TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1362**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Udine

Chiese
e
Conven[illegible]

1362

Atti della fondazione e regole

1368/

Pia Casa della Carità

in

Udine

1765 - 90

Dono Co. F. Beretta

22 Luglio 1772 Ud.e

Casa di Carità

Inscrizione sopra il Monumento
esistente nella Chiesa
detta della Carità
d'Udene

David Pickerte natuy Hebreuy
Anno 1705 ad Christi fidem conversuy
nomine Josephi Filippi Renati
vocatuy postea Pie Domuy Charitatiy
Fundator obijt die 25 Novembris
anno 1767

Dichiariamo che in ordine a' che colà si porta d.
ecc.a la Dama Pontif.a Priv. per illustrare la dottrina
stessa, possa starli anche il Rev.do intervenire, ma

22 Luglio 1772 Ud.e

Casa di Carità

Essendo insorte alcune discrepanze fra il M.to R.do D. Domenico Cattaneo Par.co di S. Valentino da una parte e gl'Ill.mi Sig.ri Co: Bernardo Goretti Co: Fabio Asquini Co: Giuseppe Fabrici Nob: Sig.r Tomaso Gabrielli Sig.r Francesco dal Dotto ed il Sig.r Battista Cavallo dall'altra come Presidenti del pio luogo degli orfanelli situato nel distretto della Parrochia di S. Valentino, sopra la Convenzione fra esse parti seguita li 6. 7bre 1768 in occasione di aprire la nuova Chiesa della Madonna della Carità in d.to pio luogo eretta, siano state dalle parti stesse ricercati noi sottoscritti di dare il nostro parere sopra queste discrepanze, di dichiarare ove facesse uopo la Convenzione stessa. Per ciò siamo convenuti, e dichiariamo, come ne' seguenti Capi;

1. sopra il Cap. 6. di essa Convenzione, in cui fra le altre cose ivi contenute si fa menzione della Dottrina Cristiana da insegnarsi in d.ta Chiesa della Madonna della Carità salvo sempre e riservato al Par.co l'ispezione qualunque volta vorrà portarsi a visitarla, e vedere se sia ben insegnata, Dichiariamo che in occasione che costà si porta d. ec.a [illegible] Pontif.o Priv.o per visitare la dottrina stessa, possa bensì anche il Par.co intervenire, ma

non far deporre la cotta e stola al Confessore,
che fa la dottrina, per impedirgli di porgere
l'acqua santa a Monsig.r Arciv.o quando andrà
in d.ta Chiesa.

Sopra il Cap. 17. in cui si parla della tumulazione
12 de' Cadaveri di d.to pio luogo, dichiariamo che, salvo
e fermo il d.to Cap.o in tutte le sue parti, quando al-
cuno de' Cadaveri di codesto pio luogo avrà da sep-
pellirsi nella Parrocchia, la funzione sia fatta dal
Parroco; ma quando avrà da seppellirsi nella Chiesa
di d.to pio luogo il Parroco possa fare quel tanto soltan-
to, e non più, che moderatamente costumasi di fare
in simili incontri nel Ven.do Collegio della Diocese,
situato nello stesso Distretto della sua Parrocchia,
cioè dopo che il Cadavere è portato in Chiesa,
fargli l'esequie, e darli l'acqua santa, lasciando
tutto il rimanente della funzione al Confessore. e
così s'intenda sospeso anzi annullato ogni atto, sopra
ciò fra esse parti seguito nella Curia Arcivescovile.

13 Finalmente per evitare qualunque altra discor-
dia che fra queste parti potesse insorgere in
avvenire dichiariamo, che salva e ferma la
Convenzione sud.ta in ogni e ciascheduna sua
parte non possano nè il Confessore, nè gl'altri
Sig.ri Presidenti che saranno pro tempore quella
in alcun conto trasgredire; nè il M. R. Parroco
oltre le cose, in d.ta Convenzione ad esso Lui

riservate per conservatione de sacri diritti Parrochiali
dare alcun'altra servitù in pregiuditio di questa
concordia, che con questo [illegible] pensano di venire
conservare gl'Illmi Sig.ri Presidenti dal mio luogo. Ac:
ciocchè poi la pretenda abbia tutta la sua forza
e valore sarà sottoscritta ancora dalli sotto scritte
e decretata con quelle formalità solite, quali
fu decretata la più detta permissione conventione

Pietro Bugulini Can.co Pen.re ricercato dalle Parti

Così sento io Gaspare Vattolo et attesto ricercato dalle Parti
Jo P. Dom.co Castoretti C.o di S. Valentino aff.mo

N.º 1

Nat

Ret

n.° 1 —

L·D·B·V·M·

Udine 22. Ottobre 1765

Pater in manus tuas comendo spiritum meum

Nato io Giuseppe Filippo Renati da Genitori Ebrei nella Villa Arciducale di Tregnano in giorno di Venerdì 11. Xbre 1705; e tratto fuori dalla cecità del giudaismo per Divina Misericordia fui battezzato nel Duomo di questa Città alli 6. Gen.° 1722. Dopo anni tre circa sono stato dalla stessa Providenza Divina chiamato con special Vocazione nella Congregazione de' R.R. P.P. dell' Oratorio di questa Città in qualità di Fratello Laico, nella quale perseverai per il periodo di più d'anni 27. ma poi per li miei gravissimi peccati fui dalla medesima licenziato in Carta alli 3. del Mese d'Agosto 1762 in modo, che mi fù senza onore detta Licenza, ma però vivamente sento, e sentirò sensibilmente tal per me inconsolabile perdita. Convien però rassegnarsi ai Divini, ed altrettanto giustissimi voleri.

Ritrovandomi pertanto di presente in qualità di Chierico fra molti pericoli di anima, ed Corpo, carico di anni, ed altrettanto occupato, e conoscendo sempre più approssimarsi il tempo della morte, ed incerto il giorno, e il Modo, perciò ho pensato di scrivere di propria mano il presente mio Testamento, ossia Cedola Testamentaria quantunque già sii notoria per tutta la Patria, che ogni mio avere presente, e venturo sia già disposta a beneficio del Pio Luogo degli Orfanelli, ed Orfanelle detti altrimenti la Pia Casa della Carità, che di presente si va erigendo in questa Città nel B.° di Treppo, cioè due abitazioni con

con Chiesa nel mezzo, e già questa in buona parte formata, tutto a norma delle Venerate Ducali emmanate dall'Autorità del Ecc.mo Senato, che con somma Pietà, ed occhio di Padre benigno s'è degnato proteggere, e sostenere l'opera intrapresa.

Alle quali Ducali intieramente riportandomi, eche intendo siano sempre, ed in ogni Loro parte esequite, come ben si deve da un' obbediente, e fedel suddito ad un Principe sì Clemente, e Pio.

Queste Ducali, si trovano unite in un Tomo apposta formato assieme con altre carte concernenti all'affare del med.mo Pio Luogo, ed in particolare la formazione, e ricevuta del pagamento già da me fatto del 5. p% sino dall'anno 1756. in questa Camera Fiscale.

Annullando, revocando colla presente ogni, e qualunque precedente Disposizione Testamentaria da me fatta in varj abbozzi tanto privati che di notte Pubblici questa volendo, ed intendendo, che sia ferma l'ultima mia volontà.

Omissis.

A norma poi delle sempre Venerate Ducali 25: Sett.e scaduto instituisce Commissaria esecutrice della presente mia irrevocabile Disposizione Testamentaria questa Ill.ma Città, e Direttrice perpetuamente del nascente Pio Luogo della Carità degli Orfanelli, e Orfanelle della Città, e Patria, comprendendosi anche tutti quelli della Diocesi con egual facoltà, e privileggio, che ho avuto io in vita sopra il med.mo, ad oggetto, che con amore materno, tutta, e vantaggio abbi ad impiegarsi in profitto spirituale, e temporale d'esso nascente Pio Luogo ed in conseguenza sicura per la tutela, ... ufficii, Educazione, e ...

perciò come esemplariss.ma e fedeliss.ma vorrà secondare la Publ.a Volontà, e comando ad esempio del Nro Ser.mo Principe che ha protetta l'opera, e che la costi: tuita dopo la mia morte una, e fedel amministratri: ce.

Nel resto poi d'ogni mio avere Omissis sì mobile che stabili, azio: ni, e ragioni, Crediti presenti, e venturi, e così pure qualunque qualunque altro Legato, o disposizione, che venisse fatta, o fosse seguita a mio favore, o per mia rimunerazione da chi essersi voglia per qualun: que titolo, insomma niuna cosa eccettuata, lascio, ed in: stituisco eredi universali, ed egualmente le due case che si erigono in questa città nel B.o di Treppo per ricovero delli Poveri Orfani, ed Orfanelle di tutta la Diocesi, e Patria indistintamente per gli oggetti so: pra espressi, ed acciò colli frutti, e prò de' annui Cap.li dopo estinti li debiti privati, e Cap.li affrancabili abbino li frutti d'anno in anno esser distribuiti dalli Direttori metà per parte, oppure conforme il bisogno, e che la loro prudenza riputerà convenir: si per sostentamento delli più bisognosi. Proi: bendo ogni distruzione, alienazione di poca, o molta quantità delli Beni, o Capit. che saranno descritti in succinto nella inserta Polizza, e più diffusamen: te ne libro dei Catastici, e Rotoli, non meno che sotto la stessa condizione intendo anco assoggettare quant'anco in avvenire potessi acquistare, o in altre maniere accrescere.

Intendo d'assoggettare tutto ciò ad un strettissimo Fideicommisso in infinito a benefizio in perpetuo dei poveri Orfani, ed Orfanelle.

Omissis

Cedulam testamentariam su:
prascriptam, cum precedenti
decreto publicationis, et subse:
quentibus. Actis relevationis de No:
tis suis eduxit, seque in fidem requi:
sub.s app.s signo
Joseph Andreas Vitossius de Zeraffinis
No:rius Coll:s Utinensis.

B

N.° 2

Calcolo del importar delli seggienti pezzi di terra, e Canoni enfiteotici che il Nob. Sig.r Co: Gian Enrico d'Attimis, e per cedere in permuta alla Pia Casa della Carità fatto da me sottoscritto di commissione delli Mag.ci Sig.ri Presidenti a detta Pia Casa da una, e del detto Sig.r Co. d'Attimis dall'altra come segue

Seguono i Beni i quali invece di misurarli, e stimarli, così volendo le Parti si valutano, caso lando il Capitale dell'aff.o che attualmente sopra di essi viene esatto dal Sig.r Co: Attimis, e che vengono desti coll'appoggio de titoli, che saranno citati, ed uniti.

E prima pezzi di Terra

Brazzacco

N.° Pezzo di terra A. P. V. detto Braiduzza posto in dette pertinenze conf.a a Lev.e Strada pubb.a, mezzodì parte Giac.o Malisan, parte Co: Pre: Prampero, e parte Sabbata Maliseana, ponente Com. di Brazzacco, ed à tramontana parimenti Sabriss di quantità come dalla misura di Q.a 4 T.e 76. tenuto ad aff.o dal Rev.do Sig.r D. Gion. Basso di detta Villa per Locaz.e 28 Agosto 1798, e per cui paga
Formt.o St.a 5 a L. 64 D. 320
Polli N.o 4 — — D. 10
Capponi N.o 2 — — D. 11

Summa D. 341 — D. 341

Beni tenuti a semplice
affitto da ... Pozzo
aff.° in Campoformio in dipen
denza a locazione p.o Agosto
1716.

Pezzo di terra A. N. posto in
pertinenze di Bressa d.° della
materia di sotto la villa con:
fina a lev.e Franc.° q.m Domeni
co Berton, mezzodi per Sig.r Val.°
del Mistro, parte Nob.: Ho: Ma
nin, e parte Girolamo d'Agos
tin med.mo, e parte la Ven.da
Chiesa di S. Tomaso di Bressa,
ed ai monti parte Strada pub.a,
e parte terra del Benef.° sal.i v.s
di quantità di — Q.i 1 1/4 T.e 109.

Pezzo di terra A. N. posto in per
tinenze di Campo formido d.a
in Castenetto, mezzodi Sig.r Franc.°
Cassino, pon.e Sig.r Giamb.a Poz
zo, parte Franc.° Zulian, e par
te Marco d'Agostin, ed ai mon
ti D.° Franc.° Zulian sal.i v.s
di quantità di — — — Q.i — 1 3/4 T.e 193

Pezzo di terra A. N. posto in d.e
pertinenze detto Strada Quarula,
conf.a a lev.e parte Franc.° Zulian
parte Franc.° Fabro, parte Franc.°
di Sena, parte Franc.° del Gobbo,
e parte Val.° Cattaruzzo, mezzodi
Gia..

Giacomo del Gobbo, à ponente An=
drea Julian, ed ai monti parte
Giosefo Catterozzo e parte il Red.
R. Canciaro d'esso Loco di Bressa
salvis, di quantità di — C.pi 1 1/4 T.le — β 8

Pezzo di Terra Prativa posto in
d.e pertinenze di Campoformido
d.a Sfojo vicino alla Villa p.
andar a Udine conf.a a lev.e N.
H.e Manin, mezzodi Sig.r Vicenzo
Drigani, pon.e Strada pubb.a va
à Udine, ed à tram.a parte d.a
Strada, e parte Angelo del Gob=
bo salvis di quantità di C.pi 1 3/4 T.le 19 -
Sopra quali paga d'aff.o sem
plice
Formento St.a β, 4/4 a L.re 8 4 L.re 19 p.
Sigalla St.a s pi - a L.re 4 L.re p 10:

N.o Li Pezzi di terra te=
nuti dal d.o Pozzo col sud.o
ragguaglio import.o D 40 p. D.ti 40 p:
Riporto il valor del pezzo di terra
tenuto dal Basso come al N.o D p 41:..
Importano sti pezzi di terra D. 74 B:
Seguono li Capli. Enfiteotici
Brazzacco

N.o 1 Driussi Zuanne, e Vicenzo, ora
Zuanne q.m Pietro, e Pietro q.m
Franc.o e Antonio q.m Giuseppe
Cugini Driussi in dipenden
za a Locaz.e Enfiteot.a 10 Ag.o
1712

1788 pagano a tempi debiti
Form.to St.a 18 a ₰ 60 — ₰ - 780 ẟ -
Sigolla St.a 6 a ₰ 40 — ₰ - 840 ẟ
Avena St.a 8 a ₰ 80 — ₰ - 60 ẟ
Capponi N.o 4 ——— ₰ - 80 ẟ -
Polli - N.o 10 ——— ₰ - 81 ẟ β: 8
Summa ₰. 1061 ẟ β: 8

A cui aggiunto il 18 p%
per il dominio diretto che
fa — — ₰ 191 ẟ : 8
Summa ₰ 1858 ẟ β: 16 ₰ 1858 ẟ β: 16

Cudignella

N.o 2 - Sabbatino Franc.o q.m Giamb.a ora
in dipendenza à locaz.e enfiteot.a
1784 - 7 Agosto, Not.o Procanelli
paga a debiti tempi
Form.o St.a 8 a ₰ 60 ₰ 180 ẟ
Sigolla St.a 8 a ₰ 40 — ₰ - 80 ẟ -
Summa ₰. 800 ẟ
A cui aggiunto il 18 p%
per il dominio diretto
che sono ₰ 86 ẟ

Il Capit.e di d.o Canone
enfiteotico col dominio
diretto val ₰ 8 86 ẟ ½ 8 86 ẟ

Nº 3 Cabarli Leonardo q.m Dom.co ed Eredi q.m Giac.o Cabarli in dipend.a à locazione enfiteotica 1713 14 Feb.o Nod.o il Sig.r Giuseppe Attimis di Nimis pagano a tempi debiti

Form.to St.a 6 a £ 60	£ 360
Sigalla St.a 3 a £ 40	£ 120
Vino Con.a £ 40	£ 280
Capponi N.o 2	£ 10
Polli C.o 4	£ 9
Summa	£ 779
A cui aggiunto il dominio diretto	£ 140 1:2
Summa	£ 919 1:2 £ 919 1:2

Udine Fuori la Porta

Nº 4 Driussi Nicolò q.m Leonardo, ed Antonio di Lui Figlio ora

in dipend.a a locaz.e enfiteotica 1772 9 Agosto Nod.o Capiodaglio paga alla Sm.a l'Agosto d'annuo Canone

Formt.o St.a 2 1/2 a £ 60	£ 130
Sigalla St.a 1/2 a £ 40	£ 20
Polli N.o 2	£ 4 2:2
a cui aggiunto il 18 p% per il dominio diretto, che sono	£ 27 5:12

Il Capit.e di d.o Canone coll'aggiunta del diretto dominio val £ 182 1:10 £ 182 1:10

Ristretto
dall'importar delli premessi Capitali enfiteotici

Capt.le del Canone enfiteot.co dovuto dalli Driussi come al N.o 1 — D 1252 7 2 : 10

Capt.le del Canone enfiteotico dovuto dal Sabbadino come al N.o 2 — — D — 226 7 —

Capt.le del Canone enfiteotico dovuto dalli Cubarli come al N.o 2 — D — 9197 1 : 2

Capt.le del Canone enfiteotico dovuto dal Driussi come al N.o 4 — D 182 7 2 : 10

N.o 5 Li premessi Capitali enfiteotici importano compreso il dominio diretto — — D — 2590 7 : 18

Si riporta il valor degli antedetti Pezzi di Terra — — D — 342 7 — :

Li Beni e Capitali del Nob. Sig. Co: Gio: Enrico d'Altimis importano — — D 2222 7 : 18

2

[illegible]

N° [illegible]

A

Adì 4. Maggio 1799.
Udine

N.° 3.

Foglio che dimostra l'importar della Casa fora di e Cortivatto di rag.e della Pia Casa della Carità di questa Città posta fuori il Portion del Borgo di S. Bortolomio che li Mag.ci Ill.mi Presid.i di detta Pia Casa, sono per cedere in permuta al Nob. S.r Co: Gian Enrico q.m Nob. S.r Co: Alfonso d'Attimis, dessunto dall'operazione p.o Giugno 1795. fatta dal P.co P.to S.r Giuseppe Leonarduzzi e da me sottoscritto prodotta in atti dello Sp: Sig.r Fran.co Prodolone, calcolando tutto à pieno senza dedurre il 3/20 nelle Fabbriche stato dettratto in detta Stima e dessunto dalla Stima del gno 3. cond.e fatta da me sottoscritto delle Botteghe sul Contor, non comprese nella preced.e Stima 1795. e come segue

Tutte le Fabbricche comprese nella d.a Stima 1795. che sono possesse dalla d.a Pia Casa della Carità importano senza deduz.e f 14440:11

Fondi di d.e Fab.e import. f 4368.

Le Fabb.e e Fondi compresi nella stima 1795. senza deduz.e import.o f 18808:11

Aritatta Summa — — f 18808:11

Sono da f 6:11 — — ₽ 3033 f 3:19

Le dette Botteghe poi importo con fondi senza deduz. ca ma dell' ricornato stima 3 corr. — — — — — — ₽ — 198 f 1:- 8

Tutta la Casa di vag. della Pia Casa della Carità con Fabb. e Cortivetto imp. ₽ 13131 f 5:- 7

a. 8

:19

:-8

:-7

Adi 13. Maggio 1799.
Udine fuori del Porton di
S. Bortolomio.
Misura, e Stima delle Sogg.te Botteghe fu
rono Corner non compr.se nella Stima
p. Giugno 1795. fatta dal Sig.r Giosef
po Leonarduzzi, e da me sottoscritto e pro=
dotta in atti Prodoloni e come segue
Muro a pon.te longo compresa
una grossezza di muro p.a 6:11½
alto da un solaro all'altro
con porz.e di Fondo p.a 1:4 fan p.a 11:1
Muro a tram.a largo fino alla
mittà della tramazzera di
vide l'andito della Scala
p.a 13:1 alto da un solaro
all'altro con porz.e di fondo
p.a 1:4 fa p.a 5:4 che dedot
ta la mittà aspettante alla
contigua Casa Millini di p.a 2
p.a 4½ resta p.a 2:4½
Tempiaro opposto longo come so
pra p.a 13:1 alto p.a 1:4 fa p.a 5:4

Suma muro p.a 21:½

a f 15:- il p.o val f 310:10

pmo Suma f 316:10

come che nell' accennata Stima 1795 non è stato fatto veruna dedu.z.e di copperto, così non faccio nella presente veruna oppostaz.e di copperto.

Nella Bottega

in confin Milini ora ridotta ad uso di cucina, e stanza

Nappà con moschera di tolla smaltata tromba riff.a in quella della stanza di sopra bare di mattoni in telaro di legno — f p.5:

Scoffa di pietra in muro con tolla sopra per i secchi — f 15:-

N.o 3. fenestre in riquadro di pietra con ferrata di bastoni setta, filiata di fil. di ferro, rame di vetri e scuretti interni con a. Cort.e pol. e lincinella p. ond.e — f 190:

Mittà della tramezzera chiude questa bottega dall' andito della scalla di tolla smaltato di p.i 6. 1/2 a f 1: 16 p.f — f 4 p.14

p.a Suma f 2 p.14

Due lati di tramezzera dividono d.a bottegha longhi in tutti due p.i 5: ß ½ alta p.i 1: ß fanno p.i 8: 4 a £ 8: il p.o - £ | 70: - 8
Scuro di porta nella tramezzera sera la cucina in riquadro di tolle con feramenta - - £ | 13: -
Solaro di travi, e tolle con tavolado per quanto porta la stanza, e Cucina sopra la cantina sotteranea longo p.i 6: 4 ½ largo p.i 2: ß ½ fa p.i 18: ß a £ 9: compresa la feramenta nella ribalta £ | 167: - 8
Scuro di porta d'ingresso in due parti doppio con 4 bertuelle e polesi, tre cadenazzi serratura con chiave soltonel, lo manazzon e riquadro di pietra val - - £ | 70: -
Nella Bottega tenuta dal Toidotti.
Fenestra a mazzati con ferrata di bastoni 8. filiata di fil di ferro in tellaro di vertal la ramma di vetri, e Scuretti interni in riquadro di pietra val - - - £ | 86: -
3.a Suma £ - 406: 16.

Altro fenestra a ponte con re-
bollo di pezzi doppij n.° 5. due
cadenazzi, e pian sotto di tol-
benzini, ed antil di pietra £ — 42:
Scuro di porta nella tramezza-
ra a mazzoli con due batti,
e poli, e cadenazzo in riquadro
di tolla — — — — — £ — 13:
Porta d'ingresso a pon.te in ri-
quadro di pietra con scuro
doppio in due parti con qua-
tro bartelle, e pol. tre ca-
denazzi e serrat.a con chia-
ve tutto val. — — — £ — 78:—

4.a Summa — £ 133:
Ripp.o p.ma Summa — £ 316:10
2.a — — — £ 272:14
3.a — — — £ 406:16

Import.o d.e Botteghe nel lo-
ro esser.e attuale — — £ 1129: —
Fondi di d.e Botteghe di quanti-
tà computi pd.i p.i oltre i mu-
ri di p.a 30. a £ p.a — — £ 720
Le premesse Botteghe esclusa
import.o senza dedoz.e con fondi £ 1849:
sono da £ 0: 4 — — — £ 298/1: 8

N.° 6

Adì 28. Maggio 1794. Udine

Nota delli Affittuali tutti delle Case, Fondi e Contratti di ragione della Pia Casa della Carità di questa Città che vengono riscossi in Pertinenza dal Nob. Sig. Co. Enrico di Attems pureo di questa Città con li annui affitti che vengono dalli medesimi ~~annualmente~~ corrisposti alla detta Pia Casa, tratti fedelmente da me estraggente dalli Rotoli della Pia Casa medesima.

Mro Pietro Strubino paga annualmente	L - 150 : —
Mro Pietro Faidutti paga annualmente	L - 137 : 4
Nob. Sig. Domenico Raimondi paga annualmente	L - 185 : —
Mro Pietro Pelegrini paga annualmente	L - 84 : —
Sig. Domenico Pegani paga annualmente	L - 155 : —
Tutto summa	L 711 : 4

Ignazio Amendaci rett. coll.° e cancell.° alla Pia Casa della Carità

N.° 7.

Calcolo

dei Affitti semplici, ed [illegible] che dal 1785 [illegible] vengono offerti in Permuta alla Pia Casa della Carità di Udine, e sono [illegible] descritti nella Stima 4 Maggio 1799 N. 12.

Formento St. 26 q.ti 1. ----	a L 20 lo Stajo	L 525:0
Segala St. 16 q.ti 3 ----	a L 16 lo Stajo	L 262:
Avena St. 2 ---------	a L 12 lo Stajo	L 24: —
Vino C. 7 ---------	a L 16 il Conzo	L 112: —
Capponi N. 8 ----------		L 12: —
Polli N. 12 ----------		L 12: —

Summa — L 947:0

N.° 8

Per l'Ufficio della Cancellaria di questa Mag.ca Città si fa giurata fede, che li prezzi medi desunti dalle legali Mediocrità dell'ultimo Decennio sopra il Formento, la Segala, l'Avena, ed il Vino ordinario, sono li seguenti.

Per un Stajo di Formento	£ 26:5.	il tutto a misura di Udine
Per un Stajo di Segala	£ 17:13.	
Per un Stajo di Avena	£ 14:19.6	
Per un Conzo di Vino ordinario	£ 18:19	

come consta da Pubblici Registri esistenti nell'Ufficio premesso In quorum etc.

Udine dall'Ufficio sud.to li 27. Maggio. 1799.

Andrea Brunelleschi Cancelliere della Città

[illegible]
co
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
e
[illegible]
[illegible]
nere
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

tio
ico
2.
ille
[illegible]
pro
e
[illegible]
[illegible]
mere
mou
25
re
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
a com
more
Car
[illegible]

cio
co-
[illegible]
ide
[illegible]
pro
[illegible]
[illegible]
rev
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
a com
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ìcio
ica-
.
ate
iram
pro
e
rdenit
nere
mini
29
me
cum
no.
ri
i
r
com
nero
lia
vre

cio
ccm
ch
pro
requisit
mere
Cur

ico
con
). ?.
ch
[illegible]
pro
[illegible]
e
[illegible]
[illegible]
ere
mou
25
rre
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
n com
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Serenissimo Principe

Fra le Casse del Monte di Pietà della fedelis.ma Città di Udine, vi è quella, che si chiama del Piccolo, quale contiene le utilità, che fà il lucro più sopra ogni rag.e in di quattro per cento, e serve a sodisfare i ministri, e tutte le altre ordinarie, e straord.e spese occorrenti. Suppelite annualm.te simili spese, ciò, che sopravanza rimane nella Cassa pred.ta per essere unicamente disposto in opere pie per forma di Bolle Pontificie, e per religiosiss.ma pietà di quest'Augusto Dominio. A quest'usi furono perciò in ogni tempo destinati quegli utili, che eccedevano gli aggravij premessi, ed ora, che di tale rag.e ritrovansi in quella Cassa D 67884: crede la stessa Città fedelis.ma di dover presentarsi ossequiosa al Trono di V. Ser.tà col mezzo de suoi Dep.ti per impetrare la permis.e di poter impiegare la metà del pred.to avanzo, o quella somma, che più piacesse alla Sovrana Publ.a Carità, in suffragio della pia Casa della Carità instituita dal P.e Giuseppe Filippo Brenati per ricetto specialm.e d'Orfani, ed Orfanelle povere da instruirsi in arti utili. Per assicurare il puntuale impiego dell'intiera somma premessa nell'unica costruzione della principiata abitaz.e per d.ti Orfani, offre divotiss.ma la Città med.ma di destinare tre Cittadini del suo Consiglio a soprantendere a quella

Fabbrica, ed alla amministraz.e del Danaro; pronta
a continuare ancora ana tale assistenza giusto
le brame del Fondatore fino a che sarà desso in
vita per contribuire quanto le è possibile a così
vantaggioso stabilim.to di cui ha già risoluto il
Fondatore med.mo di lasciarle dopo la sua mancanza
la total direzione uniformandosi a quanto degnò
di stabilire la Sovrana Pubb.a Auttorità con Ducali
22 7bre 1764

Ad opera più pia, ed insieme più utile ai fide=
lis.mi sudditi di V. Ser.tà sembra, che non possa ap=
plicarsi porzione dell'avanzo premesso, e quindi
confida la Città supplicante di venerare proprio il
clementiss.mo rescritto di V. Ser.tà, e di VV. EE. Grazie

Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo

Per ritrarne li Lumi occorrenti, onde eseguire colla magg.re esatezza, e precisione le Sovrane commissioni ingiunteci accompagniamo in copia colle prnti a V: S: Ill.ma l'inserto memoriale sopra il quale, oltre il particolar Dettaglio della pia Casa degli Orfani, ed Orfanelle in esso indicata, ne avanzerà la di Lei diligenza nel totale della materia le più individue informazioni, che a senso delle Ducali 20. 7bre 1736. rintracciarà anche V: S: Ill.ma da codesti Dep.ti della Città, e Cons.ri del S: Monte, nell'attenzione premurosa, delle quali ce le raccomandiamo.

Data dal Mag.to de' Sansadori li 9. Agosto 1765

Zuanne Loredan Sansador, e Colleghe

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luog.te

Commesso alla n.ra ubbidienza relativam.te alle osseguiate Lettere del mag.to Ecc.mo de Sig.ri Scansadori 9. Agosto cad.o il dover render informata V. E. sopra il riverente memoriale da questa Fedeliss.ma Città umiliato al Trono augusto del Ser.mo Principe, e con d.te Lett.e all'Ecc.za V.ra trasmesso in rapporto all'implorata estrazione della metà, ossia di quella somma, che a S. Ser.tà piacesse dell'avanzo, che esiste in Cassa di questo S. Monte di rag.e del danaro del Picciolo per ajuto della Fabb.ca della Casa della Carità, che dall'istitutore P. Giuseppe Filippo Renati si va erigendo in questa Città, umiliss.te rassegnamo all'E. V.:

Formarsi la Cassa detta del Picciolo da quegli utili, che il S. Monte ritrae sopra Pegni nella ragion di quattro per cento, ed esser destinato a pagar le spese tutte occorrenti annualm.te e necessarie, li Salarj de Ministri ed al pagam.to anco delli pro annuali sopra li Capitali passivi, che da proprietarj secondo l'esigenze del Monte vengono in Cassa del med.mo depositati, e respettivam.te ricevuti.

Dell'avanzo di questo danaro, pagati li Salarj alli Ministri, le spese tutte, ed aggravj, ed estratta quella porzione che in esecuzione di Venerate Ducali viene d'anno in anno riposta nella Cassa detta del Bagattino di Sanità, non può per forma delle Bolle Pontifizie, e delle provide Leggi di S. Ser.tà farsi altro immaginabil uso fuorché in Opere pie ed a sollievo de Poverelli: E così è stato mai sempre praticato, e ne tempi antichi e ne recenti da questa Città indipendentem.te dalla Pub.ca Sovrana Autorità distribuendo il d.to avanzo di tempo in tempo in pie Opere

a benefizio ora d'un Luogo pio, ora dell'altro.

Se in parte diviso, e supplica la Città stessa di poter impiegare la somma, che verrà accordata e destinato del d.to avanzo nell'Erezione già principiata della d.ta Casa della Carità istituita colla Publ.ca Sovrana Approvaz.ne per ricovero di poveri Orfani, ed Infanelle pericolanti, affinche vengano instrutti non solo nella pietà Cristiana ma anco nelle Arti a loro, ed universale profitto, e decoro della Città stessa, che ne imprende la protez.ne, ed assistenza; non è a noi parere opera più Illustre, ne più santa, ne più meritoria, e affatto degna del Pub.co Beneplacito.

Pure per riconoscere se il soldo implorato sia conciliabile coi riguardi del Luogo pio alla nra cura affidato Noi abbiamo creduto di rilevare gli annui Avanzi, che nella Cassa pred.ta del Piccolo sogliono radunarsi, e cogli esami fatti ci sembra di poter asserire che nello stato, e circostanze poste la disposiz.e della metà dell'avanzo calcolato per intiero in ₰ 67484: possa essere assentita nel supplicato Suffraggio.

Dobbiamo per altro umilm.te rassegnare che come si può concedere il Suffraggio med.mo in modo che più o meno rimanga la stessa somma d'accordarsi in vantaggio ancora del Monte; così a noi sembrarebbe che la somma importante dalla premessa metà potesse essere dal monte sborsata in tre rate annuali con ₰ 11247: in anno affinche mag.r profitto rimanesse al Monte, e senza sensibile minoraz.ne di quel capitale per gli annui civanzi che li conciano avesse Luoco la Carità che s'implora, e che dee dipendere dalle Venerate Publ.e disposizioni.

Questo

Questo è quanto nel proposito credendo all'ossequiato comando umiliamo all'E.V.; perchè degni accompagnarlo al prefato Ecc.mo Mag.to mentre profondamente s'inchiniamo

Di Vostra Eccellenza

Umil.mi Divot.mi Osseq.mi Ser.ri
i Cons.ri, e Sindici del S. monte di Pietà d'ud.

Memoriale

Ill.mo, ed R.mo Sig.r Luog.te

Non può il divotis.mo ossequio di noi Dep.ti di questa Città meglio eseguire le riverite commissioni di V. S. relative alle Lett.e degl'Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Sindacatori 9 Agosto cad.te che coll'esporre umilm.te i veri motivi, che hanno promosse le rispettose n.re supplicazioni a favore della pia Casa della Carità instituita dal Prete Giuseppe Filippo Bresnati.

Si è questa una fondaz.e che in speciali.mo modo contempla i vantaggi mag.ri d'un Publ.co, mentre è diretta a sottrarre da una quasi sicura perdizione, ed a rendere persone utili allo stato molti infelici, che senza particolare soccorso riescono all'intiera società gravosi, ed incomodi. Tale è stata fin'ora fra noi la sorte di tutti quasi i poveri Orfani, ed Orfanelle abbandonati a se stessi, e un tristo esempio faceva da lungo tempo desiderare un pari utilis.mo stabilim.to. L'impresa esigeva forze e modi in se stessi grandi, e adattati al bisogno, ma il Fondatore nel pensiero concepito di estendere a tanta necessità i pochi suoi Capitali prima disposti per istruzione di Negletti, fece supplire alla mancanza de' mezzi il suo zelo e genio, che l'impegno d'allevare ed istruire teneri figli miserabili rimasti senza Genitori in arti di utilità, chiamar gli dovesse i più opportuni straordinarj soccorsi. Alcuno però non doveva accorrere con mag.r premura della n.ra Città

che tutto dee risentirne il vantaggio al suffraggio di tanta instituzione particolarm.te quando la conobbe specialm.te protetta dalla Sovrana Pietà dell'Ecc.mo Senato, e dichiarata con venerate Ducali 20: Xbre 1764 soggetta per l'avvenire a sola Laicale amministrazione. Da questa Sovrana disposizione nacque ancora nella stessa Città un certo dovere di non ricusare a sì pietosa opera, e santa la particolar sua assistenza ricercata dal Fondatore, ed indi derivò il desiderio di unire alle poche Limosine, che dessa può essere in grado di somministrare un soccorso, che molto avanzi la Fabb.ca principiata; aggiungendo in Lei un forte stimolo il veder già ricovrate alcune povere figlie nelle vecchie Case annesse alla Fabbrica, che s'innalza. Portò perciò i suoi pensieri la n.ra Deputazione sopra gli avanzi del Fonte del piccolo, e quando conobbe, che l'impiego della metà della somma di £ 67844 in quella Cassa raccolta non poteva apportare verun sconcerto, o discapito nel d.o Monte credette di poter con confidenza in nome della Città impetrare dalla Sovrana Carità il Clementissimo assenso di convertirla in sussidio della premessa pia utilis.ma Fondazione, acciò vedersi sollecitam.te avanzata, e ridotta in grado di raccogliere nel suo seno moltiplici tesori, fidi vicini a perdersi. L'ossequiosa supplicazione viene animata da molti esempj antichi

e recenti di eguali pietose disposizioni di quel danaro sempre impiegato in sole opere di carità, frà cui quello, che fa l'oggetto de' nri voti è forse in modo singolare distinta; e l'umilis.ma offerta di scegliere tre Cittadini in amministratori del caritatevole dono assicura certam.te il puntuale impiego del dono med.mo

Tali sono gli oggetti, e tali i fondam.ti delle umilissime instanze nostre, che speraremo avvalorate dall'approvazione benignissima di V. E., che ben conosce quanto meritoria presso l'Altis.mo e quanto utile alla Società, ed allo Stato esser debba la nascente pia Casa. Grazie &c.

+ i su
sopra
cleda
zione
di mez
pecial

Agli Ecc.mi Sig.ri Scansadori

Incontra la mia obbedienza colla possibile mag.re esattezza. Le commissioni, che mi derivano dalle riverite Lett.e di VV. EE. 9. Agosto decorso rassegnando ai maturi loro riflessi quanto sopra il memoriale prodotto da questa Città fedeliss.a e sopra la pia Casa in esso enunciata ho fondatam.te raccolto, unitam.te alle informazioni ritratte da questi mag.ci Dep.ti e dai Sig.ri Cons.ri di questo Monte.

Dal pietoso desiderio del Religioso Giuseppe Filippo Renato di fissare stabilm.te alcun fondo da cui ritrar si potessero i mezzi di alimentare le persone infedeli, che in questa Città volessero abbracciare, ed essere instruiti nella Cattolica Religione ebbe principio la pia Casa accennata nel memoriale antec.te. A questo stabilim.to vi prestò benignam.te il Sovrano suo assenso l'Ecc.mo Senato, e nelle unite Ducali n.o 1. si riscontrano circoscritte a L. 200 le rendite annue disponibili all'uso premesso, e stabilita ancora nel caso di difetto di Neofiti la caritatevole disposizione delle rendite stesse alli più bisognosi della Città. Conosciutosi in seguito dal pio instituttore, che molto raro esser poteva il caso dell'impiego di quel danaro nell'alimento e sue fedeli disposti a entrare in grembo di S.ta Chiesa, e voltò più specialm.te i suoi pensieri alle Fanciulle +, e meditando l'erezione d'un Oratorio, presso il Luoco, che doveva servire al loro ricovero, rivolse di nuovo le sue suppliche alla Pubb.a auttorità e nelle Ducali n.o 2. venero secondate le sue viste caritatevoli.

Non ristrinse però il Religioso pred.to fra questi nuovi termini gli effetti del proprio zelo, ma succedendo in esso ad una buona altra miglior idea, dopo d'aver dato principio all'erezione e dell'Oratorio, e del Luoco

+ i suoi pensieri lungo l'estensione della sua disposizione a sollievo di queste povere specialmente

d'abitazione per gli Orfani pensò non solo al loro mantenim.to ed istruzione nella Religione, ma anche a renderli ammaestrati nelle arti, e manifatture utili a seconda del genio, che in essi fosse scoperto. Questo suo nuovo pensiero oltre modo lodevole lo spiegò egli all'Ecc.mo Senato quando impetrò dalla Sovrana pietà, che i Notari dovessero ricordare a Testatori il nascente Ospizio, e nel Decreto n.o 13 veggonsi enunziate le sue disposizioni ed esaudite le divote sue suppliche. Con questi benigni.mi replicati assensi proseguì egli l'intrapresa erezione della Fabb.a ma mancando al buon volere le forze dovette presentarsi ancora a implorare dalla Carità pubb.ca la permis.e ai Parochi e Predicatori di raccomandare in quei solenni giorni le limosine pel suo pio Luoco, e ne fu esaudito nelle Ducali n.o 4. Finalm.te nuove qualif.te grazie egli ottenne e più specialm.te vide assecondite le proprie disposizioni, quando nell'anno caduto la Munificenza Sovrana concorse colle Ducali n.o 5 a dichiarare esenti i Legati, e Donazioni fatte a questa pia Casa dal pagam.to del cinque per cento, fino al capit.e di D.i 300 - e a stabilirla soggetta a sola amministraz.e di Secolari.

Di tal maniera, e con tali replicati testimonj della Pubb.a clementiss.ma approvaz.e fu stabilita l'instituz.ne utiliss.ma che tutti a se chiama i voti di questi abitanti per vederla condotta a perfetto stabilimento onde raccogliere intiero quel frutto che dall'educaz.ne di Orfanelli raminghi derivar ne deve a questa suddita Popolazione, ed alcun beneficio già in oggi si prova da questa nascente Fondazione

poiche

poichè sette povere giovani vivono attualmte nel
principiato Ospizio esercitandosi in utili lavori ad-
dattati alla loro tenera età, sotto la direzione di
otto Donne ritirate alla cui cura sono pure affidate
altre quindeci figlie per essere equalmte ammaestra-
te nella pietà, e nelle arti; fissati già essendo sopra
Beni donati dal fondatore gli assentiti D.i 200 - di
rendita annua, ed innalzandosi a gran passi colle
elemosine che somministra la carità de' fedeli in
centro all' Ospizio la Chiesa.

Quanta poi esser debba in progresso l'utilità di un
tanto stabilimto qualora caritatevoli sovvenimti pres-
tino il modo al zelante Instituttore di proseguirlo, io non
mi farò a considerarlo altrimti alla giusta penetrazne
di V. E.; ma contento di avere esposti i principj
e lo stato attuale del medmo a senso de loro comandi, mi
farò a rassegnar brevemte il riverente mio sentimto
sopra l'implorata disposizione delle ℔ 33944 - di
ragne delli avanzi di questo monte in suffragio dello
stabilimto medmo.

Per le informazioni a questo riguardo ritratte da
questi magci Depti e dai consri del monte segnate
N.o 6, e 7, può credersi certamte, che il Lucro di
tale somma niente sbilanci l'economia d'una
Cassa di avanzi, e particolarmte se l'estrazione si fa
nel periodo d'un biennio in annue equali rate, come
con merito espongono gli stessi Consri quali avendo
precisamte individuato il modo con cui si va d'anno
in anno formando quel deposito di civanzi, sembra,
che non lascino dubbio sulla disposizne della somma.

premessa per riguardi del Sconto. Di fatto se le spese annuali si cavano dalla somma intiera degli utili, e se dopo la sodisfaz.ne di queste si ritrovano delle annue somme da depositarsi nella Cassa anted.ta; mentre rimangono in questa altre ₰ 53944 riservate per tutti gli strordinarj casi possibili, e mentre nell'atto stesso delle ripartite estrazioni deè verificarsi un nuovo accrescim.to di depositi in tal conto, non saprebbe vedersi alcun evento, per cui la supplicata distraz.e potesse sconcertare il pio Luogo, da cui dovrebbe essere somministrata. Di simili somministrazioni frequenti sono gli esempj ne' tempi passati, senza che per essi si riscontri alcun sbilanzio avvenuto, e lo stesso Pub.co concorso a permettere a parte a parte sec.do le circostanze, ed i casi l'impiego di quel danaro in sole opere pie, mostra sempre conciliabile coi riguardi de' sicuriti le regolate disposizioni di esso. Per tutto ciò crederei riverentem.te che il supplicato suffragio a pro d'un opera, che è certam.te tra le più grate a Dio, e le più utili allo stato, possa meritare l'assenso di V.E. E.; ed il Sovrano Pub.co esaudirlo, e tanto più, quanto che la Città supplicante si mostra pronta di assicurare senza alcuna minima distrazione l'impiego del Fondo tutto nella proseguzione delle fabbriche d'abitazione per l'accoglimento pietoso de' poveri Orfani abbandonati destinando per l'amministraz.ne del med.mo tre Cittadini del suo Consiglio.

E come questa destinazione può estendersi ancora a tutto il tempo della vita del Donatore per rimanere

poscia

poscia in essa l'economia del pio Luoco dopo la di Lui morte, così non può dubitarsi, che zelante, e fervorosa non sia per riuscire l'assistenza esibita, e che non abbia a promovere sempre maggⁱ privati soccorsi a così pia, e Lodevolissima fondazione.

Adempito in questo modo l'onorevole incarico ingiuntomi da V. V. EE. altro a me non rimane, che di baciare a ciascuna di esse divotamᵗᵉ le mani.

Udine 15 Settembre 1766.

Gio: Cornaro Luogᵗᵉ congᵗᵒ

Copia

Alojsius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob.lis et sap.ti Viro Joanni Cornelio de suo mand.to Locumt.i Patriæ Fori Julij Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Con li lumi raccolti dalla v.ra esattezza ha questo Zelante Mag.to de Cassadori dimostrata al Senato esaudibile l'instanza alla Sig.ria N.ra rassegnata in suo memoriale da cod.a Fedelis.ma Città per ottenere la permissione di poter impiegare la metà delle Lire sessanta sette mille ottocento ottantaotto formate cogl'utili del 4 per % sopra li pegni fatti in cod.o S.t Monte di Pietà nella prosecuz.e della Fabbrica detta la Casa della Carità instituita con Pubb.a permissione dal S.r Giuseppe Filippo Renati, che con molto merito s'è incaminato coll'assegnaz.e di ogni suo avere onde serva di ricovero a poveri Orfanelli, ed Orfanelle da istruirsi nella Cattolica Religione e nelle arti uti=li e che fu dalla pietà Pubb.a con molti suoi decreti sostenuta e protetta dovendosi il danaro, che viene raccolto da tal natura di utilità sopra li Pegni dispo=ner in opere pie non può il Senato che di pieno animo concorrere, che sia la metà della pred.ta somma, che è di Lire trentatre mille novecento quaranta quattro impiegata nella fabb.a di essa Casa, che tende ad un ogget=to di religione di pietà e di carità, e però si permette che a parte a parte nel corso di due anni siano date le Lire trentatre mille, novecento quaranta quattro da esser impiegate unicam.te nella fabb.a di cod.a Casa della Carità sotto la direzione, ed amministrazione di tre Nobili da esser eletti dal Conseglio di cod.a Città giacchè ad essa, e per Pubb.o comando, e per il pronto lodevole concorso

del benemerito suo institutore Benati dove doppo la di
lui morte ~~[illegible]~~ devolverà l'intiero governo di esso Pio
Luogo.
Dat: in Nro Ducli Palo Die XXVI 7mbris ind. XIV. 1765.
Tratta dall'autentica esistente nella Canceleria Prett.
Supe di Udine per
Il Coad. Prett.

Nell'Ill.ma Convocazione della mag.ca Città di Udine

Adì 23. Dic.e 1765.

Esaudite dalla Sovrana Pietà dell'Ecc.mo Senato le umil.me istanze di questa Città fervidissima a favore della Pia Casa della Carità con tanto merito instituita dal Religioso Giuseppe Filippo Renati, come risulta dalle venerate Ducali 26. Sett.e decorso; per adempiere l'impegno assunto nell'umiliata supplicazione conviene in oggi passare alla destinazione di tre nostri Cittadini due del ordine de' Nobili, ed uno del ordine Popolare giusto le nostre costituzioni, che abbiano per il corso di due intieri anni a dirigere, amministrare ed impiegare le Lire trenta tre mille nove cento quaranta quattro assegnate dalla Cassa del monte del piccolo, nell'unica prosecuzione della fabbrica della Casa antedetta.

Rimanendo dunque preso ch'[illegible], saranno ora per scruttinio eletti tre Cittadini fra i sudetti Ordini dal corpo del nostro Consiglio con titolo di Presidenti a questa Fabbrica, e di Amministratori del sudetto danaro per impiegarlo da per loro nella costruzione antedetta a quali saranno di tempo in tempo consegnati i mancati diretti al Cassiere del nostro monte per il riparto occorso in un biennio dell'accennata somma, con obbligo di render conto alla nostra Deputazione dell'amministrazione loro al termine del loro carico, per essere poi in questa Ill.ma

convocazione portata li susseguenti sindrèmissime, è mietanza.

Fatto per tanto il scrutinio, e sopra de' soggetti nominati sati i voti, con mag.r numero delle balle rimaserò

Presidenti, et Amministratori.

S. Co: Antonio Bevetta

S. Co: Fabio Aggiuni e

S. Francesco del Bosè

ex Annalibus mag.ce Civitatis Ill.mi

Franciscus Brunellini Canc.ri

Die 26. Dec. 1766

[illegible]

La Casa della Carità istituita qui in Udine a beneficio degl'orfani dell'uno, e dell'altro sesso, e già due lustri cominciata [illegible] dalla buon anima del benemerito D. Giuseppe Filippo [illegible], come due anni fa, si [illegible] le fanciulle, che furono grati ricevute: così essendo arrivato il fortunato momento [illegible] in quest'anno a pro degl'orfani.

Quindi [illegible] desiderosa di facilitare, e promovere opera così nobile, e meritoria espone la presente [illegible] e confida di poter col favore divino [illegible] eseguire [illegible] di ricevere, e mantenere in detta Casa [illegible] ed istruire nella cristiana pietà, e buone arti tanti fanciulli [illegible] quanti le saranno esibiti nella consegna degl[illegible] una per volta 24 per [illegible], e [illegible] anticipati per ogni [illegible] lasciandoli anco il [illegible] de anni 14 [illegible] che se mai, che non è credibile, [illegible] sarà impiegato per [illegible] qualche [illegible]

A questo fine riceverà subito uno o due [illegible], e col tempo ed esperienza se ne aggiungeranno altri due o tre [illegible] ciascuno di professione [illegible] que fanciulli che saranno [illegible] consegnati.

Si avvertisce però che il trattamento di questa [illegible] sarà frugalissimo nel vitto [illegible] , [illegible] nell'estate, e mezza lana nell'inverno, canapa anco e stoppa per [illegible]

Per tenere sempre la famiglia ben occupata si terrà una distribuzione di tempo posta in Tavola, e regolata secondo le stagioni, e i giorni Festivi, e feriali, e secondo la classe degl'orfani, dovendo questi dividersi almeno in due classi la prima dagl'anni 5 a 10, la seconda 10 al fine.

L'esercizio di pietà per ogni giorno è orazioni mattina, e sera, la lettura di libri spirituali ne i feriali per mezz'ora, e ne i festivi per due. il Rosario le Feste in Coro e ne i feriali [illegible] ogni giorno la S. Messa; ma nelle Feste due, o più, così pure ogni giorno un [illegible] di dottrina ma le feste almeno per un'ora.

Circa i sacramenti la confessione ogni mese e la communione quando parerà al S. Confessore.

Circa i lavori a tutti si darà qualche impiego secondo le forze, e capacità cioè d'aggruppar fili, ingemare, filare, agucchiare, cucire.

Camicie n°. 4 —	£	20:–
Calce — p°. 4 —	£	— 5:–
Scarpe p°. 2 —	£	— 9:–
Camisciola a Bragone ~~[illegible]~~	£	— 6:10
Berate —	£	— 1:–
Gaban per l'inverno — con Braghese e Casaccino	£	15:–
[illegible] per l'inverno e per l'altra ~~[illegible]~~	£	14:–
[illegible] n°. 3 —	£	— 2:10
~~[illegible] con [illegible]~~	£	
Sandali p. [illegible] per il [illegible] —	£	— 6:–
Pagliazzo con capezale —	£	— 4:10
Brache per ~~[illegible]~~ —	£	1:–
[illegible] n°. 2 —	£	19:–
[illegible] —	£	— 8:–
Schiavina —	£	8:–
Carega —	£	1:–
Pettine n°. —	£	1:–
	£	125:10
[illegible] n°. 4 —	£	— 3:–
[illegible] n°. 1 —	£	— 5:–
[illegible] n°. 1 —	£	— 6:–
Posada —	£	— :10
	£	140:–

che

e=
o
in=
tà
.
lo
lo
tà
e=
il
lla
libra
è
o=
smi
e, e
ve,
to
n
o.

Memoriale.

Gl'Illmi Sig.ri Presidenti della pia Casa della Carità accordarono a me Ducati 100 coll'obligo delle messe della Cap.a Orgnana, Casa, biancheria, fuoco, servitù, come all'Antecessore, di lavar, andar a comprar il suo bisogno, far pane, cucinar, e tenerlo netto.

Secondo per loro bontà permisero, che tenessi uno in mia compagnia, acciò potessi aver qualche poco di vantaggio.

Terzo alla venuta degl'orfani assegnarono a me l'abitazione del Camerон di sopra colla piccola camera, per cui si passa, colla stanza a basso per tener le cose mie.

Quarto il sig.r Zuvuti convenne cogl'Illmi Sig.ri Presidenti d'aver un tanto per cadaun orfano per cibarli, e vestirli, e non accordarono alcun aggravio sopra di me di contribuzione, anzi per loro bontà non vollero metterli di sopra, acciò io non avessi tale rumore.

Quinto esso promise alli suddetti di farmi servire da chi serviva gl'orfani.

Queste son cose certe, e stabilite; dunque il sig.r Zuvuti, se è pentito di far prestare tal servizi, e di non voler più far tale carità alla pia Casa, ricorra colle sue doglianze agl'Illmi Sig.ri Presidenti, e non venir a disturbar me in voler privarmi del mio emolumento, che con paterna bontà fù a me concesso

Se mai si dolesse del mio compagno, se è disposto ad usar la carità alla pia Casa per me, sente molto poca spesa in far cucinar meza libra di carne di più nella stessa pignatella.

La mia assistenza spirituale a queste povere figlie, io dirò, con S. Paolo, è stata prestata con paterna vigilanza, e non cessavi die, ac nocte monens unamquamque per tenerle salde nella via del Sig.re, standomi in mente il conto strettissimo, che sta preparato a Direttori di Anime, e intimato da Dio, e lo dico a gloria di Dio, che hò procurato d'accrescere, che diminuire la mia assistenza, come son persuaso, che sarà ben noto alla loro vigilanza. Supposto questo, e ben creduto da V. S. Illme non posso sperar se non compatimento, e la lor pregiatissima grazia, che con animo generoso per quattro anni or, ora mi hà fatto sperimentare

Le regole, che si propongono, se non sono le più perfette, si sono almeno giudicate le più convenienti alla buo= na direzione d'un luogo povero, quale si è questo del= la Carità, e proporzionate a chi deve praticarle. Niu= na persona saggia potrà dubitare, che non sia migli= or consiglio, l'appagarsi di poco, soltanto che questo si adempisca con esatezza, di quello siasi l'imporre maggiori obblighi con una morale sicurezza o di ve= dergli posti in dimenticanza, o (ciò che in una Co= munità è sempre un disordine) di dover condicen= dere a troppo frequenti dispense. Non resta per tan- to da bramarsi, se non che con quanta discrezione queste regole sono formate, con altrettante di fervore s'intraprenda, e coltivi la fedele loro osservanza. In tal maniera si sodisferà abbastanza alle pie inten= zioni del Fondatore; e Dio benedirà sempre più ques= ta Casa consagrata a promovere la di lui gloria.

All'ora debita, che verrà stabilita secondo la diversità delle stagioni, la quale sarà dopo c.ª ore otto di riposo nell'inver no, e c.ª satte l'estate levaranno prontamente al segno che si darà colla campana, colla quale verranno significate tutte le comuni obedienze (1)

Dopo spesa mezz'ora in vestirsi, e in rifare i loro letti si portaranno unitamente alla visita del SS.^{mo} Sagramento nel luogo desti= nato, e ivi faranno in comune le loro orazioni

Per le Educande, e orfanelle avrà la respettiva Maestra atten- zione di accompagnare esse pure nei luoghi lor destinati,

e premessa la visita al SS.mo Sagramento gli farà recitare unitamente, e a voce chiara quelle orazioni che verranno addittate, e premerà sopra tutto, che il facciano con quella modestia, divozione, e riverenza che si deve - Nelle Feste però di precetto quando giudichi necessario qualche maggior riposo alle Fanciulle potrà loro accordare qualche onesta dilazione dall'ora prescritta.

Ascolteranno ogni giorno la S.a Messa tosto che sarà in pronto tutte quelle che non saranno impedite da qualche opera, le quali non avendo avuto tal comodo si porteranno tosto che sentiranno il segno di alcun altra.

Dovrà farsi la Comunione generale dalle Agregate ogni quindeci giorni, e dalle orfanelle ogni mese in quei giorni che verranno fissati dal Confessore della Casa; e se crederà ben fatto di accordare ad alcuna qualche maggior frequenza, sarà in di lui arbitrio il farlo, sempre però che ciò succeda nei giorni festivi eccettuati alcuni pochi di qualche particolar divozione delle Agregate med.me come dei Santi del loro nome, dei loro Santi Protettori.

Fatta la visita del SS.mo Sagramento e recitate le orazioni, quando non vi sia l'oportunità della messa l'Educande, e le orfanelle si portaranno accompagnate dalle lore respettive maestre nella camera del lavoro, e le altre alle loro obbedienze, riserbandosi di andare ad ascoltare la messa quando sentiranno il segno della medesima, che si darà col tocco della campana.

Dovranno assegnarsi due distinte maestre, una per le Fanci-

ulle

ulle che convivono nella Casa, e l'altra per quelle che vengono di fuori, in maniera che le Scuole sieno separate, acciò non nasca qualche inconveniente, come pur troppo può succedere dalla corrispondenza, e pratica dell'una coll'altre.

Nel tempo dei lavori si potranno recitare via pel giorno alcune orazioni vocali come un terzetto di Rosario la corona di N. S. G.^c e sarà cura delle Maestre d'insegnare oltre al leggere alle piccole qualche parte della Dottrina Cristiana, e di andargli anche framezzando al lavoro qualche istruzione, e qualche massima di pietà premendo soprattutto che queste tenere piante vengano ben coltivate, e facciano un sodo fondamento nel santo timor di Iddio.

Mezz'ora prima del pranso, il quale sarà sempre verso il mezzo giorno, eccettuata la Quaresima, in cui sarà mezz'ora dopo si potranno l'Educande mettere in libertà pei lavori, acciò prendano un poco di sollievo.

Dato il segno del pranso si farà silenzio, quale durerà sino all'ora della recreazzione, e tutte si porteranno unitamente, e modestamente nel Refettorio, e dopo fatta la benedizione della tavola si distribuiranno con ordine nei respettivi loro luoghi, e riceveranno quell'alimento che secondo le forze del povero luogo verrà loro somministrato.

S'accostumeranno a mangiar di tutto ciò che lor verrà dato senza pretendere d'alterar i cibi, o cangiarli facendosi per esempio dar crudo ciò ch'è cotto, o cotto ciò ch'è crudo, volendosi che in ogni cosa si conservi l'uniformità. S'eccettua però il caso, nel quale alcuna per qualche reale indis-

posizione avesse bisogno di qualche cibo diferente dal comune, nel qual caso sarà avisata la Superiora che gl'usara la carità, non dovendosi mai perciò prender essa libertà di farlo arbitrariamente, ma sempre colla dispenza, e approvarione della Med.ra

Quando non si potranno unir tutte in una volta si farà la seconda tavola, e nella prima sarà ben fatto di ordinare un poco di lezion spirituale, la quale si farà una settimana per una per così evitare per quanto si può lo strepito e il rumore, e acciocche anche nel tempo che si ristora il corpo non resti digiuno lo spirito.

Gl'utensili di tavola sieno quali si convengono a povere, di materia ordinaria, ma netti, e puliti.

Non si faranno mai digiuni ne altre divozioni particolari di propria volontà dovendosi tutte uniformare al comune, e astenersi da ogni singolarità.

Finita la tavola, e fatto il rendimento di grazie si porteranno alla visita del SS.mo Sagramento, e dopo fatti ivi breve orazione passeranno nella Camera di recreazione nel qual luogo si fermaranno per lo spazio di c.a mezz'ora stando ivi con allegrezza, e giovialità, ma sempre dentro i limiti della modestia

Quivi si tratteneranno indiferentemente con tutte, riguardandosi tutte come sorelle guardandosi di far lega con le più geniali, e le sostenute con quelle che vanno loro meno a genio; e si asterranno sopra tutto scrupolosamente dall'introdurre discorsi, che possano offendere la carità, come

pure

pure da certe esteriori dimostrazioni, come accarezzarsi, abbracciarsi, e da qualunque scherzo di mano, e così anche dal burlarsi, e mettersi in ridicolo l'una coll'altra, avvertendo che tutte le loro ricreazioni doveranno sempre essere regolate dalla sobrietà, dalla giustizia, e dalla pietà; dalla prima cioè riguardo a loro stesse, dalla seconda in riguardo del prossimo, e dalla terza in riguardo a Iddio.

Terminata la ricreazione passeranno alla camera del lavoro; per attendere ciaschedunа alle loro respettive incombenze.

Venuta la sera prima della cena, la quale sarà nell'estate a mezz'ora di notte, l'inverno a ore due, intermetteranno il lavoro per prendere come prima del pranso un poco di sollievo per lo spazio di c.a mezz'ora, e così dopo la cena si divertiranno allegramente insieme, e modestamente come si è detto di sopra.

All'ora debita prima di mettersi a riposo s'accompagnarano tutte in silenzio, in quale durerà sino nell'indomani alla visita del SS.mo Sagramento, e dopo averlo adorato per poco spascio di tempo diranno le loro orazioni, le quali dalla Maestra si faranno recitare dalle fanciulle a voce alta, e in fine da tutte si recitarà il salmo Deprofundis per li benefattori Defonti, e tre pater, e tre ave maria per i vivi. Indi prontamente s'avvieranno al Dormitorio, e si distribuiranno ciaschuna nel suo luogo appartato, e la Maestra si collocarà sempre in sito dove possa aver l'occhio sopra tutte le educande,

la quale avrà attenzione, che stiano quiete, e modeste senza reccarsi disturbo l'una all'altra.

La Superiora dovrà esser eletta dai Sigg.ri Pressidenti, i quali averanno la mira di destinare per un tale uffizio la più capace, la più esemplare, e la più accetta ancora alla maggior parte delle Agregate.

Per esser questa sollevata al governo non si terra per più dell'altre, ma sarà umile, amorevole, affabile, e Madre comune di tutte, e si guarderà dall'affettare una cert'aria di magistero, e di severità per non togliere la confidenza di riccorrere liberamente a lei nel caso di esporre le proprie necessità, o di far anche ad essa rilevare qualche disordine del luogo, al quale sia necessario un pronto rimedio.

Nelle cose di qualche rilevanza prenderà sempre il consiglio dall'altre, e massime dalle Anziane, e dalle più osservanti.

Vedendo, o venendogli comunicato qualche mancamento delle Sorelle, senza mai esporre la persona la quale glie n'avrà parlato, procurarà con tutta la buona maniera di guadagnare, e di far ravedere la delinquente sollecitamente, quando le circostanze, e la prudenza non ricercasse di tempo reggiare, e di aspettare congiontura favorevole per farlo con frutto: eccettuati però i casi di mancamenti di conseguenza, i quali reccassero qualche scandalo, e cattivo esempio, nei quali si rende necessario un forte, e pronto rimedio.

In ordine al ricevere, o licenziare alcuna, non avrà la Superiora alcuna ingerenza, ma sarà questa ispezione dei Sigg.ri Pressi

denti

denti, ai quali si dovrà sempre riccorrere nei casi di qual-
che particolar rilevanza.

Avrà un Assistente, la quale l'agiuterà a portare il peso del governo, e in mancanza della medesima Superiora supplirà a tutte le di lei incombenze, conspirando sempre con essa pel buon governo della Casa.

L'altre obedienze, come di Economa e dispensiera, Maestre, Portinara, Sagrestana, e Infermiera si distribuiranno dai Sigg.ri Presidenti, i quali prenderanno prima informazione dalla Superiora, e Assistente per poter fare la scielta delle più capaci, e addattate al bisogno, le quali ordinariamente si cambieranno ciaschedun anno, quando non sia bisogno di confermarne alcuna per il pocco numero che v'è dell'Agregate.

L'Economa, o Dispensiera avrà cura di provedere tutto ciò che si rende necessario all'occorrenze del luogo, avendo però sempre rigaardo alla povertà del medesimo per restringersi nelle spese in quel solo, che porta l'uso introdotto nella Casa, e la pura esigenza della carità.

Userà particolar attenzione, e diligenza per conservare le cose a se comesse, delle quali terrà nota distinta, e farà che siano tenute con polizia, e mondezza.

Non si prevalerà della comodità dell'uffizio per sodisfare se stessa col consumare le cose del comune, e coll'appropriare quello che serve per uso di tutte al particolar suo vantaggio.

Non permetterà che si faccia alcuna merenda, o ricreazione nel Refettorio o in qualche camera particolare senza la saputa e espressa licenza d(e)lla Sup.a

La Maestra, la quale dovrà essere delle più esemplari, e virtuose dovrà trattare con dolcezza, e cordialità colle Figlie, e con vero cuore di Nutrice, e di Madre, e sebbene non dovrà mai usar parcialità con esse, non dovrà però trattar, e regolarsi con tutte nella stessa maniera, ma diversamente secondo appunto le diversità dele loro indoli, e temperamenti. La mira principale però sarà d'instruirle, e instradarle nel S.^o timor di Dio d'insegnar loro la Dottrina Cristiana, e di esercitarle nella pratica delle Cristiane virtù, e userà in aggiunta ogni possibile industria per rendersele amiche della fatica, acciò specialmente le povere Orfanelle possano acquistar la maniera di vivere con quei lavori che conoscerà essere addattate alla capacità, forze, e portata di ciascheduna.

Averà attenzione che la maniera del vestire sia in tutte le Figlie eguale (come lo dovrà essere in tutte le altre) semplice, e schietta senza veruna moda o vanità; che li vestimenti sieno tutti della stessa qualità, e colore, poveri bensì, ma netti, e puliti, e sarà pronta, occorrendo, a farli rattoppare, e recucire, procurando in ciò tutto quel risparmio che ricerca la ristrettezza, e povertà della Casa.

Si guarderà dall'esser troppo colerica, e dal gridare frequentemente, e per ogni piccola cosa, volendo pretendere tutto in una volta; ma unirà alla gravità, con cui deve sostener il suo uffizio una certa dolcezza, e mansuetudine per guadagnarle così più coll'amore, che col timore: e nelle stesse correzioni che gl'accaderà di fare darà a vedere che gli dispi=

ace

ace la colpa, ma non la colpevole. In quelle però che avisate replicatamente non si emenderanno, ma saranno caparbie, e di sua testa userà il rigore, e la forza, e le penitenzierà a misura del fallo: e vedendole tutta via ostinate, e innoservanti farà ricorso alla Superiora, e credendolo espediente anche ai Sigg.ri Pressidenti medesimi, acciò devengano a quelle risoluzioni che stimeranno oportune.

Non permetterà che si familiarisino troppo insieme, ne con quelle di Casa, ne che vadano in Parlatorio senza la di lei assistenza, la quale dovrà prestarle sempre, e in ogni luogo; non permettendo neppure che vadano girando pel luogo senza che sia essa presente, o essendo impedita qualche altra savia persona della casa.

Essendo Fanciulle tenere, o di complessione troppo delicata potrà lasciarle dormire un'ora più della Comunità; e giudicandolo a proposito permetterà loro di fare una picola colezzione, e merenda, massime nell'estate, in cui le giornate sono molto lunghe.

La Portinara, la quale sarà sempre una delle più anziane, e che abbia un buon fondo di virtù per l'occasione di trattare con persone d'ogni qualità avrà cura della Porta la quale non aprirà se non dopo levato il sole, e chiuderà verso l'Ave Maria portando le chiavi alla Superiora, avvertirà di non lasciar entrare chiunque indistintamente e senza necessità, e massimamente nei giorni di Festa non accorderà l'ingresso senza qualche urgente motivo.

Accoglierà con carità, e con civiltà le persone le quali per qualche interesse verranno alla Casa, e sarà pronta a chiamare quelle che saranno dimandate senza far troppo aspettare, e si guarderà tanto essa, quanto tutte quelle che verranno chiamate al Parlatorio di trattenersi in confabulazioni inutili, e di cose di Mondo, ma si sbrigheranno al più presto fermandosi ivi solo per quanto portarà il puro bisogno: occorrendo però che venga chiamata alcuna delle Educande, ne farà avisata la Maestra acciò le accompagni al Parlatorio, dove vi prestarà sempre la sua assistenza.

Se vedrà che alcuna frequenti troppo il Parlatorio ispecialmente colle stesse persone, e molto più se s'accorgerà che si fomenti qualche men' onesta corrispondenza, ne farà avisata la Superiora, e se la cosa dasse molta osservazione, o partorisse qualche cativo esempio, il farà sapere ancora ai Sigg.^ri Presidenti.

Alla Sagrestana s'aspetta d'usar una particolar attenzione, acciò la Chiesa si tenga aperta o chiusa ai debiti tempi; che sia sempre monda, e pulita; che l'Altare sia decentemente preparato secondo la esigenza dei giorni: che i sacri paramenti non sieno laceri, e lordi: che non manchi l'olio nella Lampada del SS.^mo Sagramento, acqua benedetta nella pila, ostie, vino e acqua per le messe, e che nella Sagrestia ogni cosa vi sia ben annicchiata, e che non vi manchi niente del necessario.

Se verrà qualche Sacerdote estero per celebrare la S.^a messa, procurarà di farlo servire con sollecitudine, e insieme con cordialità, e se occorresse di farlo aspettare per qualche poco glielo farà intendere con buona maniera, e con civiltà, acciò non abbia per ciò a restar disgustato.

Non

Non avrà alcun arbitrio d'ordinare funzioni straordinarie senza l'espressa licenza, e approvazione dei Sigg.ri Presidenti, i quali non solo in questo, ma in ogni qualunque caso che si volesse introdurre qualche novità dovranno essere preventivamente avisati per riceverne il loro assenso.

L'Uffizio dell'Infermiera, il quale al presente per il ristretto numero delle Agregate si farà esercitare dalla Superiora a vicenda da quelle che saranno più dissocupate, quando averrà che si accresca, si procurarà di assegnarlo a quelle, che si crederanno dotate di soda umiltà, pacienza, e carità

La prima massima che dovrà ben imprimersi l'Infermiera sarà di figurarsi inferma essa, e quella carità che vorrebbe venisse esercitata verso se stessa, l'eserciterà verso l'Inferme.

Ammalatasi alcuna delle Agregate, o Fanciulle, d'accordo colla Superiora farà che venga chiamato oportunamente il medico, e invigilerà acciò sieno apprestati puntualmente quei Rimedj, e fatte quelle operazioni, che saranno dal medesimo ordinate procurando che sia ogni cosa eseguita ai tempi debiti come è stato prescritto, senza mai voler far essa da Medico coll'applicar rimedj, o coll'alterarli, o nella qualità, o nella quantità.

Starà vigilante, e non permetterà che facciansi disordini di bever vino, o di mangiare cose pregiudicievoli alla Salute.

Procurarà che la Camera sia netta, e pulita, e che puliti siano i letti, e le mobiglie che debbano servire per l'amalate, essendo di non poco agiuto per le guarigioni la proprietà, e la mondezza.

Mostrarà sempre all' Inferma buona ciera, e un sembiante di compatimento, e di tenerezza, non dandosi mai a conoscer turbata per qualunque sgarbo che possa ricevere nell' occasione di prestargli qualche servizio, e se vedrà che sia aggravata dal male, avvertirà che le compagne non l'accreschino, o col troppo trattenersi in Camera, o con discorervi con voce troppo alta, o quel che sarebbe peggio col rimproverargli la cagion del suo male.

Quando avesse fondato timore, che alcuna delle Inferme fosse soggetta a qualche malatia attaccatizia, e comunicabile, ne farà avisata la Superiora, la quale ordinarà che sia trasportata in luogo separato, dove venga assistita con quella cautela prudente ben si, ma non già scrupolosa, la quale si pratica nelle ben regolate comunità.

Oltre alla sollecitudine della salute corporale dell' Inferma, non mancarà di porgerle altresi qualche ristoro spirituale per l'anima, suggerendogli di tratto, in tratto qualche massima eterna, ed esercitandola à entrare nei sentimenti d'una santa rassegnazione, e pacienza; e se vedrà che si vada avanzando il pericolo del male, farà coll' inteligenza della Superiora, che sia chiamato il Confessore, e che per tempo sia munita di tutti i Sacramenti della Chiesa.

Passata che sia a miglior vita, farà che il di lei cadavere sia decentemente vestito, e si terra sopra terra tutto quel spazio di tempo che viene prescritto, e che parerà proprio alla Superiora.

Ogni una delle respettive ufficiali dovrà attendere a far bene

la sua

la sua particolar incombenza senza ingerirsi nè poco, nè punto in quella dell'altre, e si guardaranno dal censurare, e dallo sparlare della condotta sì della Superiora, alla quale portaranno un grande rispetto, come delle altre Uffiziali badando ciascheduna alle cose sue proprie, senza osservare, o criticare le altrui, procurando in tutto, e sempre di mantenere quella carità, ch'è l'Anima di tutte le Comunità; e se mai vi fosse alcuna che fosse fomentatrice di discordie, di partiti, e che abitualmente rompesse la pace, e servisse di scandalo, e di cattivo esempio all'altre, qualora ammonita, e corretta non si vorrà emendare, sarà dai Sig. Pressidenti risolutamente licenziata-

Non ricusaranno mai gl'uffizj che verranno loro assegnati, ma vi si sottometteranno con umiltà, e rassegnazione a tutto ciò che verrà loro ordinato, riguardando in tutte le ubidienze la volontà del Signore.

Terranno finalmente sempre ben fissa nella mente quella gran massima, che cioè l'ozio è il capitale nemico di tutte le virtù, e la sorgente delle tentazioni, e da vizj: onde è pericolo, che vivendo sfacendate curiose, e ciarlere diventino l'oggetto della riprovazione di Dio: per isfuggire dunque questo gran male saranno tutte amanti della fatica, e del travaglio, e s'impiegheranno ciascuna nell'arte sua per procacciarsi colle loro mani il provedimento ai loro bisogni senza aggravio del povero luogo, non intemettendo mai l'opera se non per dover esser impiegate in qualche altra incombenza

o per esser chiamate al Parlatorio, nel qual luogo osser=
varanno scrupolosamente quanto si è detto, andando=
vi sempre accompagnate da queste tre savie compa=
gne, moderazione, cioè, modestia, e prudenza.

Le Aggregate al Luogo pio della Carità hanno letto con attenzione le regole fatte loro esibire dagli Ill.mi Sig.ri Presidenti; e vi hanno fatto le seguenti considerazioni, che con tutta la sommissione rassegnano ai medesimi dichiarandosi di non aver altro in vista che la maggior gloria di Dio, il servizio del luogo, e la debita obbidienza ai loro Superiori.

1° Trovandosi le dette Aggregate già da molti anni sussistere in una specie di Communità con alcune consuetudini, che loro servivano di regola con qualche scarso capitale, che unito alle loro fatiche formava il loro sostentamento desiderano, che si dichiari nelle nuove regole, che è mente dei Signori Presidenti di lasciar così unite in questa tale Communità, e di mantenerle il possesso, ed alla amministrazione dei loro acquisti, e non di incorporarle al luogo come mercenarie, e semplici ministre dei Signori Presidenti.

2° Nel caso che abbiano da restare unite in comunità, e ritenere dei loro acquisti, e fatiche sarebbe bene, che si permettesse a loro elezione della Superiora, e delle altre obbidienze, che appartengono al loro interno regolamento, sicché i Signori Presidenti si riservassero l'elezione delle maestre delle Orfanelle e la protezione, ed ispezione suprema del luogo. Sarebbe inoltre necessario di fissare ciò che il Luogo Pio dovesse contribuire al mantenimento delle maestre, e di quelle altre aggregate, che impiegandosi nel servizio del Luogo non potessero col lavoro delle mani concorrere al mantenimento proprio. Nel caso poi che dovessero essere incorporate, e che i loro acquisti, e gli spogli di quelle, che morissero mancando abbiano di entrare nella cassa del Luogo Pio desiderano, che sopra di ciò si convenga con loro più chiaramente di quello che si sia fatto finora, perché tutte restino persuase del maggior bene che ne risulterà, e tutte concorrano alle sante intenzioni di chi premise, e Persona; e non diventi un impiego servile l'opera volontaria della Carità

3.° Dovrebbesi ancora che nelle regole si facesse parola del [illegible] da tenersi, o nel primo, o nel secondo caso per le nuove Aggregazioni. Sono persuaso, che senza l'assenso e l'approvazione dei signori [illegible] non si debba riceverne alcuna; ma credono, anche la necessità di provare essa a trovarsi delle compagne di buona volontà; di fare degli esami e delle prove alle medesime, di fissare i modi delle accettazioni, e delle prove per addestrarle alla vita, ed alle fatiche del Luogo; e di fare un assegnamento pel mantenimento di queste tali che saranno in prova, e di stabilire ad aggravio di chi abbiano da essere mantenute in caso che partano dal Luogo o che ne siano licenziate.

4.° Riflettono, che nello scarso numero in cui si trovano presentemente le Aggregate difficilmente si potrebbe provvedere il luogo di due Maestre, che facessero due scuole separate per le Orfanelle, e per le Fanciulle che vengono di fuori; specialmente se ogni una di esse avesse d'avere una sotto Maestra, o una assistente come si è usato sin ora e che pare assai opportuno.

5.° Pare inoltre che si debba stabilire qualche regola per quelle educande che potessero venire a convivere, o colle Orfanelle, o colle Aggregate, o che si fissi se hanno da venire, e nel caso che vengano, come pare necessario per formare il [illegible] delle Aggregate, che si determini la loro contribuzione ed a peso di chi abbia da restare il loro mantenimento, se una tale contribuzione mancasse, come suol succedere in questi luoghi dove hanno ricovero persone povere, e derelitte.

6.° Sembra necessario che si decreti a quanti anni abbia da limitarsi l'educazione delle Orfanelle, e che abbia da essere di loro quando saranno all'età del loro collocamento, acciocchè non restino sempre a peso del luogo, o non si abbiano da abbandonare nel maggior pericolo.

7.° Ora le Aggregate si trovano assistite da persona caritatevole negli affari della loro picciola azienda. Ma questa persona può stancarsi o mancare; si dovrebbe adunque dare ia di ciò qualche provvedimento siccome anche sullo stipendio delle persone di servizio, che occorrono, o dentro o fuori del luogo su quello del Medico, e Chirurgo, e sui

Medicinali

medicinali, e l'assistenza straordinaria delle Infer=me lo Aggregate, per le Inferme, e per le Comunitrici o Educande.

8.° L'elezione del Confessore dovrebbe esser rinovata ogni Triennio, in maniera però che potesse esser confermato l'istesso quando il gradimento delle Aggregate, e l'utilità del luogo lo richiedesse; e dovrebbe provarsi anche ogni anno ad uno straordinario, e per la buona regola della Comunità, e per sollievo dell'ordinario. L'elezione dei Confessori spetterà a Signori Presidenti, li quali si compiaceranno però d'intendersela colla Superiora, e di assecondare il desiderio del maggior numero di quelle che debbono confessarsi da lui.

9.° I Signori Presidenti concerteranno col Piovano di S. Sebastiano per i diritti Parrocchiali; e per le funzioni della Chiesa sul metodo del Luogo Pio delle SS.re Zitelle, acciocchè non nascano male intelligenze col Confessore e si stabilirà la spesa dei funerali, ed a spesa di chi abbiano da essere, e si dia nota il tutto anche alle Aggregate acciochè invigilino purchè si mantengano le convenzioni, e non nascano mai dimenticanze.

10.° La Comunione delle Aggregate si permetterà per ogni otto giorni, e quella delle Orfanelle ed Educande per ogni quindici giorni, secondo la consuetudine già introdotta, ed è anche di regola in altri luoghi simile colla libertà al Confessore di arbitrare.

11.° La mezz'ora di silenzio, che si permette dal lavoro prima del pranzo della Casa non pare necessaria: piuttosto si dovrebbe concedere alla mattina dopo le Orazioni, acciochè tutte abbiano tempo di mettere in assetto i letti, le camere, i corridori etc. — sarebbe bene il prescrivere un'ora di riposo all'Estate dopo il pranzo, come si usa già, e che l'ora in questa stagione si mettesse alle ore ventitrè e meza

12.° I giorni di digiuno o di astinenza si stabiliscano secondo la consuetudine introdotta acciochè nessuna si lamenti, o faccia delle singolarità. Il tardare alla quaresima il pranzo dopo mezzo giorno sarebbe forse di grave incomodo

13°. Si stabilisca, che la Superiora abbia da rinnovarsi ogni triennio, non da essere a vita; che abbia da essere balottata dalle Aggregate, e aiutata da loro, ma sempre col consenso ed approvazione dei Sig.ri Presidenti; che possa allegarsi fuori dal loro corpo; che abbia d'avere maneggio di denaro, ma abbia da dare rendimenti di conti; e debba avere una assistente o direttrice, e che nei casi difficili da proporsi ai Sig.ri Presidenti abbia da dipendere dalle altre, non fare tutto da se stessa.

14°. L'uguaglianza del vestire, dei mobili delle Camere e del trattamento sarà da prescriversi. Ogni Orfanella debba avere il suo letto sola come ora si costuma.

15°. Si dovrebbero proibire tutti i traffichi ed i lavori, che non sono a nome della Comunità, e quelle che ne avessero commissioni particolari obbligarle raccomandarle a quella che ha la sopra intendenza dei lavori.

16°. Finalmente fra i Sig.ri Presidenti sarebbe desiderabile, che se ne eleggesse uno che avesse la ispezione più immediata del luogo, e che una, o due volte la settimana si facesse vedere dalla Superiora, e visitasse anche all'improvviso le Scuole, il Parlatorio, e la Cucina; ed avesse la carità di ascoltare i ricorsi, e suggerimenti delle Aggregate, acciò col suo consiglio e colla sua autorità si prevenissero, ed impedissero i disordini.

Si soggiunge, che le Aggregate si attristano di assistere, e sono [illegible] in questo S. Luogo è grave ed importante assai. Onde riconoscono di avere di bisogno di molta unione e di un vero spirito di disinteresse e di umiltà Cristiana ma credono nell'istesso tempo e sentono la necessità di essere assistite dalla Carità e dalla mediata vigilanza dei Signori Presidenti, e di essere animate dalla loro autorevole ed amorosa protezione alla quale caldamente si raccomandano.

gni
ba
com=
vedar=
e ab:
la da
sisten=
ti ai
non

eni
nfa:
otu:

ovi,
rdle
vle
nder=

che
eme=
mara
nche
nina;
ge:
iglio
dito.

e eso,
mper=
di
rtte
mpo
ità e
ed
a pu=
dano,

1.

2.

3.

4

1. Le Regole &c.

2. I Signori Presidenti eletti pro tempore nel Magnifico ~~Illustrissimo~~ Consiglio di questa Città sono i Superiori, ed Amministratori della Casa della Carità. A essi si doveranno riferire gli affari di maggior importanza; e da essi si dovrà attenderne la risoluzione.

3. Il Sig.r Confessore che sarà da essi eletto; ed a misura della Povertà del luogo proveduto, averà l'obbligo di servire la Chiesa in tutte le Funzioni occorrenti con la direzione delle anime, e l'amministrazione de' SS.mi Sacramenti, e tutto ciò secondo le convenzioni fatte tra i Signori Presidenti, ed il Sig.r Piovano di S. Valentino, e secondo le lodevoli, ed approvate consuetudini degli altri Ospitali più simili a questo. Dovrà inoltre col suo zelo, e col consiglio assistere all'Opera della Carità, e promovere l'osservanza de' divini precetti, e consigli, e delle presenti regole.

4 Se piacerà ai Signori Presidenti di provedere di altra persona caritatevole, e discreta per gli affari temporali del luogo; questa si conterrà dentro ai confini, che

è

le saranno prescritti. Intanto il luogo Pio goderà della caritatevole assistenza, di chi ha prestato sin ora spontaneamente l'opera sua con tanta edificazione, e profitto di questa Casa.

5. Il Governo interno della Casa della Carità delle Orfanelle sarà appresso le Sig.re Fagnane colle dovute dipendenze da' Superiori, che verranno qui sotto indicati. Oltre l'educazione delle Orfanelle nella pietà, e nei lavori, ed oltre l'assistenza alla Chiesa ed alla Sagrestia potranno esse continuare nell'amministrazione di quella picciola Economia, che hanno avuta sin ora, confidandosi i Sig.ri Presidenti, che non siano mai per discostarsi da quel piano di carità, e di povertà, che è stato così bene introdotto.

Nessuna averà maneggio, o dominio assoluto di cosa alcuna del luogo da per se stessa, nè si usurperà alcun impiego, o diritto, se non in quanto le verrà commesso dall'Uffizio, ed Ubbidienza che le sarà imposta. Tutte viveranno in Comune senza pretendere distinzione dal luogo se non in caso di infermità; e se alcuna

averà

averà mobili proprj, o averà il modo di farsi qualche trattamento particolare dovrà ottenerne la licenza dalla Superiora, e fare in maniera che non torni in pregiudizio del buon ordine della Comunità.

Conserveranno l'uniformità dell'abito che anno assunto, più che potranno, e si guarderanno che non vi si introducano novità, e varietà di sorta alcuna.

A quelle Aggregate alle quali potessero mancare le cose necessarie di vestimenti, e di mobili, siccome anche a quelle che in figura di Servienti si consacrassero, loro vita durante, al Luogo Pio sarà somministrato con carità, e discrezione il bisognevole dalla piccola Economia delle Aggregate, ed in mancanza di questa, o in casi straordinarj di malattia o di altre disgrazie, come ancora di ristauri o di fabbriche necessarie, dalla Cassa del Luogo Pio secondo la Convenzione dei 30. Maggio 1772.

Quantunque le Aggregate siano semplici secolari pure si faranno obbligo di vivere sotto l'obbedienza della loro Superiora, in santa concordia fra di loro, ed in un conveniente ritiro, come se fossero perfette Religiose, sicchè

useranno

usciranno mai dal luogo se non per cagioni rilevanti, nè per solo trattenimento potranno mai portarsi, e molto meno trattenersi a lungo alle case de' parenti. In caso di doverne uscire ricorreranno per la licenza ai Sig.ri Presidenti.

Tutti gli Uffizj della Casa si rinoveranno, e si distribuiranno dalle Aggregate una volta all'anno fuorchè quello della Superiora, che sarà eletta dai Signori Presidenti, e durerà tre anni. Agli Uffizj di minore importanza si potranno nominare anche alcune delle Orfanelle che fossero in età conveniente, e dessero indizio di buona indole, e di sufficiente abilità.

6. Dovrà farsi la Comunione dalle Aggregate ogni otto giorni, e dalle Orfanelle ogni quindici &.

10. Questo numero si cancelli

19. Venuta la sera prima della cena, la quale sarà nell'estate alle ore ventitre, e mezzo, nell'inverno a ore due. &

25. In ordine al ricevere, o licenziare alcuna non averà la Superiora altra ingerenza che quella di

informarsi

informarsi delle qualità, e dei costumi della persone ed esporre il suo parere; e quelle delle Aggregate. E sarà poi sotto l'ispezione dei Signori Presidenti, ai quali si dovranno riportare sempre simili affari. Ed essi si daranno premura di non introdurre Persona che non sia per essere di gradimento alle altre e di utilità al Luogo.

27. Le altre Obbedienze, come di Assistente alla Superiora, di Economa e Dispensiera, di Maestra, Portinara Sagristana, Infermiera &c. si distribuiranno dalla Superiora coll'intervento delle Aggregate, ed in tale distribuzione, quando nascesse qualche disparere fra di loro, si potrà fare uso dei Bussoli, e delle Palle. Fatta la distribuzione, prima che sia pubblicata si rassegnerà ai Signori Presidenti per l'approvazione. Annuali saranno queste Obbedienze; ma si potranno confermare le stesse persone nel loro ufficio, quando occorresse.

30. . . . vantaggio. Molto meno per farne regali, carità fuori del luogo senza una espressa licenza della Superiora

31. . . . . Superiora. Darà conto di giorno in giorno alla Superiora delle spese fatte; e ne terrà distinta nota per dargliela ogni settimana, ed occorrendo di fare spese straordinarie, o provisioni all'ingrosso, ricorrerà ogni volta alla Superiora, la quale se la intenderà coi Sig.ri Presidenti, o col Procuratore.

36. . . . . lunghe. Se il numero delle Aggregate lo permetterà alla Maestra si darà una Assistente, che l'aiuti, e faccia le sue veci in di lei assenza: la quale potrà nell'istesso tempo supplire a qualche altra ubbidienza, che possa essere compatibile colla Scuola.

53. . . . . del Signore. Se a tutte queste regole sarà necessario col tempo di aggiungerne delle altre, o alterarle i Sig.ri Presidenti udita l'opinione della Superiora e delle altre Aggregate faranno quello che sarà di maggior gloria di Dio.

bi=

ce=
da=

ra

ni=
a
re

do
cro
de
nu

la

d
di=

ie=
za=

ra

mi=
ia
e

do
vio
fe
nu

L. D. S.

Adì 20 Marzo 1765 v.d.

Avendo datto il R. D. Giuseppe Filippo Renati incominiam.to alla fabrica della Pia casa della carità d'erigersi in questa città à beneficio delli orfanelli et orfanelle della città, e Patria sino dalli 5. Agosto 1761 dalla parte del Portone posto sop.a l'angolo della strada pub.ca che conduce alla Porta di Cividale, et indi proseguito in d.to anno altro muro contiguo sino alla quantità di c.a pas.a [illegible] per la di cui opera fù intieram.te saldato il Sig.r Luca Andreoli scielto per Capomastro à progredi= re la fabrica med.ma tanto della Chiesa, come per l'habitazione, cosiche al caso da douersi misurare [illegible] il pagam.to delle fatture da farsi in auenire s'auerano da dedurcisi li sud.ti passa non, che la fa= ttura del portone med.mo già posto in opera, con li pilastri, e uolto di sotto di esso d.o portone, et una o sia fenestra in pietra contigua al med.mo

Ciò seguito l'anno seguente 1762 in Giugno datto pri= ncipio ancò alla fabrica delli muri per la Chiesa, che nel centro si uà progredendo senza auere stabilito acordo di sorte, tanto riguardo alle fatture della Chiesa, come delle fabriche delle Abitazioni, e uolendo le parti rimaner d'acordo e stabilire li prezi d'ogni cosa, quindi è sono passate

uengono

passate le parti alla formazione della pnte scra
d'esser sotta: dalli med.mi, ad effetto che abbia à
riportar in ogni tempo la di lei pontual esecuz.ne
e forza come se fatta fosse per mano di Pub.co N.o
et in seguito resta convenuto, stabilito, et acordato
tra le parti med.me à norma, et à tenore deli
Capp.i seguenti.

Primo Il Sig.r Luca Andreoli sud.to s'obliga in forza della
pnte, promete, e s'assume d'assistere acudire di
far lavorare per l'acorente di fatture di muratori
all'integral compimento, e stabilim.to tanto della
Chiesa come delle fabriche degl'abitazioni p. gl'
orfanelli d'amendue le parti della Chiesa da
farsi à tutte sue spese di maestranze manualità
et farsi le armadure, come all'incontro il sud.to
Rev.do Renati diretore di d.o Luoco Pio promete,
che esso sudo Sig.r Andreoli abbia ad essere il
diretore, e capo mastro, e far che da suoi operarij si progredisca la fabrica med.ma d'anno in
anno à misura delle forze che dalla Divina
providenza li saranno somministrate.

2do Per le fatture di tutti, e ciascheduno passo di
muro della chiesa, e coro solam.te, per ogni

passo

passo doverà esserli corisposto di fattura Lire
Cinque soldi quindeci dico - - : L 5 : 15

Dichiarandosi che in tal computo si
doverà misurare ancho quanto di
muro si comprende nelle sfondra-
menti una volta solam.te e non due
per esser stato pagato il scavo
della tera dall Rev.do Renati.

3.o E similmente per ogni passo delli Co-
perti della Chiesa, e Coro, con messe
anche tutte le fatture di le-
gnami per formare le Cadene, e
Bizantieri posti inopera con sue
Corde Sopra, tavelladi, e coppi te-
rminati à perfecione ad preso
del Sig.r Andreoli per ogni passo
di fattura Lire cinque, soldi quin
deci dico - - - - - - - L 5 : 15

4.to Che ogni Pilastro intiero di tutta al-
tezza à Piombo con ponere in
inopera il Regolone, Bassa, e Cingio
di pietra fare il fusto del pilastro

... parte, e che di queste non ponere vengono

ponere in opera il suo capitello, e poi stabilire li
Pilastri med.^mi con due mani di malta, et una di
marmorino abbia ad essere contato per cioschedono
di fattura Lire Sesanta dico . . . L. 60 : —
Intendendosi che due mezzi Pilastri
lavorati come sopra formino un inti=
ero al prezzo sud.^o
5.º Per gl'Archi maestri di cotto, con fare
li suoi Remenati con volto Archi=
travo di stuco d'ogni parte tutto
stabilito di fattura Lire setanta
cinque dico . . . L. 75 : —
et li mezzi Archi ogni due per
uno al sud.^o Prezzo
6.º Per il prezo delle Cornice maestre
che giravano all' intorno la Chiesa
con Modoni Lavorati sue Lastre
stabilita a sagoma per ogni p.^{so}
di fattura Lire dodeci dico — L. 12 : —
7.mo Per ogni posso di Architravo che
gira atorno à d.^ta Chiesa sopra
li Capitelli con il suo fregio sop.^a

è

e d.to Architraue posto fori con modoni
lauorati, e stabilito à Sagoma al passo
di fattura Lire Cinque soldi dieci dico — 5 : 10

8.° Per le Cornice esterne sotto li coppi al
intorno di d.ta Chiesa con modoni
lauorati, e stabilita di fattura al
passo Lire Cinque dico — 5 : —

9.° Per li soffitti tutti di d.ta Chiesa, e
Coro, a Crocera, et à Careta con
suoi Remenati con sue Cantinelle
Stabiliti con trè mani di malta due
sotto, et una sopra, et suo mar-
morino per ogni passo di fattura
Lire sei soldi dieci dico — 6 : 10

X.° Per ogni passo di stabilidura, con due
mani di malta, e suo marmorino
di fattura al passo Lire una soldi
cinque dico — 1 : 5

XI.° Per ogni Soaza di Stucco intorno alle
fenestre di Rilievo per Caduna
di fattura Lire dodeci dico — 12 : —

Nel rimanente dell'opera, che ocor-
re potesse, e che di queste non

vengono

uengono in Cognicione resta stabilito
et acordato da conuenirsi à norma
del consueto solito praticarsi in simili
Lauori; i stessi prezzi esteri stati
è tuttociò, che si contiene nè sopraspti.
XI Capi sij è s'intenda solam.te ris=
petto alla fabrica della Chiesa Rigua=
rdo poi alle altre fabriche dette
da farsi per l'abitazioni, da noi
li prezi delle quali restano pattuiti
e conuenuti nella seguente maniera.

Primo. Per ogni passo di muro di grosezza
di onze 18 ca. in altezza di quanto
mostra il Desegnio, con sua fon=
damenta, et d.a fondamenta deuesi
misurare una sol uolta, il tutto
à peso del Sig.r Andrealini per le
fatture di Armadure maestranza
manuali al passo di fattura Lire
tre, e soldi quindeci dico — 3 :15

2do. per ogni passo di coperto delle dette
fabriche con sue cadene Biscantieri

Lauorati

Lavorati à mie spese, e posti in opera con sue
Corde de gorenti tavole di e coppi al passo di fattura
Lire tre, e soldi quindeci dico — 3 : 15

3.° Per ogni passo di solaro con legni squadrati, e pianati a mie spese posti in opera, con sue tavole pianate e limbelate al passo di fattura lire tre e soldi cinque dico — 3 : 5

4.° Per ogni passo di Paradana con suoi morali, e sue tavole tapate, stabilite con due mani di malta, di fatura al passo lire tre soldi dieci dico — 3 : 10

5.° Per ogni passo di soffito dreto, con legni Cantinelle stabilito, con tre mani di malta due sotto, et una sopra di fattura al passo lire tre e soldi cinque dico — 3 : 5

6.° Per ogni passo di stabilidura di malta con due mani, et de salizi di cotto al passo di fattura lire una dico — 1 : —

7.mo Per ogni porta, e fenestra di pietra di d.te fabriche alla riserva di fattura cartoni, et in caso a ponerle in opera Lire quatro dico £ 4:—

Avertendosi che tanto nella fabrica della Chiesa che in quella delle Abitazioni doverà essere misurato, e computato, come se fatto apieno di muro, quando non arivino li vodi ad essere un passo intiero a traverso nella sua Largeza, et arivando il vacuo, ad un passo à traverso resterà escluso dalla misura, e trovandosi di talli ragioni di vodi doverà esser bonificato per la facitura di pilastri volti, requadri, che comprendono li vodi med.mi

Per quelle opere che in d.te fabriche si facessero, e che nella pnte Poliza non sono espresi si riporta come nel espresioni dopo l'undecimo Capitolo della Chiesa, et in fede diche le Parti si sotoscrivono di propria mano, Alla presenza de sottost. testimonij

Udine Adi marzo 1765

D. Giusepe Filipo Renati fondator del Pio luoco afermo q.to di sopra

Io Luca Andreoli capo m.ro murer affermo q.to di sopra mano propria

fiche
ra

o
à
ro-
der
requa
che
rta
itolo
si
no

lceoio
coto

Poliza d'avviso

Per Eregire di pianta passa #° 8 di Longezza di Fabrica Alla pia Casa della Carità, cioè Muri, Solari, e Coperto Cornice Addifori, con tutte le sue Pietre di Porte, e balconi Con suoi Archi per li incassatti, che in d.ta porcione di Fabrica si devono fare La spesa di Materiali, e Legniami e Fatture La spesa sarà di C.a ₰ 8000:—

Non Compreso in d.to Conto le Stabiliture ne Salizi nepure, Ferate, ne Vetriate ne Scuri di Porte

Per Terminare di Stabilire e Salizare, e Vetri, e Scuri di Porte Dele due Porcioni di Fabriche Già Coperte la spesa sarà di C.a ₰ 3800:—

Suma —— ₰ 11800:—

N.° Difalco Dele sud.te spese si ritrouano dia Pietre Viue, calcina, e sabion sassi cantoni matoni doppi, et quadroli Tauele per la soma di C.a —— ₰ 1000:—

Restano —— ₰ 10800:

Luca Andreoli

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

rige=
tria
nato.
g.

gi
10.

n
rin=
m=
re
1/2

L: D: S: @ 4 Genaro 1766. V.e

Polizza d'auiso fatta da me sotto: per l'importar della spesa
occorente per formare una porcione di Fabrica da Cerge=
rij del Luogo delle orfanelle, qual porcione di fabrica
doueva esere fatta con il sotto destinato dai Ecc.mo Senato
da Levarsi della Cassa del Pioto del Santo Monte di
Pietà della ill.ma Città d'Udine con la direcione de
Nob.i e Ill.mi Presidenti Eletti del ill.ma Città
sud.ta a sopraintendere ala direcione e spesa della sud.ta
porcione di fabrica, che cominciera dal cantoni della
giá incominciata Chiesa seg.to con N.o 1, e girando con
la med.ma tutto al'intorno doue ará seg.to con il d.to
numero, qual porcione di fabrica doueva esere prin=
cipiada, e terminada tutta che altro non manchi di po=
nerui li suoi mobili per abitarla, et il tutto come
segue &

Prima per d.ta fabrica fano muri noui senza quelli della
Chiesa e senza quelli che sono giá fatti in tutti fino
al Coperto passa N.o 250 C.a stabiliti di ogni parte
robba e fattura al passo L 28 – C.a val — L 7000 –
Coperto sopra d.ta Fabrica passa N.o 75 C.a con
suo legniame chiodaria tauelle e coppi di villa
Preda val al passo C.a L 32 – val — L 2400 –

Suma — L 9400 –

Segue

Per l' Altrascritta Suma — ₤ 9700.—

Solari n.° 2 con travi dolle Salizi di Modoni quioli da Villa Freda q.a n.° 74 tutti due a ₤ 24.— al q.do ₤ 1788.—

Soffitti del ultimo Apartamento con legni cantinelle chiodi calcina Sabion fattura sono q.a n.° 37 a ₤ 16.— al q.o val ₤ 592.—

Salizi del piano terreno con Modoni quioli da Villa Freda passa n.° 37 roba e fattura al q.o ₤ 8.— val ₤ 296.—

Fabricadura ferro a Chiesa q.a n.° 32 roba e fattura ₤ 96.—

Portoncino di Pietra Piacentina con scalini suo Porta con feramenta posto in opera val tutto C.a ₤ 200.—

Fenestre di Pietra Piacentina n.° 12 sono piedi n.° 240 a ₤ 1.15 al piede val ₤ 420.—

Fattura di d.te a ponerle in opera ₤ 60.—

Feriade n.° 9 sopra la strada fero e fattura C.a ₤ 675.—

Scuri de di n.° 15 fenestre C.a piedi n.° 300 a ₤ 1.15 ₤ 525.—

Porte di Pietra Bernadia n.° 12 piedi 264 a ₤ — 18 il p.de val ₤ 238.—

Scuri dalle med.me con feramenta roba e fattura ₤ 300.—

Per spesa di un Camino C.a ₤ 150.—

Per Feramenta per ligare d.a fabrica fero e fattura ₤ 260.—

Per spesa di Scavazione di Fondamente paio di calcina, e spese non poste per C.a ₤ 220.—

Per spesa di Sadre di Pietra sotto e sopra e Incastri nelle parti per levare il Poggiolo per C.a ₤ 100.—

Luca Andreoli   Suma tutto ₤ 15292.—

Giovedì 26. 9bre 1767. Udine

Li M.to Ill.ri Sig.ri [illegible] Sig. Co: Lodovico Conte Co: Antonio Piagni, e Sig. Co: Battista Ciogna Dep.ti della Città rilevata la testamentaria dispo= sizione del q.m Rev.do D. Giuseppe [illegible] Lomati be= nemerito fondatore della Pia Casa della Carità, con cui in esecuzione delle [illegible] [illegible] 1765 ha commendato l'intiero governo, e direzione della Casa stessa sua erede scritta a questa mag.ca Città instituita Commissaria, perche non manchi anche in questi [illegible] tempi della mig.r e più continuata assistenza per il buono Pio, hanno con tutti i voti decretato

Che li attuali tre mag.ci Presidenti a quella fabbrica abbiano ad imprendere, addizionalm.te il governo premesso, facendo formare un esatto inventario de mobili, danaro, e altro lasciato dal Defonto, per riporlo in seguito sotto sicura custodia; destinando persona ad esigere le rendite della facoltà del medesimo, ed a racco= gliere le elemosine, che fossero dalla pietà de' fedeli contribuite per quella Pia istitu= zione, ed assistendo col notorio loro zelo a tutto ciò, che può essere dell'interesse di questa Pia Casa, e che può esigere lo stato di quel= la eredità anche nel puntuale pagam.to de' debiti dell'Institutore, e delle spese del funerale e Legati, facendo di tutto tenere esatto registro per le deliberazioni [illegible]

Ex Actis Canc.

Franciscus Brunelleschi Canc.

[illegible]
[illegible]
ou[illegible]
ma
o
[illegible]
[illegible]
a
[illegible]inaria
[illegible]gho
[illegible]
to
[illegible]
[illegible]
[illegible]ommit-
ramento
[illegible]

Martedì 6. 7bre 1768

Udine

Dovendosi aprir in breve la nuova Chiesa della Madonna della Carità eretta nel pio nascente Luogo degli Orfanelli nel Distretto della Parrocchia di S. Valentino dal benemerito fondatore D. Filippo Renati assoggettata al Patrocinio e direzione di questa mag.ca Città; Li Sri Co: Antonio Beretta, Co: Fabio Asquini e Franc.co del Dott. Presidenti destinati al d.to Pio Luogo con facoltà impartita loro dal Magg.to degl' Ill.mi Sri Deputati da una ed il m.to Rev.do D. Dom.co Costantini attual Parroco di S. Valentino dall'altra, procedendo di buon concerto, sono devenuti al seguente Concordio, che dovrà esser rassegnato a Sua Ecc.za Rma Mons.r Arcivescovo di Udine per la necessaria approvazione e per sua validità non solo, ma anco per impetrar dalla med.ma quelle concessioni, che dipendono dall'ordinaria sua auttorità.

Primo Si dichiara, che tanto la Chiesa come il Pio Luogho sud.ti, essendo eretti nel Distretto della Parrocchia di S. Valentino siano, e s'intendano soggetti quanto alla Parrocchialità al Parroco pro tempore di S. Valentino.

2do. Che volendo essi Sri Presid.ti ricorrere a Sua Ecc.za Rma Mons.r Arcivescovo per l'autorevole Decreto permissivo di servare in d.ta Chiesa il SS.mo Sacramento dell'Eucaristia per divozione, e comodo de' Convittori in d.ta pia Casa; esso Parroco ne presta ora per allora il di lui assenso, salvi li Parrocchiali diritti, e come negl' infrascritti Capitoli.

3zo Che il Confessore, ossia Direttor Spirituale, che verrà pro tempore destinato dal mag.co Pubblico in d.to Pio Luogo, e munito delle opportune facoltà da mons.r Arcivescovo a tutte le persone abitanti in d.ta Pia Casa abbia ad amministrare i SS.mi Sacramenti della Penitenza Eucaristia, ed Oglio Santo.

4to Che nel tempo Pasquale sia riservato alli Sig.ri Presidenti il poter ricorrere a mons.r Arcivescovo per la destinazione d'un Confessore Straordinario, salva al Parroco l'ispezione per rilevare se ogn'uno del Luogo abbia sodisfatto l'obbligo della Communione Pasquale.

5to Se alcuna Persona di d.to Pio Luogo averà di passare al matrimonio, debba questa in tutto dipendere dal Parroco di S. Valentino, come ogni altro Parrochiano, et il matrimonio si celebrerà nella Chiesa Parrochiale.

6to Che la Dottrina Cristiana abbia ad essere insegnata in d.to Pio Luogo tanto ai Maschi che alle Femmine salva sempre riservata l'ispezione al Parroco qualunque volta vorrà Egli portarsi a visitarla, e vedere se sia ben insegnata, e sarà pure soggetta la Dottrina stessa alla visita de Sig.ri Visitatori pro tempore destinati da mons.r Arcivescovo. E quanto alla parola di Dio sarà destinato da Sig.ri Presid.ti Soggetto capace d'anno in anno, il quale né giorni festivi d'Avento e Quaresima abbia da predicare in questa Chiesa, e ciò dipendentem.te alla licenza Arcivescovile.

Timo

7mo Accadendo di dover fare in quella Chiesa qualche Funzione Ecclesiastica coll'esposizione del SSmo Sacramento, previa toties quoties la licenza della Curia Arcivescovile, ciò non dovrà farsi in que' giorni, in cui cade simile Funzione nella Parrocchiale.

8° Per la Tumulazione de' Cadaveri di d.ta Pia Casa da esser anco sepolti nel Cimiterio della Parrocchia sia partecipato toties quoties al Parroco, e gli sia data per li suoi emolumenti ogni volta indiferentemente la limosina di Lire due per li tumulandi poveri di d.ta Pia Casa; nel caso poi, che tal uno a proprie spese volesse distinguersi nel Funerale abbia il Parroco di conseguire la giusta sua porzione, come negl'altri Funerali della Parrocchia.

9no La benedizione delle Case in d.to Pio Luogo si farà dal sud.to Parroco, e dal med.mo doverà il Direttore o sia Confessore ricevere nel Giovedì Santo la distribuzione dell'Oglio Santo per il bisogno di esso Pio Luogo.

Et affinchè apparisca in ogni tempo il pieno assenso delle parti al pnte concordio, e che per sempre sia eseguito si sono di propria mano sottoscritte

Antonio Bevera Presid.te
Fabio Aquino Presid.te
Franc.o del Pozzo Presid.te
P. Dom.co Cortonucci P.o di S. Valentino

Martedì 6. 7bre 1768. Udine

Li Ill.mi Sig.ri Carlo Caporiacco Sig. Franc.co Manticà Sig. Giò. Bernard.o Mistro Enrico Palladio, Girolamo Colloredo, e Franc.co Faventi Deputati della Città sedenti nella Sala dell'Ill.ma Convocazione esaminato il pred.to Concordio l'hanno in ogni sua parte decretando approvato con tutti i voti, ed altresì impartita facoltà alla Presidenza, che produr si possa avanti Sua Ecc.za R.ma Mons.r Arcivescovo per l'opportuno suo benigno Decreto; e così.

Franciscus Brunelleschi Canc.r

= Mercordì 7. 7bre 1768 =

= Udine in Palazzo Arcivescovile =

Comparvero alla pnza di Sua Ecc.za R.ma Mons.r Gian Girolamo Gradenigo Arcivescovo d'Udine li Sig.ri Co: Antonio Bosvara Co: Fabio Asquini e Franc.co Pez Dose Presid.ti al pio Luogo degl'Orfanelli o sia Casa della Carità di questa Città unitam.te col nob. Rev.do D. Dom.co Cattinelli Parroco della V.nda Parrochiale di S. Valentino pure d'Udine e rassegnorono il premesso Concordio seguito tra essi Sig.ri Presidenti e Parroco facendo umilissime istanze per la conferma; ed approvazione del med.mo

Sua Ecc.za R.ma Mons.r Arcivescovo sud.to essendo considerato il premesso Concordio annuendo all'istanza fatta come sopra ha approvato, e confirmato il Concordio med.mo; ed interposta a' tal

tal'effetto l'autorità sua, ed Universalmente il De-
creto: così.

L. Giangirolamo Arcivescovo d'Udine

L. S.

Giambattista Ermella Cancelliere
Arcivescovile –

Ex Originali existente in Cancellaria mag.ce
Civitatis Utini mediante aliena dilig.te fida
manu exscripsit, et sub.vi in fidem
Franciscus Brunelleschi Canc.r
Die 12. Sept.ris 1768

.. giugno 1772 [illegible]

Essendo insorte alcune discrepanze fra' il M.to R.do D. Domenico Castenot Parr.o di S. Valantino da una parte e gl'Ill.mi SS.ri Co. Antonio [illegible] Conte [illegible] Co. Giuseppe Gallici [illegible] Sig.r Tommaso Gabrielli Sig.r Francesco del Dose ed il Sig.r Mattia Petovello dall'altra come Presidenti del pio luogo degli Infanelli situato nel distretto della Parocchia di S. Valantino sopra la Convenzione fra' esse parti seguita li .. 7bre 1768 in occasione di [illegible] la nuova Chiesa della Madonna della Carità in detto pio luogo, quindi siamo stati dalle parti stesse ricercati noi sottoscritti di dire il nostro parere sopra queste discrepanze e dichiarare ove facesse uopo la Convenzione stessa. Perciò siamo convenuti e dichiariamo come ne' seguenti Cap.i

1 Sopra il Cap.lo 6. di essa Convenzione in cui fra' le altre cose ivi contenute si fa' menzione della Dottrina Cristiana da insegnarsi in detta Chiesa della Madonna della Carità salva sempre ed riservata al Parr.o l'inspezione generale ne' volta vorrà portarvisi a visitarla e vedere se sia ben insegnata dichiariamo che in occasione che colà si portasse [illegible] Ill.ma Monsig.r Arciv.o per visitare la dottrina stessa possa bensì anche il Parr.o intervenire ma non far deporre la cotta ed stola al Confessore che fa' la dottrina nè impedirgli di porgere l'aqua santa à Monsig.r Arciv.o quando entra in detta Chiesa

2 Sopra il Cap. 9. in cui si parla della tumulazione de' Cadaveri di d.o pio luogo dichiariamo che [illegible] [illegible] fermo il d.o Cap.o in tutte le sue parti quando alcuno de' Cadaveri di detto pio luogo dovrà da seppelirsi nella Parocchia la funzione tutta sia del Parroco, ma quando avesse da seppellirsi nella Chiesa di detto pio luogo il Parroco

possa fare quel tanto solamente, e non più che modernamente costuma di fare in simili incontri nel Vend.e Coll.o delle Dimesse situato nello stesso distretto della sua Parochia cioè dopo che il Cadavere è portato in Chiesa, posti l'esequie e baveli secolar santa lasciando tutto il restante della funzione al Confessore. E così s'intenda sopito anzi annullato ogni atto sopra ciò frà esse parti seguito nella Curia Arivescovile.

10.° Finalmente per oviare qualunque altra discordia che frà queste parti potesse insorgere in avvenire Dichiariamo che salva e ferma la Convenzione sudetta in ogni e ciascheduna sua parte non possano nè il Confessore, nè gli Ill.mi Signori Presidenti che saranno pro tempore quella in alcun conto trasgredire, nè il m. R. Paroco oltre le cose in detta Convenzione ad esso Lui riservate per conservazione de' suoi diritti Parochiali, fare alcuni altra novità in pregiudizio di quella concordia che con esso Lui bramano di sempre conservare gl'Ill.mi ss.ri Presidenti del pio luogo. E ciò che la presente abbia tutta la sua forza e valore sarà sottoscritta anche dalle parti stesse e decretata con quelle formalità colle quali fù decretata la più volte nominata Convenzione

Io Pietro Conselini Canc.o Pen.e ricercato dalle Parti

Così sento io Bernardo Vattelo ad[?] ricercato dalle Parti

Io D. Domenico Castenato[?] P.o di S. Vito[?] affermo

Tratta mediante altre mano a me fedele dall'Originale esistente negli registri della Pia Casa della Carità di questa Città et fedele
Ignazio Bianchelli[?] [illegible]

= Udine 9. 7bre 1790 =
= Nel Palazzo Arcivescovile =

Comparvero alla presenza di Sua Ecc.za Rev.ma Monsig.r
Niccolò Sagredo Arcivescovo d'Udine il Sig.r Co: Filippo di
Prampero uno degl'attuali Deputati di questa Mag.ca
Città, facendo anche a nome degl'altri suoi Colleghi
Commissarj Testamentarj del Pio Luogo degl'Orfanelli, o
sia Casa della Carità di Udine, ed il Molto R.do D. Gio: Batta
Corgnali Paroco della V.da Chiesa Parrocchiale di S. Valentino
pure d'Udine, e rassegnarono il premesso foglio di Dichiara-
zione, facendo umilissima istanza per la conferma
ed approvazione del med.mo

Detto giorno

Sua Ecc.za Rev.ma Monsig.r Arcivescovo med.mo sud.to, e
ben considerato il premesso foglio di Dichiarazione
annuendo all'istanza fatta come sopra, hà quello
approvato, e confermato, ed interposta a tal effetto
l'autorità sua, ed Arcivescovile decreto così ecc.

N. Nicolò Arciv.o d'Udine

Gianbatta Corrossella Canc.re
Arcivescovile

Parte presa

Nell'Ill.ma Convocaz.e della Mag.ca Città
di Udine il dì 26: Agosto 1790.

Li benemeriti Mag.ci SS.ri Presidenti di questa Pia
Casa della Carità guidati dalli soleciti
oggetti di stabilire in misure più corrispon=
denti alle circostanze dei tempi l'annua
pensione dovuta alle Sig.re Priore per
cadauna delle povere Orfane alla Loro
cura commesse; di rimovere gli abusi
aggravanti, per mancanza di regole stabili,
l'economia di detta Pia Casa; di pro=
vedere ai bisogni indispensabili di esse
povere Orfane così nel caso del Loro in=
gresso colà, come al momento del Loro re=
gresso; e finalmente di somministrare al
Mag.co Presidente Cassiero, non che alle
medesime Signore Priore l'opportunità dei
mezzi, onde sodisfare prontamente con
vantaggio Loro, e del Luogo Pio le rispettive
Loro incombenze, ed impegni, sono deve=
nuti all'estesa della Terminazione ora
letta.

Esaminate da noi Deputati a parte a parte le
discipline, e provvidenze in essa erette
dalli Mag.ci Presidenti, e trovando con ottime
avvertenze, degne del Loro zelo, combinati
tutti gli oggetti premessi, perciò nel retri=
buir Loro la dovuta lode, concordemente
proponiamo:

Che approvata dall'autorità di questa Ill.ma Convo=
cazione la Terminazione medesima
ne sia della presente Parte data

sopra della Mag.ca Presidenza di detta
Pia Casa per lume, ed esecuzione.

Segue la Terminazione

Udine 2do Gennaro 1790.

Ponderata la Mag.ca Presidenza della Pia Casa della
Carità li riflessi di equità, e convenienza
verso le Signore Assistenti, che con tanto merito,
s'impegnano nell'educazione delle povere
Orfanelle alla Loro cura commesse; e mossa
altresì da oggetti di carità verso le stesse
povere Orfanelle, ha preso in accurato
esame li Capitoli annessi dall'Ill.mo
Consiglio con la Parte 27. Marzo 1781., ed
è devenuta alle seguenti modificazioni, ed
aggiunte, con riserva però di assoggettarle
al maturo intendimento degli Ill.mi SS.ri
Deputati di questa Mag.ca Città, acciocchè
conoscendole giuste vogliano riportarle all'
approvazione dell'Ill.mo Consiglio
per l'intera Loro validità, ed esecuzione.

Primo. Stante il notorio accrescimento in questi ulti-
mi anni accaduto nei prezzi di tutte le derrate
... che qui in poi corrisposta alle Signore
Assistenti dalla Casa della Carità, il sum-
mo di Ducati cinquanta compresa [illegible] L. 3:4
l'uno all'anno per la dozina, e restano
[illegible] Orfane già esistenti, e che fosse per
ammettersi dalla Mag.ca Presidenza in essa
Pia Casa.

2do. Con la medesima annua provvisione dette Sig.re
Assistenti rimanendo essere in qualunque caso
alle spese de' medicinali occorrenti per le
Orfane, e le saranno sempre passati di ...
così la Tavola come da Letto.

3zo: Il Ill.mo Presidente Cassiero farà il pagamento della suddetta annua pensione di Duc: 55- di semestre in semestre anticipatamente incominciando il giorno di oggi con Ducati ventisette e mezzo per ciascheduna Orfana in soddisfazione del primo semestre.

4to. Per somministrare a dette Signore l'opportunità di far la provvista di Formento, ed altri generi per uso della loro Famiglia, daranno inoltre alle stesse nel mese di Luglio di cadaun anno L 1200:– dalle quali poi il Ill.mo Presidente Cassiero si rimborserà col trattenerle nella seconda rata stabilita in Gennaro per saldo dell'aumentata annua pensione.

5to. A comodo dello stesso Ill.mo Presidente Cassiero rendendosi necessario di stabilire un fondo conveniente, resta questo oggi costituito e di Lei mani nella somma di L 3000:– onde possa di queste a tenere cassa e parte per darne conto all'intiera Ill.ma Presidenza nella riduzione solita da essa tenersi nel mese di Giugno di cadaun anno.

6to. Per ovviare alle spese accidentali che alcuna volta si ponno fatte in caso della bisogno delle Orfane nella Pia Casa, resta fermamente stabilito, che il Ill.mo Presidente Cassiero al momento dell'accettazione di ciascheduna Orfana abbia ad esborsare alle dette Signore L. 31:– per una volta [illegible] intieramente [illegible] tenuto di essere da esse [illegible] a beneficio di quella Orfana per cui seguirà l'esborso.

7mo. ed ogni Orfana che entrerà nella Pia Casa coll'assenso della Ill.ma Presidenza, saranno a spese della medesima Pia Casa, consegnati un Corpettino con [illegible] ed altro Corpettino, un [illegible]

quando ciò fosse d'Inverno; ovvero un Corne-
tino un Cotolo di più il bavero, come
sopra, ed altro Cornetino un Cotolo di Tela
rigata turchina, e bianca di Lino nostrano,
invece di Fanello, se sarà d'Estate: Doven-
do allora le sudette Vesti all'Infanzia
coi menzionati Fanciulli sino l'età di anni 14. a
tenor del Xmo. de Capitoli 1781. essere fatte
te nel rimanente del suo allestimento, ed i
li registri, e riscontri ordinarj per detti ad-
dite con detto Capitolo Xmo., e coll'undecimo
susseguente, come dovranno rimanere nell'
intiero loro rigore, ed esatte osservanze le
allegate Capitolazioni dell'anno 1781. in
tutte le Parti alle presenti non ripugnanti.

Antonio Beretta Presid.te

Alvise Florio Presid.te

Lorenzo Manzini Presid.te

Ognibene Vettolo Presid.te

Giovanni Amadini Presid.te

Dalli Annalli della Mag.ca Città
Orazio Brunelleschi Canc.re

Sabato 4: Sett.e 1790: Udine

A deffinizione, e totale sopimento delle differenze insorte, e che potessero insorgere fra gl'Ill.mi SS.i Deputati di questa Mag.ca Città Commissarj della Pia Casa della Carità da una, ed il M.to R.do Parroco attuale di S. Valerio dall'altra per occasione delle infrascritte Funzioni nella Veneda Chiesa di essa Pia Casa; detto M.to R.do Parroco desideroso di dare una dimostrazione della sua stima alli medesimi Ill.mi SS.i Deputati Commissarj, volentieri è condisceso ad accordare alle richieste a Lui spiegate da SS. SS. Ill.me quanto nella presente Convenzione resta per sempre dichiarito, transatto, e stabilito.

Primo Quanto al merito della tumulazione nella sopranominata Chiesa de' Cadaveri della sud.ta Pia Casa, continuarà il M.to R.do Parroco a fare le esequie nel metodo istesso che è stato fin' ora praticato per forma del Capitolo 2.o della sopraditta Dichiaraz.e 4:i Lug.o 1772.

2do. Accadendo di dover fare in detta Chiesa qualche funzione coll'esposizione del Venerabile; occorra toties quoties la Licenza della Curia Arcivescovale, ciò potrà farsi da quel R.do Confessore in qualunque giorno dell'anno, eccettuato però quello della solenne Processione del SS.mo Sagramento nella d.a Chiesa Parrochiale.

3zo. Potrà ancora detto R.do Confessore fare l'intiera Funzione del Sabato Santo nella Chiesa della Pia Casa secondo il solito, ma in ora anticipata, onde la Parrochiale non abbia a soffrire ritardi.

4to. Si riserva il M.to R.do Parroco la facoltà di celebrare in essa Chiesa una messa bassa

in giorno feriale una volta all'anno, previo l'avviso a detto Pio Luogo.

E la presente unitamente alla Dichiarazione segnata sotto li 22. Lug.° 1772. dalli due Deputati G. G. Co. P. Gaspare Matteo e Ottavio Mons.r Pietro Bassolini ora Canonico Penitenziere, saranno per loro maggior forza, valore, ed esecuzione perfettamente rassegnate a S. E. Rma Mons.r Arcivescovo nostro per essere ambe decretate con quelle medesime formalità con cui fu decretata la Convenzione 6. Sett.re 1768., la quale continuerà a riportare il suo effetto in tutto e cadauna parte, tranne nel Capitolo 7.° con questa abrogato; in fede di che le Parti sud.e si sono di propria mano sottoscritte.

Carlo de Locatelli Depd.to

Filippo di Prampero Depd.to

Bernardo Mattiuzzi Depd.to

Rizzardo di Strugi Depd.to

Orlando Zigana Depd.to

Gio. Batta Cornale P.ttuale di S. Valentino.

Segue il Decreto Arcivescovile

Li 9. Sett.re 1790.

Udine nel Palazzo Arcivescovile

Comparvero alla presenza di Sua Ecc.za Rma Mons.r Arcivescovo Signor Arcivescovo di Udine il Co. Co. Filippo di Prampero uno degli attuali Deputati di questa Città Città facendo anche a nome degli altri suoi Colleghi Commissari Testamentarj del Pio Luogo degli Infanti o sia Casa della Carità di Udine, ed il M.to

Sota

Pato D. Gio: Batta Corgnale Parroco della Stessa Chiesa Parrochiale di S. Odal.co quivi di Udine e rassegnarono il premesso Foglio di Richiarazione, e Nominazione facendo umilmente instanze per la conferma ed approvaz.e del medesimo.

Detto giorno

Sua Eccza Illma Mons.r Arcivescovo sud.o letto, e ben considerato il premesso Foglio di Richiarazione, e Nominazione, annuendo all'instanza fatta come sopra, ha quello approvato e confermato, ed interposto a tal effetto l'Autorità sua, ed Arcivescovile Decreto

Zonicolo Canc.° di Udine

L. S.

Gio: Batta Cornello Canc.° Arcives.°

Tratta dall'Originale esistente negli registri della Cancelleria della Mag.ca Città
Ignazio Brunelleschi ...

Miscellanea relative ai
Visitatori della Dottrina Cristiana
nella chiesa della SS. Maria Vergine
della Purità in Udine.

2

Giorno di Lunedì 8 9bre 1794

Cosariacco

Per li Magnifici Sig.ri attuali Governatori del Pio Ospitale Maggiore della Città d'Udine; Sind.co e Attualm.te Gov. N.S. del Comun di d.ta Villa aver in quest'oggi presentato un'intimaz.ne rilasciata dall'Ecc.mo Regg.to del di mio Luglio decorso, atti sp. Sig.r Daniello Michelori Nod.o Coll.o, a ser Gio: Batta q. Zuane Pirzato personalm.te trovato, ed aver in di lui mani lasciata copia di d.ta intimaz.ne, notificando et intimando ut: Lici

Quis de notis Extr.
Jo: Jacobus Conti Pub.l A.V. Not.s
sup. sub. rog. in robur.

1786 - 1787

Nazione delle Scuole

... e Fanciulle

istituite ... l'esimissimo ... Udine

Gian Girolamo Frederico

nelle Parocchie della città

di Udine

N. 3 R

N.° 36

Faccio indubitata fede io infrascritto P.° che D.a Giosaffa moglie di q. Giovanni Gasparini abitante in questa mia Parrocchia sia la Maestra approvata Dal q.m Sua Em.a Rev.ma Gian-Girolamo Gradenigo Ar. per l'ammaestramento, ed educazione di certo determinato numero di Giovanette povere, e miserabile. Tanto affermo in attestato di sincera verità, ed in fede &c.

Ud.a li 5 7bre 1786

Nicolò Tami P.° in S. Quirino

N. 5 R [illegible]

N. 42

Attesto io sottoscritto P.co che Cattarina Orzana di questa Parrochia è la Donna, che dal q.m S.a Ecc.za R.ma Gian Girolamo Gradenigo Arcivescovo nostro fù stipendiata per maestra di dodeci Putelle della mia Parrochia, e che l'ultimo Agosto pross.o passato è terminato il suo Trimestre, per cui, se sopravviveva il deffunto Prelato, averebbe conseguito ℥ 45:–, come per avanti conseguì. In fede.

Udine addì 11. Settembre 1786

P. Antonio Cecchinutti P.co del SS. Redentore.

N. 512

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20
75

Attesto io sottoscritto P.co che Cattarina Orzana di questa Parrocchia ha fatto la scuola alle Putelle povere nei tre mesi passati Decembre, Gennaro, e Febbraro secondo l'instituzione del q. m. Sua Ecc.za R.ma Gian Girolamo Gradenigo di felice memoria. In fede.

Udine addì 9. Febbraro 1787.

P. Antonio Ceschiutti P.co del SS. Redentore.

N. 312

39

[illegible] fede io sottos.to Parroco che la q.ma fuciella Marini, attrice [illegible] venente sia la Maestra destinata per le fanciulle della Dottrina cristiana di nostra Parrocchia, che sino in avesse [illegible] più riconosciuta dal q.m Nostro Benemerito Arcivescovo Gradenigo coll'onorario di £ 180: annualmente, che venivanle esborsate in anticipazione. Pertanto questa umil.te ricorre dalli Ill.mi Sig.ri Commissarj, che benignamente anch'essi le usino quest'atto di buona grazia, che spera conseguire dal loro bell'animo; ed in fede

[illegible] 9 Ap.le 1780

[illegible] Giovanni Ma[illegible] P.co

N. 312

N.° 52

Faccio fede giurata io sottoscritto P.e, che Clara Linazzi Lettrice dal presente è la maestra della Scola di Carità istituita dal Benemerito Defonto Sig.r Arivescovo in Friuli

Udine li 5 9bre 1766

Domenico Tessano P.e in San Nicolò

N.º 512

N.° 512

Adì [illegible]

[illegible] presente faccio fede che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] in questa Parrocchia di [illegible] matrimonio per [illegible] la [illegible] nelle [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] nostro [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]

P. Girolamo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

N. 92.

Udine li 5 Giugno 1787

Faccio fede giurata io sottoscritto P.o che Lucia Zuzzi è la maestra della Scuola per le Povere Creature istituita in questa mia Parrocchia dal fu Benemerito Nostro Arcivescovo Gian Girolamo Gradenigo, in fede

Domenico Toscano P.o in San Nicolò

74

[illegible]

Gio. Antonio Virgilio

72

Faccio fede giurata io sottoscritto P.e, che Clara Linuzzi Lettrice dal presente è la maestra delle povere Fanciulle e Fanciulle di questa Parrocchia, Scola istituita dal fu Nostro Benemerito Arcivescovo Gio: Girolamo Gradenigo in Fede

Udine il 1 di Marzo 1787

Domenico Toscani P.e in San Niccolò

È 3. Marzo 1787. Ud.

Riceve il saldo del presente vig.to la su.a infede

Gabriele Pecile

feci la presente ricercato dalla stessa

34.

Addì 4 7bre 1786 Udine

Attesto io sottoscritto Parroco, che la Sig.ra Elisabetta Vitti è la Maes-
tra destinata per questa Parrocchia di S. Pietro, alla quale è sempre
stata corrisposta la mercede dal fu S.E. Rev.ma Mons. Giangirolamo
Gradenigo Arcivescovo per l'istruzione de fanciulli alla di lei scuola
affidati. In fede

P. Franco Mossenta P.co a S. Pietro.

49

Attesto io infrascritto P.^o che D.^na Gioseffa Gasparini abitante in questa mia Parocchia è la maestra della scuola della Carità instituita dal mese q.^o sua Eccell.^za Arcivescovo. Tanto affermo in fede &c.

Ud.^e li 2 xbre - 86

Niccolò Passi P.^o in S. Quirino

a 2 xmbre Ricevo io sotto scritto d'aver riceputto p. mesi 3 lire quaranta cinque dico £ — f -45:-

[illegible] Gioseffa Gasparini

83,

Faccio indubitata fede io infrascritto Parroco, che l'esibitrice del presente ci fa Maestra destinata per la scuola di canto per quelle creature abitanti in questa mia Parrocchia, eretta dalla felice memoria di sua Ecc.za Gian-Girolamo Gradenigo fu nostro Meritissimo Arci. De Ud.e

Ud.e il p.mo Giugno 1782

Niccolò Tami P.co in S. Quirino

Confesso da ver Ricevuto dal sig.r Ban Unatolo di Mesi 3 conta — -4-45:-

Zuane Gasparini

N.° 76

Faccio indubitata fede io infrascritto S.r che D.a Giuseppa Zanardi
è la Maestra deliberata per la scuola erretta da fù Monsignor Arcivescovo
Gian Girolamo Gradenigo Santo afferma in abitate di Limonera quanto
ad in fede &.

Adì 13 Marzo 84 Niccolò Jani P.o in S. Quirino

Confesso io sottoscritta d'aver ricevuto dal sig.r Agnini l'Abbate
per mesi tre contadi lire quaranta cinque dico £ 45

Giuseppa Zanardi

[illegible]

[illegible]

N° 53

Addì 9. ottobre 1786. Udine.

Faccio fede io infrascritto, che Menaghina moglie di Giuseppe Urbani di questa Parrocchia, sia la Maestra destinata da l. Casa q.m Giangirolamo Frederizzi per Arcivescovo per far scuola alli figli Poveri secondo la sua ordinazione - In fede.

(Loco Parochi)
P. Giuseppe Bragadin Capp.no Cur.to
nella Parocch: Chiesa di S. Vincenzo.

3[illegible]
La [illegible]
ve[illegible]
[illegible]
([illegible]

sonsā ... / ...

alia
inito
ologi
et Be
sonde

38 Udine li 19 Ottobre 1766

La Lettrica dal presente è Chiara Linuzzi maestra della Scuola delle pove=
re Creature da molti anni, la quale era pagata dal fu Benemerito
Nostro Monsig.r Arcivescovo Gian Girolamo Gradenigo. Tanto affermo e fac=
cio giurata fede io Domenico Toscano P.o in San Nicolò. in Fede

uesta Parrocchia na
settembre, Ottobre, e
19 m. s.a l.za ...

el SS. Redentore.

Ricevj io sottoscritta dal sig.r Agnisene Vattoo
lire quarantacinque d.o ₰ 45:—
... per non saper scriver
... Antonio Della Torre

...
...
nmun
tate
ovin
Tila
...
...
end
...
...

altra
...ito
...ologn
...t Be
...sonbu
...ne.

N.° 48

Attesto io sottoscritto Parroco che D.a Cattarina Orzana di questa Parrocchia ha fatto fedelmente la scuola nei trè mesi scorsi di settembre, Ottobre, e Novembre alle 12. Putelle di instituzione del q.m S.a Ecc.za Rev.ma Arcivescovo Gradenigo. In fede.

Udine addi 2. Decembre 1786

P. Antonio Cechiutti Parroco del SS. Redentore

Addi detto

Ricevei io sottoscritta dal sig.r Agnesone Vattoro lire quarantacinque L. 7 45:—

per non saper scriver

... Antonio Della Forza

...i ...

...nmum
...tate
...ovim
...ila
...e et
...
...ind
...5.
...m

JOANNES BAPTISTA CO. CAMUCCIUS

PRÆPOSITUS, DIGNITATES, CANONICI, ET CAPITULUM
SANCTÆ METROPOLITANÆ ECCLESIÆ UTINENSIS.

FAcciamo fede, che nel Nostro Libro delle Grazie DOLFINO per le Fanciulle della Dottrina Cristiana di questa Nostra Scuola della Purità è scritto il nome di Padre
al num. per una di esse Grazie, dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 , al num. per simile dell' anno 17 da esserle pagat da' Monss. Nostri Cassieri al caso del di lei provvedimento, purchè sino a quel tempo da essa lei sieno state osservate le condizioni prescritte dal pio FONDATORE; e però la presente non valerà, se d' anno in anno sino a tal termine non sia rinnovata, ò sottoscritta da Mons. Nostro Prefetto di essa Scuola.

Udine dalla Nostra Capitolar Residenza Settembre 17

[illegible]avie

alia
imito
eloqu
et Be
sondu
ne
una
ulta
eren
nodun
u solli
tamus
norum
dili
rbus
ssos
lo
ro.
no
aut
fra
mmun
bli
u ce
mmun
tate
oviin
dila
e et
s
end
d.
m

Daniel Delphinus Dei et Apostolicę Sedis Gratia
Patriarcha Aquilejensis. Dilecto Nobis in Christo
Nob. et adm. Rend.o D. Francisco Dienti SS Theologię
Doctori et Examinatori Nro Synodali salutem et Be-
nedictionem a Domino. Quę a Nobis et Praedecessoribus
Nostris ad Nrum Populum in Doctrinę Christianę
Scholis fidei rudimentis instruendum et ad omnia
Religionis Officia informandum salutariter multa
constituta sunt ea ut ubique Nostrę Dioecesis execu-
tioni mandentur et bene mandentur quemadmodum
perspectum pastoralis nostrę Curę studium ac solli-
citudo exigit plurimum conducere non dubitamus
si Ecclesiasticos aliquot Homines spectata morum
IIX probitate prudentia Doctrina Visitatores deli-
gamus qui susceptis Pastoralis ministerii partibus
operęque ac diligentię Nostrę Vicarii Scholas ipsas
Doctrinę Christianę inuisant atque omnia sedulo
inquirant ut nos certiores facti opportune pos-
simus et remedia sicubi opus est afferre et pro
meritis cujusque in Vinea Domini Laborantis aut
pręmia decernere aut poenas. Itaque Nos de tua
in primis pietate charitate eruditione plurimum
in Domino confisi sperantesque fore ut ea, tibi
tuęque curę commiserimus mandaverimusque, ea re-
cte prosequantur: te etiam unum eumque primum
ex iis delegimus Nostra Patriarchali auctoritate
et his literis Perpetuum Promotorem Visitatorum
quę Nostrarum Scholarum Doctrinę Christianę decla-
ramus decernimus constituimus cum facultate et
officio ipsas Scholas per Parochias hujus Urbis
Visitandi de Doctoribus ac Discentibus inquirendi
omnem executionem procurandi, promouendi

eorum

eorum quę ad hanc rem, tum Apostolicis Sanctionibus, praescertim novissima Ssmi D. N. Papę Benedicti XIV. etsi minime, tum a Nobis Synodalibus Decretis jam mandata sunt aut imposterum mandabuntur ad decstatus omnium ac singulorum ad Nos diligenter referendi. Mandantes omnibus et singulis Parochis et Magistris ut te Visitatorem per nos ut ante delectum et constitutum recipiant tuisq: Monitionibus, praeceptis ac jussis pareant. In quorum fidem praesentes manu nostra signatas, et per infrascriptum Cancellarium Nostrum subscriptas sigilli Nostri Patrialis impressione munitas fieri jussimus.

Datum Utini in Palatio Pathali die XII Aprilis 1742

Daniel Patriarcha Aquilejae

L. S.

Jo. Dominicus Coronda Cancell.s Patrialis Aquilejensis

Dalla Visita che abbiamo fatta nella Chiesa o sia
Capella dedicata alla Purità della B. V. eretta
in questa Città dal Nostro Predecessore di fel: m.
Sig.r Cardinale Daniele Delfino avendo con somma
consolazione del nostro spirito rilevato il profitto
che se ne ricava dalle fanciulle che colla vengono
istruite nella Dottrina Cristiana, e il premio
che in fine dell'anno suole distribuirsi alle
medesime per magg.te tenerle in soggezione, ed
eccitarle alla pietà volendo pur Noi dare un
simile stimolo alli Fanciulli, e alle Fanciulle
delle Parrochie della Città colla speranza di
qualche loro vantaggio e col timore di perderlo
nel caso che fossero delinquenti, onde vivere possino
nel santo timor di Dio, seguendo il lodevole
esempio del benemerito Sig.r Cardinale suddetto
stabiliamo di assegnare del Nostro a ciascheduna
Parrochia D.ti cor.ti annui N.o 10 da dispensarsi
dalli respettivi Parrochi in due eguali grazie
a quel fanciullo, e a quella fanciulla che sortirà
dal Bussolo nel mettodo seguente, non lasciando
però di avere a cuore d'investire il Capitale
perchè sieno perpetue, e di accrescere anco il numero
delle medesime quando piacerà alla Divina Prov=
videnza somministrarci gli opportuni soccorsi.

Incar=

Incarichiamo pertanto li Parrochi a prendere in nota tanto li Fanciulli, che le Fanciulle che sogliono intervenire alla Dottrina Cristiana e ad assicurarsi quanto sieno quelli e quelle che hanno quatordeci anni in circa, e sino alli diecinove, e venti inclusive e sieno di buon nome, e costume e prevenire le fedi del loro battesimo e gli attestati delli suoi diportamenti da presentarsi di anno in anno, sieno capaci tanto li Figliuoli che le Figliuole di essere nuovamente imbussolati, e riportar grazia anco ogni anno sino alli dieci nove, e venti anni inclusive con le condizioni infrascritte.

Che quelli, e quelle che averanno sortita una volta la Grazia con la Disputa della Dottrina piccola nell'età di quattordeci anni in circa doveranno oltresi imparare, e disputare in piu volte la Dottrina grande del Bellarmino, come praticasi nella sudª. Chiesa della Purità, e cio con quell'ordine che sarà prescritto dal respettivo Parroco che presiederà alla Dottrina e tutti quelli, e quelle che nell'età sopra espresso averanno disputato bene la Dottrina stessa saranno posti nel Bussolo e ne saranno estratti uno de Figliuoli, e uno delle Figliuole a quali saranno assegnati le Grazie.

Non potranno poi li Figliuoli conseguire una o piu Grazie arrivati all'età d'anni 20.

e che

e che sieno impiegati in qualche Mestiere, professio=
ne, o altro esercizio conforme alla loro condizione, e
abilità; come altresì le Figliuole se non saranno pas=
sate onestamente al Santo Matrimonio, o ad altro
stato migliore, ed allora solamente, presentate
le Fedi, e gli attestati de' Vicarj, o Superiori de' Monasteri
o altri Pij luoghi del loro Matrimonio, o accettazione
conseguischino prontamente quello, o più grazie, che
saranno sortite al loro nome.

Intendiamo, e vogliamo che li d.i Fanciulli e
Fanciulle siano solamente della proprio Parrochia,
e non Forastieri, nè di altre Parrochie della Città
anzi desideriamo che sieno piuttosto Civili, e Figliuoli
di Huomini dabbene Cittadini, Artisti non mendicanti
nè Pezzenti, abbiano sempre vissuto modestamente
senza aver dato motivo d'osservazione, e molto meno
di scandolo; cosicchè se mai si venisse à sapere che
avessero ballato, o fossero stati in Maschera, nelle
Feste, o fossero caduti tanto li Figlioli, che le Figliole
(che Iddio non voglia) in qualche colpa d'incontinenza
o altro pubblico scandolo, intendiamo, e vogliamo
che decadino da qualunque benefizio delle grazie
che avessero sortito come se mai le avessero an=
seguite; sopra di che sarà special cura de Parrochi
usare ogni diligenza col prendere anche informaz.ni segrete

Li

Li Fanciulli che premorissero prima dell'età d'anni 20. come pure le Fanciulle prima di prendere stato sieno per se e loro Eredi privi e prive di tale benefizio, ed il dinaro che venisse a sopravanzare col progresso del tempo tanto per questo che per il sopraespresso motivo sia impiegato à piacere de' Parrochi ne premij che sogliono distribuirsi frà l'anno.

Avendoci una lunga sperienza fa-
to manifestamente e conoscere che
la multiplicità e l'estensione delle Rego-
le da Nostri Predecessori santamente
prescritte da osservarsi nell'insegna-
re la Dottrina Cristiana è stata
forsi la cagion principale per cui
non si son potute per anco stabil-
mente e uniformemente introdur-
re; e che anzi in qualche luogo
della nostra Diocesi il non potersene
così alla prima osservare alcune, a molti
hà servito di pretesto per farsi poi
in progresso di tempo a trasandar-
le tutte; per quella sollecitudi-
ne che dobbiamo avere pastorale
ed ardentissima di stabilire su un
buon piede la Regolarità di ques-
to santo esercizio, crediamo bene
di restringere per adesso in un sol
foglio certi Ordini generali che
ci pajono i più necessarj e insieme
i più practicabili, riserbando poi a
miglior tempo di rilasciare quei
particolari i quali respettivamen-
te parlando sono di minore im-
portanza, abbenche per altro sappia-
mo anco Noi che ben eseguiti
non lasciano d'essere di una in-
finita utilità. Dichiariamo per
tanto, raccomandiamo, ed espres-
samente ordiniamo le seguenti
cose.

1. I Reverendi Parochi Vica-

vi o Curati all' Officio dei quali
è appoggiata la ordinaria incom-
benza di far la Dottrina, dovesteran-
no in loro ajuto dei Ministri subal-
terni a quel maggior numero che
sarà possibile; comandando in nos-
tro nome a tutti i chierici, ed e-
sortando vivamente i sacerdoti ad
esercitarsi in quest' Opera del Si-
gnore; e in deficienza di Sacerdo-
ti e di Chierici sostituendo anco i Se-
cci purche sieno tali che se ne ab-
bia sicuro testimonio e del loro bu-
on costume ed anco della loro suf-
ficienza ed abilità.

2.° Dopo il pranzo all'ora che
sarà propria e commoda per ogni
Chiesa si darà il segno colla Cam-
pana e inalberatasi una Croce ~~di~~
~~legno in cui sia dipinta la figura~~
~~del Crocifisso~~, alla quale avanti a
il Campanello si girerà la Parrochia
invitando e fanciulli e adulti a
volervi prontamente e divotamen-
te concorrervi.

3.° All'entrarvi che faranno
i fanciulli saran ricevuti alle
Porte da alcuni Chierici che sa-
ran destinati a quest' officio di Por-
tinari; i quali però insegneranno,
ove occorra, a detti fanciulli a
prendere l'acqua santa e ad adorn-
si il segno; e poi si manderan-
no alle loro Classi.

[illegible] ad adorarla,

4.° Queste Classi dovranno es-
sere al numero di quattro: la pri-
ma servirà particolarmente pei
figliuoli non per anco capaci dell'
uso di ragione, e in questa si inse-

guirà in lingua latina il segno
della S.ta Croce, Pater noster, Ave
Maria, Credo, Salve Regina, e in lin-
gua volgare i dieci Comandamenti
&c. Nella seconda si insegneran-
no i primi Misteri della S. Fede colla
dichiarazione del Credo: nella 3.a
le dichiarazioni del Paternoster e
dei Comandamenti di Dio come ancora
di quelli della Chiesa. Nella quarta ~~[illegible]~~
in fine i sette Sagramenti col ri-
manente della S.ta Dottrina.

5.° Dato il segno col campanel-
lo cominceranno i Maestri ad in-
segnare, tenendo sempre il ~~Bellar-
mino~~ alla mano: del qual libro in-
tendiamo che si servano e non d'
altro, quando non fosse qualche tra-
duzione del medesimo nel linguag-
gio natio di ciascun paese, veduta
però prima ed approvata da Noi.

6.° Il modo d'insegnare sarà: ve-
dere in primo luogo di far appren-
dere poco a poco e per ordine un
piccolo Paragrafo di quella porzion
di Dottrina che spetta alla tal
Classe, ripetendolo con carità e con
pazienza più e più volte, e inter-
rogandoli poi tutti uno per uno sin
che si vegga che l'abbiano messo
ben bene a memoria. Indi a ques-
ta materialità delle parole ag-
giugnere il senso delle medesime
facendo sopra d'esse quelle varia-
zioni interrogazioni parafrasi
che saranno necessarie, avverten-
do però di renderle insieme adat-

Libretto Bellarmino [illegible] [illegible] [illegible] qual libro [illegible]

servendosi a tal [illegible] [illegible] nel Libretto [illegible] stesso Bellarmino.

tate alla loro età non meno che alla loro intelligenza.

7 Quando alcuno dei figliuoli sarà ben istruito in quelle cose che si insegnano in una classe, si farà avvisato il Parroco o altro che presiedesse in di lui nome, ed esaminatosi dal medesimo verrà trasferito a classe superiore.

8 Per gli adulti, comportandolo la capacità della chiesa vi sarà assegnato un luogo appartato. Si spiegherà loro tutta ordinatamente la Dottrina Cristiana: ma dovranno destinarsi a tale uffizio quelli o sacerdoti o chierici i quali saranno di maggiore abilità e discernimento i quali cioè si possa credere che sappiano, che la maniera di istruire e all'occasione di interrogare la gente di età avvanzata dee essere tutt'altra da quella che può usarsi coi fanciulli di tenera età"...

9 Il fin quì detto va inteso indifferentemente sì degli uomini come delle donne; ma quanto a queste aggiungiamo particolarmente, che per le fanciulle non dovranno istruirle i maestri se non in mancanza delle maestre: e le adulte poi le avrà ad istruire o il Parroco da se, o esso non potendo altri maestri ma di quei solamente i quali abbiano sempre dato saggio e di cui singolar contegno e si una religiosa e affatto irreprensibile esemplarità

10 Nel frattempo in cui si farà la dottrina vi saranno dei Chierici

in ogni

nanza delle Classi per fare che i figliuoli stieno modesti e quieti e ve ne saranno similmente degli altri alle porte per vedervi che senza motivo non escano.

11.° Il più dei giorni si darà a tutti i fanciulli che fanciulle qualche divota immagine perchè restino dolcemente allettati. E poi al fine dell' anno il Parroco darà qualche premio anco di maggior valore a quelli che saranno stati e più diligenti nell' intervenire e più costenterosi di ben apprendere. Per la compera delle quali cose si potrà fare ogni festa la cerca in chiesa e qualche volta fra l'anno anco in tutta la Parochia.

12.° Finalmente dopo un ora o al più un ora e mezza termineransi con una istruzione in forma di catechismo che verrà fatta dalla catedra a tutto unitamente il popolo da un qualche sacerdote dei più commendabili ~~[illegible]~~ per la probità e per la scienza; incaricando noi intanto al medesimo di farla una tal istruzione d'una maniera la più piana e la più semplice, guardandosi dall' affettare una certa astrazion di pensieri, sublimità di idee, copia di erudizioni, soverchia coltura di parole, e ogni altra di quelle cose le quali servono più a risvegliare la sciocca amirazione dell' ignaro volgo che a promuovere la edificazione del medesimo; ma dando al suo dire del corso, un aria famigliare toccante compuntiva pratica, come quella ch'è la più atta per ottenersi il fine

della Dottrina cristiana, il quale dee essere di condurre anco i più rozzi alla intelligenza delle divine verità, e di eccitarli ad ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ una esatta osservanza delle ~~[illegible]~~ leggi di Dio.

Tutti i quali Ordini comandiamo che si vengano esposti nelle chiese; promettendoci nel Signore, che il seguirli che così potrà farsi facilmente sarà per conferire non poco a muovere ognuno in disposizione di perpetuamente e inviolabilmente eseguirli.

La presente stessa è scritta di propria mano del fu Monsig.r Franc.° [illegible]

la dee
ggi alla
; eo
strugen
za della

omau
nella
re, che
facil-
poco
me di
lmen-

Copi

i
t
c
R
co
o
gl
ap
in
ip
ch
for

occ
Sp
ello
a m
da'
pro
Do
inse
ogni
ceti

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Concina all' Eminentissimo suo Zio.

Eccellenza.

Antonio Pontoni Can.co della Metropolitana di Udine Nobile di quella Città dopo aver per anni 17 prestato servigio assai onorevole all' Em.mo Card. Patriarca Delfino di gloriosa memoria fu con ... 1760 all' Ecc.mo Senato

Metropolitano
l' Ill.mo e R.mo
o li 4 Settembre
più ample
presente d'altri
riscono di che

servigio prestato
... e dopo aver
inua ed assidua
Chiesa Metrop.a
il merito del
premio nella
a nel buon corso
ita e la morte di
roto contemplato
o della Chiesa sud.

AVVERTIMENTO.

Essendo l' avanzamento della Santa Opera della Dottrina Cristiana una delle principali cure del Pastorale zelo del nostro Monsignor Illustriss. e Reverendiss. Giangirolamo Gradenigo Arcivescovo d' Udine, non contento Egli di averla in più maniere efficacissime promossa ristabilindone in oltre e prescrivendone rigorosamente il solo uso di quella, che fu dal Ven. Cardin. Bellarmino distesa, e da più Romani Pontefici approvata, ed a tutti li Vescovi raccomandata, è venuto recentemente in deliberazione di ordinare la ristampa della Grande, che serve ad uso degli Adulti, resa avendo anche più facile la medesima ad apprendersi collo sminuzzarla, abbreviando e mettendo in qualche maggior chiarezza alcune interrogazioni e risposte, che forse per la loro lunghezza mettevano qualche difficoltà per ben intendersi specialmente dalle persone idiote, senza però alterare in sostanza le medesime.

Avendo in oltre rilevato esso Monsig. Arcivescovo in occasione delle Pastorali sue visite che gli Atti di Fede, Speranza, e Carità, che s' insegnano per la Diocesi per esser troppo diffusi non vengono così facilmente mandati a memoria, ha sostituito in vece l' estesa di quelli, che da' Sommi Pontefici Benedetto XIII. e XIV. furono approvati e proposti. Questa per tanto, e non altra sarà la Dottrina, che per ordine del predetto Prelato dovrà esser insegnata da ciascun Parroco, Vicario, Curato, e da ogni altro, a cui s' incombe nelle Chiese della sua Diocesi. E vivi felice.

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Concina, all'amantissimo suo Zio.

Eccellenza

Antonio Pontoni Canc.co della Metropolitana di Udine Nobile di questa Città dopo aver per anni 17 prestato servigio assai onorevole all'Em.mo Card. Patriarca Delfino di gloriosa memoria fu con sua lettera 24 Feb.o 1760 all'Ecc.mo Senato di esso Cardinale nominato Canc.co Metropolitano e confermato dall'Ecc.mo Senato. L'Ill.mo e R.mo Monsig.r Gian-Girolamo Gradenigo li 4 Settembre 1781 onorò il supplicante delle più ample Testimoniali. e lo stesso fece in presente l'altro ale Monsig.r Ill.mo e Rmo Arcivescovo. di che tutto si rassegnano le Copie.

Ora in età d'anni 73 dopo un servigio prestato per anni 17 all'ultimo Patriarca, e dopo aver sostenuto per anni 33 di continua ed assidua mai interrotta assistenza alla Chiesa Metropol.na animato che l'anzianità e il merito del servigio sono la guida al premio nella milizia Ecclesiastica implora nel breve corso che ancor le resta tra la vita e la morte di essere dal Sovrano suo Voto contemplato nella elezione al Primiceriato della Chiesa sud. Grazie

Petrus Antonius Georgius ex Congregatione
Cler: Regul. di Somascha Dei et Apostolicæ
Sedis Gratia Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Utin.
Archiepiscopus et Sancti Petri Rosaczensis ejus-
dem Diœcesis Abbas, et Marchio.

Attestiamo e facciamo Fede colle presenti Nostre che il
Nob: e Rmo Sig.r D. Antonio Pordoni Patrizio
Udinese di età d'anni 73 Can.co di questa Me-
tropolitana Chiesa è Soggetto di probità, ed
integrità di costumi il quale doppo compiuti
lodevolmente li studj di Teologia Morale fu
dalla fel: mem: del Emo Sr. Card. Daniele
Delfino prescielto al suo servizio in figura
di Coppiere ed altre Cariche Nobili nel qual
servizio s'impiegò per il corso d'anni 17.
fu poi eletto Can.co di d. Metropolitana l'anno
1760. dove per il corso d'anni 33 hà esem-
plarmente servito la sua Chiesa ed adempiti
egualmente gli impieghi e cariche del suo Capo
oltre d'aver supplito e che di continuo sup-
plisce per molti Can.ci nelle Funzioni di Chiesa
per la sua distinta abilità nelle Officiature
Ecclesiastiche e molte volte ancora per le Digni-
tà non impedite, fu di uno de' Precessori nostri
ancora destinato Visitatore in occasione delle Vi-
site Pastorali il quale con tutta Lode esercitò
simili incombenze e però in vista de' predetti
suoi meriti lo riputiamo degno d'esser eletto
al Primiceriato vacante della Metropolitana
in detta in Fede

Data in Udine dal Palazzo Arcivesc. li 30 Luglio 1793

P. A. Arcivescovo d'Ud.e

Giambatta Coronella Canc: Arciv.

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Contin... all' amantissimo suo Zio.

Udine adi ... X...

1792. 17. Marzo. Pred...

Francius Florius Sebastiani Filius Utinensis hic situs est in monumento Gentis suae. Ad Clericalem Militiam adolescens vocatus. Datis Doctrinae et eruditionis luculentissimis experimentis Utini et Patavii Dionisio Delphino Patriarca decernente Canonicus Theologus Aquilejensis Ecclesiae renuntiatus est. Ad novae Metropolitanae Ecclesiae Utinensis Capitulum translatus Primicerius primum deinde Praepositus in eodem fuit. Hieronymi Gradenici Archiepiscopi per annos XXV. Nicolai Sagredi per annos ... Vicarius Generalis fuit. Ad Clemente XIII ...ibus sponte honori cessit. semel atque iterum Romam ... amissimus Ecclesiae et Civitatis Principum et Procerum misso munere cumulatus ... igena doctrina et Eccle... ...natus editis lucubra... integritate vitae morum in rebus adversis in... ...ate Sagacitate in paupe... comitate in omnes ...ni... it annos LXXXVII. Obijt in osculo Domini ... Anni MDCCXCII.

...nis ac Rmis Di. Innocentio ...arum Jacobo Co: de Pran... da Canonicis hujus Metrop. Testibus

Quo die solemnes, more majorum, cultus omnipotenti Deo tribuimus, qui dedit victorias inclytis Martyribus suis hujus Dioecesis Patronis Hermagorae et Fortunato, Tibi, Praesul amplissime, felici auspicio Metropolitanam Ecclesiam advenienti maxima perfusi laetitia occurrunt Canonici tui, qui et gradu Tibi propiores, et summo, ut par est, erga Te obsequio nemini sunt secundi.

Alacritas haec eo ex tempore nobis insidet, quo novimus ab immortalis Reipublicae Patribus Conscriptis te delectum, qui Jo: Hieronymus Archiepiscopus Gradonicus exciperes, cujus laudes, ut paucis complectar, viros dicas prisci moris.

Te ejus Successorem suscipimus a Sagreda gente pacis ac belli artibus clarissima, quae Gerardo Regni Hungariae Apostolo, atque nobilioribus infulis gloriatur.

Utinam, optime Praesul, incolumis diu vivas, ut sanctissimas disciplinas foveas, et si qua ex parte non hominum, sed temporum culpa, quid detrimenti cepit, in lenitate spiritus a te restitutas boni gratulentur.

Ad

Petrus Antonius Georgius ex Congregatione
Cler: Regul. de Somascha Dei et Apostolicæ
Sedis Gratia Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Utinen.
Archiepiscopus et Sancti Petri Rosacensis ejus-
dem Diœcesis Abbas et Marchio.

Attestiamo e facciamo fede colle presenti Nostre che il
Nob: e Rev.do Sig.r D. Antonio Pontoni Patrizio
Udinese di età d'anni 73 Can.co di questa Me-
tropolitana Chiesa è Soggetto di probità, ed
integrità di costumi il quale doppo compiuti
lodevolmente li studij di Teologia Morale fu
dalla fel: mem: del Em.mo Sig.r Card. Daniele
Delfino …
di Confess…
servizio …
fu poi …
1760. Do…
plarment…
… qualun…
oltre d'au…
… per…
per la sua…
Ecclesiasti…
tà non …
ancora …
site Pastor…
simili incom…
suoi merit…
al Princi…
indotta in…

Dato in Udine da…

P.A. Ar…

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Contina alli amantissimo suo Zio.

Udine adi 9 Xmbre 1790

1792. 17. Marzo. Pred.a

Franciscus Florius Sebastiani Filius Utinensis hic situs est in monumento Gentis suae. Ad Clericalem Militiam adolescens vocatus. Datis Doctrinae et eruditionis luculentissimis experimentis Utini et Patavii Dionisio Delphino Patriarca decernente Canonicus Theologus Aquilejensis Ecclesiae renuntiatus est. Ad novae Metropolitanae Ecclesiae Utinensis Capitulum translatus Primicerius primum deinde Praepositus in eodem fuit. Hieronymi Gradenici Archiepiscopi per annos XXV. Nicolai Sagredi per annos III. Vicarius Generalis fuit. A Clemente XIII. Episcopus Adriensis dictus, sponte honori cessit. Semel Vindobonam, semel atque iterum Romam saepius Venetias pro gravissimis Ecclesiae et Civitatis negotijs delegatus, Principum et Procerum gratiam iniit et commisso muneri cumulatissime satisfecit. Omnigena doctrina et Ecclesiastica apparatu ornatus editis lucubrationibus inclaruit. integritate vitae, morum sanctitate constantia in rebus adversis in difficilibus dexteritate Sagacitate in pauperes humanitate et comitate in omnes nemini impar fuit. Vixit annos LXXXVII. Menses II. dies XII. Obijt in osculo Domini XVII. Kal. Aprilis anni MDCCXCII.

Praesentibus ad ejus tumulum Illmis ac Rmis DD. Innocentio Rainis Antonio Gabburini, Jacobo Co: de Prampergo et Petro Braida Canonicis hujus Metropolitanae Ecclesiae Testibus

Ad

D. .... Antonius Gerrinius ex conservatione

Ad cujus rei perpetuam memoriam ego infrascriptus Not.s de Mandato Nobilis suae Familiae Monumentum primissum exaravi et meo Notariali signo munivi in fidem

L. S.   Richardus Paderni V. A. et Coll.i Not.s

Utini die 17 Martij 1792

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Consina all'amantissimo suo Zio..

Udine adì 9 Xmbre 1793
In Consiglio.

Spoglio di Beni di fortuna e sprovveduto di permanente impiego non ho' altro conforto io umilissimo Niccolò di Bortolomio Cassacco, che quello di rammentare il mio essere di fortunato Concittadino, e buon Figlio di questa Madre Città, e di riponere ogni mia rispettosa fiducia nel provido, e caritatevole istituto di questo Gravissimo Consiglio sempre intento a versare i publici benefizj sopra que' Cittadini che egli riconosce atti a combinare la fedeltà, ed esattezza di un puntuale servizio con il buon uso degl'onorati emolumenti delle loro fatiche.

Queste sono le sole scorte, che guidano l'umilissima mia persona ad offerire a questo benefico Publico tutta l'opera mia, e tutte le mie debolissime forze nel più accurato esercizio del vacante carico di Scontro alla Cassa di questo sacro Monte di Pietà qualora la clemenza, e la liberalità di Voi Mag.co Consiglio e di Voi Umanissimi Consiglieri accogliendo con la vostra naturale benignità le mie più ossequiose suppliche siano per accordarmi il favore de' vostri suffraggi, e per stabilire con ciò ad un vostro quanto bisognoso altrettanto umile, e riconoscente Concittadino quella Civile sussistenza, che non potrebbe per la sua sventurata situazione altronde sperare. Grazie

Copi
/i
detta
di fi
neva
Sen
do e
piu
l'ij
Capp
pau
pau
apai
co' g
negl
in m
chiu
pra
esser
va c
Ve
anc
del
vegin
di la
cro
tavi
e y
un
Voto
mina
il d
mint
culin
da g

Copia di Lettera scritta dalla Monaca Contina all'Amantissimo suo Dio.

Molte ancora di quel quanto in cui mi hai lasciata prova non equivoca
del mio interno dolore e de varj sentimenti che mi cagionò il suo discorso
di fiducia di timore di affetto e confusione imprendo a darvi una
verace informazione dello stato mio.

Scrivendo coll'animo sulla penna a chi me ne diede il dolce coman-
do e che mi fece provare di ritrovare in un Dio amantissimo il cuore
più compassionevole e un liberatore magnanimo.

L'epoca di questa mia dolente istoria si cominci dal Convento delle
Cappuccine ove fui posta per mia educazione. È inutile che io
parli delle mie ripugnanze al Chiostro ne primi anni che ben
palesavano le mie naturali tendenze esser da questi Ritiri
assai lontane. Non mi estendo nemmeno a narrare li varj modi
co' quali quelle Monache cercavano a misura che io cresceva
negl'anni e che si sviluppava l'indole mia di far estinguere
in me le nascenti inclinazioni e genio del tutto opposti al Mona-
chismo. Il mio temperamento vivace docile insieme e pro-
penso alla Christiana Pietà disprezzava le loro incompetenti
esortazioni che non valevano a farmi prediligere la Clausu-
ra e sciegliere quel genere di vita.

Venne l'orribil momento cagion di tutte le mie disgrazie e primo
anello di quella catena che ogni or mi stringe infelice. L'insulto
del Vajuolo seppe trovar la parte debole che non ammise
resistenza. Temevano all'eccesso quella operazione l'incontro
della malattia il pericolo della vita quello di cangiar faccia
ero quasi disperata. Avvicinossi il Marcuzzi a confor-
tarmi soggetto a me di fede e riverenza. Con blande voci
e spirituali sentimenti ottenne in quelle torbide circostanze
un Voto di consacrarmi al Signore assicurandomi che col
Voto andrei esente dal male. Lo feci riflettendo natural-
mente le parole da lui suggerite e ascoltai con tremore
il dovere impostomi di tenerlo a tutti secreto, in specie prima
mente che valessi per una Voto di Castità. S'avvide il buon
Ecclesiastico che per diverso carattere collimavano le mie azioni
da quel che il Voto esigeva. Prese ad avvertirmi che io aveva

fatto un Voto di perfetta Castità, e che preveniva necessario il far-
mi Monaca e mi replicò il suo commando di doverlo occul-
tare. Entrò la confusion nel mio cuore a portar la sedizi-
one negli affetti e tendenze naturali. In questo interno con-
trasto prevalse l'idea a me fatta credere dell'insolubilità
di quel Voto essendo inutilmente il mio orrore a dover
vivere sempre ritirata dal Mondo. Il mio languore nel in-
cominciata non dicibile disperazione ha potuto in breve portar
aggravio al Fisico, per cui sono stata ricondotta alla Casa Paterna.
Le azioni i sentimenti la mia condotta, il Mondo tutto giudicava
incompatibili con il Chiostro.

Non sono forse questi moti dell'anima il contrassegno più sicuro
d'una Vocazione diversa. – Non era io preparata a tale stato
da Dio ma insegnata da un Uomo che non può darmi la gra-
zia per la cooperazione ma bensì il merito il premio. Così inse-
gna il nostro Catechismo. Non lasciavami dimenticar mai del mio
involontario impegno facendomi far continui riflessi sui pericoli
del mondo sopra il stato di perfezione con un zelo che non ho
pari per rendermi sensibile e rassegnata. Avrei voluto can-
giar natura per aderire alle sue massime ma come farlo se
più che adoprava la forza maggior sentiva il tormento e
ribrezzo nell'ascoltarlo ed obbedirlo. – Stando alla Casa Pater-
na scrissi al Marcuzzi inoltre rivelandoli la confidenza di
mie contrasti la mia inclinazione al Secolo pregandolo di
aiuto e consiglio e di porsi in libertà se mi fosse stato rime-
dio. Ebbi in risposta che Lui mi dichiarava spergiura e sa-
crilega con aperta minaccia che sono andata ad incontrar l'ira
di Dio. Letta appena restai priva dell'animo e della coster-
nazione. Da quel momento palesai la mia risoluzione per il
Chiostro senza render altre ragioni a chi in amicizia comunicava
che quella d'essere stravagante s'incontrassi il Matri-
monio: quella sola mi era stata impressa come un Sacro do-
vere inalterabile. Da ciò si originò il mio disgusto e scontentezza
ad ogni proposizione di Matrimonio ordinario genio d'ostina-
zione che nel tempo stesso veniva sorretto dal consiglio di quel-
l'ere. Il detto Voto. – Per proteggermi la mia indipendenza nata
da quella del mio Direttore si ingerenza tutta chiusa in se

oppure ingiustizia e per sottrarmi da tutte le violenze mi ridussi a
sollecitare li miei, Genitori che mi risposero in seguito contentandomi
di replicar sempre agli amici che mi andavano per non dannarmi. Procu
rai sempre occultare il mio interno dolore per non cagionar dispia
cenza al Padre ed al Re e per non obbligarli a maggiori inutili rispo
ste.
Entrata nel Monastero di S. Paolo fui accolta e trattata affabilmente da
quelle Monache e dal zelante Religioso assistita. Lo spirito di dolcezza e
teriore la rimenza e divozion ricevuta da lui fin dagli anni teneri
non permisero di reclamare avanti al Prelato di non averlo per Di
rettore. Piegato il collo sotto il giogo più grave poco mi costava sine
a ... inchinarlo. Non sono stata capace di resistere sempre con questa
dichiarazione di mia mal contentezza per quello stato che non gli
abbia talvolta accordata la docilità a suoi consigli e credenza a
dottrina, per terminare le continue altercazioni sul proposito acerbe
e nemiche, e perché alla fine quello non si può sfuggir. Si arriva
a dir che si fa volontieri. Questo succede ancora nelli Rei condannati
all'ultimo supplicio.
Mettina di continue nelle ascetiche Conferenze dinanzi alla mia
mente l'assunto impegno del Voto l'impossibilità di scioglierlo la
santità del Chiostro la contentezza di tant'altre la vita placida
e tranquilla la riflession Cristiana, di cui amo e rispetto i do
veri, e le massime per impastarmi di nuova tempra trasformar
la mia natura e rendermi diversa da quel che sono. Ma l'artifizio
fu tutto vano per il lavoro interno.
Con sforzata risoluzione priva di quell'idea che non vi fosse più
riparo alla mia liberazione accordai che si anticipasse dopo mezzi
anno di prova la mia Dedizione come suole accadere alla Giova
ni intimorita che accetta uno stato senza aver forza e dirizione
di opporvisi. Presi l'abito Monastico con tanta ripugnanza che
dopo a pochi giorni cominciai a ricadere ne mali fisici prodot
ti da passion d'animo che sentiva più da vicino il peso del nuovo
stato. La disciplina l'osservanza il metodo le regole di questa
società tutto mi rendeva intollerabile.
Stanca di resistere ad onta di mie insistenze conoscendolo per
quello che mi avea sacrificata. Si avvicinava il tempo della mia
Professione nelli aprir l'animo mio ad altre Persone: il Voto
fatto le mie angustie e ripugnanze protestando d'aver odio
all'Abito alla Clausura alla vita a tutto. ora

ascoltavano confusi la narrazione de miei casi e ciò che nel primo
produsse l'obbligazione ne secondi riprodusse gl'umani
riguardi rispondendomi che il tempo è breve e che tutto si pre-
para che i Parenti si dolerebbero che il Voto è indissolubile
che conviene professare. In quel dì sventurato leggendo per
ricevuto commando che mai prima avea voluto fare la formo-
la della Professione in Parlatorio fu tale l'angustia ed il dolo-
re dell'anima che caddi svenuta. Rinvenuta mi confortavano
mi incoraggivano ma il mio cuore non era che più oppresso
cosiche arrivato il gran momento mi portai alle Grate del
Parlatorio per ritrovar persona che andasse in Chiesa a mio
nome a far sospendere la funzione ma non trovandosi più al-
cuno a cui dirlo mi condussero le Monache al Sacrifizio. Il
sacrifizio fu compito voluto dagl'uomini, da Dio mai accet-
tato.
Nella ragion dell'Uomo risiede Dio la Vocazione del pro-
prio stato. La nostra Religione vuol che passi per libera
elezione. Non così fu da me che senza il mio assenso ridotta
e tradita sono presa e serrata. Ho usato in seguito tutti
li modi possibili per rendermi tollerabile questo stato di vita
ma confesso che ad onta di questa mia volontà con cui tollerava
dirò così ingannare me stessa la volontà naturale ogni
or più viva mi lo rendi dolorosa all'eccesso ed insoffribile.
La mia salute fu sempre cagionevole. Quello spirito che
cresceva per resistere al già smarrito la ragione la giu-
stizia mi determinarono a chiedere della mia Professione
Religiosa la nullità. Le Donne son più parlanti che scrivere
A non potervi renderla informata di più mancarmi di a-
verlo fatto abbastanza acciò vegga persuaso ogni Canonista
della giustizia della mia dimanda. Le prove legali che qui
mancano come mai posso spiegarle se non arrivo ad
intenderle

ſaino
[illegible]
pre
bile
rer
Torno
l Solo.
tavono
rtito
Sil
a mio
ii al
o. 9l
accet.

l pro
iva
Sota
tutti
o Sicuta
lena
ogni
icile
che
h gior.
rone
iciuore
Sia.
nita
qui
o ed

ascoltarono confusi la narrazione de miei casi; poichè nel [illegible]

i
u

l
ci
n
lo
ve
m
ci
g
n
ci
le
fi
i

b
c
e
li
m
d
o

e
h
g
l
u
o
r
i

45

1795

Lunedì dopo Pasqua 6 Ap.le
Giorno nel qua.. termina il Quaresi.
male nel Duomo d'Udine il P.re
.... Carmelita
Scalzo..

S. Redentor pietoso... se altra maj questa certa.
mente e ... chi supplichevole a
voi ricorro colla lingua col cuore con
tutta l'anima, ... per ... nostr...
vi prego per l'onore vi prego del vostro
Santo Vangelo ed in carità vi prego
di Sacerdote ... ... Ministro
del vostro Nome
Non è ... ... Uom chi ... sparge ... della
Uom che l'ing... ma di voi che ...
l'accrescimento il ... a frutto ...
la vostra santa parola. Questo dunque
per me ... per ... vostro vi chiedo
che coronate voi ... misericor.
die riconfermandole ora per sempre ai
... a maturità a perfezione col
benedirle. Nunc itaque si mio Dio ...
d'implorarvi col popolo d'Israele e con
Esdra nunc itaque Deus noster magne fortis
et terribilis custodiens pactum et misericordiam
ne ... a facie tua ... Reges nostros
et Principes nostros et Sacerdotes nostros et
Prophetas nostros et Patres nostros et ...
populum tuum. Benedic Sacerdotes nostros, et
Prophetas nostros. ... il Zelante nostro ... core
un

Ascoltarono confusi la narrazione de' miei casi s'ecco che nel [illegible]

un stato custode dell'ecclesiastiche leggi e quasi di-
rigere il prezioso deposito della fede. Ostinavi
ad istruir coll'esempio d'alta virtù la sua
greggia colla paterna sua esecuzione la san-
tità in ogni luogo della Provincia sua Dioce-
sana. Balemi sul Primo [illegible] di questa Provincia
un vivo raggio di divini nostri consigli. Ecco
la divisa nelle vie oscure e difficili di governo.
[illegible] benedetto sotto l'ombra [illegible] alla sua
autorità siano di [illegible] la religione la virtù l'in-
nocenza. Benedetto è questo venerando Capitolo,
ordine tutto [illegible] e Sacerdotale e come glo-
ria e d'onore la nostra casa sia l'orna-
mento migliore dell'[illegible] antica [illegible]. Bene-
dite Padre nostro. Si spazia la nostra [illegible]
benedizione su quanti sono [illegible] al governo
di questi illustri città. Benedite i rispettabili [illegible]
degl'ordinari e la sola giustizia d'umanità
[illegible] vita governi le ragioni private [illegible]
[illegible]. Benedite il ceto de' Nobili gl'or-
[illegible] illustri de' Patrizi e di grandi [illegible]
tra l'oro e le dovizie degl'avi quella [illegible]
[illegible] e luminosa virtù che serva agli [illegible]
d'esempio e a [illegible] d'aiuto. Benedite om-
[illegible] Si [illegible] infine le nostre
[illegible] divisioni indistintamente [illegible] e prosperi
[illegible] i [illegible] di Mercanti i [illegible]
[illegible] le fatiche di [illegible] degli
degl'artigiani, [illegible] l'arti le [illegible]
tori. Benedite i [illegible] l'arti le [illegible]
Benedite i [illegible] i [illegible] gl'avvocati e [illegible]
ciò benedite [illegible] mantenimento ed innocenza

piacere con tanto amor ci creaste. Il tutto unica
[illegible] cresca multiplichi sotto l'auvinator [illegible]
trocinio della vostra immensa bontà. Ma bene
ditevi grande e pietoso Dio spiritualmente i
benedite nell'anima e [illegible] grazia. Ose [illegible]
in una multitudine si dimora tuttor s'ascon
di alcun Peccatore ah [illegible] mio gitategli
da questo volto uno sguardo che lo ammo[illegible]
lisca spediteg[li] da questa Croce uno strale
che lo compunga, mettetegli al cuor nemico
una grazia che lo santifichi. Fate di[h] fate
[illegible] dolcissimo per il vostro [illegible]issimo
sangue per noi versato, per le vostre innocen[ti]
[illegible] carni per noi lacerate, per le vostre divine
[illegible] spirante e [illegible] che ancor io possa
[illegible] [illegible] al vostro [illegible] Padre: Quos
Joa: 17.12 dedisti mihi custodivi, et nemo [illegible] eis periit.
Tutti siam [illegible] e salvo anch'io insieme con
questi miei cari udito[ri] salvi nel corpo salvi
[nell']anima salvi nel tempo salvi nell'eternità
sicche giornando ad esso [illegible] indiviso lume
di [illegible] e inseparabile legame di carità solo [illegible]
[illegible] Pastore [illegible] solo Ovile [illegible]
abbiamo un giorno [illegible] sorte di gloria [illegible]
riuniti nel vostro regno di pace per cui siam
fatti a benedire in eterno quella misericordia
infinita, che ci ha salv[ati].

ascoltarono confusi la narrazione de miei casi giacchè nel [illegible]

Da Padova 1798
20 Genn.°

Sonetto

Si tacque ed oh quanto era il tuo tacer molesto.
Finche al furtivo e torbido sospetto
Che ebbe in fronte il terror, e l'ira in petto
Potea colpa parer un moto un gesto.
Si tacque è ver ma in quel silenzio mesto
Cesar tu de pensier foste l'oggetto
Si tacque e intanto il riverente affetto
A te sempre volò tacito, e presto
Ma del nostro destin ch'or fausto nacque
E di tue glorie, e del German guerriero
Tanto si parla quanto pria si tacque
Cesar si parla anzi dal Ciel s'implora
Che più crescendo il tuo felice Impero
Presto si parli, ove si tace ancora

ascoltavano confusi la narrazione de' miei casi, e ciò che nel [illegible]

45

Decollanza

Sonetto recitato dal S.r Giacomo Coronelli
al' Ill.mo Mons.r Dionisio Delfin.

Per li Ill.mi Co: Nicolò Madrisio D.r
e S.r Nicolò Aloj Cancelliere

Due de più grandi Amici, che mi ho
uno è stato più volte deputà
l'altro ministro egli è della città
e tutti due si chiaman Nicolò
Son nati in circa del cinquantadò
e ne l'uno ne l'altro è maridà
a Padoa ogni un di loro al studio è stà
l'un si fece dotor, e l'altro no
Qualche giro nel Mondo il primo ci fè
il secondo dal Stato mai uscì
e sono Poeti entrambi più di me
Un sol difetto in lor sempre apparì ...
ne dirlo è mal, mentre palese egli è
son le maggior seccaggini di qui.

ascoltavano confusi la narrazione de' miei casi, e ciò che nel [illegible]

[illegible]

[illegible]

ascoltavano confusi la narrazione de' miei casi e ciò che nel tiro

Eccellenza

Aspirando per la seconda volta Carlo Dottor Belgrado d'anni 52. alla vacante Dignità di Primicerio della Metropolitana d'Udine sua Patria che nell'anno decorso venne conferita tra li concorrenti al più anziano non saprebbe altronde fondare la propria fiducia di conseguirla che nell'anzianità di servizio nella Chiesa stessa non meno che nell'ampiezza dell'attestato rilasciatogli dal suo Prelato e nell'insigne munificenza dell'Ecc.mo Pien Coll.o [illegible] da cui fu clementissimamente promosso a un Canonicato di Regio [illegible] Chiesa medesima.

Li riverentissimo implora V. E. l'autorevole di lei [illegible] certo che corrisponderà con pienezza di zelo e

1788 12 Luglio Udine

Monsig.r Nicolò ~~Gradenigo~~ Arcivescovo d'Udine fece il suo solenne ingresso

Monsig.r Co. Franc.o Florio d'Udine Preposito del Cap.o fece l'annesso uffizio in nome del suo Metropolitano benchè arrivato all'età d'anni 84 —

ascoltarono confusi la narrazione de miei casi giacchè nel tuo

Eccellenza

Aspirando per la seconda volta Carlo Dottor Belgrado d'anni 52. alla vacante Dignità di Primicerio della Metropolitana d'Udine sua Patria che nell'anno decorso venne conferita tra li concorrenti al più anziano non saprebbe altronde fondare la propria fiducia di conseguirla che nell'anzianità di servizio nella Chiesa stessa non meno che nell'ampiezza dell'attestato rilasciatogli dal suo Prelato e nell'insigne munificenza dell'Ecc.mo Pien Collegio da cui fu clementissimamente promosso già diecisette anni ad un Canonicato di Regio Giuspatronato nella Chiesa medesima.
Appoggiato a questi titoli riverentissimo implora dalla Giustizia dell'E. V. l'autorevole di Lei Padrocinio e suffragio certo che corrisponderà alla distinta grazia con pienezza di zelo e d'impegno. Grazie

ascoltarono confusi la narrazione de miei casi, e ciò che nel'ani

glio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

la

Memoria

Il N. H. Sr. Franc.o Tron destinato a Visitatore della Dottrina Cristiana per le Parrochie di [illegible] elesse in sua Compagnia il Nob. Sr. Co: Giul: [illegible] Maranconi Chierico

[illegible] Giacomo mio Sig.r Pron.

[illegible] e per questo amorevole e ben [illegible]

[illegible] ico d

[illegible] rechi e

di Sbruglio

[illegible] cato

do essere

o alli

[illegible]

[illegible] lorio

[illegible] sia per adoperarsi con tutta l'attenzione

[illegible] e per accettarlo come una

[illegible] di lui benevolenza. Io ne sento il maggior

[illegible] vantaggio che è per ridondarne [illegible]

[illegible] e per questo amorevole e ben giusto

[illegible] tre verso [illegible] prelato [illegible] co-

del merito: riservandomi le occasioni di [illegible]

[illegible] piena estimazione con cui [illegible]

[illegible] 28 [illegible]

posto

servito

vi per

[illegible] ona

lui

acante.

a Monsig.

[illegible] della

la Do.

del

alt.

to con

nina

[illegible]

[illegible] scorio

[illegible], [illegible] dopo il corso

di circa Mesi otto, ottenevo Decreto primarino per

il solo Ordine Nobile, cosi

[illegible]

Memoria

Il Nob. Sig.r Francesco Soranto [illegible] a Visitatore della Dottrina Cristiana per le Parrochie di [illegible] e [illegible], e in sua Compagnia il Nob. Sig.r Co: [illegible] [illegible] Moranzani Chierico

Sig.r Giacomo mio Sig.r Oss.mo

Questo Ill.mo e Rev.mo nostro [illegible] [illegible] mi commette di farle intendere, com'egli l'ha prescelta a Visitatore della Dottrina Cristiana in luogo del Sig.r [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e per accettarlo come un pegno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggior piacere [illegible] [illegible] che è per riconoscerne dalla santa ingiunzione, e [illegible] [illegible] amorevole e ben [illegible] [illegible] [illegible] nutre verso di lei il Prelato buon conoscitore del merito: augurandomi le occasioni di comprovarle quella piena estimazione, con cui mi [illegible] | Udine 28 ott. 1701

[illegible] Ser.

[illegible]

Nobile, [illegible] dopo il corso di circa Mesi otto ottenevo Decreto primario per il solo Ordine Nobile, così

Memoria

Il Nob. Sr. Franc.o Trevisan Destin[illegible] a Visitatore
della Dottrina Cristiana per le Parochie d'[illegible]
elesse in sua Compagnia il Nob. Sr. Co: Giu[illegible]
[illegible] Maranconi Chierico
ico d
[illegible]
vecchi
e
di Sbruglio
[illegible]
do esser
o all
[illegible]
[illegible]
sosto
, [illegible]
vi per
[illegible]
[illegible]
acante,
ta Monsig.
n.o della
la Do.
[illegible]
all.
to con
mina
[illegible] sopo il corso
[illegible] di circa Mesi otto, ottenero Decreto primario pro
il solo Ordine Nobile, cosi

Memoria

Il Nob. Sig.r Franc.o Ferrato Destin... a Visitatore
della Dottrina Cristiana per le Parochie di Ud.e
elesse in sua Compagnia il Nob. Sig.r Co: Giul...
Mantica ed me Giacomo Marangoni Chierico
... fui fatto Canonico d

S.r Co: Mario Freschi
Canonico d'Ud.e
tore Co: Gioseffo di Sbruglio
o e questi fui fatto
Fabrizio dopo di esser
e successori sino all
Girolamo Gradenico
a Monsig.r Florio
ale mi elesse al posto
...ssi dopo aver servito
...ne dei Visitatori per
to a servire come
ipale per altri
...giato sede Vacante.
Visitatore
mese d'Aprile – da Monsig.
al Concorso di Can.co della
d indi passai alla Do..
...leti Primicerio del
a Ballotazione alli
...nici uniti in Capitolo con
...ione alla mia nomina
Nobile, ed dopo il corso
... di circa mesi oto, ottenero Decreto primario per
il solo Ordine Nobile, come

Al S.r Giacomo Lanzoni
Sig.r mio [illegible]

[illegible]

Memoria

Il Nob. Sig.r Franc.o Tren.to destinato a Visitatore della Dottrina Cristiana per le Parrochie d'Ud.e elesse in sua Compagnia il Nob. Sig.r Co: Giul.o Mantica ed me Giacomo Marangoni Cherico 1747, il Co: Mantica fu fatto Canonico d'Aquileja

Compag.o Visitatore successe S.r Co: Mario Freschi 1753 il Treno fu fatto Canonico d'Ud.e al Treno successe a Visitatore Co: Gioseffo di Sbruglio indi Sr. Gabriele Fabrizio, e questi fu fatto Canonico 1767 - Al stesso Fabrizio dopo di esser stato compagno al Treno e successori sino all'anno 1767 - Monsig.r Girolamo Gradenigo con Lettera scritami da Monsig.r Florio di lui Vicario Generale mi elesse al posto di Primo Visitatore e così dopo aver servito il Prelato come compagno dei Visitatori per anni 26 ho continuato a servire come Primo e nel Posto Principale per altri anni 18 avendo rinunziato sede Vacante l'uffizio di Visitatore

e così finì

NB. Sino dall'anno 1768 nel Mese d'Aprile - da Monsig. Gradenigo venni proposto al Concorso di Can.co della Metropolitana di Udine, ed indi passai alla Dominante con Monsig.r Niccoletti Primicerio del Capito stesso. Nell'atto della Ballotazione alcuni Canonici uniti in Capito con Ecc.mo Collegio fecero opposizione alla mia nomina memoriale per non essere dell'ordine Nobile, ed dopo il corso di circa Mesi otto, ottenero Decreto primario per il solo Ordine Nobile, così

Zittelle di Udine.

Istituzione 1596 e Regole 1608.

Zittelle

Avvisi

Quali Putte devono esser ricevute nella Casa da Madonna Conduttrice e Collegio vedi parte prima capitolo 13. numero 1. 2:

Quando, e come si devono mandar fuori della Casa Putte. Parte prima Cap: 13. N.o 3. 4. e Parte 2.da Cap: 14 N.o 9.

Le Zittelle non possono mai star fuori di Casa la notte. Par: prima Cap: 13. N.o 7.

Non si possono ricever Putte in educazione né Donne come in Deposito. Parte prima Cap. 13 N.o 8, e Parte 2.da Cap: 17.

Essendo ammalata una Zittella potrà esser visitata dai suoi Parenti, quando la malattia sarà pericolosa e ciò anche di raro. parte prima Cap: 13. N.o 9.

Tutto quello che avevano le Zittelle in morte resterà alla Casa Parte prima Cap: 13. N.o 10.

Se Mancasse che fosse ò la Madonna o la Conduttrice, per non fossero in Casa di abili ad esser Madonna Cond.e, e perciò se ne dovesse cercar di fuori, devono haver il merito di ajutar a trovarla li sei Protettori, e le sei Protettrici colle Zittelle Parte prima Cap. 5. e Cap. 7. N.o 13. e specialmente parte 2.da Cap. 1.

Avvisi

Può esser eletta Madonna e Coadiut.ce una Compresa della Patria del Friuli. Parte rd.a Cap. 1.

La Madonna doverà prender opinione dal Confessore nel governo della Casa, in ciò che riguarda allo Spirituale. Parte rd.a Cap. 13.

Non può esser creata Maestra una Zittella se non quando averà 40 anni d'età e stata 7 anni in Casa Parte rd.a Cap. 6

Quando le Putte possino esser fatte Zittelle e come si deve procedere nel Parte Parte rd.a Cap. 6. v.o 12.

Le Habili per esser accettate devono avere 16 ò 20 anni almeno Parte rd.a Cap. 9. v.o 13.

In Capitolo si deve osservare la Communità. Parte rd.a Cap. 14. v.o 20.

Come debba punir le Ree di qualche mancamento Parte rd.a Cap. 4. v.o 6.

Quando una Putta parlerà co' suoi Parenti deve esser presente una Maestra Parte rd.a Cap. 17. e questo sempre nel Parlatorio

Tutte le Porte della Casa alle ore 24 devon esser chiuse colle chiavi Parte rd.a Cap. 17.

Lau

Avvisi

La Madonna doverà far Collegio ogni 15. giorni in cui si deve trattare, e discorrere della disciplina. Parte sud. Cap: 18. No. 1

Tutte le Consultrici devono esser secrete altrimenti possono esser expulse Par: sud. Cap: 18. No. 1. 13

Quando possono esser scacciate dal Collegio le Governatrici e le Consultrici Parte sud. Cap: 18. No. 1.

Nel Collegio quando parla una tutte le altre devono tacere. Parte sud. Cap: 18. No. 14. 15.

Se si possono prender in Casa due sorelle, ò parenti strette [illegible] Zitelle. Parte sud. Cap: 20. No. [illegible]

Per Conduttrice deve esser sempre eletta una di Casa Parte sud. Cap: 21. No. 4.

Della Residenza della Maestra e delle sottomaestre di Casa devono osservar quanto in Parte sud. Capit: 22.

Dell'elettione del Confessore Capitolo pmo. dell'suo onorario Capit. sud. No. 7.

Dell'elettione dell'elatore Cap: 24. del suo stipendio Capit: sud. No. 13.

=
e
15.
na
Sr
na
e
ne

SSri Cittadine d'Udine

1596 26 Agosto Nod. Sr Mattia Paulitti. Cessione delli SSri
Sebastiano e Ottavio Zio e Nipoti Mazzolenis d'una
casa nel Borgo di Poscolle fuori del Portello alle
Magnifiche SSre Anna della Sso e Flavia Frangipane
Fondatrici del Pio luogo delle SSre Cittadine d'Udine

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1596. In Christi Nomine Amen.

Anno ab eius Nativitate Millesimo quingentesimo nonagesimo sexto Indictio
ne nona, die vero Veneris 26 Martij [illegible] Magnifica Domina [illegible]
na Uxor relicta quondam Magnifici Domini [illegible] Baptista Malti [illegible] Magnifica Domina
Flavia uxor [illegible] votis [illegible] Magnifici et [illegible] Domini Petri [illegible]
Frangipane [illegible] et studio [illegible] ad laudem
et gloriam [illegible] Dei [illegible] pro [illegible] Divinae Maiesta
[illegible] quam alijs devotissimis [illegible] praesentibus, et
futuris [illegible] et [illegible] pluries [illegible]
et [illegible] in hac Civitate Utini [illegible]
[illegible] ubi vicina [illegible] Ecclesiae celebratur [illegible] S. Ni
colai in Burgo Aquileiae [illegible] Ecclesiae [illegible] eisdem Dominabus ad hoc pa
[illegible] singulare et particulare Privilegium concessit, et proinde [illegible]
[illegible] Nobilibus [illegible] Civitati, et [illegible]
et aliam officio [illegible]
[illegible] capitis [illegible] Domino [illegible]
et [illegible] constituti [illegible]
Sebastianus [illegible]
[illegible] filio [illegible] Mercatoris [illegible] volente [illegible] et [illegible]
[illegible] pro se et eorum haeredibus [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] quae ipsi Domini [illegible] acquisivere
[illegible] Bernardino [illegible] ducatorum [illegible]
Instrumento die [illegible] Januarij 1592 manu Domini Victoris [illegible]
[illegible] et [illegible] Magnificae Dominabus [illegible]
[illegible] et Flaviae [illegible] et stipulantibus, et acceptantibus
et [illegible] pro se [illegible] domum [illegible]
[illegible] Utini [illegible] Aquileiae [illegible]
[illegible] et [illegible] confinia [illegible] publica
[illegible] et [illegible]
Domibus adiacentibus, et [illegible] Domos [illegible]
omnibus confines in eodem acquisitionis [illegible] habendi
tenendi possidendi, dandi donandi et quovis titulo alienandi ad hoc [illegible]
pretio et [illegible] et mercato Ducatorum mille [illegible] 16 [illegible]
quod [illegible] Domini [illegible]
[illegible] Ducatos Mille ad [illegible] 16 [illegible] quinquaginta
[illegible] aliis vero [illegible] quinquaginta [illegible]
[illegible] Flavia [illegible] Millesimo [illegible]
hoc

hoc habita, et recepta a predicto p.ro 1555 [illegible] Religiosorum Secreta; Pro
[illegible] Ducatis Quingentis, ac [illegible] Antiae Matris [illegible]
[illegible] vendiderunt, et vere [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] Dnis Mazzolanis [illegible] Stipulantibus, et acceptantibus
[illegible] Ducatos [illegible] anno, seu [illegible] livelli Ducatis [illegible]
in ratione quinque pro centenario in [illegible] Dicta Domo specifica,
[illegible] aliis bonis Dictor. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Mag.ca Communitas huius Civitatis [illegible] Dnō [illegible]
Dictum livellum, ac Capitale ducentorum [illegible] [illegible] [illegible]
de ratione Dicta Dña Anna, [illegible] anno 1597 in die [illegible]
Martii [illegible] prout et [illegible] Dnā in Dicto die [illegible] Dicta Mag.ca Communitas
[illegible] actione, et authoritate [illegible] Dictos Dnos, [illegible]
[illegible] ac [illegible] Dnos Fidejussores, ac Mag.cam Communitatem [illegible]
[illegible] et possidentes Domum predictam, ac alia Bona et [illegible]
[illegible] Fidejussores ac Mag.ca Communitas [illegible] Dictorum Dnorum
Mazzolanorum, ac aliter, et alio modo [illegible] prout et quemadmodum
[illegible] [illegible] circa hoc [illegible] Constituentes, [illegible] ac pro-
mittentes [illegible] sibi [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] Domini Mazzolini [illegible] de [illegible] et facto [illegible]
[illegible] et non aliter nec alio modo, et [illegible] Dnae [illegible]
[illegible] venditum contra quoscumque in Judicio, et extra sub obligatione
[illegible] [illegible] Bonorum praesentium [illegible]

D[illegible] [illegible] Mazzolani post acquisitionem [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] meliorationem [illegible] in ipsa Domo, [illegible] hodierno die
[illegible] Juxta [illegible] in J[illegible] [illegible] [illegible] Dnō
[illegible] J[illegible] [illegible] Dnis Mazzol. [illegible] et [illegible]
[illegible] Dominicus [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] pro majori [illegible]
[illegible] livelli, [illegible] pro Duc. 500 [illegible] et [illegible]
[illegible] ratione quinque pro centenario [illegible] Dictum [illegible]
[illegible] [illegible] et personaliter constituti [illegible] Notarium et
[illegible] Dni [illegible] [illegible] [illegible] Dni Antonius et Do-
minicus [illegible] Cives [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] constituerunt Fidejussores, et principales [illegible] et solutores

tam

Sua livelli p.ti quam capitalis ad hoc obligantes omnia eorum Bona praesentia et futura Quas D.nos fideiussores p.ti D.ni simul et insolidum promisserunt relevare et indemnes conservare sub eadem obligatione et pro p.to livelli soliti exigi a dicta communitate pro duc. 1000: et ultra eius promiserunt cum effectu curare quod Ill.mus D.nus Ridomus Susanna sese constituat fideiussorem debitorem, fideiussione et sua damnadem, Relevatorem et principalem in omni eo a molestia capitalis quam Livellorum damnosorum sic, et omni meliori modo ad Laudem et Gloriam Omnipotentis Dei, eiusque Gloriosiss. Virginis Matris Mariae, totiusque Caelestis Curiae. Actum Vtini in Civitate Vtini in Foro Novo in Domibus dictorum Nobilium Mon.s a Comitatu, praesentibus Nobili D.no Rissturio Rissturio de Varmo q. Antonio Righitino q. Paulo Mino a Sutoria Vtini testibus, cum pacto promittenti ... in dualo ...

Eodem Millo ac Ind.ne Die vero Sabbati XX Mensis Julij. D.nus Silvesius q. D. Joannis Pauli Mazzolari nomine suo, ac uti procurator D.ni Sebastiani Mazzolari eius Avi, habitis et receptis, et elevatis a manibus Nob. D.ni Joannis Baptistae ... Capitis ... Ducatos Quingentos ... 16: ... ducati ... promissum ... nomine, et haerede ..., et liberavit ... ad omnia livelli pro capitali duc: 500 ... solvi debita ... debit. ... suis ... et fideiussioni ... cassavit et annullavit Instrumentum ... livellationis ... facti non fuisse volendo se integrè satisfactum de dicto livelli ... procuratore ... in Judicio, et extra manutenere, et ... sub ...

Actum ... in ... in ... testibus ... Bernardino ... et ... formato ... Vtini ...

... alieno ... notarius publicus ... Matheus de Paulettis ... Vtini ... in fidem ... signo et nomine.

J. H. ... in forma autentica ... in questo membrana ... della Città ... Vtini ... Tomas ...

Nos Franciscus Barbarus
Dei et Apostolicae sedis gratia
Patriarcha Sanctae Aquileien.
Ecclesiae &c.

Regole della Casa delle Citelle nella Città
di Udine

Considerando noi Anna presso et Flavia Frangipani
anche serve di Dio nostre compagne l'obligo
grande che ogni uno ha d'attendere non solo
alla propria salute e eterna ma ancho di
impiegarsi per quanto si può nell'ajuto de'
prossimi e vedendo massimamente che in questa
nostra Città di Udine molte povere Citelle
si per mancamento di governo come per istiga-
tione dell'inimico o loro fragilità e malitia
d'altrui staranno in manifesto pericolo di perder
l'honestà loro e di molti altri inconvenienti dalla
Divina Maestà e col consiglio et ajuto de' nostri
Superiori habbiamo fondata et eretta la Casa
delle dette Citelle, sotto titolo della Presentatione
della Beatissima Vergine raccommandandola con ogni
affetto e riverenza possibile alla santissima e
fedelissima sua protettione in Cielo come ancho
quà giù in terra alla carità e santo zelo
di Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Francesco Barbaro
Patriarcha et a' suoi successori acciò con l'
auttorità loro, la sempre difesa et in tutti
li suoi bisogni temporali e spirituali soccorsa
sia governata conforme all'esperienza, e
prattica che habbiamo d'alcuni anni e con

felicemente

Liberamente per osservare secondo il nostro desiderio e
ricevere mediante la Divina grazia maggior fermez=
za ed accrescimento habbiamo con la benedizione di
Monsig.r Ill.mo e R.mo Patriarca così per ordine stabilite
e presenti regole le quali, come sono state esaminate
da Monsig.r Ill.mo e Rev.mo sud.to così per ordine suo
saranno stampate e vogliamo che siano inviolabilmente
osservate come più particolarmente si dirà nella sua
Parte al Cap. 1. da tutte quelle persone che di tempo
in tempo saranno ammesse al governo si dentro come
di fuori di detta Casa conforme all'intenzione santa
nostra per gloria di Dio e salute di tante povere
Vergini per le quali Christo ha sparso il proprio
Sangue, l'habbiamo fondata e finora con nostro
gran consolatione mantenuta e governata.

Divisione di tutto il Libro in tre Parti

Oltre la Paterna cura e protezione singolare che ne
doveranno sempre avere gl'Ill.mi Patriarchi che
saranno giudichiamo essere necessario anche due
Congregazioni per mantenimento e buon governo di
questa nostra [illegible] Casale di Udine una di
[illegible] e l'altro di Donne [illegible] di persone gravi
e prudenti timorate di Dio, Zelanti della salute
dell'Anime e desiderose d'impiegarsi nell'aiuto e
conservazione di questa nostra Opera e queste congre=
gazioni serviranno per il governo esterno.
[illegible] bisogno che dentro nella Casa vi sia il governo
[illegible] ed [illegible] altre Ministre
come conduttrici e [illegible]. Ultimamente
che si scrivano le regole communi a tutte quelle che
vivono in essa Casa oltre quelle degl'Offici partico=
lari della Casa [illegible] mutandosi di tempo in
tempo

tempo o gl'Officianti suppliano come veggesi
in detti Officij:

Perciò potremo comodamente dividere tutta questa
nostra fatica in trè Parti principali una delle
quali contengono l'elezione numero carico delle
Persone che doveranno essere admesse nelle due prime
congregazioni esterne.

Nell'ultima s'estenderanno le Regole communi à
tutte quelle che stanno nella Casa e poi quelle che
appartengono agli Officij particolari di ciascun Refe=
torio Infermitario ed altre. Piaccia à Nostro Signore
con l'intercessione della Beatissima Vergine di
dettarci à noi questo che dobbiamo scrivere à mag=
gior gloria sua e beneficio di questo luogo ed osse=
rvare [illegible] spiriti consolare ò quelli ed à quelle che
[illegible] doveranno osservare quanto si dirà.

Prima Parte del Governo Esterno
Della Congregazione degl'Huomini
Capitolo Primo.

La Congregazione degl'Huomini per ajuto della Casa
saranno almeno di sei cioè due Sacerdoti due
Nobili e due Cittadini osservanti i quali doveranno
essere più che sia possibile persone qualificate
di buona fama e costumi, prudenti e discreti, e desi=
derosi come si è detto di sguardo di ajutar questa opera
à gloria di Dio e salute dell'Anime ed d'età non
men di trenta anni

2. Se averà questa congregazione un Segretario con titolo
di Presidente in un Assessore à quali toccarà segnare
le cose che vi averanno da trattare e tener il secreto
per notare quanto sarà necessario

3. Si congregaranno insieme almeno ogni mese in quel
giorno e luogo che dalla Congregazione sarà determ=
inato per trattare le cose occorrenti per beneficio
della Casa che dalla Madonna o per politezza del
Presidente saranno proposte.

4. sarà legitima la Congregazione quando sarà presente il Presidente, ò almeno l'Assessore con tre altri, che in tutto saranno quattro ed si intenda concluso ed solo, quello che dalla maggior parte sarà determinato, dandone prima notizia à Monsig.r Ill.mo e Reverend.mo Padre Ill.mo Vic.o Generale e poi anco alla Madonna quanto prima acciò trovandosi qualche difficoltà e dette leggi e regole alla Congregazione à così per sua maggior soddisfazione e quiete d'animo farla ristabilire s'avanti ed doppo la Congregazione si farà l'ordine solito, che sarà nel fine di queste regole.

Dell'elezione delli Capi ed altri Offitiali della Congregazione

Capitolo 2do.

1. Quando stata tutta questa Congregazione sarà da Gentil Donne che rincorerà anco con molta carità voce, et unione mantenuta e governata così conviene che l'elezione di tutte le Persone dell'uno ed dell'altro sesso che, vivo ed, saranno giudicate necessarie sì per l'ajuto esterno come per il Governo interno della Casa, sia fatta dalle medesime cioè Madonna Coadiutrice e Collegio di detta Casa.

2. Avanti che si faccia l'elezione di tutti questi Offitiali Persone la Madonna farà fare orazione per tre giorni dall'alta Madonna Coadiutrice e con il Coro e poi così ancora detta Coadiutrice e con il Compagno di cui si avrà da fare l'Elezione di quelle Persone sì d'Uomini come di Donne, che saranno di governo interno necessarie per questo governo e di quelle guardie che si à detto di sopra.

3. Passati i tre giorni procureranno segretamente d'intendere la volontà di cui disegnano eleggere, che proferendo ne devano accettare tal carico che proferendo al Collegio di Coro dal quale saranno ballottate, ed avendo la maggior parte delle balle, saranno

scelti

accettati nel N.° detti sei ò per altri Offizj 3
secondo che saranno imposti, ed eletti e si faranno
notare nel loro servizio, per ordine del giorno mese
ed anno che saranno admessi.

4. Fatta la sud.a elezione la Madonna per parte
di lettera la Corona li farà sapere come sono state
elette per ajuto della Casa pregandole ad accettare
volontieri tal carico per amore del Signore ed
ajuto di tante Povere Anime per le quali
Cristo è venuto dal cielo in terra e per esse
ha dato la propria vita ed è morto, in segno
di che santa voce ed accettando le faranno vedere
le Regole acciò sappiano ciò che quello averà da
fare.

5. Il Presidente l'Assessore e Secretario, saranno
similmente eletti con partecipazione del Prelato
dalla Madonna ogni anno e dei N.° detti sei
confermandovi così anco per eleggervi se bisogna,
per la Congregazione Collegio, o Offizj caso dovrà
la Madonna nel detto osservare quanto s'è detto
di sopra.

6. Mancando alcuno per lungo impedimento, o morte
ò impedito mancando per sei mesi
ò non essendo [illegible] Congregazione o vero renunciando
di trovarsi alla [illegible] in altro luogo, [illegible] nel
il carico se ne eleggerà un altro in luogo nel
medesimo modo.

Dell'Officio di Presidente
ed Assessore
Capitolo 3.zo

Le cose che appartengono all'Offizio del Presidente
ed Assessore e prima che sono capi della
Congregazione, e che si trovino sempre à tutte le
Congregazioni che si devono fare ogni mese almeno
una volta nel giorno ed ora destinate, saranno de=
putati dalla Congregazione. La seconda è [illegible]
[illegible]

nella Congregazione le cose che si doveranno trattare.
3° Terzo procurare che le cose ordinate e determinate siano eseguite. La qual in ogni congregazione avanti di ogni altra cosa nuova, si soggiunga di mandar conto delle cose che erano state nella precedente Congregazione ordinate ed determinate siano eseguite caso che per qualche accidente o negligenza alcuna cosa non si fosse eseguita doveranno nello ordine che quanto prima si eseguisca fatto questo procederanno alle cose che s'averanno da trattare. 5to che ogni anno fatto il giorno dell'Epifania siano pronti col Segretario alli Conti che sarà la Casa ~~delle Zitelle che all'ora sarà ben fatto quando~~ della buona amministrazione dell'entrate d'essa Casa delle Zitelle che all'ora sarà ben fatto quando piaccia, e sia per servizio commune, e bisogni necessarij dello Casa e suoi attinenti. 6to che morto o partendosi la Coadiutrice di Casa diano ogni buon e mature consiglio al Collegio stesso dello Casa ed aiutino anco bisognando di trovare della altra quando la necessità così lo ricercasse.

Dell'Offizio del Secretario

Capitolo 4to

1 Il Secretario doverà trovarsi presente à tutte le congregazioni, che si faranno per notare tutte le cose che saranno proposte e risolute per benefizio della Casa.

2do Averà due libri distinti in due parti nella prima parte del primo libro scriverà li nomi e cognomi di tutti quelli che saranno accettati per la Congregazione delli Sei come anco l'elezione che sarà fatta d'anno in anno del Presidente Priore e Segretario nella 2da parte noterà tutte le cose che saranno proposte, e risolute dalla Congregazione

Leggendole

legendola sempre nel principio della
seguente Congregazione, e vedere se sono state
eseguite nella sua parte del sud.º Libro
scriverà tutte le Istruzioni che averà giornata
saranno ricevute nella Casa per Cittadina, lasc=
iando spazio dall'una all'altra per notare
l'esito di ciascuna. Nella sud.ª parte noterà
tutte quelle che averanno ricevute per ministre
e benefattori della Casa, notando sempre il giorno
mese ed anno e per quali Uffizio sono ricevute.

Dell'Uffizii dauti, e i Conservatori

Capitolo 5.to

1 Proprio Offizio dell'i Conservatori è di conservare
proteggere ed ajutare la Casa in tutto quello
che mai le sarà necessitato, per tanto averanno
obligati in trovarsi sempre presenti à tutte le
Congregazioni che si faranno ed ivi consultare
tutte le cose che occorreranno al Presidente
o saranno proposte per nome della Madonna.

2d.º Quando dalla Madonna si sarà proposto
qualche Zitella per essere accettata nella
Casa, procureranno d'informarsi bene del Stato, e
qualità d'essa e trovando che non abbi quelle
condizioni che si ricercano per essere accettata
come si dirà nel Cap.º 13 v.º 1. e 2d.º ne faran
no ragguaglio alla Madonna acciò ne trattino
con il Collegio e risolvino quello che il Signore
le inspirerà per maggior gloria sua, honore
e conservazione della Casa.

3.º Conoscendo che l'amministrazione delli entrate
non fosse ben dispensata dalla Madonna Cardin=
nica e Collegio non restino di dar con Carità quei
ricordi che loro parono convenienti alla buona
distribuzione delle entrate e governo della Casa.

4.to

4.to Anche se vedessero che Dio mai lo permetta per sua Bontà che le sud.te non attendessero là ben osser=vare le Figlie conforme all' Istituto e Regole prescritte per tal caso d'usare ogni sf.zo di destramente emendare e rimettere il buon Governo.

5.to Se il tutto se vedessero tutte ò alcune di loro in=habili al ben governare la Casa e dare l'edificazione che si ricerca per mancamento di virtù buoni costu=mi e prudenza ajutino con ogni diligenza à sostituir=vi e Deputar altre e levar queste senza scandalo, servando ne sempre il modo, ò mai per mancare di suone Governatrici di questo, ricorso quando da poi non sarà mancato d'accuratezza con risto=rarle.

6.to Avvertendo sempre in queste azioni che si con=servi nei termini possibili il buon nome della Casa, e che le Figlie non restino troppo scoperte in simili accidenti, ma che ogni cosa si tratti secretamente conservando l'autorità delle Ministre di Casa con ogni destrezza, e maniera che s'aspetta à Perso=ne savie e prudenti mentre saranno elette in simil governo. ed essendo Figlie in Casa da mari=tare e conoscendo Giovane à proposito per la Figlia che pretende à maritar si compiacino con una notizia savio, sapere dalla Superiora di Casa certe e esse si risolvino à dare ritto mezo che sij per essere maggior gloria di Dio, e aiuto delle Figlie

Delle sei Protetrici loro condizione
ed elezione
articolo 6.to

Quelle che doveranno essere elette per Protettrici di questa Casa siano di età matura di nati costumi di molta prudenza discrezione e zelantis=sime della gloria del Signore, e della salute de [...]

provviani

prossimi ed attendino diligentissimamente
a promovere e conservare questa Casa delle
Zitelle, perchè essendo Donne molte cose che
non converranno à Uomini potranno loro trattare
a gloria di Gesù Christo Nostro Signore trovandosi
Matrone delle qualità sopradette saranno pro=
poste dalla Madonna, e delle Coadiutrici di Casa
al Collegio di detta Casa ed essendo giudicate
buone per questo Offizio si ballotteranno e quelle
che averanno avuta la maggior parte delle balle
s'intenderanno essere elette e si esorteranno prede=
ssimamente che voglino accettare questo carico
per amor del Signore, ed acconsentendo all'
l'elezione fatta di loro come si spera [illegible] si ri=
vere nel Libro solito della Segreteria di Casa
col ringraziamento ordinario fatto a Dio Signore
Nostro della buona ed santa elezione che averan=
no fatto.

Quale deve essere l'Offizio
delle Protettrici
Capitolo 7.mo

1. Che secondo gli occorrenti bisogni della Casa
che saranno per l'utilizzo o per cosa proposta
dalla Madonna o dalle Coadiutrici o Collegio
della Casa esse Protettrici accorrino [illegible]
e cerchino d'ajutare nelle loro Congregazioni
quando il loro bisogno della Casa.

2do. Doveranno queste Protettrici tener gran
cura della Casa à difenderla, e proteggerla in
ogni suo avvenimento e bisognando ricorrere [illegible]
[illegible] Congregazione [illegible] per consiglio e
ajuto, e secondo che sarà giudicato da essa Congre=
gazione doversi fare per beneficio utile della
Casa seguitare il loro parere.

3.zo Che avanti che la Madonna Coadiutrice col
Collegio insieme accettino alcuna Figlia in Casa
tanto lo facino sapere alla loro Congregazione
acciò in tutto spezio della Casa della Figlia si
risolva a dare detto assenso che sij giudicato necessa-
rio per conservazione della pace unione ed amore
d'essa, overo non altrimenti e la Congregazione
in questo caso s'intenda essere di tutte sei le
Protettrici ---
4.to Che perciò a questo fine deputino una o due della
Congregazione ogn'anno acciò in simili casi abbino
il carico d'informarsi pienamente del tutto rispetto
i costumi della Famiglia che la Casa intende d'accet-
tare ed avuta detta informazione facino la rela-
zione alla Congregazione loro e di poi la Congrega-
zione alla Madonna Coadiutrice e Collegio della me-
desima Casa, acciò la Casa si risolva di fare quanto
il Signore l'inspirerà a doversi fare ed in detto caso
s'aggrava la coscienza di quelle che faranno
detta relazione che non lo facino secondo li rispetti
ed interessi humani ma conforme alla verità
del caso, che [illegible] detta Figlia [illegible]
[illegible] sua empietà [illegible] cose
non vere per vere con tanto rumore ed inquieta-
dine di tutta questa [illegible]
che trovandosi che la relazione fatta per [illegible]
[illegible] le suppositioni in questo caso licentio
vestero detta Figlia dalla Casa, come quei dove-
rebbero per esempio delle altre, che cercano con
questi mali modi di [illegible] i luoghi pij.
5.to Che ogn'anno deputaranno parimente una
o due della loro Congregazione le quali averanno
cura d'usare ogni diligenza possibile per trovare
partiti per maritare dette Figlie di tempo in
tempo che saranno per [illegible] che
si

li averanno li preparati alla Madonna
Conduttrice perche vi sia esse, ed il Collegio della
Casa si [illegible] a fare tutto quello che sij per
essere a maggior gloria di Dio N.ro Signore,
e salute dell'istesso Figlio, che si averà da
maritare.

6.to Accettandosi il Partito che sarà proposto
per il Maritar delle Figlie vogliono usar
ogni diligenza possibile di trovare per tutti
quei mezzi, che conosceranno necessarj dell'
elemosine ed altri aiuti soliti a dispensarsi
nel maritar di povere Verginelle in accres=
cimento di loro dote acciocchè le Donzelle
possano essere meglio collocate in matrimonio
trovandosi esse aver maggior dote.

7.mo Avvertiranno quelli che averanno ogni
carico che quelli saranno [illegible]
per le Figlie che si doveranno avere le
seguenti condizioni. Primo che siano nati di
[illegible] Padre e di buona Madre. 2do Modeste
e timorate di Dio. 3zo Sani e ben disposti
[illegible] che si dilettino di conversar con Persone
[illegible] e che temino Dio. 5to che sino
di buona vita e che [illegible]
[illegible] in qualche buon esercizio e che
[illegible] conoscano, e che at=
[illegible] ed esercitij [illegible]
[illegible] e finalmente quante più
buone qualità averanno tanto più saranno
buoni per quelle Figlie che si averanno
a maritare, avvertendo sempre che
[illegible] convenienti alla qualità
[illegible] delle Figlie.

8.vo [illegible] della Congregazione [illegible]
[illegible] tutti i luoghi [illegible] carico della
[illegible] figlio che avesse bisogno della
[illegible] a tutta la Congregazione
[illegible] della
e poi la Congregazione [illegible] Madonna Conduttrice e [illegible] dello
Figlio alla Madonna
Loro

Loro, perche esse in questo caso si ridurino à fare
tutto quello che sij per essere à maggior gloria di
Dio e servizio della Santa Congregazione di d.ª Casa
9.º Che la Presidente o la sua Assistente accompagnate
con un altro della Congregazione si impieghino una
volta al mese di visitar le figlie maritate per vedere
il stato loro e darli con quella carità documenti e
consigli come il loro bisogno ricercarà, e trovandosi in
dette sue bisogni, nostri bisogni le saranno [illegible]
con la Madonna Cadiatrice e Maria della Casa insieme
acciò [illegible] [illegible] di provedere ne loro mag-
giori bisogni in tutti quei modi che si potera con [illegible]
e quelle, [illegible] visite potranno dire se potrà alcuna
[illegible] per sua consolazione.
10.mo Parimente queste medesime et a maggior [illegible]
della Congregazione nel tempo del Monacazione
o sposalizio doveranno essere pronti à questa parte
ogni [illegible] che si averà à monacare, come
anco di quello che si averà à maritare e la mat-
tina [illegible] per far la carità compita
[illegible] l'accompagneranno per far la carità compi-
sino alla Casa loro [illegible] e li terranno compa-
gnia per quel giorno per tutto quel tempo che
[illegible] [illegible] loro sarà necessario, per dar
[illegible] [illegible] dell'Amore e conto che fà la Casa di
[illegible] [illegible] sua Figlia [illegible] raccomman-
dandole per loro carità che le facciano compa-
gnia che riceva la Carità e anco che viva de questo
santo vincolo matrimoniale, come il medesimo [illegible]
[illegible] doveranno dire anco la Rev.da Madre Abbadessa
e Madre Vicaria e Madre che averà il governo tutto
l'anno del suo Monastero.
11. Che la [illegible] Presidente e sua Assistente [illegible]
[illegible] oppure alli Conti, che si troveranno della Con-
gregazione [illegible] testimonianza delle [illegible]
[illegible] [illegible] dare essere tutto [illegible] [illegible] [illegible]

verso [illegible]

beneficio della Casa, ed all'avanzo quando
sarà passo in pace et per il altro uso.

12. Che conoscendo esse ancora quanto che praticheranno
ogni settimana la Casa, che così si prega che
facino domesticamente che la maggior ragione
dell'entrate e spese non fosse ben dispensata
giudicando Madonna o Coadiutrice e tutto il Consiglio
per il tempo avvenire non vertano con la loro contin.
solite di tutti quei avvertimenti che li parerà
necessarj per il buon governo della Casa ed disposizione
dell'entrate insieme ricordevoli che
tengano luogo di vere Madri e non di Matrigne
e dissipatrici.

13. Quando vedessero che la Madonna Coadiutrice
con l'altre Ministre di Casa che non volessero
non attendessero al buon governo delle Figlie
[illegible] al buon instituto delle Fondatrici non
conforme al [illegible] di tutti quei buoni
non vestiranno di [illegible] il bisogno della Casa, ed ajuto
Offizij che riceveranno il bisogno della Casa, ed ajuto
delle Figlie ed accorrendo che Dio non permetta
mai che la Madonna Coadiutrice e altre Ministre
pred. non fussero atte a questo governo ma più
presto di danno e di poco ben e [illegible] ed [illegible]
risco di danno e di poco ben [illegible] della Casa
della Casa si pregano nelle viscere di
di Xto Sig.re, che mettano ogni loro spirito in
ajutare a provvedere delle altre in luogo loro per
essere questo grande [illegible] le anime e il Dio divino
sempre ed in ogni tempo ne [illegible], crediture delle
oltre in luogo loro per essere questa opera [illegible]
in questo tempo di provvisione di altre persone
e Ministre visitar ogni giorno o una, o due
per volta la Casa giudicando loro necessario
le visite medesime che così si ricercano e il bisogno
per amor del Sig.re Dominio la volta insieme in quel
mentre che farà questa la provvisione necessaria di
oltre bene. Superiore e Ministra.

14.to

14. Avvertendo però sempre in queste sorte d'azioni che si conservi nei termini possibili il buon nome della Casa e che le tristie per questo rispetto non giustino troppa ubertà mà che ogni cosa si tratti secretamente conservando l'autorità delle Ministre della Casa con ogni destrezza e maniera che ospetto e pastore provedute di Zelo di Dio N.S. mentre che saranno osservate nel governo della sud.a Casa osservando esse in mirî avvertimenti li dieci avvertimenti che nel suo luogo si mettono.

Dell' Offizio della Presidente e sua Assistente

Capitolo 4.to

Le medesime sei cose averanno à osservare le quali sono state dette dell' Offizio del Presidente ad Assessore della Congregazione delli Guardiani Cap.o 13.mo

Dell' Offizio della Sagretaria

Cap.o 9.no

Quel istesso sarà che s'hà detto del Segretario della Congregazione delli Guardiani mutando però e tralasciando alcune cose che s'aspettano solamente alla Congregaz.e delli Guardiani Cap.o 4.to

Quale deve esser il N.o che basti per fare la loro Congregazione

Cap.o 10.mo

Deve essere il N.o di tre con la segretaria ... presso includendosi sempre il N.o di queste tre la Presidente ò l'Assistente in luogo suo e passando la più parte delle Bocche s'intenderà sempre passata quella parte ò azione che sarà stato proposto dalli Sr.i superiori in detta Congregazione osservando in ciò tutto ciò che s'hò detto nella Congregazione degl' Guardiani eccettuata però quelle sole maniere che non converanno esser risolte ò trattate di Donne Cap.o 1.

seguono

Seguono li presenti avverti-menti delle sei Protettrici nelle loro visite dalla Casa.

Cap.o 11.

1. Non comandavanno ne davanno licenza di poter far qual si voglia cosa attenente per minima [illegible], che a loro fosse dimandata ma tutto rimettevanno alla Madonna ed alla Coadiutrice, parlando ed esprimendo di modo che si conoscesse che esse non avevano autorità nessuna ma che venivanno per rispetto per consolarne esse loro nel Signore.

2. Se alcuna, o delle Figlie o delle Maestre veniva parlarsi loro amorevolmente le ascoltino ma non le provocavano a dar loro conto, o delle loro cose o delle cose della Casa, ma caso che alcuna si lamentasse, o della Madonna o della Coadiutrice o della strettezza del governo o d'altra cosa, procuravanno destramente e con prudenza cavare il tutto avendo l'occhio a conservare l'autorità della Madonna, o della Coadiutrice ed s'affaticavanno nella carità del Signore di consolarle e farle capaci che anno torto a lamentarsi esortandole alla pazienza, all'humiltà ed all'obedienza.

3. Non si offerivanno ne a questo ne a quello di far officio per loro con la Madonna o Coadiutrice ne mostravanno affezione più ad una che all'altra ma a tutte si mostravanno amorevoli ugualmente nel Signore.

4. Quando vedessero o intendessero qualche disordine che avesse bisogno di rimedio, o di emendare, avvertivanno molto bene ed lo notavanno senza però dare segno con parole, o con fatti che loro dispiaccia, ma di tutto ne avvertivanno la Madonna ed la Coadiut.e non come superiori a loro, ma come

suddite

suddite e Compagne lasciando detta la cura
a loro d'emendare, e di provedere à tutto quello
che avesse bisogno d'emendazione, e di provisione.

5to Quando accadesse che la Madonna ed la Coadiut.e
non provvedessero mentre si fosse caso d'importanza
ne parleranno insieme le sei Protettrici ed insie=
me osservata la Carità e modestia che conviene
avviseranno la Madonna e la Coadiut.e che per ogni
modo vedano di provvedere.

6to Quando si scoprisse qualche gran inconveniente
d'onde potessero succedere qualche importante
scandalo, e che la Madonna ed Coadiutrice in qual=
che modo lo sopportassero e non si curassero di prov=
vedere, essendo però state avisate per due ò tre
volte le Protettrici daranno aviso di tutto quello che
passa al Presidente, ed Assessore della Congre=
gazione acciò con maturo e prudente loro Consiglio
quanto prima si faccia la provisione che conviene
per mezzo però delle medesime Protettrici senza
che quelli della Congregazione entrino dentro della
ma s'avvertisca, che in queste cose che piaccia
alla bontà di Dio che mai succedano, ma che s'hò
da sperare che in quelle mai succederanno si pro=
ceda di modo che non si faccia pregiuditio alcuno
al buon nome della Casa, ed all'honore ed servizio
di Dio N.ro Signore ed à questo servirà tenere le
cose secrete, e provedere con prestezza e saviezza

7mo Come le Protettrici doveranno far conto delle cose
che li fossero inferite con verità et che avessero
bisogno di rimedio non già di mettersi loro à provve=
dere ma di poter avvisare la Madonna che pro=
veda, così quando alcuna di Casa si fosse lamentato
a torto et che avesse dette cose false e che venis=
sero dette à pregiuditio ò della Madonna ò
della Coad.e, ò di altre persone di Casa conoscendo
Le Pro=

le Protettrici questa malizia e falsità, così che 9
loro non la potessero convincere, ad accusare come
ribelle dovevanno il Confessore, acciò la riprendi
ed la facesse l'aver commesso errore et la per=
suada a dimandar perdono alle Protettrici ed
a scusarsi di tutto quello, che malamente avessero
detto, con offerirsi a far quella penitenza ed a
dar quella soddisfazione che sarà giudicata nel
Signore doversi fare.
8.vo Quando alcuna avesse riferito cose false alle
Protettrici avvedendosi dell'error commesso, et si umi=
liasse e dimandasse perdono le Protettrici con la
Madonna e con la Coadiut.e così che questo l'aves=
sero saputo le abbracciavano nel Signore, e con
la Carità l'avvisassero del fallo commesso con aver=
tirla che per l'avvenire si guardi di simil cose
che tanto dispiacciono a Dio Benedetto e li davanno
quella penitenza per maggior ajuto suo guar=
dandosi sempre di dire o di fare cosa contro di
lei d'onde potesse ragionevolmente sospettare
che si volessero vendicare, ma più presto procurare=
ranno di mostrarli il contrario e di vincerla col
amorevolezza e carità di X.to N.ro Signore.
9.vo Avevanno le Protettrici questa sollecitudine e
cura principalmente nelle visite loro che sic=
come la Madonna e Coad.e [illegible] di provedere
ai bisogni ed alle necessità del Vivere e del ves=
tire di tutte così ancora loro portavano il peso
maggiore e la maggior fatica di tutte quando
o per scrupolo, o d'altro rispetto in ciò si mancasse
fiano tutte nel modo che conviene acciò conser=
vandosi in buona sanità sia X.to N.ro Sig.re maggior=
mente servito dalle persone loro vederanno dunque
le Protettrici che di queste due piaghe si tenga
quella buona cura che si conviene ed edifica=
zione di tutta la casa e conservazione della vita
e sanità di loro, essendo quella sommamente neces=
saria alla conservazione del buon governo di tutta

la casa

la Casa, ed al maggior servizio, e gloria di Dio.

10.mo E finalmente morendo la Madonna o la Coadiu-
trice cercheranno di coadiuvare i bisogni di Casa
sin all'elezione d'un altra in luogo della defonta
consolando tutte e dando animo à quella che è
vestita al governo condarli detti boni Consigli
che gli parveranno loro necessarj si per la buona
elezione d'un altra come anco in tutto il restante
che conosceranno essere espediente nella vera [illegible]
del Signore

Seguitano alcuni documenti spirituali
fra Congregaz.ne degl'huomini, e delle
sei Protetrici

Cap.o 11.o

1. E primo si dice che le opere pie non si
possono mai ben governare senon per quelli
à chi è concessa la grazia dello Spirito Santo
che in noi produce ogni bene ed anco lo conserva
le due congregazioni dunque dovranno essere
molto desiderose, che nelle anime loro regni lo
Spirito Santo che li farà solleciti, e diligenti quanto
si deve essere nelle cose che si appartengono al
servizio di S.D.M., e salute de prossimi, quale
è tutta quest'opera delle Citelle

2. E sicome è certo segno che l'huomo ama li dinari
le dignità ed altri beni di questa vita quando è
con tutto l'animo intento ad acquistarli ed avendoli
acquistati à conservarli così certo segno, ed infallibile
che in noi vi sia lo Spirito Santo e la grazia sua,
quando da dovero attendiamo all'opere Pie
e con sollecitudine procuriamo l'aumento e conser-
vazione loro à maggior gloria di Dio N.ro Sig.re e
à salute dell'Anime che solo deve essere il fine
delle due Congregazioni.

3zo Acciò le due Congregazioni non troppo allentarsi 10
do' SS.mi Sacramenti della Confessione e Communione
come communemente fanno quelle che sono anco
tengono dalle Anime loro vengono ad
intepidirsi, e a diventar sterili a guisa di terra
secca che non è coltivata ne irrigata, sarà bene
si prefigghino per uso di communione e di confes-
sarsi e communicarsi almeno ogni mese una
volta, acciò per la frequenza di questi SS.mi Sacramenti
sia loro dato quell'accrescimento della Divina
grazia con la quale devono promovere la salute
loro propria ed attendere con più affetto di Carità
a quest'opera nel Signore tanto necessaria a tante
povere Verginelle.

4to Avvertiranno però di non si contentare della
frequenza de' SS.mi Sacramenti, parendoli che ciò sia
il tutto, ma procureranno con l'ajuto della Divina
grazia di cavarne il frutto che si pretende che è
l'aumento delle solite virtù, la sollecitudine
nell'eseguire l'Offo. loro con la fecondità di tutte
le buone opere, che si convengono a vero Christiano
e quanto riceva il stato e condizion di ciascuno.

5to Alla frequenza de' SS.mi Sacramenti si deve aggiungere
l'uso dell'orazione almeno ogni giorno due volte
la mattina e la sera per quel tempo che li parerà
potersi comodamente, dare col consiglio del Confes-
sore loro che procureranno eleggersi tali che li
sappiano ajutare ed ammaestrare massime in
quest'Offo. dell'orare tanto necessario al Christiano.

6to Perciò si deve attendere d'eleger persone che
vogliono caminar per questa strada della vita
Christiana, perche quanto di questa sorte saran-
no più a quest'opera che trattandi di quelli
che ignoranti sono, quae Dei sunt non sapiunt nisi
quae sunt carnis.

7mo Come anco si deve procurare di trovar persone

che vogliono

che vogliono attendere à un opera più bene e non
quei che vogliono abbracciare detta e poi non atten=
dono nè à questa nè à quella, se non imperfetta=
mente e cordando da loghi, i quali anno bisogno
che se l'attendono seriamente e con tutto il cuore
procurando il bene di d.a opera à gloria di Gesù Cristo
N.ro Sig.re come averà bisogno quella delle Citelle.

8°. Le due Congregazioni cominciavano le loro Congregazio=
ni che faranno ogni stessa una volta dell'orazione
che si suol dire in simili azioni spirituali dicendo.
sit nomen Domini benedictum che toccherà alle Presi=
denti delle Congregazioni e gl'altri rispondevanno.
ex hoc nunc et usque in saeculum Kirie eleison
Xpte eleison Kirie eleison Pater noster &c.
et il verso emitte spiritum tuum et creabuntur
℟ et renovabis faciem terrae. Domine exaudi
orationem meam. ℟ et clamor meus ad te=
veniat. Oremus Deus qui corda fidelium &c.

9. Proponevanno poi li Presidenti le cose che si
avevanno à proporre, facendo prima leggere
un Capitolo di quest'ordini, che siano à proposito
di questi negozij che si avevanno à trattare, e poi
ordinatamente à uno à uno rispondevanno ciò che
li piacerà, senza che uno interroghi l'altro mai, e
procurevanno nel dire i pareri servare la brevità
che conviene guardando di non replicare le cose
che prima fossero state dette dagl'altri.

10. Quelli, che avevanno avuta commissione di
esseguire alcuna cosa renderanno conto di
quello che averanno fatto à una à uno, servando
gl'altri sempre silenzio, quando uno parla acciò
che s'osservi nella congregazione quello che
comanda l'Apostolo. Omnia honeste et secundum
ordinem fiant in vobis.

11. Parendo ad alcuno di proporre qualche cosa alli

Presidenti, ed

Presidenti ed Assessori secretamente ò in
publico alla Congregazione lo potrà fare
al nome del Signore che deve essere il fine
di tutte le azioni nostre.

12. Accadendo che nel trattar le cose fussero diver=
si i giudizij, e i pareri tra loro si compiaceranno
di rimettersi alla determinazione delli Presidenti
ed Assessori, i quali considerate bene le cose tra sé
determineranno ciò, che si dovrà fare et il Presi=
dente riferirà quello che di commun parere sarà
stato da loro determinato et questa risoluzione
e determinazione doverà essere abbracciata da
tutta la Congregaz.e per conservare in quella
la pace ed unione degli animi che è il fondamento
delle buone e pie Congregaz.ni. Ma se l'importan=
za delle cose ricercasse che si differisse la resolu=
zione per considerarsi meglio, ò spettasse con=
ferire con la Madonna o Cardinale et anco sei
Protettrici di Coro, si doverà fare ed il Presi=
dente con li Assessori et due altri eletti dalla
Congregaz.e, che fussero stati di diversi pareri
averanno cura di conferire il tutto quanto pri=
ma con la Madonna Card.e e sei Protettrici e
nella prima congregazione seguente riferi=
rà il Presidente ciò che sarà stato giudicato
dalla sud.a Madonna Card.e e Protettrici doversi
fare, e così si osserverà nel Nome del Signore.

Avvisi alla Congregazione dell' Madonne e Protettrici intorno alle Zitelle

Capito. 13.

1. Non si possono ne si devono accettare dentro
questo Coro se non Vergini da nove dieci anni
in su che siano sane e belle et in pericolo
d'essere precipitate con danno e pericolo della
salvezza loro eterna a far vita trista e scelera=
rata per malitia e malevolezza dei Padri e

dalle

dalla Madri ò d'altra Persona sotto il governo
dalle quali si trovano ò perche essendo pove=
rissime mà di molta bellezza, se ben quelle che
le governano non sono Persone infami, ne di mala
vita vengono sollecitate al male con tante insidie
e con tanti modi e forze che è pericolo, che per
liberarsi dalla strettezza della povertà, che le
affligge, e le opprime, finalmente non si lascino su=
perare, e così vinte si risolvino à darsi in preda
alla malitia del Mondo, che per essere belle
e vistose non cessa di perseguitarle, e sollecitarle
ad acconsentire a suoi perversi desiderij con
perdita dell'honore del Mondo, e della salute
eterna dell'Anima, e gravissima offesa della
Maestà di Dio.

2do. Essendo che questa Casa fu fondata per mise=
ricordia di Dio et instituita non per dar ricapito
à quelle Donzelle ò à orfane, perche le povere
e che sono senza bellezza si possono ajutare con
servire ad altri, e le orfane hanno ricapito per
grazia del Signore nell'Ospitale. Chiara cosa è
che niuna Donzella, ò per esser povera, ò per
essere orfana deve essere admessa in questa
Casa, mà solamente quelle dovranno essere
ajutate dalle due Congregazioni sudette, che per
la bellezza loro come si è detto nel Capitolo pre=
cedente si troveranno in manifesto pericolo di
perdersi ò da esser tradite, ò ruvinate, ò da quelli
che le governeranno, ò dalla gran malizia del Mondo
che instigato dal Demonio con ogni sorte d'artificio
li tende i lacci degl'inganni et insidie, e però
trovandosi questa sorte di Vergini vistose et gra=
ziate, e quasi abbandonate per le cause sudette

senza

senz'aggiunto piacque alla Maestà di Dio che 12
per liberarle dai lacci del Demonio, e dai
manifesti pericoli della dannazione eterna
dell'Anima illuminar le Fondatrici di fondare
questa Casa à beneficio loro: ogni volta dunque
che le due Congregazioni dessero favore spesso
le Madonne Coadiut.e e Collegio di Casa, ovvero
zione non veranno di far entrare dentro di questa
Casa alcuna sorte di Vergini che queste, sotto
qualsivoglia pretesto ò perche siano povere
ò perche siano Orfane veniranno à privar
quelle per salute delle quali la Divina Prov=
videnza fece erigere e fondare questa Casa.
3.zo La Madonna Coad.e col Collegio, no dette istesse
non accettarono. S'avvenire alcuna Zitella nella
Casa per forza ò violenza, se ben tutto questo si fosse
con buon zelo et con autorità e favore dà superiori
è di gran danno del buon governo e disciplina che
puol avvenire in tutta la Casa: quindi quelle che
vengono accettate in questo modo oltre i molti distur=
bi che di continuo danno le Madri loro bisogna tene=
re o forzandi carezze et è necessario comportare
in loro molte cose per tenerle quiete cassano percio
nell'animo delle altre che sono molto spesse e
molto ben disposte à lasciarsi governare gran
perturbazione, ed inquietudine e però in questo caso
risolvendosi la Casa d'accettar altre il detto si risolva
à fare col maturo, è prudente consiglio di tutte
due le Congregazioni, e con quell'appoggio ed
autorità che conviene.
4.to In questo luogo s'avvertiscono tutte le Figlie
Parenti ed Altri interessati delle medesime Figlie
che saranno accettate nella Casa delle Zitelle che
queste Figlie s'intendono di sempre essere in
libero volere e potere della Superiora della
istessa Casa che assieme col Consiglio delle due
Congregazioni liberamente possino secondo la voca=
zione loro, ■ monacarle, ò maritarle, e de la lor d.ti

e che li sud.i interessati in niun tempo possino pretendere di levarle da essa Casa, ne meno l'istesse Figlie di partirsi d'essa senza espresso ordine e consentimento delle sud.e Sig.re e queste licenziate dalla Casa s'intendano per Casa legittimamente dalle Figlie accettate e poi licenziate; avvertendo però in questo luogo tanto le Zitelle, quanto li Parenti d'esse che quando le sup.re viste col Maneggio della Casa s'avvederanno, che la Figlia con la volontà de' Parenti non vorrà stare nella Casa non per colpa sua, ma per soddisfare alle voglie e comodità de' Parenti e sue, e andar à Casa di d.i Parenti; che all'ora in questo caso siano tenuti i Parenti con la Zitella dare alla Casa gli sc.i cinquanta à ragion dell'anno avanti che parta da essa, pertenendo il dovere che la Casa si levi Figlie, e le faci ritrovare che poi al tempo che si potrebbe valere d'esse Zitelle come ogni Giustizia Christiana lo ricerca, sia essa Casa defraudata di tutto quello che giustamente pretende da d.a Zitella oltre il danno che da quella averà, che s'averebbe potuto in questo tempo ajutare con quelli alimenti che ha consumato essa in quel tempo, che è stata in d.a Casa si nel suo maritare come anco nel suo vivere.

5to. Per intelligenza di ciascuno si dice, che il fine di questa Casa è di educare tutte quelle Figlie e per i suoi tempi, ò di maritarle ò di monacarle secondo saranno esse inspirate da Dio, N. S.; e non mai più ritornarle nelle Case dove le avevano levate pretendendo essa di fare un opera compita in alto grado, come s'è detto di ciascuna delle Figlie: e poiché le averà avute sotto il suo governo di non ritornarle, ò darle in mano d'altre Persone, ma sempre tenerle appresso di sè come deve fare una buona Madre verso le sue proprie Figlie come tali professano per grazia di Dio d'essere le Superiore di questo Pio luogo delle Zitelle.

6to.

6to. Per i molti disturbi, che per ordinario possono dare le Madri, Fratelli, Sorelle, e Parenti delle Figlie accettate nella Casa con le visite loro saranno avvertiti questi tali che quando la vor= ranno, o pretenderanno d'andarle a visitare che prima facciano intendere questo loro desiderio alli Superiori della Casa; perche essi tra loro li destinino il giorno, e l'ora della visita che averanno a fare senza disturbo della Casa istessa, la quale faranno con brevità di tempo con la presenza d'una delle Superiore e tre o sette volte all'anno se però qualche altro accidente non astringesse li Superiori a risolversi a dover fare altrimenti alla prudenza delli quali si rimette questa risoluzione, facendo loro stimolo di conscienza che ogni cosa facino senza rispetto humano, ma sola= mente mosse di carità, e necessità delle Figlie stesse.

7mo. Per conservazione et honore della Casa si dice che né la Ministra, né la Sorella posta sotto quel si voglia colore di carità, o Pietà andar fuori della Casa, per star in Casa di Parenti o Dome= stici Benefattori per loro governo poiche l'inimico dell'uman genere e di questa Casa in partico= lare va procurando occasione con questi mezzi di denigrare l'onore, e la buona fama di questa Casa la quale si deve stimare tanto quanto importa il bene che fà questa Casa con tante povere Zitelle, e però nel tempo d'infermità gravi, o morti, si potrà fare la visita sì breve e spedita accompagnata sempre con una buona Ministra della Casa et in questo caso s'aggiunghi il consiglio delle due Congregaz[ion]i insieme, ma non che già mai si permetta che possino dormire fuori della Casa, l'amor della quale si deve sti= mare più che le soddisfazioni che ricevano in vi= Parenti di questo Mondo intendendosi in questo caso l'amor di Dio N. Signore e della sua Casa, e per amor, et honor del quale mortuus est.

8vo.

8.vo Per documento di ciascuno si dica che questa Casa
non intende di mettere per altro nella Casa oltre
sorte di Figlie che Citelle, e tutte quelle che siano
per essere ministre e come tali debbono vivere e
morire in d.a Casa, perche li pare di fare assai se alle-
verà bene queste, e tanto più come per esperienza
s'hà provato in diversi luoghi ed in questa ancora che
il mescolar con queste come sarebbe à dire depositi
d'ogni qualità di Donne, o altre Figlie a Dozena
sarebbe un pur gran danno alle Citelle perdendo per
questi rispetti la Casa la sua libertà di poter ammaes-
trar le sue Citelle à suo modo, e secondo il buon
instituto della stessa Casa, se per avventura volessero
esse con questi loro depositi, o Figlie a Dozena usar
altra maniera di educazione ò libertà che anch'esse
come tali pretendessero di osservar dalla Casa, è
sue Ministre tanto nel loro vivere come nel loro
vestire di Casa per visitar i loro Parenti con altri
simili ed altri maggiori disturbi che la Casa non è
stata eretta dalle Fondatrici per queste sorti di
Figlie, ma solo per quelle che nelli 12. e 13.
avvisi pienamente è stato detto, intelligenza di
ogn'uno e tanto si doverà osservare inviolabilmente

9. In questo ultimo loco s'avvertiscono li Parenti delli
delle Citelle, che essendo ammalata qualche Citella
dalla Casa, loro Parenti che essi non la possino visitare
quando parerà, ma si bene quanto, come et in che
modo parerà alla Madonna Gov.ce et Collegio
della Casa istessa, e non in ogni loro indispositione, non
intendo in questi Casi ne meno niuna d'esse possino
dormire in d.a Casa per levare tutte quelle azioni
che in simili occorrenze sogliono travagliare molto i
luoghi Pij, e tanto sij detto à laude e gloria di Gesù X.to
e confermazione della pace della medesima Casa.

10. Se alle Citelle nel loro ingresso ò nel tempo che si
fermaranno dentro la S.a Casa le fosse data o [illegible]
qualche cosa, o per via di Eredità o Legato ottenz
nessero sia che quantità di robba si voglia, doppo

essere

essere state sei anni nel luogo, ò pur ma=
ritate morissero senza eredi essendo state figlie
del Pio luogo vogliamo che il loro vesti, e ritorni
à questo Pio Loco, come l'equità lo comanda
dovendosi il loro convertire in ajuto delle altre
povere Citelle.

Parte 2da) Del Modo di eleggere le superiori
della Casa della Fondatrice delle Citelle
e delle cose, e Persone appartenenti al
buon Governo.

Come principio nel Nome della SS.ma Trinità Padre e
Figliuolo e Spirito Santo, e della SS.ma Beatissima Vergine Ma. Madre
della Gloriosissima sempre Vergine Ma. Madre
e Protettrice di questa Pia Casa di Citelle d'Udine
diciamo come nel principio di questa nostra Casa
di Citelle è stato eretta e fondata da Noi dette
ambidue Donne e però come nostra opera
così inspirate da Dio Nro Signore e suo Santo
Spirito, e conforme à questi nostri Ordini e regole voglia=
mo che sempre sia governata con pieno Dominio da
due altre Donne Nobili ed à questa sono saranno
successivamente educate nell'istessa Casa delle nostre
Citelle giunte all'ino à succedere di età in età alle
due altre vecchie prime Deposte con spirito e forma
volontà di vivere e morire nel servizio della med.ma
Casa come averemo fatto le sue Antecessori: Lo
primo e principale vogliamo che si chiami con
questo nome di Madonna di Casa. L'altra sij detta
la Coadiutrice come secondaria persona dopo la
Madonna le quali come due Colonne sodissime voglia=
mo che sij per sostegno perpetuo di tutta questa Casa
nostra opera delle Citelle, sperando molto nella
loro Carità che così abbiano à fare come l'aspettiamo
e preghiamo, che faccino nella carità del Signore
operando con pero buon esempio
e malamente amministrazione dell'entrate che il Signore
ne permette, se ai deviassero da questi nostri ordini
e regole, all'ora, et in quel caso solamente vogliamo

non

ver trovandosi atte à questo governo le due Nobili
che si alevano in Coro per questo rispetto che si
trovini due altre Nobili della Città in loro luogo
preferendo però sempre à ciascun altro avendo
le qualità necessarie quelle che per simili accidenti
che provenissero dal Stipite ò linea Mascolina, ò
Femminina di Noi Fundatrici dell'istesso Coro, come
quelle che si sentirebbero per più interessate dell'
altre per conservar questo Coro nel suo primo
stato per esser state prese di quelle del suo sangue
e perche ancora l'ordinata carità ci astringe di così
ordinare la presente provisione l'abbiamo raccomandata
come ancora la raccomandiamo nelle viscere di Xto.
Sig.re oltre diligenza e pietà delle due Congre-
gationi di Huomini e di Donne che dovranno provedere
di trovare due altre Donne Nobb: secondo il bisogno
perche abbino à presentare nel luogo e dovere
della sud.a Madonna e Coad.e di detta Coro con
questa sud.a facoltà che ora, ed per questa volta in
simili casi le concediamo, acciò in questo modo questo
Coro di Zitelle sij governato perpetuamente da
due Gentildonne piene di zelo di Dio e quanto al
governo spirituale, e quanto al Governo, ed Amminis-
tratione de' Beni temporali della Coro, e se in difetto
non si potessero avere due Nobb: potrà trovandosi dalle
sud.e qualità essere eletta una Cittadina ben nata
di questa nostra Patria le quali Madonna Coad.e
col loro Collegio che s'intende essere questo cioè due
Nobb: che s'alleveranno come s'è detto per succedere
a Madonna Coad.e anche ministre di Coro come uno e
Maestre ed altre Officiali di d.a Coro che qui nè posti
ordini di questa terza parte saranno nominatamente
registrati averanno e s'intenderanno avere tutta
quella stessa autorità, e facoltà che noi stesse Fundatrici
possiamo esercitare il tutto il nostro governo di questo
nostro Coro di Zitelle; così ~~come qua~~ con questo
nostro ordine et ultima volontà intendiamo di darglie-
e concederglielo eccettuato il caso sud.o di mal esempio

e poco

e poco buon governo delle Zitelle, e sue entrate sì
sì perpetue sì temporali; e chi pretendesse altera=
re questa nostra disposizione ed ultima volontà
inoltre che li protestiamo il sdegno dell'Onnipo=
tente Dio; all'ora, et in quel caso vogliamo che
tutta questa opera con le Zitelle insieme che si
trovaranno nella Casa, siano trasferite nella Casa
delle Zitelle di Venezia, ò di Brescia con tutte
le sue entrate, ovvero conforme alla pia mente

Nob: Sig. Rinaldo Rinaldi

si può dire di quel gran Benefattore d'eterna
memoria del Nob: Sig.r Rinaldo Rinaldi di questa
città, secondo che con la sua ultima volontà testa=
mentaria lasciò al Collegio delle Zitelle tutto
la sua facoltà e non ad altra opera per pio
che fosse, perché l'intenzione nostra è così illumi=
nata dallo Spirito del Signore, e conforme alla religio=
sa intenzione del sud.o gran nostro Benefattore.
che questa Casa abbi à continuar nel primo suo in=
stituto di governar Zitelle, e che niun presuma di
commutarla, ò farla commutar in altra opera
Pia per buona che sia, potendo Dio provedere
alle altre opere pie con larga mano dalla sua prov=
videnza con altra via che non è questa, sotto le
medesime pene della disposizione, che tutti li
suoi beni mobili e stabili di ciascuna ragione
devuto imaginabile ò questa Casa vi sia, dovrebbe
ed applicate alle due Case dette delle Zitelle
prima ò quella di Venezia ò non accettando essa
quella di Brescia, ed in diffetto d'ambedue
come opera più pia ò questa delle Zitelle alla
Pietà di Venezia, ò al Soccorso, essendo intention
come s'è detto, che questa Casa sij transmutata in
altra opera simile, ò quella che noi fondatrici
l'abbiamo fondata ed eretta. Et qui torniamo con
ogni humiltà possibile à pregare li Ill.mi, e
Rev.mi Sig.ri Patriarchi Padri e Signori Ill.mi Pietosissimi
alla protezione de' quali siamo raccomandate
che degnino conservar questo Pio luogo di Zitelle
in quel

in quel modo, che l'abbiamo lasciato con quella facoltà ed autorità grande di Dio N.ro Signore che ci hò dato in terra per conservazione di simili Pij luoghi di tante povere Verginelle come il mede: mo officio di Carità facciamo con tutte queste che doppo Noi averanno a succedere in questo governo di questo N.ro luogo ed in particolare con le due Congregazioni alle quali raccomandiamo questo nostro pio collocato alla loro Carità, e protezione promettendoli per questa benigna protezione, le fatica loro la rimunerazione da Dio N.ro Signore come azione tanto grata alla sua divina presenza.

Della facoltà del Collegio della Casa

Capitolo 2do.

j. S'aspetta alla Madonna, o Coad.e che governerà uno all'altro col Collegio insieme di far l'esamina e confermazione della Madonna, o Coad.e morta confirme agl'ordini che ne suoi luoghi si daranno più distintamente per maggior capacità di chi averà a far detta elezione che saranno le sopranominate.

2. Alle medesime s'aspetterà di far l'elezione, e confermazione di tutte le altre Ministre di Casa, ed ogn' uno dar a loro le obbedienze secondo la disposizione ed abilità di ogn'una nelli tempi prefissi.

3. All'istesse toccherà d'eleggere e confermare il Confessore loro il quale doverà essere di queste condizioni e qualità che nel suo luogo loro si dirà e licenziarlo, quando lo giudicassero che così fosse espediente.

4. Alle medesime s'aspetterà di cavare un Lettore di quella condizioni che nel suo luogo particolarmente si dirà col suo avviso e provisione, ed quando così fosse giudicato necessario licenziarlo.

5to. Queste istesse accetteranno nella Casa le Zitelle col Collegio delle due Congregazioni come si è detto ne suoi luoghi a loro parimente toccherà di maritarle

o monacarle

ò invocate con li medesimi Consigli delle due Congregazioni d'huomini e di Donne ed à loro stesse Anzi à licenziarle dalla Casa quando così ricercasse la loro azione, come ne suoi luoghi si dirà più diffusamente.

6. Queste medesime potranno accettare nella Casa secondo il bisogno altre ministre necessarie aggiungendo al suo parere sempre il Consiglio delle di sop.a dette due Congregazioni nell'accet=tarle e nel licenziarle da detta Casa per sua parte e nel licenziarle da detta Casa quando bisognerà.

7. A queste istesse s'appartiene l'elezione, e conferma=zione delle due Congregazioni come ne suoi luoghi della prima parte e di questa seconda parte, s'è detto e prevalentemente la nominazione e mutazione d'anno in anno de loro Capi, e Secretarij insieme congiunta d'alcuni documenti spirituali ed avvi=si espressi, e bisognando rinovazione delle med.me Congregazioni, ò confermazione dell'istesse secondo l'opportunità, ed i bisogni della Casa ciò ricercherà.

8. Alle medesime si dà Consiglio e facoltà dell'ammi=nistrazione dell'entrate della Casa con questa condizione, però che le spendino tutte in uso e servizio necessario della sud.a Casa, come è più conforme nei luoghi di questi nostri ordini e regole si dice colli officio espresso, che ogni anno faccino i loro Conti della loro amministrazione di esse entrate in pre=senza che il loro Consiglio dei Rappresentanti delle due Congregazioni d'huomini e di Donne anche d'un Rappresentante dell'Ill.mo e R.mo Sig.r Pa=rrocho, ordinando come il Concilio di Trento ordina intendendo noi che siamo Figlie obedienti à coman=damenti e statuti della Santa Madre Chiesa.

Dell'Off.o di Madonna e Coad.e

Capitolo 13°

1. Acciòche il Governo di dentro di Casa proceda bene con maggior gloria, e servizio di N.S. Gesù Christo s'è giudicato essere cosa necessaria, che

ognuno

a quello siano poste e deputate due Gentildonne
di molta prudenza, e di molto spirito che siano
determinate e risolute di vivere e di morire nel
servizio di questa loro Casa per amore del N.ro Sig.re pren-
dendo di se stesse un intero olocausto alla Maestà sua;
et la Madonna averà tutta la cura e tutto il gover-
no della Casa, e la Coad.e l'aiuterà e suffragherà
in questo come fedelissima Compagna e Carissima
sorella in Gesù Cristo Sig.re N.ro.

2 Saranno essere la Madonna e la Coad.e nella
Carità di Xto N.ro Sig.re Anima una, et cor unum
perché in questo modo si conserveranno le Anime
e la pace di tutta la Casa; ed il governo proce-
derà assai facilmente con molto servizio del
Signore, e profitto spirituale di tutte le Figlie.

3. Non saranno come due capi distinti, ma uno solo
perché la Coad.e dipenderà dalla Madonna, e
dall'ordine facendo et esequendo quello che
da lei sarà comandato.

4. La Coad.e averà cura grande d'honorar la Madon-
na, e di conservar l'autorità sua appresso tutta
la Casa, così la Madonna dovrà fare gran conto
della Coad.e sua e di suo consiglio acciò sia da tutta
come lei stessa honorata e riverita.

5. Se fra di loro succedesse qualche dispiacere o
giudizi diversi nelle cose del governo, la Coad.e
seguiterà sempre la volontà et il giudizio della
Madonna con quell'humiltà e riverenza che si
deve nel Signore, e se in questo si trovasse difficoltà
per l'importanza delle cose si rimetteranno al giu-
dizio et alla determinazione delle Protettrici, segui-
tando quello che da esse fosse determinato dovessi
farsi; quando non convenissero e fossero tra di esse
diverse et ne di quest'altro prenderanno consiglio
dalli capi delle dette Congregazioni e del Confessore
della Casa insieme con le sud.e Protettrici e si farà di
questi quanto si giudicherà che si debba fare.

6. Non riprenderà mai la Madonna veruna cosa che
averà fatta la Coad.e in presenza d'alcuni di Casa, sia

ma si

chi si voglia acciò non si faccia per questo
causa pregiudizio all'autorità che deve avere
anche quelle di Casa et acciò che non si pren=
di quì occasione di stimar poco li suoi ordini, o
di pensar che fra loro sia qualche dispiacere,
cosa che verrebbe in gran danno del Governo della
Casa. ma dovendola avvertire di cosa alcuna
lo farà da parte con quella destrezza e carità
che conviene che l'una usi verso l'altra.

9. La Cond.e sentendo che alcuna di loro si lamentasse
della Madonna e del modo suo di procedere
non dovrà mai mostrare ad approvare queste
querele ma con prudenza e carità per
conservare l'autorità della Madonna la ripren=
derà con farle conoscere che non hà ragione di do=
lersi con farle conoscere ... servando in ciò
à parte necessaria la Madonna, ricordandole che in alcuna cosa
la debita riverenza ... e la Madonna riceverà questi
ricordi di ... con desiderio d'emendar
si dovesse moderare
quello si dovesse emendare per servizio del Signore

6. Perche la Cond.e sopraintende à tutta la Casa e
sà e vede tutto quello che si fà da tutte ed è
come l'occhio della Madonna non lasciarà di=
rappresentarle se gli sarà cosa alcuna, eccetto che
dovrà sapere et intendere e la Madonna dovrà
fare gran conto delli ricordi et avvertimenti che le
darà la Cond.e così l'una e l'altra con sommo zelo
et unione fondata nella vera carità di Gesù Xto.
procureranno ordinare ed eseguire tutte le cose
loro con la debita soavità e circonspezione à mag=
gior servizio del Sig.re e beneficio commune della Casa.

7. Perche nel governo di questa Casa possono introve=
nire delle difficoltà d'importanza pertinenti alle
cose temporali, o alle cose spirituali o interiori
nelle quali non si possono facilmente risolvere la
Madonna e la Cond.e col loro Collegio, perciò nelle
difficoltà temporali che occorreranno prenderanno
il parere delli Capi delle due Congre=
gazioni e seguiranno quello che dalla magg.r parte si
giudicherà doversi fare, e dalla risoluzione fatta, se
ne darà

serà posta in un Libro notandosi i giorni e le persone che interveniranno alle Consulte per aver memoria di tutto quello si averà trattato e risoluto di dover fare in simil negozio. Nelle difficoltà spirituali poiche l'essere cose di maggior importanza devono essere più secrete le doveranno conferire solamente col Confessore dello Casa, e quando fossero cose di molta importanza ne potranno ò di mandar parere da due Persone Religiose ed eccelesiastiche Zelanti dell'onor di Dio ed d'autorità e prudenza ed al Con= ssore della Casa, e quando per alcuni buoni ris= petti si giudicasse doversi conferire con le Protettrici si potrà fare con avertire che in tutto si servi il secreto come conviene per il servizio del Signore e buon nome della Casa, benche doveranno sperare nella bontà del Signore che non occoreranno cose si fatte quali si debba ricorrere à questi rimedij estremi.

Come la Madonna si hà da governare col Confessore

Capitolo 4.°

1. Primo la Madonna doverà con molta prontezza di animo e spirito d'umiltà accettare li ricordi che gli saranno dati dal Confessore e la ragione che benche ne fossi per essere dati da quello che conosce lo stato interno di tutta la Casa, con questo però non doverà permettere che gli tenda la mano ed l'autorità sua nel governo della Casa, che tutto ciò si appartiene alla Madre ed al Collegio della Casa nel modo, che s'è detto di sopra

2. Averà gran riguardo che il Confessore non sia tutto il giorno occupato al Confessionario à sentire questa e quella ma procurerà che nel giorno de= putato alle Confessioni à tutte si conceda sufficiente comodità di poter pienamente soddisfare alla con= fessione loro.

3. Alle Confessioni farà che ogn'una sia chiamata da quella, che averà di ciò cura, da lei procurando che

che in questo servi l'ordine che si darà per le 18
ò 8 la Coad.e per confessarsi sua.

4. Accadendo che alcuna di loro dimandi di parlare
al Confessore fuori di tempo delle Confessioni non
sarà difficile à concedere questa licenza, e dare
ordine che si avvisi il Confessore et glielo
raccomanderà, se così fosse necessario; similmente
quando altro giudicasse che fosse bene che il Confessore
parlasse ad alcuna di loro per ajuto, e consolazione
sua spirituale la farà chiamare, e prima alla
stessa quelle informazioni le darà che giudicherà
doversi dare acciò in questo possano esser molto aju=
tate nel spirito dal Confessore, e così doverà essere
facile e pronta sempre non con prudenza, e carità
a provvedere à tutte quelle di loro l'ajuto e conso=
lazione spirituale, acciò possino crescere nelle
virtù, e caminare di bene in meglio nella via
del Signore.

La Madama Coad.i doveranno governare come Madri e non come Signore le loro

Capitolo 5.to

1. Il Governo loro deve essere, non da Patrone, ne da
Signore che con imperio governano serve e schiave
ma da Madri amorevolissime che soavemente
et egualmente amino tutte e reggino alla
seguita, e carità di Xpo Xto Signore come, ne
carissime sorelle

Averanno e l'oglio della Carità e misericordia
2. et il vino dell'osservanza per correggere l'
imperfezioni, e mancamenti ad imitazione del
buon Samaritano, ma doveranno avvertire di
non mettere l'asprezza del vino e del rigore
in quelle piaghe che si possono e devono saldare
con la soavità dell'oglio, e benignità. Pertanto
spesso si ricordino della misericordia che usa Dio
con Noi, e della dolcissima Carità con la quale
ci governa e ci regge, per imitarlo come devono

procurare

procurare che il lor governo sia più presto soave che
aspro e rigoroso acciochè le figlie avezze sotto alla
soavità del governo servano a Dio con spirito di
Carità et obbediscano con affetto di timore filiale
e non con spirito di timore e spavento servile
perchè le conscienze che sono guidate e governate
nella dolcezza dell'amor di Dio, e con la piace=
volezza della Carità sono più sincere più virtuose
et assai megliori sempre di quelle, che vivono
in continuo spavento, e timore.

Del Modo, che hanno a tenere a governare le figlie in particolare &c.

Cap. 6°

1 - Quando si vedesse, che alcune delle Zitelle fossero
troppo affecionate l'una verso dell'altra e che poco
s'ajutassero insieme, le separeranno con accom=
pagnarle con altre che più le possono ajutare
ed avendosi fare alcune altre simili separazioni
procureranno di farle con la maggior soavità e
dolcezza che sia possibile per non causar amaritu=
dine e disturbo nell'animo di alcuna. così
quando alcune delle Zitelle dimandassero da se
d'essere posta in altra obbedienza e accompa=
gnata con altre dalle quali veramente potesse=
ro essere più ajutate a ciò lo concederanno di
Gratissima voglia, et in tutte le cose si dimostre=
ranno sempre amorevolissime Madri in Gesù Xpo
Xpo Signore.

2 Come le separazioni soverchie et indiscrete, sogli=
ono essere cause di molti inconvenienti così le sepa=
razioni ragionevoli e che procedono dal savio e maturo
giudizio e sincero desiderio del honor di Dio servino
acciochè si usi la debita diligenza ed circonspe=
zione nel governo: però la Madonna e le Conde=
rendoveranno essere facili à dare luogo alle se=
parazioni e se si offeriranno à loro ragioni da separare
di qualche sorte se ne serviranno di quella secondo
la legge della Carità e prudenza, senza però rimovere

dentro

dentro di se opinione alcuna sinistra determinata= 19
totalmente, ma con fortezza metteranno il
rimedio che giudicheranno doversi mettere
per oviare gl'inconvenienti che potessero
succedere per le occulte insidie del nemico.
e per questa causa potranno e doveranno avvisare
il Confessore di quello che ragionevolmente temessero
acciò avvisato provveda con sì dolce destramente di
provvedere quando elle giudicassero di non potere
provvedere senza il mezzo del Confessore.

13. Si guarderanno di non dar occasione con sospetti irra=
gionevoli et impertinenti alle Figliuole di
cosa di giudicare, che le tenghino in mal concetto
o che sfuggino quelle cose che per aventura non
le sapevano, ne le possevano per lo mente ma
doveranno attendere a conservarle nella sem=
plicità e purità quanto mai sia possibile
con la gratia di Gesù Xto. N.ro Signore.

Come s'habbi a diportare verso
Le Maestre
Capitolo 7°.

La carità vuole che si tenga gran conto di tutte
le Maestre, et massime delle più vecchie
che per molti anni si sono affaticate e che tutta
via s'affaticano per servitio di N.ro Signore nella
cura et ammaestramento et indirizzo delle Citelle
però avvertendo in ciò bisogna avvertire che non
siano aggravate più di quello che possono sopportare
e si deve dare a loro l'aiuto che conviene, con
procurar ancora che siano rispettate e finalmente
nella Carità del Signore si deve procedere talmente
verso di loro che conoscano che si tengono per ca=
rissime sorelle, adjutrici e compagne nel servitio
di Dio N.ro Signore.

2. Per tenere le Maestre più sodisfatte, e contente
nel Signore deve la Madonna e Coad.e mostrarsi loro
amorevoli, e proceder con loro talmente che conoscano

che di

che di loro si fidano conviene ancora che tenghino
certa libertà in alcune cose che sia certo seguito che di
loro si tengon ogni confidenza nel Signore come saria
à dire nel distribuire la robba come pane vino frutti
e cose simili e non se gli stia tanto alla mano che
poi siano poco fedeli nella distributione delle cose
che à loro commettono e quando pur in alcuna cosa
mancassero si potranno avvisare da parte con destro
modo e maniera acciò di miglior l'animo e con mag=
gior pace ricevino l'avvertimento che à quelle si
darà
3. Si guarderà la Madonna e Coad.re di riprendere
le Maestre avanti le Zitelle ò altre persone
ma quando havessero mancato in qualche cosa
le scuseranno e le difenderanno saviamente con quelle
per mantener l'auttorità et rispetto che devono
haver con loro e da parte poi le avvisaranno con la
debita carità acciò s'emendino.
4. Doverà la Madonna e Coad.re parlar con tutte le
Maestre almeno ogni mese separatamente però
et in diversi giorni secondo che gli verrà commo=
do di= mandarli come stanno se li bisogna alcuna cosa e con
mostrarli con parole non di cerimonia ma con af=
fetto materno e di santa carità christiana il desiderio
che tengono molto particolarmente della consolatione
et ajuto loro spirituale e temporale in Giesù Xpo.
Nostro Signore.
5 Con tanta carità e sollecitudine doverà la Madonna et
le stesse Coad.re provedere a tutti i bisogni
delle Maestre che non habbino la causa non dico
di lamentarsi ma di dimandar cosa alcuna vedendo
la cura che si tiene di provedere ad ogni loro bisogno
nella carità di Xpo. etc.
6. Sarà molto bene per tenerle più consolate e
animarle ad attendere con ogni diligenza à lo=
ro cura delle Officie: che la Madonna doni ogni do=
no qualche cosa à ciascuna di loro dove quello che
se gli dà d'ordinario bisogno: in questo però dove=
rà provedere di tal maniera che non si faccia più à
uno che all'altro
7. Sarà loro di grandissimo giovamento che per tre ò
quattro

quattro volte l'anno si congreghino dette
le Maestre insieme e far gli faccia una esorta=
zione sopra le regole loro esortandole ad osservare
e tenere grandissima cura delle Zitelle dimostran=
doli quanto per questa via possono piacer à Dio
e meritar appo S. D. M. e nel tempo che si farà
questa esortazione starà la Cond.a con due della
Congregazione delle Done alla custodia delle
Zitelle

Che si allevino delle Zitelle per succeder alle Maestre

Cap.o 8.

1. Essendo che la Casa non si può governare bene senza l'ajuto delle Maestre che sono anco tante colonne che la sostentano. una delle cure princi= pali che devono avere Madonna e Cond.e è di procurare, che si allevino sotto la cura delle Maestre alcune Zitelle che possano succedere nel officio loro ò quando per la morte ò per la vecchiezza ò debolezza loro venisse la necessità di fare nove Maestre bisogna però avvertire in questo due cose la prima è che non facino violenza ad altre ò con esortazioni importune ò carezze straordinarie per indurle à questo perche simili officij saranno di gran danno allo spirito loro ma bisogna stare à ciò mosse dal Signore e che da se stesse per buona inspirazione si risolvino di vivere e morire per amor suo nel servizio dell Signore e di questa Casa. La seconda è che si deve fare particolar orazione à Dio Benedetto acciò si degni movere alcuna di quelle, che sono più virtuose e che si vedono avere maggior sufficienza, et attitudine per esercitar l'offo delle Maestre in questa Casa essendo vero, che senza questo ajuto non si puono ne ben reggere ne governare. Intanto quando alcuna per se stessa si mostrerà deliberata di fermarsi nella Casa converrà che sia confirmata in questo buon spirito et in questa buona volontà con buoni ricordi dille genti e si raccomanderanno ad alcuna delle Maestre la quale ne tenga barissima cura ma non però ne debba essere persuasa ne dalla Madonna ne dalla Cond.a ne dal Confessore ne da qual si voglia

altra

altra persona ad obligarsi con voto, ma quando alcu=
na si mostrasse desiderosa di questa perfezione si
doverà trattenere per alcun tempo acciò volendosi
obligare col voto lo faccia con quelle considera=
zioni che si deve et in questo caso si doverà mettere
inscritto la qualità del voto acciò si possa molto chia=
ramente intendere la qualità di esso voto che desi=
derasse fare, poiché quanto più perfettamente lo
farà tanto più diligentemente osservarà di poi fon=
dandosi sempre nel ajuto della divina gratia con
ricordarsi che da quella fu mossa a far il voto, non
si lasci però far voto a quelle che non sono atte a
continuare nella Casa.

2. Nessuna doverà essere ammessa per Maestra se
prima non sarà stata sette o otto anni ben provata e che sia
giunta più pienamente all'età di 24 anni e che abbia
dato bel saggio della sufficienza perseveranza
e virtù, che si possa sperare che debba riuscir
molto bene in questo off.o a gloria del Sig.re

3. Quando alcuna delle Zitelle di Casa sarà stata
ben provata et averà dato bonissima soddisfazione
di sé, e si vederà risoluta di voler vivere e morire nel
servizio della Casa per amor del Signore la Madon=
na la proponerà con la Coad.ce al Collegio istesso
di Casa col consiglio della Congregazione delle
Donne et essendo approvata e giudicata buona,
ne per quello che si pretende dal d.o Collegio avanti
si facci alcuna delle Zitelle la Madonna darà
ordine che otto giorni stia ritirata per raccoman=
darsi al Signore, e prepararsi di fare una Confes=
sione generale nella quale doverà essere ajutata dal
Confessore. di poi fatta che averà la Confessione et
essendosi communicata ed avendo fatte sante orazioni
al Signore, senza però obligo almeno di voto si doverà
vestire al modo delle altre Maestre e dalla Madon=
na sarà posta in uno delle obbedienze secondo
l'ordine che in questo si è detto, che sogliono ser=
vire le Maestre, et si noterà il giorno nel quale si vi=
stea, e fu ammessa per Maestra della Casa.

4. Essendo che la legge della carità e della dive=
zione comanda che li pesi delle fatiche siano

compartiti

proporzionati alle forze di ciascuna persona
Dovrà la Madonna e la Cond.e secondo questa Legge
molto bene avvertire che niuna di Loro sia aggravata
più di quello che si può comportare tenendo rispetto
all'età di ciascheduna, ed alla complessione
ed questa moderazione principalmente l'hà da
osservare in se stesse delle Maestre, et in tutte
le persone che si sono dedicate in perpetuo ser=
vizio della Casa per amor di Dio etc.

Della Cura che deve avere la Madonna e Cond.e di allevare due Zitelle [illegible] che col tempo possono succedere nel Governo

(Cosi. Gio.no)
1 Essendo che tutto il bene di questa Casa doppo l'
aiuto della Divina providenza senza la quale
non si può fare cosa alcuna buona molto dipende
dalla continuazione del buon governo col quale
da principio fù governata questa Casa è necessa=
rio, che si usi ogni diligenza per mantenerlo: per=
ciò tanto la Madonna e Cond.e che saranno pro tempore
con ogni sorte di diligenza, e studio procureranno
di allevare sotto la buona disciplina loro due
Zitelle, e buone tali che le possano, quando
li avvenisse il bisogno, o per la Morte o per l'infer=
mità loro succedere nel Governo. E perchè
questa è Cosa di grande importanza, senza signifi=
carli il disegno che si tiene delle Persone loro ve=
devono di allevarle in molta Umiltà e santità
di vita, procurando con l'esempio loro d'insegnarli
a dominare alle passioni dell'animo coll'esercizio
delle virtù vere principalmente della carità
umiltà, discrezione, pazienza, discrezione, e che
imparino di tenere gran conto delle Maestre e
mostrino zelo e di tutte quelle persone che
si sono affaticate nel ajuto della Casa.

2. Queste Zitelle di che s'è parlato di sopra saranno accettate
per elezione della Madonna della Cond.e e Collegio delle
Casa e consenso delle due Congregazioni di Huomini
e di Donne servando il modo che seguita.

3. Sei cose si doveranno considerare nell'elezione di queste
Zitelle, la prima è che siano savie, e d'età di diecisette
anni o

anni ò venti almeno. La seconda è che siano nate di Padri e di Madri timorosi di Dio et in questo bene allevate. la terza che siano prudenti, spiritose e di buon giudizio onde si possa sperare che debbano riuscire atte serviture sono l'Offo di Madonna e dalla Cond.ª: la 4ª che siano risolute di lasciar il Mondo: la quinta che frequentino li SS.mi Sacramenti La sesta che habbino dato manifesta di procedere, e di matura, e buona maniera.

4. Trovandosi alcune Zitelle di queste qualità che siano dette di sopra procureranno la Madonna e Cond.ª col mezzo di due Donne della Congregazione dette Donne di farle familiari e doppo d'haver parlato fra loro, le condurranno alle volte alla Casa delle Zitelle, e pratticandole ò questo modo ò altri mezzi, caso che per essere di Loro buoni fatte e che l'istesse Zitelle dimostrassero qualche desiderio di voler servir à Dio in questa Casa, e che anco doveranno confermando in questo buon spirito tenendo la cosa secreta di poi tratteranno con loro come si è detto sopra, si conviene accettarle nella Casa ò in altri luoghi, si conviene, e convenendo tutte ò la maggior parte in questo parere che si debbano accettare avendo di procedere più oltre amunicheranno il tutto con i Capi delle Due Congregazioni e dando conto à loro di quelle che s'accettino se accetteranno nel istesso tempo essi che s'accettino supponendo che questo si possa fare con buona volontà dei Padri, e Madri loro e dall'altri parenti da quali dipendessero.

5. Essendosi accettate come s'è detto di sopra queste Zitelle la Madonna e Cond.ª daranno ordine alla Segretaria di Casa che noti nel Libro la sopranominata elezione et accettazione, notando il giorno che si fatte il nome della famiglia del Padre e della Madre e della Casata loro e come furono ammesse servato l'ordine che s'è espresso di sopra e doppo daranno aviso alli Capi delle due Congregazioni che facciano questo istesso li loro Segretarij nei loro Libri acciò Deputati cioè notare la Zitella accettata come s'è detto di sopra.

Modo di trovare Donne per servizio di Casa

Capitolo 10.

1. Avendo la Casa bisogno di qualche Donna di servizio, si doverà dar notizia di questa necessità alle due Congregazioni, e della qualità e condizion di Donna

che si

che si pensa d'haver esser à proposito della sta-
Casa e trovato che fosse delle qualità e condizioni
che la d.a Casa andasse cercando, presentata la Donna
alle Madonne e Coad.e col loro Colegio sarà ballot:
tata, e passando per la maggior parte delle Balle
di tutto il Colegio sopradetto s'intenderà essere
accettata, e subito entrata in Casa le Madonne con
la Coad.e daranno avviso alli Cassi(?) delle due Congre-
gationi, acciò diano ordine che li secretarij notino nei
loro Libri l'accettatione di d.ta Donna con l'anno, nome
e cognome e luogo dove è nata: l'istesso farà
d'ordine loro la secretaria della Casa.

Come et con che desiderio debbano procedere le Madonne, e le Coad.e con le Protettrici che anno da visitar la Casa.

Capitolo 11.

Essendo il governo di questa Casa di molta impor-
tanza, hà bisogno ancora di molti aiuti, e trà gli
altri questo molto gli conviene che si vadi di continuo
visitando dalle Protettrici, acciò vedendo, et in-
tendendo loro quanto si fà nella Casa ne possano
quando accadesse render buon conto contro quel-
li che la calunniasse, e defender l'auttorità
di quelle che la governano, et ancor possano dar
alle Madonne ad alla Coad.e buoni ricordi, consigli
ed avvertimenti; Per [illegible] dunque e
acciò che il Gover-
no [illegible] ad indirizzato mag-
giormente della Casa sia più aiutata, la Madonna
à maggior gloria e servizio del Signore
e Coad.e andino desiderando queste visite delle
Protettrici; perciò che se propo-
nevano con Dio familiarmente ebbe bisogno
che parlava con Dio [illegible] nella
de' Consigli di Pietro e S. Paolo et quante nella
conversione si manifestò Xto in Terra, egli poi
inalzato fino al terzo Cielo ove udì arcana, lei
ove grazia che fusse stato eletto a così gran ministero
[illegible] all'istruzione ed ammae-
stramento di Anania quanto più necessarij siano à noi
simili aiuti che non abbiamo tanta communicatione
ne tanta unione con Dio.

Perciò Con

Perciò la Madonna, e la Coad.e devono aver questo
ajuto, ed hanno d'amar molto perche oltre che dalle
Persone Protettrici potranno avere gran lume per
il governo, quando lo vederanno, et l'intenderanno
saranno ancora à loro come scudo fortissimo contro
la [illegible] di quelli, che volessero calunniare il modo
del loro governo; siccome le Protettrici non possono
vedere, ò esaminare alcuna cosa della Casa
perche questo saria dalle occupione di stimar
però la Madonna e Coad.e; ed ancora saria
questo aprir la porta à lamenti ed à querelle
continue, e mille dispersioni con infinito turba=
zione della Casa e di tutti [illegible] l'ordine di quello
così la Madonna e Coad.e sotto pretesto d'humiltà
non doveranno ordinare à quelle di Casa, che
vadino à parlare alle Protettrici e che li diano conto
di tutto quello che segui, ne anco doveranno proi=
bire, che questo non si faccia, ma lascieranno senza
dir altro che ogn'uno facci quello che gli parerà
ne mai mostreranno segno alcuno d'indegnazione
ma piuttosto facendo vista di non saper cosa alcuna
con la solita Carità le tratteranno e procederanno
con loro, e siano certe che al buon governo della
Casa conviene, che quelle che fossero perturbate pos=
sano liberamente aprir l'animo suo massime con
le Protettrici, senza però, che siano da loro provocate
ed insinuate perchè sapendosi quello, che passa e
lo stato interno di ciascuna per mezzo delle Protet=
trici che sono come occhi della Madonna, e della
Coad.e si può rimediare ad ancora tutte le occasio=
ni delle turbazioni se alcuna vi fosse così quando
la Madonna e la Coad.e si risentissero perche alcuna
si fosse lamentata con le Protettrici e gli avesse
parlato, saria questo causa, che molte cose
sariano tenute secrete e nascoste con danno
della Casa; e che molte viveriano con animo
pieno d'amaritudine e tutti questi inconvenienti
che sono d'importanza si vengono à levare nel
modo però, che s'è detto di sopra, ed non altrimenti

doveranno

Avranno la Madonna e Cond.e gran unione
fondata nella carità del Signore con le Protettrici
et accetteranno molto volentieri i ricordi et
avvertimenti che da loro li saranno dati pensando
che è un ajuto che li manda il Sig.re dal Cielo per
maggior bene del suo governo.

Averanno medesimamente à bene le Protettrici
che vedano e sappiano tutto il governo della loro Casa
secondo la forma però che nelle regole delle
Protettrici si è scritto.

Che cosa si ha da fare quando le
Protettrici si prendessero troppa libertà

Cap.o 11.

Se alcuna delle Protettrici si prendesse troppa
libertà, e si mettesse à comandare come superio=
ri di Casa la Madonna ne avvertirà l'altre Prote=
trici acciò li rimedij e caso che non s'emendasse
e che perturbasse la pace della Casa col suo
mal modo di portarsi contrafacendo alli ordini
che dettano osservare Le Protettrici doveranno
con la Madonna e Cond.e col Consiglio di Casa cassarla
ed eleggerne un'altra che voglia osservar le regole
e conservando quelle per mantenere la
pace ed unione della Casa a gloria del S.re.

Quali devono essere Madonna
e Cond.e verso se stesse.

1 Devono avere l'animo rassegnato al voler di Dio
et morte al Mondo in Gesù Xro Nro Signore poiche
quanto saranno spiccate dal Mondo tanto averanno
l'animo più applicato al buon governo delle Don=
zelle tenendole tutte per figlie carissime
nel sangue di Gesù Christo N.S.

2. Per questo conviene facino un vero et [illegible] perfetto
disprezzo di se stesse con prontissima e risoluta deter=
minazione di voler spender della loro vita in
questo Corpo [illegible] servizio di Gesù Xto N.S.

3. e quantunque non siano obbligate al Coro, ne
all'altre Persone di d.o Coro à far sorta alcuna di obbli
e molto conveniente siano molto zelose della perfe=
zione delle Anime loro come quelle che in monaste=
rio ad altro non attendono che à piacer à Dio.
Per questo ne al fine delle Anime loro ne al buon
4. governo del Coro conviene che usino l'uscire fuori
di Coro spesso ma ricordandosi che Gesù Xpto N.S.
passibile non stette in questo mondo e nella Carne
nostra mortale vitta, per trentatre anni per li
loro oppro per maggior corroborazione di
molte perfettione che col suo preciosissimo sangue
giorno ricompensate, e non uscire fuori di detta
Coro senza necessità, poiche ancor questa serve
per tener l'anima ben unita col Dio N.S.; il
che ad ogni modo dovessero desiderare, et accadendo
che qualche caso necessario, et urgente biso=
gnasse uscire di Coro qualche volta la Madonna
ne avisarà la Cand.e e la Cand.e non uscirà senza
saputa e licenza della Madonna avertendo che
sempre uno di loro sia in Coro.
5. Dovendo far conto del saper loro ne del loro
intendere ma tutta la fiducia sia collocata
nella grazia dello Spirito Santo per quei lo che si
governano e si vive bene quantunque cooperan=
do a Dio N.S. diligentemente e sollecitamente.
doveranno procurare di provedere in tutte le
cose con prudenza, e molta maturità.
6. E à questo le ajuterà molto la frequenza de' SS.mi
sacramenti con vero desiderio di far profitto nello
or di Dio, e delle solide virtù e studio della
santa orazione, avertendo però due cose una
non si diano tanto al raccoglimento spirituale di
se stesse, che si venghino à smenticare del gover=
no della Casa, ò che non si lascino tanto intricare

in questo

in questo governo che non si riserverò il tempo per
che conviene per l'edificazione e raccoglimento
dell'Anime loro gioverà per questo ancora se pur
ove determinate che potranno essere tenere de=
ne che osservate si stimo per tal altra dell'orazione
stabilita per tutta la Casa; ed quando convenisse
che in orazione loro per aver bisogno di più ajuto
più tempo vi spendessero, tutto faranno col consi=
glio del Padre loro spirituale che sarà il Confes=
sore ordinario di tutta la Casa.

7. Quanto à digiuni, ed austerità di vita avendo gran peso sopra di se dovranno contentare de' digiuni della Chiesa ed avendo divozione à fare alcun caso di più come in questa Casa si fà, per non si mettere in pericolo di incorrere in qualche indiscrezione, se ne consiglieranno come di sopra

8. Nel confessarsi avendo fatto prima la debita pre=parazione ~~avevano~~ come conviene in spirito d'humiltà e di discrezione avevanno cura di serbare la debita brevità dicendo quanto conviene con molta schiettezza, e semplicità ed avendosi à consigliare per alcuna cosa che non tocchi immediatamente al Confessio=nario loro lo faranno fuori di Confessione, et al tempo comodo.

9. Saranno mature nel loro parlare procurando di congiungere insieme in tutto il suo procedere l'humiltà, benignità, e gravità sì con le persone di Casa come ancora con le altre di fuori, quando accadesse ragionare e trattare negozij come sarebbe con li Capi delle due Congregazioni et altre simili Persone.

10. Per due cose con gran diligenza devono attendere l'una a distendere l'animo loro continuamente fissi e consolati nella carità di Xpo [Cristo]. guardan=dosi dentro loro della tristezza e disordine che suol produrre certa impazienza con gran detri=mento

sirebbe persone che governano come di quelli che
sono loro sotto il governo e curano ed a questo giova
fuggire l'intrico di scrupoli con vivere in verità
di semplicità e retta conscienza. L'altro è, che
sotto pretesto di vivere liberamente e consolatamente
nel Signore senza scrupoli non cadano in presun=
zione ed arroganza di se stesse che facendo diventa=
re le persone dissolute e questo corrompe insieme
tutto l'ordine della religione e santa disciplina
nella quale vivendo, dovranno quelle persone
che veramente desiderano di piacere a Dio N.S.
Pertanto saranno sollecite nel conservarsi in spirito
di humiltà avendo di continuo il timor di Dio
avanti gli occhi, ed l'humiltà congiunta con la pru=
denza e discretione e divotione, farà che si guardino
et dall'altro segno dell'humiltà, certo è bene sarà
se volentieri riceveranno et consulteranno il parere
d'altri come dette Protettrici perché li sono compagne
nel Signore ed se serveranno questi ordini ed retta
a loro pertinenti con desiderio di far quello che
sarà meglio è più gloria nel Signore.

Della Cura che hanno d'avere
le Madonne e Coad.e delle Figlie
et quanto alle loro Anime, e
quanto al Corpo loro

Cap.o 14.

1 La prima Cura che devono avere le Madonne,
e Coad.e delle Figlie è che siano diligentissimamente
allevate nel timor di Dio N.S. e nell'osservanza
dei santi comandamenti suoi, con desiderio vero
di piacere alla Maestà sua, oltre di ciò procureranno
che siano divote di tutti i santi e principalmente
della Beatissima Vergine, acciò l'impetrino aiuto
dallo Divino sposo, e favore per imitare l'o=
bedienza, la purità, e la carità; procureranno
ancora che siano ammaestrate nel fare l'esame
di conscienza e l'oratione, et che venghino
di fatto nelli modi segnati; finalmente che si confes=
sino, ed communichino secondo che è ordinato.

2do.

2. Doveranno dar ordine e procurare che 15
diligentissimamente s'osservi che tutte imparino
la Dottrina Xtiana et ogni giorno la recitino all'
hore ed ai tempi dissegnati.
3. Useranno grandissima diligenza acciò si conser
vino tutte nella vera pace e carità di Gesù Xto
Nro Sig.re et à questo servirà molto che si manten=
ga e custodisca da dovero la communità come
da principio fu introdotta in questa Casa.
4. Doveranno ordinare che i giorni comandati da S. Chiesa
s'osservino diligentissimamente et questi santi
giorni si spendino in esercizij devoti e Christiani.
acciò ogni settimana nel giorno che parrà meglio
doveranno dissignare tre ò quattro ore più ò meno
secondo il bisogno che si sarà, acciò le Zitelle
in questo tempo s'accomodino i panni e vesti
loro, et non si permetta che questo si facci in
modo alcuno ne giorni delle feste comandate
dalla Santa Madre Chiesa.
5. Acciò nella Casa l'ozio non abbia luogo, che è causa
d'ogni male doveranno ordinare la Madonna
di Casa che per due ò tre ore ne giorni delle feste
doppo il Disinare massime l'estate quando i giorni
sono lunghissimi si trattenghino queste in recitar la
dottrina Christiana in cantar Laude e parte in
comparare versetti di salmi ed altre cose divote
et questo servirà ancora acciò imparino à legger
bene, et passino il tempo utilissimamente se la
dovera ancora concedere che possino passeggiare
o quiete con commodo nel Giardino e Corte quando
parerà bene alla Madonna, o prenderci qualche
onesta ricreazione, o giuoco.
6. Quando accadesse cosa alcuna fra le Zitelle che
meritasse gran penitenza prima procederà facen=
done esperienza di in particular conoscere con soavità
di spirito, assieme con la Persona che hà commesso
l'errore ed mostrar la grandezza del mancamento fatto
e quando il sig.re le facesse grazia di darli questa
cognizione e pentimento la Madonna l'esorterà
o per se stessa, ò per mezzo della Casa, ò del Confessore
che l'ordinario sarà meglio à far penitenza con digiuni
discipline

disciplina citizij et altre cose simili cercando sempre la debita moderazione in tutte queste cose et avertendo che la persona correggente la cagione ei mancamenti secreti non si manifestino con scandolo delle altre

7. Non permetta la Madonna che in questa Casa s'usi verso alcuna di crudeltà né d'appreggio di catene ceppi e cose simili che hanno del crudele e troppo aspro, perché queste cose non solamente non giovano ma sono la rovina dello spirito, e dello Honore.

8. Userà la Madonna in alcuni giorni o settimane quando giudicherà essere bene di tenerle separate dalle altre in alcuna camera sotto la cura però d'alcuna altra in alcuna che le possino ajutare per signore quelle che le soffrirà ed se possino ajutare per signore quelle che fussero di mal esempio o scandalo al luogo, finché s'ajutino, ed in questo tempo s'usaranno raccomandare a Dio con tutte le di modo che ne possan di veramente con ragione d'essere state trattate crudelmente.

9. Quando non s'ajutassero con questi rimedij soavi e pieni di carità cristiana e seguitassero nella malizia loro con scandolo ed aversione delle altre cosa che si spera non doverà succedere per grazia del Signore la Madonna e Coad.[re] prenderanno consiglio dalle Protettrici di quello che s'hà da fare per conservare la pace ed integrità della Casa e tutte insieme raccomandandosi al Signore vederanno di provedere con molto maturo consiglio e con tutta la secretezza sarà possibile, acciò senza non si venghi a macchiare il buon nome della Casa con ingiuria del Sig.re e danno del loro santo servizio.

10. Tutte le figlie saranno vestite di color honesto e tutte e vesti saranno fatte ad un medesimo modo con avvertire che le conservino, e vesti e altre ogni una averà la sua pelizza per il verno ed ogni anno se le darà un paro di calze e due para di zoccoli, si provederà che tutte abbino le sue traverse bianche i veli necessarij, e nel vestire non si farà differenza alcuna se non quando la necessità ricercasse in alcuna qualche maggior provisione come

inoltre

puole intervenire in portare debiti ed inferm-
ità, e tutto si rimette alla loro prudenza, e discre-
zione.

11. Provvederanno la Madonna e Coad.e che nel mangiare
siero trattate tutte in un modo medemo et avverti-
ranno che siccome il companatico deve essere uni-
forme, così se li deve provvedere di pane e vino ma
temperato abbastanza, secondo che conviene alla
qualità e condizione della complessione di ciascuna.

12. Avvertisca la Madonna e la Coad.e che quello che s'è
detto di sopra hà da servire per il commune di Casa, ma
circa nel vivere s'hà da avere grandissimo riguardo
alle portare debiti et inferme e vecchie, e di quelle
che hanno maggior fatica, come si hà detto delle
Maestre, e però tutte queste doveranno essere trat-
tate alquanto meglio come ricercano i bisogni, e
la gravezza delle fatiche, e la qualità delle comples-
sioni, e perche in queste cose particolari non si può
mettere regola nissuna stabile, si hà da
lasciare alla prudenza e discrezione, e carità
della Madonna e Coad.e che hanno il governo della
Casa in mano loro.

13. Saranno sollecite la Madonna e la Coad.e di sapere
i bisogni e la necessità di tutte e le provvederanno con
quella carità che si deve avere in ogni [illegible] signore
poiche per amor suo hanno preso la Cura di
governarle e vestirle [illegible] Santo Spirito, se le sono dunque
madri e nutrici e perche così conviene e [illegible] la
conservazione della sanità delle
[illegible] si metteranno in modo alcuno le [illegible]
[illegible] in mezzo de dormitorij massime avendo già l'es-
perienza dimostrato che per le cause accennate non
conviene che questo si faccia.

14. Di tutte averanno grandissima cura, ma la
carità vuole e comanda, che di quelle molto par-
ticolarmente si tenga che sono inferme e di comples-
sione [illegible] e debili provvedendo loro di tutto quello
che li sarà necessario a ricuperare la sanità e
conservarsi in quella a maggior gloria del Sig.re

Che le figlie siano ben occupate in lavorare
Cap.o 15.

1 Acciò che le Figlie non stiano oziose e la Casa [illegible] si mantenga e sia
sollevata di tante spese, che fin hora [illegible] la
Madonna

Madonna con la Cond.e daranno ordine che tutte lavorino lavori perfetti e non vani, e per i quali possino ajutar la Casa loro quelle che si vorranno mari=tare, ò i Monasterij dove entrassero quelle che si conserveranno al servitio del Signore.

2 Per far le figlie più diligenti nel lavorare ordinerà la Madonna che le più grandi ci diano lavoriero fatto ogni giorno per valuta di dieci soldi, e le piccole di cinque poco più o poco meno, e quello che di più lavoreranno, si le grandi come le piccole, sia di loro secondo i loro occorrenti bisogni giudicati dalli stessa Madonna e Cond.e sufficienti ò in ajuto di vestire ò di Feste, o di altra cosa lor necessaria.

3. Il danaro che di più guadagneranno per le figlie si metterà in una Cassa commune i danari Cassettini con i nomi d'ogni una delle figlie e con la nota del danaro che sarà in detti Cassettini ò sacchetti. questa Cassa, ora raccomandata dalla Madonna a due delle più antiche e discrete maestre della Casa, sotto due chiavi, che averanno le dette due maestre.

4. Quando alcuna delle figlie averà bisogno di qualche cosa con ordine della Madonna e della Cond.e se li provederà, e le maestre che hanno cura della Cassa in un libro noteranno sempre ciò che si averà dalla detta Cassa et in che si sarà speso il danaro, con notare ancora il giorno acciò d'ogni cosa e qui si possa prender conto, quando bisognasse à magg.r gloria di Dio.

5 Di alcune sorti di ricreationi che si sogliono alcuna volta concedere alle figlie e maestre in tempo di Carnevale, come sarebbe à dire quello de premij che distribuiscono a quelle che averanno imparato e recitato meglio la Dottrina Christiana, overo quella delle rappresentationi spirituali, tutte si rimettono alla Madonna e alla Cond.e, et al Collegio di Casa, che loro giudicano se così sarà espediente, ponendo in consideratione loro i molti di=sgusti, travagli e male soddisfattioni, che la Casa suole patire per altri rispetti.

[illegible] Visitat.

Di chi visitare le Figlie maritate, ò fatte Monache

Cap.o 16.

Officio sarà della Madonna ricordare alle sei Rettrici che visitino le Figlie che sono maritate e poste in Monasterij almeno di quattro in quattro mesi e che riferischino alla, e à la Madonna Coad.e e Collegio della Casa ciò che averanno fatto e trattato in detta visita, acciò se in alcuna d'esse fosse neces[sità] saria l'aperrai de Superiori della medema Casa si possa provedere, e prender risoluzione di quello che si doverà fare per ajuto e beneficio delle Figlie visitate. e per essere questa visita importante molto la Madonna doverà avere grandissimo pensiero e con ogni sorta di vigilanza procurare che non si lasci già mai, essendo che di più senda la conservazione l'aiuto e consolazione di d.e Figlie che à lei particolarmente sono raccomandate nelle viscere di Christo S.r N.ro

Di alcune cose che la Madonna e Coad.e devono osservare per il buon governo della Casa.

Cap.o 17.

Perche si accettaranno in questa Casa Figlie dozzena, e per schivare li inconvenienti e danni che di qui col tempo potriano succedere con molto detrimento della disciplina e buon ordine di d.a Casa, come si vede esser successo in altri luoghi pij e Hospitali. Averanno Madonna e Coad.e luogo deputato colle sue ferrate, dove daranno udienza alli Pretendenti, et altre persone che avessero à trattare alcuna cosa con loro. Quando si concederà che li Padri o Madri fratelli ò sorelle venghino à visitar alcuna Donzella, non permetteranno la Madonna e la Coad.e che se parlino à lei, da sola, ma sempre una di loro si ritroverà presente, ò altra di chi si potessero fidare. In tutti i Parlatorij saranno le Ferrate dove le Donzelle potranno esser visitate con licenza però della Madonna ò Coad.e

Staranno le Porte de Parlatorij, le Fenestre dove stanno le ferrate chiuse con le sue chiavi e non s'apriranno senza licenza della Madonna, ò della Coad.e le doverà tenere ancora grandissima cura che la ruota per la quale si entra di Casa alla Chiesa, e tutte le Porte della Casa, e massime la principale, siano chiuse con i suoi catenazzi, e serrate a chiavi e suonata che sarà l'Ave Maria della sera tutte le Chiavi della Chiesa e della Casa si portaranno alla

Madonna

M. Madonna e Coad.e, e da loro le riceveranno le
Portinare.
Ogni volta che per la Porta di Coro s'andasse alla Chiesa
per spacciarla, adobarla, ed accomodare gl'Altari
avvertiscano M. Madonna e Coad.e che la Porta della Chiesa
sia allo stesso tempo chiusa con i suoi Cade-
nazzi, e chiave, e finito che sarà quello che s'ha da
fare in Chiesa, similmente si doverà chiuder la Porta
che va dentro in Coro con i suoi Cadenazzi, e con le sue
chiavi, le quali staranno in mano di M. Madonna e Coad.e come
doveranno essere le chiavi di tutte le altre Porte della Clau.

Delle Consulte che deve fare la Madonna
ogni quindeci giorni almeno delle Consultrici
e delle cose da consultarsi insieme con il modo.

Cap.o 18.

Oltre le Congregazioni del Mese, che si fanno ogni
Venerdì con le Donne della Congregazione dovrà la
Madonna almeno ogni quindeci giorni far una consulta
con la Coad.e e con le Consultrici per le cose della Congre-
gazione per quello stesso atto alla maggior bene per indiriz-
zo del governo o maggior gloria del Sig.re.
Le cose che si doveranno trattare in queste Consulte
saranno tutte quelle che s'apparterranno all'o-
bedienza, all'Ordine ed Osservanza delle Regole della
Congregazione, e del Modo che si doverà tenere nel provveder
dove fusse necessario fare qualche provvisione.
La Coad.e vedendo il giorno et l'ora che parerà, che le Consultrici
con la Secretaria vengano nella Camera della Madon-
na, e giunte essendo convenute diranno insieme
l'Inno dello Spirito Santo ed l'orazione Deus qui
corda et actiones nostras etc. Dopo finita l'orazione
sedendosi tutte a sedere la Madonna farà, che
la Secretaria proponga le cose che ella stimerà esse-
re con la Coad.e averà giudicato si debbano trattare
nella consulta. Quanto essendosi proposte le cose
dalla Secretaria la Madonna dirà quattro parole
esortando tutte a rispondere alle cose proposte
sinceramente, ciò, che gl'occorrerà con tener sempre
l'occhio intento solo al maggior servizio del Signore
et al magg.r bene della Congr.e; quindi cominciando
quella che è di più età tra le Consultrici risponderà

alla

alle cose proposte dicendo liberamente ma 28
servato la modestia che conviene ciò che li parerà
di rispondere nella carità di Xpo N.ro Signore così
seguitando le altre ordinatamente serveranno il
medesimo modo di rispondere. Sesto dirà la Coad.re
il suo parere et avendo essa maggior cognizione
delle cose dell'Ill.me Consigliere potrà dare molta luce per
prendere buona risoluzione delle cose che si propon=
gono trattate. Settimo avvertischino tutte di dir sem=
pre con molta sincerità ciò che gli parerà nel
Signore doversi dire ma nel fine del ragionamento
e delle risposte che ciascuna averà fatto con molta
humiltà e rassegnazione si doveranno rimettere al
parere et ultima determinazione della Madonna con
dire io ho detto quello che m'è parso secondo la
propria capacità e giudicio mio ma pienamente mi
rimetto al meglior giudizio e parere della nostra Madre
e Madonna guidato dall'Angelo di questo governo
deputato.

Ogni volta che converranno le Consultrici e la Coad.re
in un parere la ragione vole che la Madonna ne faccia
gran conto e che non sia facile a lasciarlo ma caso che la
[illegible] e che ritrovasse difficoltà in
cosa grave d'importanza e che [illegible] di tutte dalle Consultrici
seguitare il parere commune [illegible] alla Congregazione delle
[illegible] doverà rimettere il parer della Consulta
sei Protettrici soggiungendo il parer della Consulta
e le cause e le ragioni che avrà sentite et inspi=
rate difficoltà che lei tiene ed il giudizio a seguite=
rà quelle che sarà giudicato meglio dalla mag=
gior parte delle Congregazioni di Donne overo Protettrici
madre che nella consulta fossero stati diversi
pareri la Madonna raccomandandosi al Signore
piglierà quella risoluzione che gli parerà migliore
et in questa risoluzione fatta dalla Madonna si
doverà quietare tutta la Consulta giudicando essere
meglio così che da lei sarà stato giudicato e determi=
nato.

Oltre le cose che saranno proposte dalla secretaria
alla Consulta per ordine della Madonna ciascheduna
la potrà rappresentare con la debita humiltà e modestia
ciò che giudicherà doversi rappresentare per maggior servizio
del Signore rimettendosi in tutto e per tutto al giudizio e determi=
nazione della Madonna la quale trovandosi di tali
materie proposte domanderà il parere della Consulta
se vorrà

servando in ciò l'ordine che s'è detto di sop.ª nel fine
della Consulta vendendo quale si signera cominciân=
do la Madonna diranno tutte Benedicta sit Sancta
Trinitas con l'oratione actiones nostras con quell'altre
Pietas quas diligentibus te invisibilia preparasti &c. et
avanti che si partino della Camera s'avviseranno tutte
le delle cose che si sono trattate che debbano essere
tenute secrete non se ne parli con persona alcuna e
quando alcuna manifestasse quelle che ihò dette per
secreto e maggior gloria al Signore massime essendo cose
d'importanza doverà essere punita dell'off.º di Consulti=
ce.
Essendo che le madre sono figlie della Casa e che hanno
fatta oblatione di se stesse a S. Benedetto p. vivere
e morire in esso con desiderio di servire alla Ill. S. tutto
il tempo della vita loro in questa casa et essendo che
hanno sempre la cura principale di tutte l'obedienze
ad amaestrare ed indrizzar in quelle tutte le Zitelle
senza dubbio vieno che intenderanno molto bene tutte
le cose della Casa e saranno sempre desti ecose che tutto
si faccia con molta gloria del Signore e per questo Campo
è cosa molto convenienti e la ragion vuole che à loro
si dia l'Off.º di Consultrice e trovandosi presenti sempre
alle figlie ed occupate nelle fatiche e ministerij di
tutte le obedientie potranno dar nelle consulte di
tutte sempre molta luce. ed essendo adoperate in
simil Off.º si troveranno più consolate e più contente
vedendo il conto che si fa di loro perche si tengono come
Compagne e sorelle nel governo di tutta la Casa.
Primo Le Consultrici debbono essere molto esemplare
in ogni sorte di virtù ma principalmente nella discre=
tione umiltà ed obedienza.
2. Debbono essere molto prudenti e discrete stando da
guardar che l'animo loro non sia mai rotto da
passione alcuna e principalmente dal odio dell'
ira o d'affettione disordinata verso persona alcuna
sì che si voglia, perche queste passioni perturbano il giu=
ditio e non lasciano conoscere la verità e quello
che aviene.
3. Hanno d'aver grandissimo zelo del honore e della
gloria

gloria, e del bene delle Suore, e di tutta la
Casa.

4 - Staranno da parlar liberamente quello, che sentono nel Signore, serbando però nel dire il parer loro, e nel rappresentare alcuna cosa la debita modestia, et humiltà.

5. Saranno sincere candide e semplici, guardandosi sempre di esaggerare le cose più di quello che conviene e le cose dubbie saranno dette con dubbio, e le cose certe come certe.

6. Si ricorderanno che convengano nel nome del Signore che vede i secreti dal cuore, e l'intenzione alla quale riguarda e però procureranno d'essere caute e circonspette nel parlare, sapendo che la Maestà di Dio che sempre li è presente, hò da render conto della parola oziosa, nonché delli giudizij temerarij, e degli offizij detrattamente si fanno ò per odio, ò sdegno con danno e pregiudizio del prossimo.

7. Non lascieranno mai dire quello che giudicharanno nel sincero affetto della Carità di Xpo Nro Sig.re doversi dire per servizio della Maestà sua e per ben Comune della Casa, ò particolar bene d'alcuna persona di esse.

8 Nelle Consulte quando averanno dato il loro parere con quella libertà e sincerità con la quale si hanno da trattare le cose pertinenti al servizio del Signore si rimetteranno à quello che sarà giudicato meglio dalla Madonna, con dire questo è quanto la mia capacità mi dimostra, mi rimetto al miglior parere e giudizio delle altre e della nostra Madre la Madonna.

9 - Si guarderanno di stimarsi più delle altre e di preferire il loro giudizio e parere à quello dell'altre, e perché come si è detto debbono parlar liberamente quello che sentono nel Signore, ricordandosi sempre vacandosi siccome li piace sommamente l'humiltà così hà in odio, e detesta la superbia, e però dove ranno avere rispetto l'una all'altra e vicendevolmente si ricorderanno d'honorar la Madonna e Sup.re come quella che tengono il luogo di Xpo e governino loro, e tutta la Casa nella sua santa Carità.

Carità, per il che la riceveranno e abbraccieranno
ogni disposizione, che da loro sarà determinato e
risoluto ancorche fosse molto lontano e diverso dal
parere e giudizio loro con quella rassegnazione e
riverenza, che si deve alli superiori, per amor di
Dio Nostro Signore che ne superiori è honorato e
servito.

10. Diranno le Consultrici nelle consulte e fuori di q[ues]te
rappresentar alla Madonna e alla Coad[iutric]e le cose, che
giudicheranno nec[essa]rio doversi rappresentare per bene
commune di tutta la Casa e di qualche persona
particolare di quello rimettendosi in tutto e per
tutto da quello che sarà da loro determinato.

11. Non rappresenteranno mai cos'alcuna che prima
non l'abbino ben pensato nel Signore e raccoman:
dato nelle orazioni alla Maestà sua avvertendo
della carità che devono a Dio, et al prossimo sola-
mente sempre à parlare.

12. Sebene non saranno accettati alle volte i loro pareri
non si doveranno sdegnare ne averlo à male
perche sarìa questo troppo gran segno di superbia
et un stimar troppo il proprio giudizio. ma in
questi casi per conservarsi nella debita humiltà
e custodir la pace interna del cuore doveranno pen=
sare che s'ingannavano e che il giudizio delle altre
giustamente s'è abbracciato come migliore

13. Siano avvertite di non parlar delle cose che si
trattano in Consulta massime essendo cose d'impor=
tanza e che devono essere tenute secrete, benche
trovandosi in qualche scrupolo ò dubbio nel quietarsi
si potranno parlare nelle Confessioni col Confessore
e domandar consiglio da lui di quello, che averanno
à fare.

14. Quando nella consulta fosse necessario à proporre
qualche cosa e che riesse difficile e che non si sapesse=
ro così presto risolvere ò rispondere con umiltà
dimanderanno licenza di starvi pensare e di nuovo
si raccomandaranno al Signore per poter rispondere
più consideratamente alla loro proposta.

15. Quando una parlerà tutte l'altre taceranno
osserveranno silenzio, e non interromperanno
il

il ragionamento delle altre.

16. Quando cominceranno à parlare segno di riverenza alla Madonna levandosi alquanto di sedere, et il simile faranno nel finire in segno d'humiltà.

17. Di poi che tutte per ordine averanno risposto alle cose proposte se ad alcuna occorresse di replicar qualche cosa lo potrà fare col dimandar prima licenza in questo modo, mi occorre alcuna cosa di rappresentare se così Madonna et avuta la licenza mettendosi à sedere dirà quello che di nuovo gl'occorre rimettendosi però come s'è detto di sopra à quello, che sarà determinato dalla Madonna.

Del Modo che si deve tenere nel dare e mutare l'obedienze di Casa

Cap.o 19.

Si ordinerà prima per tre giorni avanti che si faccia oratione e che il tutto si raccomandi à Dio N.S. passati i tre giorni la Madonna o la Cad.a tratteranno prima col Confessore se gl'averà da dar qualche raccordo ed avertimento per distribuir bene l'obedienze à maggior gloria del Signore e che ricordi, che dal Confessore daveranno far gran caso gli saranno dati. Chiameranno le Consultrici dimandandogli se gl'avesse da rappresentare alcuna cosa sopra la distributione nova dell'obedienze che s'ha da fare e terranno conto di tutto quello che dalle sud.te sarà rappresentato per servirsene nel tempo se sarà rappresentata cosa degna di consideratione; tratteranno con le Preposte e Capi della Congregatione delle Donne et avendo inteso il parere ed i ricordi che da tutte queste persone saranno stati dati nel sincero affetto di Carità di Xρo, avendo considerato bene ogni cosa nel Signore distribuiranno l'obedienze avvertendo che questa distributione si faccia con pace e consolatione delle Madri ed à maggior beneficio di tutta la Casa e se alcune fossero molto sufficienti in qualche obedienza et in quella si portassero bene, e con pace ed edificatione della Casa si potranno nel nome del Signore continuare.

Modo che s'hà

Modo che si hà da osservare in eleggere la nuova Madonna in luogo di quella che sarà morta

Capitolo 20.

1 La Cond.de darà ordine subito che sarà morta la Madonna che tutte di Casa facciano orazione per l'elezione della nova Madonna finche sia eletta.

2. La Elezione della Madonna appartiene alla Cond.e et Collegio di Casa et ogn'uno di loro farà particolar orazione acciò che il Signore le indirizzi a far buona elezione, pigliando anco consiglio dalle due Congregazioni, acciò tanto meglio possino, e sappino fare detta elezione.

3. Mettendo da banda tutte le affezioni saranno sollecite di elegere quella che veramente giudicheranno esser più sufficiente per il governo della Casa.

4. Le Parti che doverà avere una per essere eletta in Madonna sono queste. Pro in quanto all'età non doverà essere manco d'anno 40. Che sempre sia stata di buona vita e costumi; mortificata donna di spirito, e di Divozione, di molto buon giudizio et accorta, e se sarà possibile che sia stata almeno dodeci anni in Casa, e che nelli Offitij che gli saranno stati commessi abbia dato grande soddisfazione che sia animosa, mà prudente e discreta e quanto più averà cognizione et intelligenza delle cose della Casa sarà tanto più atta al governo di quella. Che sia ben nata e libera d'ogni sorte di macchia et in se stessa e nella propria, e che non sia piena di Parenti Poveri, ma più tosto comodi.

5 Prima che si venghi all'elezione di Madonna non avendo la Cond.e et il Collegio sufficiente cognizione di quella, o di quelle soggetti le quali si disegnerà per darli il governo di essa Casa procureranno d'avere tutte l'informazioni necessarie per mezzo delle due Congregazioni, acciò possano fare buona elezione

6. Le Protettrici potranno trattare con i Capi dalle due Congregazioni che saranno per tempo e lo giudicheranno quella, ò quelle sog. le quali si fà disegno di darsi

il governo

il governo della Coron.ᵉ, avere il governo di tutti i casi [illegible]
in questo modo possino avere un Consiglio più sincero et alli
2 dro sarà stabile, quando detti di Comune consenso con-
correranno in Xto, presso e viceversa [illegible] soggiungere piace che sia
confessato alla Coad.ᵉ et Collegio di Cons.ʳᵉ [illegible] detto da loro in
Madonna della Coron.ᵉ nel Senato [illegible]

7. Il Modo che si doverà osservare in prender informaz.ⁿⁱ delle
Persone che saranno proposte sarà questo, che le persone
proposte saranno dello Consiglio [illegible] prender
altre informazione, e fare trattamento fra di loro [illegible]
ogni cosa si serberà in se il suo secreto, siche [illegible] il
[illegible] di [illegible] dovendo questo essere stato [illegible]
[illegible] consultato
dalla Coron.ᵉ

8. Madonna [illegible] della Coron.ᵉ non vi fosse persona atta e questo
governo sarà l'elezione più difficile, e [illegible] in altro
maggior considerazione, et in questo caso la Coad.ᵉ col
Collegio di Cons.ʳᵉ [illegible] consiglio delle di sopra doveranno
provedere [illegible] molto [illegible] mente, altra è cosa molto peri-
colosa commettere il governo di cotesta Coron.ᵉ in mano
di Persona che non [illegible] pratica [illegible].

9. Elegger si avvertisca che Madonna e [illegible] due sorelle
[illegible] due altre congiunte di sangue non si devono am-
mettere nella Coron.ᵉ [illegible] per Ministre d'uffi-
[illegible] fuggire i sospetti e la singolarità di dipendenza con
altre inquietudini che potrebbero travagliare tutta la Cons.ʳᵉ
e tutto il governo [illegible] per il tempo a venire, se poi queste
soli voti [illegible] di tutto eminenza di virtù et religiosità
di virtù che ne ritornano questi e maggior grazia et il
Bisogno grande della Coron.ᵉ così la vicenda avendo [illegible]
in frattissima considerazione e simili così la Libertà
de soggetti [illegible] per questa via non s'aprirà la strada
alle persone fedele ordinaria ragione dell' [illegible] della Coron.ᵉ
[illegible] più presto [illegible] che con industria
e riser [illegible] più [illegible]
procurata [illegible] sovrabbondante

10. Il Giorno dell'elezione della Madonna doverà essere
[illegible] il giorno che seguirà la Morte della Madonna
ovvero il [illegible] la Coad.ᵉ governerà la
passato [illegible] di più età dello stato in
Coron.ᵉ ajutata dalla [illegible] il stesso stato che si
Coad.ᵉ al mantenere la Coron.ᵉ [illegible] senza far mutazione
[illegible] vivendo la Madonna
di cosa alcuna.

11. La mattina del giorno che s'averà a fare l'elezione si
sarà dire la Messa dello Spirito Santo, e nel fine di
quella si reciteranno le Litanie avanti il [illegible] pervenendo

con l'[illegible]

con l'Inno Veni Creator Spiritus, e tutte raccomanderanno
questa elezione al Signore.

12. E poi tutte ritirate nell'Oratorio dalla Congregazione, fatta breve
orazione, queste tutte le Consultrici di Coro ogni
una di loro separatamente anderanno a ricevere il
secreto alle Protettrici che sederanno ad un tavolino separato
insieme col Padre Confessore, e quella che stimeranno più
buona per quest'Offizio, ed quella che averà più delli
due terzi di detti voti sarà Madonna, in caso che non vene
fussero che avessero tanti voti, quelle due, o una che ne
averanno più si doveranno poi ballottare, o per accessione
confirmare [illegible], s'intende che particolarmente
quelle due che avessero più voti, ma meno di due terzi
ogni una del Collegio anderà a dare in secreto alle suddette
Protettrici, il Confessore quale più li piace, e loro
scriveranno i voti e così quella delle dette due che
averà più sarà la Madonna eletta di successione.

13. Fatta l'elezione, [illegible] tutte di Coro e Converse
particolarmente con la Madonna novamente eletta
se ne anderanno al Coro, et ivi canteranno il gratiarum
actione il Te Deum laudamus, canteranno parimente
l'Inno dello Spirito Santo con tre Orazioni. La Prima
Deus qui corda etc. La 2da. Deus cui proprium est misereri etc.
La terza Omnipotens sempiterne Deus qui facis mira-
bilia magna solus, praetende super famulam tuam N.
Abbatissam, et super cunctam congregationem illi commissam spiritum gratiae salutaris
et ut in veritate tibi placeat, illi gratiae tuae rorem
perpetuum infunde. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

14. Dal Coro anderanno al primo Parlatorio dove sedendo
la Madonna in mezzo della Madre e Sig.ra Abb.a
tutte le Sorelle con le Madre uno [illegible] rendendoli
l'Obbedienza in nome del Signore le baciaranno la
mano con la debita humiltà e riverenza.

15. La Madonna non essendo altra successa nel luogo della
Madonna overo essendo successa la Madonna
Signora Abb.a di più età consegnarà le chiavi
della [illegible] alla Madonna novamente eletta con la
debita riverenza.

16. Otto giorni doppo l'elezione la Madonna con tutte
quelle di Coro assistendovi questo [illegible] orazione se

sei

131

per Protettrici, che à loro Congregatione delle
Donne si communicheranno insieme, per render gratie
et offerire & impetrar il favore, à loro nei riceverlo
di Dio alla Madre novamente eletta per poter
con quello governar bene la Casa.

17. Per commune consolatione della Madre, e ritor-
nando ogni una avanti al SS.mo Sacramento canteranno
il Te Deum, e l'hinno dello Spirito Santo con queste
quattro orationi Deus qui corda fidelium, Omnipotens
sempiterne Deus, Deus cuius misericordiae, e l'ultima
pro famulis. Deus qui es in manu ... è stato
Omnipotens sempiterne Deus et cetera dì ...
posto tutto, come ella vuole.

Modo che si ha da osservare
nell'eleggere la Cons.^e

Cap. 21.

1 Dovendosi eleger la Cons.^e in luogo di quella che fosse passata
à miglior vita converranno la Madre e Collegio di Casa e con
raccomandarsi tutte à Dio, N.ro Signore pregheranno
la Madre sua che li inspiri à far elettione à gloria sua
e per il buon governo della Casa.

Tutte le Cons.^e si metteranno à sedere con silentio e
delle Consultrici cia una andera à scrivere alla
Madrona vel'eleccione quella che parerà più
abile à questo carico le voti delle quali la Madonna
... et avanti di publicare quella
... con far il voto con la loro
Cons.^e che haverà più voti, ... più voti delli due
Congregationi et ... avendo alcuna superiori di voti
... quella che saranno ...
di ... si elleggano.

3 A quella si darà il titolo di Cons.^e con il istesso auttorità
che haveva l'altra ... eletta di quelle...

4 La Cons.^e doverà sempre essere di tutta integrità e de' costumi buoni
... e che sia ... per il ... tempo si ...
costumi giuditio, e prudenza et ... sufficiente per essere
... che altri requisiti ... il bisogno.
detta ... di ...

5 L'età per ... essere meno di 30 anni e che sia
stata almeno cinque o sei anni in Casa, che sappia
scrivere, e tener conti. Donna ... ma ...
... e che altri dato buon esempio di sé in ogni sorta
...

et hono.^{re}

ed [illegible] mente [illegible] che sia senza macchia et in se et in Capitoli [illegible] che [illegible] Parenti Poveri mà piutosto comodi.

Del Modo che s'ha da osservare nell'elettione delle Consultrici

Cap.° 22.

La Madre nona con le Coad.ci col Consiglio de' Capi delle Congregazioni delle [illegible] faranno una scelta delli [illegible] più antiche, e di più esemplar vita, e costumi che sono più intelligenti più discrete e discrete, e fatto questo elettione le metteranno in un Bussolo, e se ne caveranno tre che averanno l'Off.o di Consultrici e finito l'anno cessando queste dall'Off.o se ne caveranno altre tre e così seguitando d'anno in anno finche sia finito il Bussolo e finito, si [illegible] rinovar tenendo il modo che s'è detto di sop.a avertendo che niuna delle Maestre deve essere esclusa purche sia [illegible] de [illegible] in quel che mancherà a servire in quest'Off.o; però si hà da desiderare che tutte le Maestre siano tali che [illegible] esser capaci di quest'Off.o, perche in questo modo non [illegible] occasione [illegible] di potersi commentare [illegible] del numero delle Consultrici, e che fosse escluso del numero [illegible] la pace tra tutte le Maestre se [illegible] mantener la pace tra tutte le Maestre venghino [illegible] differenza fra loro la quale necessariamente s'haveda [illegible] quando alcuna fosse così ignorante che non avesse capacità, e attitudine alcuna di [illegible] soddisfazione l'Off.o e esercitar [illegible] di Consultrice.

Del Modo che si deve tenere nell'elettione del Confessore

Cap.° 23.

1. Essendo grandissima importanza che la Congregazione provveduta d'un buon Confessore dovendosi eleggere [illegible] che la Madre [illegible] ordine, che si facino buone orazioni al Signore da tutte quelle di Congregazione [illegible] si degni illuminar lei con le Coad.ci e suo Collegio assieme [illegible] elettione di Persona qual è necessario in questa cosa, [illegible] ciò le seguirà, e [illegible] bene [illegible] nello [illegible] Signore [illegible] conveniente.

C

33

2\. La Madonna con le Cond.e e loro Collegio di Cosa
riceverano li Capi dalle due Congregazioni che deputino
due per Congregazione tre siano abili, ò sia ogni Religiosa
[illegible] persona atta e sufficiente e tale che si possi
sicuramente commetterli questo Cosa nelle mani.

3\. Offerendosi Persone sopra delle quali si potesse far qualche
disegno se ne prendeva qualche informazione dai Per-
sone Religiose e timorate di Dio che ne avessero cogni-
zione, e Madonna e Cond.e e Collegio di Cosa avendo altre
informazione dalli Deputati dalle due Congregazioni
di Monaci, e di Donne, et inteso anche il parer loro
si congregavano e discorrendosi fra di loro, si risolvevano
no di eleggere fra le Persone à loro proposte quella
che giudicheranno essere più atta e sufficiente per
esercitare l'offo di Confessore nella Cosa.

4\. Più atto, e più sufficiente di tutti sarà quello che si
scoprirà con tutte qualità e requisiti seguenti.
à primo, che sia persona molto ben conosciuta, e
che abbia testimonio della integrità della vita sua
da Persone degne di fede Religiose, ed in verità gelose
della gloria di Dio. 2do. che sia prudente
discreto, lontano dalla severità e asprezza ad otten
tazione. 3zo. che sia di buona dottrina, e che abbia
spirito sodo fedele, nemico di novità. 4to. che
si diletti della conversazione di buoni Religiosi che non
sia huomo di suo senso, ne ostinato ne suoi pensieri
e che di buona voglia ascolti i prudenti e buoni
consigli d'altri. 5to. che sia devoto e spirituale
e che si sappi molto ben gover-
nare di curiosità. 6to. che abbia maturità di costu-
mi, accompagnato con certa soavità e benignità che
sono quasi da dove essere in tutte le persone che
faranno quest'offo di Confessore. 7mo. che abbia
esercitato questo offo di Confessore senza notte d'infamia
segnata, e sia passato vita senza nota d'infamia
o accusazione di qualche vizio d'importanza.
8vo. L'età doveva essere almeno di 36. anni o
38, avertendo però che quando fosse ben d'alcuni
anni di manco non si doveva rifiutar, concorren-
do in lui tutte le altre parti.

5\. Tutto questo si è detto acciò che la Madonna, e le
Cond.e e il Collegio di Cosa vi sappino governare nelle
elezione

elezione del Confessore; perche quello che averà tutte queste parti ò almeno le più principali si doverà stimar il più sufficiente et il più atto onde, se egli è detto Confessore della Casa di tutto si doverà dar parte à Mons.r Ill.mo e R.mo Patriarcha innanzi di risolvere.

6. Accadendo dalla Cong.e di Casa ed Collegio non convenirsi per maggior parte ò elezione e l'altro in altro, si se-guirà quella parte che sarà approvata dalla Madonna; perche avendo lei cura della Casa sapra meglio di tutte quello che conviene; acciò che le cose si facciano con maggior soddisfazione di tutte: in questo caso sarà bene pigliare anco il parere di due buoni Religiosi prudenti e fedeli et anco di [illegible] delle dette Congregazioni di [illegible] e Donne alle quali si doverà riferir il tutto acciò più maturamente considerato tutto Madonna e la Cong.e et Collegio di Casa possino fare l'elezione che si hà da sperare nel Signore che sempre sarà il migliore.

7. Che il salario del Confessore debba essere non manco di Sc. 60 all'anno ed in ajuto dell'affitto della abitazione altri Sc. 10, che deve essere nel Borgo di Pocchie per commodità della Casa che in tutto saran no Sc. 70 perche dando buona provisione al Confessore quanto portano quasi le forze della Casa et anco un poco più [illegible] sperare che sempre si troveranno Persone se non d'autori-tà almeno di sufficiente condizione che volontieri veniranno à servire à questa Casa, il Carico del quale sarà di celebrare spesso ogni dì nella Chiesa delle Zitelle, e d'amministrare à tutta la Casa i Sacramenti secondo l'usanza della Casa ogni settimana et almeno le Feste principali far loro qualche sermone divoto conforme agl' avisi e desiderj della Madonna e della Cong.ne e confessando qualche ammalata dentro la Casa come occorrerà vadi sempre accompagnato e mai solo come s'è detto. e del suo vivere le Donne che servino di Casa non s'impaccieranno in alcuna manie ra ne li manderanno presenti alcuno ne lui

[illegible]

si concederà [illegible] si contenterà del suo
assai sufficiente salario che li dà la Casa, oltre il merito
che potrà acquistare da Dio N. Signore per l'opera che
farà in servizio di questa Santa Casa.

8. Sarà elezione del Confessore, ma innanzi di stabilirsi
[illegible] d'ottenere licenza in scritto di
al Confessionario [illegible] Patriarca di poter amministrare
[illegible] ma [illegible] per potere benedire
tutti i [illegible] alle [illegible]

9. Stando anco detto licenza il Confessore doverà
poi andare a trovare [illegible] che li darà in scritto
[illegible] del suo officio [illegible] nel [illegible] raccomandandosi
[illegible] secondo la diversità de' tempi
dalle Madonne [illegible] nel modo che s'è detto

10. Sarà tutte queste religiose [illegible] Madonna che tutte
nell'elezione del Confessore [illegible] se [illegible]
le figlie vadano al Coro [illegible] approvedute
[illegible] grosse [illegible] tre giorni dette
[illegible] confessore [illegible] et exorterà tutte
[illegible] particolari [illegible] et obedienza e vivere
la Casa [illegible] quello [illegible] Giesù Christo nostro Signore [illegible]
Padre Spirituale.

L'elezione degli [illegible] o chi s'aspetta
delle sue qualità, et officio e salario.

Cap. 24.

1. [illegible] elezione come è stato detto in un altro luogo
[illegible] Collegio della
[illegible] Madonna [illegible] anco i
[illegible] così come [illegible] la Casa.
[illegible] forte [illegible]

2. Le qualità dell'[illegible] dello [illegible] saranno queste, cioè
[illegible] almeno di anni 40 [illegible] di buona con=
[illegible] delle cose di Palazzo
[illegible] [illegible] a [illegible]
[illegible] tutte queste
[illegible] giovarà molto alle cose
[illegible] qualità [illegible] a [illegible]
della Casa, et [illegible] Consone

3. Trovato et [illegible] dalla [illegible] e [illegible] constituito
alle condizioni dalle [illegible] purchè non
di stipendio [illegible]
possa 160 [illegible]

4. L'officio suo sarà di far [illegible] le esazioni dell'Entrade
che s'aspettano alla Casa [illegible] Cause al Palazzo
con ogni

con ogni diligenza possibile e tener i libri dell'
entrate e di tutto quello si spende e che ogni mese
renda conto appresso la Madonna e la Coad.e e
[illegible] di tutti quello ha scosso et pagato il scosso e
che nel tempo delle vindemie assista et vende=
mie [illegible] dell'uve e parimente al taglior delle
Biade accio li [illegible] della Casa non la defrau=
dino delle ... e suoi affitti soliti et altrimente se
li raccomanda nella Carità di Xpo. N. S. Sig.re la realità
e fedeltà che deve usare nell'esercitar dell'an=
data di questa pia Casa e povera Casa di tante
[illegible] et ... quotidiani et
diguanti, ... promettendoli che questo [illegible]
meriterà ... in gran copia dalla Celeste dal Sig.re
Signore Iddio.

5 — Che nel tempo dei Conti che ogni anno farà la Casa sia
obbligata avere essa fare li periodica di tutto l'anno intie=
ro acciò si possa vedere la sua fedeltà et integrità
e [illegible] ... sopra e sopra
che saranno ivi fatti con tutte le presenti regole è stato
stabilito e determinato et ordinato. Mons.r Ill.mo
e R.mo Francesco Barbaro Patriarca d'Aquileja
et [illegible] ... nella Camera del suo Palaz=
zo Patriarcale in Udine vedute con diligenza
et maturamente considerate le regole et ordi=
namente sopra descritte fatte per il mantenimento
del buono et santo governo della pia Casa et
Collegio delle Citelle di Udine ed avuto quello
riguardo che si richiede che alla protezione e
considerazione di [illegible] raccomandato
zelo di suo ... [illegible]
delle Fondatrici nel bel principio dell'opera ...
... e cura ... di[illegible]
[illegible] ... desideravano che una tanto opera
[illegible] ... ad ... ai [illegible]
... nel servizio di ... et particolar
... povere ... et ... tutte
e tutte le dette regole alle quali ... vi
interpone la sua Patriarcale auttorità e Decreto

e comande

e comanda, che immediate si diano alle stampe
ed s'intimi à ciascheduno del Collegio l'osservanza
di esse in quanum &c.

Dat. in Udine nel Palazzo Patriarcale
alli 8 Febraro 1608.

Francesco Patriarca d'Aquileja

Sigillum Patr.le

Et io Francesco Franchi Can.co et Vic.o
d'Aquileja Generale d'Udine e comis-
sario del medemo Monsig.r Ill.mo e Rev.mo
Patriarca ho fatto la presente nota di mia mano
sottoscrivendomi.

Praemissas regulas ex Libro originali existente
penes Cancellarium Utini Ego Sebastianus
Brazonus V.I.D. et Curiae Patriarchalis Aquilejensis
Notarius de mandato Ad.m R.di D. Vicarij Patriarcalis
Generalis manu propria eduxi et subscripsi
in fide et sigillo Patriarcali ita robore munivi
Utini die 10 Aprilis 1656. B. H. Salvazonus

La infrascritta nota è stata trovata in un bollettino
ingiunto nel medesimo libro originale.

E tanto più, che le vendite, e le spese devon esser
reviste ogn'anno da Monsig.r Ill.mo e Rev.mo
Patriarca, ò suo Vicario pro tempore per con-
formarsi al Concilio di Trento, il quale comanda
che li Rev.di Ordinarij rivegano le d.e vendite e
spese dei Pij luoghi acciache non siano defraudati
i pij Lochi, abbino il suo effetto conforme alla
mente de Legatarij.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Missionary 4

Ill.mo e R.mo Sig.re

Il Sacerdote Fabio Masotti da cui sarà reso à V.S. Ill.ma
questo mio Foglio se ne viene costà con proposito di fondare
e promovere in cotesta sua Diocesi una Casa di Preti Missionarj
di cui da qualche tempo hà concepita, e ritrovati i mezzi più
proprij per conseguire con facilità il fine come ella da lui
medesimo resterà servita di sentire. Egli hà communicato à
N.ro Sig.re, ed à me questo suo pensiero ch'è parso così plausibile
che possa meritar somma lode non solo egli stesso, mà chiunque
porgerà la mano adjutrice all'esecuzione dell'opera.
V.S. Ill.ma principalmente si farà non piccol merito, se doppo
haver dato orecchio alla propositione di detto Sacerdote, e alle
circostanze di essa non solo permetterà al medesimo di propagare
nell'accennata sua Diocesi un così esemplare instituto mà unirà
al di lui buon desiderio la propria assistenza e cooperatione me=
diante la quale possa egli vedere effettuato il suo disegno;
io ne prego efficacemente V.S. Ill.ma alla quale essendo tanto à
cuore ogni vantaggio spirituale delle sue Pecorelle, non dubito che
non sia per procurare loro quello che da una tal fondazione ne risulterà
alle medesime con sicurezza anche di obligare me medesimo in sommo
grado. e senza più bacio a V.S. Ill.ma le mani

Di V.S. Ill.ma Roma 13. ottobre 1742

Ser.re

Annibale Cardinale Albani

M.r Delfino Patriarcha d'Aquileja

Emo e Rmo Sig.r Sig.r Pron Colmo

Se domani partono i Missionarj accetti mi staccano il cuore per
la rarità del loro unito cò il zelo, la dottrina, la prudenza
e la santità. La Missione di Spirano a mio credere sarà assolu=
tamente dal Dio servita a dar l'ultima mano alla santa ... di Venza
Conosciuto il bene di questa ancora da Veneziani a Brighojaj venivano.
La Compunzione e frequentissime conversioni servono a contemperare
l'orrido di chi forse malvolentieri vede queste sante piante nello stato
della Religione: Qualunque sia la mia voce e il mio coraggio non può
però uguagliare il mio cuore che vivamente li desidera, ravvisati
con industria con costanza, e lasciando da parte certi riguardi del
canto mio procurerò tutto facilitare a ciò credo tenuto ogni
Vescovo. La Casa di Udine sarà la Madre che soccorrerà tutto lo stato
ed una volta che sia questa senza pregiudizio della medesima
ogni Vescovo potrà fare in maniera d'avere una Missione all'
anno nella sua Diocesi, come a molti sarebbe quasi impossibile
il fare una fondazione. Ma che ne dice l'Emza Vostra della mia
alta fortuna? In mezzo alla consolazione d'un tanto bene
ho dovuto soffrire la somma mortificazione che mi preggiava un de'
Religiosi venutimi di Ferrara per dare gl'esercizi agl'Ecclesias=
tici, e p. ajutare gl'altri. Uomo veramente santo e così chiamato
da suoi fratelli se ciò fosse seguito ne' primi secoli della
Chiesa il Popolo già l'ha canonizato. Egli aveva passate li tre
al mio giusto dolore ho potuto rifflettere che forse Iddio mi lo scelse
un tal segno per cose maggiori. E come ne dice conveniva
de Missionarj in Diocesi fu detto di Dio così sarà ancora nel
restante riguardar solamente lui. Io ho procurato tutto la
decenza maggiore, e dovere e secondare la divozione del Popolo.
e perchè il tempo non abbia à perder simil memoria ho ordinato
l'Epitafio che sarà scolpito in marmo quale in duplo che l'altro
spedito all'Emza Vostra. Il mio Vicario lo riceverà qui occluso.
Vostra Emza dunque stia di buon animo che Portae inferi non
praevalebunt. Il Paese nostro è amantissimo dell'ordine in certe maniere
è ancora distinctto de nemici ne abbiamo, Ma Deus dissipat consilia
gentium, et reprobat; andrà bene, et l'Emza Vostra per l'altro vita

si è

vi è preparata una bella strada: io come suo vero
servidore ne godo, e come suo servidore dipendo da ogni
comandi. Sempre l'hò ossequiato senza la cattiva mira
dell'interesse, in avenire lo farò per interesse, ma ben
intesi per interesse d'anime, e con tutto l'ossequio mi
protesto

Di V. Ecc.za

Murano li 7. Marzo 1750.

Ill.mo Rev.mo Pad.ne e Oss.mo Servitore
Vincenzo Vesc.o di Torcello

D. O. M.

P. Barthelomeo Roveta, Alexandrino Statellio
ex inclyta Missionis Congregatione
medio in cursu muneris Apostolici et suae aetat: An: L.
vita defuncto et laboribus
exantlatis pro Animarum salute
Muriani prid: Kal: Mart. MDCCL.
Bene Merenti
Vincentius Maria Diedo Episcopus Torcellanus
L. L. Q. grati animi
M. P.

cioè Libens Lubensque grati animi monumentum posuit.

Copia

L'Istituto della Missione ebbe la sua origine in Francia nell'anno 1625. fondato dal Ven. Vincenzo de' Paoli, ed approvato nel seguente anno 1626. dall'Arcivescovo di Parigi, e nel 1632 di nuovo approvato e confermato dal Sommo Pontefice Urbano VIII. con sua Bolla de' 12. Gennajo che comincia Salvatoris nostri, erigendolo in Congregazione sotto nome della Missione. Fu poi anche confermato dalla S. Mem. di Alessandro VII. con sua Bolla de' 22. 7bre 1655. che comincia Ex commissa nobis etc. nella quale dichiarò la Congregazione non esse in numero Ordinum Religiosorum, sed esse de corpore Cleri Saecularis, e che è necessario che ciascuno de' soggetti della Congregazione prima di ricevere l'Ordine sacro del Suddiaconato abbia il suo titolo, o di Beneficio, o di Patrimonio approvato nelle respettive Diocesi de' loro Vescovi Diocesani. Qual Patrimonio non si possiede dalla Congregazione, ma serve solamente di titolo per l'ordinazione, com'è necessario ad ogni Chierico Secolare.

Tutta la Congregazione è governata dal Superior Generale ch'è perpetuo e vien eletto ad pluralitatem suffragiorum dalla Radunanza Generale. Si danno al Superior Generale quattro Assistenti che si fermano ... uno de' quali è Italiano ed ha l'ingerenza sopra le due Provincie d'Italia; due Visitatori delle Provincie, e due Deputati delle medesime, dovendo ogni Provincia eleggere due Sacerdoti ad pluralitatem suffragiorum nelle Radunanze Provinciali, che sono composte da tutti i Superiori delle Case, e da un Sacerdote suo Compagno

Compagno eletto a più voti dalla med.ma Casa.

Non potendo il Superior Generale governar per se stesso tutta la Congregazione dispersa in varie Provincie d'Europa elegge per ogni Provincia col parere de' suoi Consultori un Sacerdote col nome di Visitatore, e per ogni Casa un Superiore, quali Uffizj sono senza prefissione di tempo durando più, o meno secondo che detta la prudenza.

Il Visitatore ha l'Ufficio di visitare ogni due anni le Case di tutta la sua Provincia per vedere se si mantiene l'osservanza, come si esercitino le funzioni dell'Istituto e come si amministrino i redditi delle Case. A lui spetta mutare i soggetti d'una Casa all'altra secondo la necessità e il bisogno e di ammettere nella Congregazione quelli che si giudicano atti alle funzioni.

In ogni Casa v'è un Sacerdote col nome di Superiore per governarla secondo le Regole ed ha l'ufficio d'invigilare allo spirituale ed economico della med.ma e nelle cose di conseguenza ed avvisi di premura si serve del parere de' suoi Consultori assegnatigli dal Visitatore. Vi è parimente un Sacerdote deputato dallo stesso Visitatore per Procuratore della cose temporali e a lui spetta esigere i redditi di qualunque sorte e amministrare i Beni con sua direzione però, e dipendenza dal Superiore della Casa.

Prima che un Soggetto sia aggregato alla Congregazione fa due anni di Noviziato nelle Case a ciò destinate sotto la direzione di un Maestro o Direttore particolare, e terminati i due anni viene ammesso alli quattro Voti di Povertà, Castità, Ubbidienza e Permanenza nella Congregazione ad effetto d'impiegarsi nelle Missioni. Questi voti non sono solenni, onde non s'accettano da Veruno, sive nomine Congregationis, sive pro tempore existentis Summi Pontificis, ma sono semplici non

però

però dispensabili da Veruno ne i Visiti di Giubileo ne di Cruciata ne d'Indulto ne d'altro Privilegio ma dal solo Sommo Pontefice, e dal Superiore Gnale in atto di missione ò Congregatione come si dichiara nella sud.a Bolla d'Alessandro VII.

Il Voto di Povertà non toglie à Soggetti il Dominio ma solamente l'uso libero de' pro.j Beni ò Beneficij non potendosi spendere i frutti provenienti da medesimi sine licenza superiorij come fu dichiarato in un'altra Bolla del sud.o Pontefice Alessandro li 12 Agosto 1659 che comincia Alias Nos etc. e morendo i Soggetti restano i loro Beni cui de jure, ne la Congregazione ne creditoria nulla anzi se alla Morte del Soggetto si trovasse danaro suo in deposito appresso del Procuratore non resta alla Casa ne muore, ma si rimette à Parenti del Defonto.

Nella Congregazione vi è la Communità perfettissima onde tanto i Sacerdoti quanto Chierici e Fratti Conversi sono proveduti di tutto vitto e vestito sani ed ammalati e spesati nei Viaggi quando si fanno da una all'altra Casa ò vanno p. affari di Congregazione e perciò non anno bisogno de Parenti, e questi godono i frutti de loro Patrimonij.

Li redditi delle Case vengono impiegati nel Mantenimento de Soggetti e nelle spese delle Missioni che si fanno sempre gratis e senza alcun minimo aggravio, ne de Parochi, ne de Parochiani, ne delle Chiese, e non solamente s'astengono dal dimandare che che sia p. conto delle spese delle Missioni che fanno ma ricusano altresi à tenore delle loro Regole tutto ciò che loro viene spontaneamente offerto. Le missioni le fanno in quei luoghi ove sono destinati da Vescovi ò chiamati da Parochi, nelle quali si danno anche gl'esercizij Spirituali al Clero.

Non vanno à fare nelle Parochie Quaresimali ò Avventi, ma le sole Missioni, che consistono in Catechismi, Prediche, e Confessioni.

In Città

in Città le loro Case sono sempre aperte a tutti
Ecclesiastici e Secolari che volessero ritirarsi
a fare gl' Esercizj Spirituali et instruiscono i
Chierici ne' riti Ecclesiastici ed in altre funzioni
ed impieghi proprj del Carattere sacerdotale

Cum optime instructi simus de Instituto Congregationis
Missionis, vera esse desuper posita in dubium fidem
facimus et testamur. Datum ex Nostra Resi=
dentia in Urbe Ferrariae hac die 13. Martij 1750.

C. Card. Paulutius a Latere Legatus
manu propria

Institutum Congregationis Missionis Nobis optime notum
sit eo quod Romae ab adolescentia nostra plures
ejusdem Congregationis Alumnos colloquij, conversa=
tione ac familiaritate usi dudum fuimus, itaque
fidenter quae retro scripta sunt vera esse
testamur.

Ex Nostra Residentia Archiepiscopali
Ferrariae hac die 13. Martij 1750.

Marcellus Card. Crescentius Archie=
piscopus manu propria

Copia

Serenissimo Prencipe

1750. 17. Marzo

Portatosi questo di sua Em.za Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja le Sinime (?) e massime delle campagne disgraziate in dette oltre della sua Diocesi d'instruzione lo eccitava ad esporre coll'annesso Foglio a V.ra Ser.tà le sue brame, che sono d'introdurre le Missioni con instituire in Udine la Congregazione de Preti chiamati Missionari facendo esso l'acquisto di due picciole case con horto contigue al Patriarcato per habitazione di sette in otto di essi Preti e che mentre si rende necessario il loro mantenimento un capitale di 25. in 30. Mille Ducati in circa alcuni Pij e Divoti Fedeli li hanno secretamente confidato di contribuirlo [illegible] o parte col tempo il tutto però col benigno assenso [illegible] CC. SS. e quali comandando a noi in torno d'estendere in questo negozio le informazioni portaremo [illegible] loro

Per le Leggi spettanti al ben pubblico vi sono due ordinazioni in tal proposito; l'una che niuna si possano introdur nuove Congregazioni nel Dominio senza beneplacito di V. Ser.tà e l'altro che non si [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] il [illegible] dal [illegible] Senato il che è de jure e posto in osservanza inviolabilmente.

Questi due legali provvedimenti si contengono e deducono dalla parte 1603. 10. Gennaro, sostenuta e [illegible] nel 1600 come necessaria al Pub: Governo.

In questo [illegible] di [illegible] importantissimo, [illegible] V. Ser.tà [illegible] di [illegible] sue benigne mente condiscendere a simili ricerche così per lo [illegible] [illegible] aver riguardo [illegible] [illegible] delle Congregazioni da introdursi nel luogo dove vanno stabilirsi da [illegible] de Religiosi.

Su

In quanto allo p.mo. Questa Congregazione delle Missioni
hà il fondatore nel anno 1626. S. Vicenzo de Paoli
nel Regno di Francia ove risiede il Superior Generale
non in Roma, non si è Provincia del Christianesimo
che non abbi risentito le dolci influenze di tutte le opere
di Pietà. Hà suo particolar Istituto di dar ritiro ali
Ordinandi per instruirli delle sacre Cerimonie ed ra=
accordi, ed ammaestrarli sopra li loro doveri. Di ecci=
tar i Secolari alla frequenza de Sacramenti, ed in specia=
lità alle Confessioni Generali sono a distinzione delle
Religioni Monachali e Mendicanti dipendenti da i Vescovi
da quali vengono spediti nei luoghi delle loro Diocesi
à far le Missioni: Consistono queste in Prediche, Istru=
zioni e Catechismi et il tutto totalmente gratis che nel=
le loro costituzioni ricusano qualunque oblazione
spontanea e volontaria, e le proprie Case somminis=
trano ad essi l'intiero sostentamento.

In quanto allo 2do. Qual è del luogo ove si hanno ad
introdurre le nuove Congregazioni e ciò à fine di
risolvere, se sia conveniente l'accrescere il nu=
mero ò per servizio del Sig.r Iddio, o p. bisogno del
Popolo; se sa Em.za medita d'introdurli nella sua
Diocese con Casa ed abitazione nella Città d'Udine
Metropoli della Provincia del Friuli e fa ad eccita=
mento zelanti da Parochi e d'ogni genere di Persone.

In quanto poi allo 3zo. che è il sito de Religiosi quando
questi vivono di limosine, che p. necessità si devono
cavare de Secolari. ma questa considerazione non
corre per questi Sacerdoti Missionarj, à quali non sola=
mente viene dalle loro Regole proibita la questua=
zione, ma eziandio di ricevere Limosina di Messe, e

come

come si è detto di sopra qualunque anche spontanea volontaria esibizione, e conseguentemente non portano alcun benche minimo aggravio ai Popoli ne delle Città, ne delle Terre, ne de' Luoghi e Ville ove vanno le Missioni.

La mente di V. Ser.tà però dove il giusto peso di servizio che dall'introduzione di questa Congregazione nello Stato fosse per derivare adattato e conferente all'esigenza del pub. e privato interesse de' sudditi cioè noi non possiamo più oltre, stimando d'aver adempito alle incombenze del Nostro umil Ministero col ricordare quel tanto che dalle leggi della Ser.ma Repub.ca vien disposto nella soggetta materia, e che la pub. Sapienza vuol considerare nell'accettar nove Congregazioni di aver dotti nel Dominio che vivono e si governano à guisa delle altre Religioni che hanno un Superior Generale, e ciascuna nelle loro Case un Superiore Preposito. Il tutto resta sottoposto alla correzione delle E.E. V.V. alle quali coi più profondo rispetto s'inchiniamo Grazie

Umil.mi Dev.mi Ossequ.mi Servi

Fra Paolo de Servi Consultor

1750. 20. Marzo

In Ordine [illegible] informi di X.ci Savij sopra X.me in Rialto informi

Lo stesso faccia il Luogotenente di Udine

Gaetano Bianchi Segretario

Copia — Serenissimo Principe

Dal frutto promosso nella Popolazione di questa Città e di alcuni Territorij di questa Patria annessi ed incorporati nello [illegible] d'Aquileja dalli Sacerdoti della Missione che vi esercitarono ultimamente appunto le loro Missioni ne concepì un forte desiderio l'Em.mo Sig.r Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja di vederne instituita in questa Città la Fondazione.

Al servizio instancabile del Pastore, suo Zelo per il Cristiano culto del Sig.r Iddio che con edificazione ed applauso universale de' Fedeli va contribuendo, si è unito l'oggetto di pietà disposto ad unirsi quello di qualche porzione de suoi [illegible] onde in appresso a quanto fe in grandi spontanee e generose oblazioni gli hanno offerito altri divoti a procurare un fondo sufficiente all'annua rendita necessaria per [illegible] una Congregazione [illegible] de Religiosi componenti una Congregazione.

Risoltosi a chiederne il permesso dalla Pub.a Autorità con [illegible] suo memoriale esponendo l'Istituto di tali Sacerdoti che ebbe l'origine in Francia per opera di S. Vincenzo de Paoli [illegible] uomo fondatore, con esatta osservanza dall' [illegible] disciplina e con ciò che riguarda le rendite dalle [illegible] intese riceve così rispetto alle spirituali incumbenze come allo spoglio d'ogni temporale provento ne fu [illegible] consulto alli Consultori in jure e questi hanno eseguito in mezzo alli [illegible] riverenti riflessi e informazione [illegible] ossequiatore a suoi [illegible].

Indi essendo piaciuto alla Pub.a Autorità d'addossar anche a peso della mia tenuezza il carico di riguardare ed informare [illegible] con Ducale ne vien espresso in data 11. [illegible] rassegnandomi in esecuzione della [illegible] Commissione [illegible] de' Consultori medesimi [illegible].

Vi punti che hanno relazione agli Istituti e rendite di questi Sacerdoti che si dividono in tante Congregazioni nelle Città ove sono stati introdotti, comprendendo aver i Consultori [illegible] esaminato [illegible] a quanto [illegible] in dovere di parer [illegible] individuo [illegible] in vero credo [illegible] osservanza [illegible] ed istruzione del Clero e della salute dell'Anime [illegible].

Fissando [illegible] avvertenze [illegible] immunità

dai

dei, uditi e le conseguenze delle Religioni Mendicanti
mi vedo chiamato a fare qualche umilissimo riflesso, che
stabilita la Pubblica, tornerà condiscendenza.

Come che questi Religiosi dunque non tengano Chiesa questa
non [illegible] interno [illegible] il puro loro uso ed in conseguenza
non ricevono elemosine non legati non altri temporali
vantaggi che quelli delle rendite fissate per la fondazione
delle loro Congregazioni che nelle Missioni e li Territorij non
recano alcun peso o aggravio a' Popoli supplendosi al loro
mantenimento in ogni luogo con ciò che dalle [illegible]
rendite le corrisponde la Casa della loro Congregazione che
perciò non diminuiscono in alcun modo i sovvegni e le limosine
alle Religioni Mendicanti, alle Chiese, [illegible] Confraternite
Altari, Ospitali ed altri luoghi Pij di questa [illegible]
a differenza dei Regolari non avendo essi che voto, anzi che
dipendono interamente dai Prelati che ne fanno uso soltanto
necessario all'incremento della Cattolica Fede, così non so
la mia Riverenza se non che conoscere ragionevole l'opi-
nione d'ottime conseguenze al beneplacito che venirà
ad interporsi l'Eccellentissimo Senato in queste varie Diocesi
se nel solo Veneto Dominio abbraccia le tre Provincie
del Friuli della Carnia e del Cadore, [illegible]
pure l'universale desiderio ed ossequio degli [illegible] di questa
fedelissima Città.

In caso tanto però [illegible] la Pubblica, essendo essere certificato
che all'introduttione [illegible] effettivo acquisto delle due
Case con [illegible] al Patriarcato [illegible] il loro uso [illegible]
s'intendano sempre soggette al [illegible] a peso delle sue
Missioni, e che [illegible] dell'ospitare gratuitamente l'investito
in [illegible] de Parochi [illegible] l'immancabile perenne
[illegible] Congregazione [illegible]
fondi, [illegible] a tenor delle [illegible] ogni [illegible]
[illegible] dovere [illegible] sotto [illegible] in questi
[illegible] de' Pij [illegible] Religiosi [illegible] e l'implorata
Congregazione. Grazie

Udine 25. Marzo 1750.

Copia

Ill.mo Sig.re

Avendo questo Coll.o informare sopra diversa supplicazione dell'Em.mo Cardinal Delfino Patriarca d'Aquileja all'Ecc.mo Senato per la nuova Introduzione delle sacre Missioni dei sacerdoti detti aggiunti della Missione, e per conseguire adesso aver quanto occorre di fare l'aquisto di due picciole Casette contigue al Patriarcato con un Pezzo d'Orto quali servir dovessero a commodo di sette in atto delli sacerdoti medesimi, no che prima di rispondere questo Collegio giusto le Leggi nel proposito all'Ecc.mo Senato rendesi indispensabile il sapersi a quanto grande il valore di esse due Casette e Pezzo d'Orto al qual effetto ricorriamo al noto Zelo di V.S. Ill.ma pregandola si compiac=cia far rilevare se sieno essi Stabili ed ora affit=tati ed a quanti parimente s'estenda la vendita medesima così in caso di diffetto che non si potesse verificare la vendita stessa per V.S. Ill.ma col mezo de Pubblici Periti seguir con la maggior sollecitudine le Stime giurate delle sud.e Casette e terren facendoci poi il tutto tenere con sue sotto Sigillo, in esecuzione la Sovrana Pub.a ordinazione, e se le raccomandiamo.

Dat. dal Coll.o de X.ci Savij sop.a le X.me in Rialto li 23. Marzo 1750.

Nicolò Barbarigo ai X.ci Savij Deputato alle Vendite

Tratta dal Registro Lettere di fuori esistente nel Coll.o Ill.mo ed Ecc.mo de Sig.ri X.ci Savij sop.a le X.me in Rialto

Pietro Santi Nod.o

Noto che doveano esser qui in seguito l'anteriore memoriale, e risposta dei 25. Marzo 1750.

Copia di

Copia di Lettera dell'Ill.mo ed Ecc.mo S. Antonio da Mula Luogotenente della Patria del Friuli agl'Ecc.mi SS.ri Dieci Savj sopra le Decime in Rialto di Venezia

Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri SS.ri Col.mi

Coll'uso di quella sollecitudine che mi è stata indicata da cotesto Ecc.mo Collegio in riverite sue Lettere 23. Marzo passato, jeri solamente pervenutemi, sono all'onore di ubbidire il commando in esse espressomi.

Avendo fatto l'indagazioni opportune ho rilevato che negli atti del Sig.r Pietro Lorio Nod.o Collegiato di questa Città è stato rogato li 7. X.bre prossimamente decorso Istrumento di Vendita fatto da SS.ri Francesco e Giuseppe fratelli Rossi al Sig.r Dottor Gio: Domenico Zandelli di questa Città di due Casette poste in Contrada detta di S. Bernardino vicine al Patriarcato per il prezzo tra le Parti convenuto ed accordato di D.ti 1160:– di £ 6:4 l'uno dall'aquistante Zandelli esborsati alli Venditori Rossi sud.ti le quali due Casette ho saputo essere le disegnate per il collocamento de' Religiosi detti delle Missioni concorso che ne sia la Pubblica Autorità ad accordare l'implorata introduzione come è noto a VV. EE.

Per le osservazioni di mio Ordine praticatesi la Contrada in cui esistono esse Casette è nell'Angolo giro della Città nelli secondi recinti ma in situazione rimota, scarsa d'abitazioni che di solitudine è ritiro, sebbene annesso, o vicina alle più aperte ed in fianco del Patriarcato sicchè suggestori il riflesso rimento che dovra farsi indispensabilmente per il decoro ... alloggio di que' Religiosi verra ad accrescersi l'ornamento della Città anche in quel sito presentemente di poca vista e frequenza.

Una delle stesse Casette che è in stato ottima ... è affittata l'anno D.ti 10, e l'altra, che è mezzo

a pie giorno

à piè piotto e mezzo di salaro, ma di minor altezza dalla prima, presentemente è nudo d'abitatori è stato in passato affittato sino à venti anni due cent.

Il Fondo annesso che si desidera acquistare, d'adiacenza dell'Alloggiamento è di rag. del Sig.r Co: Luigi di Maniaco tenuto in affitto da Bortolo Covasso per annui [illegible] 25: ed è posto al di dietro della Casa sud.a in situazione ancora più remota e più nascosta all'occhio, nonche meno coperta d'abitazioni, e di contermini abitatori.

Sperando d'aver con ciò che per esteso riferisco corrisposto adequatamente all'aspettazione di V. V. Ecc. le assicuro della mia particolar venerazione, e stima baciando loro divotamente le mani.

Udine 7. Aprile 1750

Copia

Serenissimo Principe

Il frutto che ne vede derivare l'Em.mo Card.l e Ill.mo Patriarca d'Aquileia in quelle popolazioni dall'esercizio delle Missioni introdotte nella di lui Diocesi dai Sacerdoti Missionari aggregati della Missione, lo eccitò a desiderare di vedervi istituita una Casa di Ritiro a comodo di stanza in Udine di detti Sacerdoti, e però si presentò a V.ra Serenità con il più umile suo memoriale, mettendo in vista il loro Istituto, le zelanti loro ed utili fatiche, e la occasione che averebbe di far l'acquisto di due picciole case contigue al Patriarcato con un pezzo d'orto, quando dalla Pub.a Autorità gliene fosse accordato il permesso, sì quando che dovendo questo Magistrato de' X.ci Savij per uscire ora civico comandando esibire informazioni sopra le sue ne' umiliano alla Ser.tà Vostra in effetti della da Noi prestata obbedienza.

Gli articolari tutti estesi diffusamente nel presentato dal Card.l m.mo ... riguardanti l'Istituto di detti Sacerdoti, o la fondazione de' medesimi

in detta

in detta Città; poiche di questi dovrà maturamente esse-
re informata la Serenità Vostra dal Nob: Hu: Luog.te Rappre=
sentante d'Udine et da Consultori in jure con le quali an-
nesse loro informazioni così Noi si restringeremo con
questa Umilissima Risposta al solo punto delle rette
Leggi che vi sono in questo proposito. Vietano le mede-
sime l'acquisto d'alcun Ben stabile, ridotto all'uso
pio suddetto senza che vi preceda la Pubblica permissione
da concedersi però con quelle ristrettezze de' Voti ed altre
solennità che non hà sdegnato l'auttorità dell'Ecc.mo
Senato con dette sue Leggi di circonscrivere a se medesimo
in tanti gelose et importanti materie. Se poi li esposti
vantaggi che possono derivare alla salute dell'Anime
di quella numerosa popolazione dallo stabilimento in
Udine di detta Congregazione de' Preti detti Missio-
narij, e l'averli pronti nell'esercizio incominciate Missioni
non meno pure per trattarsi di poca quantità di
fondo stabile non eccedendo come hà rilevato il Coll.o
Vostro dalle Lettere del N. H. Luogot.e d'Udine il valor
di D.ti 1600: tanto le due Contrade che il predetto fondo
sopraccennati ader deve con riverenza motivi sufficienti
onde restar indotta la Pubblica Pietà ad accordarle.
poiche tutto dipende e deve dal solo Autorevole Voto
dell'Ecc.mo Senato così à Noi non resta che riveren-
temente ricordare che nel caso della Grazia dovrà con-
tinuare il Stabile predetto a tutte le Gravezze al suo
come di presente s'attrova e venerare le Pubbliche
soggettissime deliberazioni in dà mò per le necessarie
annotazioni. Gr.e

Dato dal Coll.o de' X.ci Savij sopra le X.me in Rialto
li 10. Aprile 1750

Nicolò Barbarigo ai X.ci Savij, e deputato alle vendite
con giuramento

Gio: Batta Albricci 2.do ai X.ci Savij con giur.te

Ferigo Morosini ai X.ci Savij con giur.te

Piero Anzolo Zulian ai X.ci Savij con giur.te

Marco Soderini

Tomaso Soderini ai X.ti Savij con giuram.to

Anzolo Priuli ai X.ti Savij con giuram.to

Francesco Pasqualigo ai X.ti Savij con giuram.to

Lunardo Venier ai X.ti Savij con Giuramento

Copia

1750. 11. Aprile in Pregadi

Al Sig.r Cardinale Delfino
Patriarca d'Aquileja

Riguardando V.S. Ill.ma e R.ma colla sua esemplare pietà e per il distinto Pastorale suo zelo il miglior bene delle Anime della di lei Diocesi, e li spirituali vantaggi singolarmente di quelle che trovansi alla campagna, ha ella divisato d'introdur le Missioni e di chiamare a tal fine nel numero di sette in otto de' Preti Missionarij della Congregazione di S. Vicenzo de Paoli tanto fruttuosi ed esemplari nell'esercizio, ed osservanza del loro Istituto. Ciò rilevatosi da Noi per il memoriale che ci ha fatto tenere in esse ottenimo pur l'incarico di poter far acquisto di due picciole case con orto contigue a codesto Patriarcato con otti= [illegible] [illegible] de' Religiosi produttrici con sicurezza [illegible] in che ella è di raccogliere per contribuzione di Persone Divote il danaro occorrente alla fabrica e mantenimento per quegli aggravi medesimi onde da lei se ne ricerca, non potiamo che intieramente secondando ae= l'Ufficio l'introduzione dell'indicato numero de' sudetti accordando ed attendendo all'acquisto delle ac= cennate due Case con Orto per stabilirvi il loro domicilio mediante gli esborsi [illegible] in segno alla [illegible] d'animo del bisogno, che V.S. Ill.ma e R.ma bramiamo ogni più vero contento.

Gio. Francesco Alberti
Secretario [illegible].

Copia di Lettera

Emin.mo

Venezia 11. Aprile 1750.

Non mi è permesso di incominciare il foglio con spiegare a V. Em.za
l'esultanza dell'Animo mio per l'Esito felice della Parte
che dovrà esser posta nei Pregadi di questa sera, mentre sono
prima di uscire di casa; mi riserverò dunque farlo in P.S.
e giacchè il tempo lo permette renderò conto di quanto
sin ad ora è stato felicemente operato.
Dunque venuta giersera verso l'una di notte la scatola
di Udine ho ritrovato nel foglio di V. Em.za le Risposte
de X.ii Savij che estese aggiunte a norma del bisogno
stante i Concerti presi preventivamente con soggetti
del Collegio e co' Ministri mi è sortito portar a casa,
e veder segnata da essi la scrittura prima le quattro
della notte. In questa mattina mi sono presentato
al V.[illegible] K.r Savio in Settimana a cui dovendo asse-
gnato le Risposte del Collegio de X.ii Savij che solo
mancavano si è prontamente esibito di portarle
subito in Collegio come in fatti fu eseguito ove hà
incontrato l'Esito felicissimo non avendo avuto nel
Corpo di 26 che un solo voto contrario. Cu dovrebbe ac-
correre un'eguale riuscita nel Senato di questa
sera come io certamente lo spero appoggiato nel merito
dell'affare che certamente non può essere ne più
santo, ne più plausibile. Se prima d'ora mi fossi ri-
trovato il preciso di operare io certamente non avrei
mancato d'obbedire ossequiosi comandi nel modo istesso che
hò fatto nel momento che mi sono ritrovato con
le mani libere. Iddio, [illegible] mio Sig.r
mi è cagione di tanta sua gloria del Santo mio
Protettore e faccio grazie per essersi compiacere
cuore di servirsi del mio mezzo da sceglierne, facendo

forsi

posso conoscere con sì savio pensamento che la
cosa guardando per se stessa, ne abbisognava d'alcun
particolare ajuto. Sono con tutto l'Ossequio e
con inalterabile stima

di V. Em.za

P.S. Sia lodato il Sig.r Iddio e Viva V. Em.za.
La Parte de' Missionarj è felicemente passata
e ho dato al mio Cugino la grata notizia verso
le due della notte, ove l'attendevo con estraordi-
naria impazienza

Ballottazione in Senato della Parte

Non sinceri — — 5
Di nò — 7
Di sì — 151.

Umiliss.o Devot.mo S.r Frate
Bertucci Delfino

Ho pure unito le Risposte de' X. Savij,
onde V. Em.za averà l'intiero del Negozio
e Viva e Viva.

Monseigneur.

Io non posso più lungamente contenere i sentimenti
da cui i nostri cuori sono penetrati per quell'ottima
e benevolenza, onde V. E. ci trova, si la Pietà qual è
tanto propria di lei, è quella che congiunta alla gene=
rosità del suo gran cuore se l'ha ispirato di fondarsi
in Udine, e il buon successo ch'ella ne ha riportato nel
Veneto Stato, il quale per altro è costante in escludere
ogni nuova fondazione ci mostra visibilmente essere
stato Iddio, esso l'autore d'un sì pietoso disegno.
Tutto ciò obbliga a corrispondervi Monseigneur e quan=
tunque noi perdendo noi punto di vista la nostra
fiacchezza ci riconosciamo gl'ultimi trà gli operaj che
sono nella Chiesa di Dio, non per tanto confidando
però nel soccorso del Cielo potremo assicurare V. E.
che noi ci porteremo collo zelo maggiore a compiere
i di lei pij disegni ed a perpetuare le opere della
di lei immensa carità verso li popoli confidati alla di
lei Pastorale sollecitudine e la santificazione de' quali
diviene altresì l'unico oggetto della nostra. Mr. Re=
zoco Superiore della nostra Casa di Ferrara e Visitatore
della Provincia penetrato egualmente che noi
Monseigneur, di questi sentimenti non ometterà
niente per assicurare V. E. della sincerità della nostra
intiera offerta dalla prontezza della nostra obbedienza
del fervore con cui formiamo i nostri voti per la prospe=
rità della sua Pia Sita. e in mio speciale io non ho altro
più a cuore che di dimostrare costantemente sino
alla morte non esservi persona né più sensibil=
mente grata né con un più profondo rispetto.

Monseigneur

Di V. E.

Parigi il 18. Maggio
1750.

Umilissimo e Ossequiosissimo Obbed.mo Serv.re
De Bras Superior Generale della
Congregazione della
Missione

Copia

Nel Nome di Dio Amen

Giorno di Sabbato 13. Aprile 1751. Ind. 14. fatto
in Udine nel Palazzo Patriarcale ove.

Eccitato l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Daniello Delfino
Patriarca d'Aquileja, à d'ula autori con compiacenza
del buon effetto che à gloria di Dio ed onore di sua Divina
Maestà ed à gran spirituale profitto con esse alle popo=
late picciarne hanno prodotto finora le Sacre Missioni
essercitate con esemplare indefesso fervore in questa Città
et altri luoghi della sua Diocesi dalli MM. RR. Sacerdoti
della Congregazione della Missione, s'è acceso d'un ar=
dentissimo desiderio di veder continuato à proseguire l'uso
di quel sacro esercizio così opportuno e profittevole per
la santificazione del Clero, e per l'universale salvezza dell'Anime
e specialmente in questa sua prediletta Città, avendo
perciò l'Emza Sua Rma indirizzato il zelantissimo suo studio
à ritrovare, ed à metter in pratica il mezzo più adattato
ad efficace per appagare il Paterno suo desiderio coll'
ottenere l'ottimo divisato santissimo fine hà con maturo
sapientissimo Consiglio nell'altra sua mente formato non
esser per conseguirlo altro partito più opportuno che quello
di stabilir in questa Città il perpetuo domicilio alli MM.
RR. Sacerdoti sudi. della Missione

Confermato per tanto il prefatto Emo e Rmo Sig. Cardinale nella
piissima risoluzione di mandar ad essecuzione ed effetto la
grande opera qui presente per sè con tratto di splendidissima
e religiosissima munificenza previsi i ricorsi giafatti
attenute esprese in seguire et avere Ducali dell'Eccmo
Senato di 11. Aprile 1750. hà dati ceduti e con perpetua
donazione oltrepassati da cede, trasferisce e con perpetua
donazione ossequiosi Capitali rendite ed effetti in posti cioè

Due Case poste in questa Città nella Contrada di S. Bernar=
dino di ragione delli Sigri Franco e D. Giuseppe fratelli Rossi
da suo Emza Rma aquistate con pubco instrumento d'anno
di messo 1749. 15. Xbre per valore e prezzo compreso
le miglioramenti di ——— Dr. 1160:-

Un Pezzo d'orto con Casetta coerenti alle
sud. Case di rag. delli Sigri Ducati 100: Sindaz
ma R. D. Lodovico e Franco Rossi q. Pre:
Cotta Orto delli di Maniaco ed aquis:
tata da S. Emza Rma con Instrumento di
non

mannina del dì 30. Aprile 1750. ed
a borso di scudi ——————————— scudi 840: — —

Sopra le quali si cavano d'affitto di sei
in sei mesi da Bortolo Codorro scudi 36
di £ 6:4 come appar Locazione privata
29. giugno p.mo pass.o

Affrancazione dell'annuo Censo perpe=
tuo di Formento st.a 6: — Vino 6: —
pagabile dalli Ill.mi Sig.ri Gian Domenico
e fratello q. Gio: Batta Zio e Nipote Cavo=
rella in vigor d'Instromento 5. Maggio
1750. suo Capitale infrancabile val. scudi 390: —

L'annua pensione livellaria di scudi 25
d'esser corrisposta sino alla francaz=
zione dal Nob. Sig.r Antonio Michelin q.
Nob. ed Eccell. Sig.r Franc.o in ordine all'
impegno volontariamente da lui assunto
con privata scrittura 21. Maggio pros=
simamente passato suo Cap.le ——— scudi —500: —

L'annuo Livello di scudi 50 pagabile
dalli Isacco q. e Beneetto fratelli Luzzatti
Ebrei conduttori del Banco feneraticio
della Terra di S. Vido per forma dell'
Instromento 13. Agosto 1750. di mano
del q. Sig.r Alessandro Pantaleoni
Nod.o in d.o loco Capitale ——— scudi 1000: —

L'annua pension livellaria di scudi 79
£ 1:9 in vigor d'acquisto fatto dagli
investimenti in Venezia di rag.e del q. Carlo
Caldana passati in divisione di N. Ecc.za Sig.r
con Inst.o 22. Agosto pross.o decorso suo
Capitale ——————————— scudi 1152 grossi 11

L'annuo livello di scudi 100 pagabile dal
N. H. Co: Girolamo q. Co: Camillo Trotti
Patrizio Ferrarese Instromento 2.
ottobre 1750. negli atti del Sig.r Gaetano Bon=
giachi Nod.o Agostiniano della Città di Ferra
rara suo Capitale ——————— scudi 2000: —

L'annuo

L'annuo Livello di D.ti 50 pagabile
dal Sig. Franc.co Martelli Cittadino Fer=
rarese in ordine al Contratto 7. gbre
1750. in atti del Sig. Ant.o Scloniaro
Nod.o Apostolico in Ferrara, suo Capita=
le ——— D.ti 1000:—

L'annua pensione di D.ti 162 paga=
bile dalli fra loro rei(?) Sig.ri Daniele
Luzzato e da Sig.ri Isacco Sr. e Beniamin
di lui figli in rigore d'Istromento 17.
Xbre 1750. per mano del quondam Noto
Sig. Pantaleoni Nod.o in S. Vito suo
Capitale ——— D.ti 3600:—

Altra pensione livellaria di D.ti 130: pa=
gabile annualmente dalla V.da Scuo=
la di S. Rocco di Venezia per Istromento
d'acquisto 9. Gennaro 1750. M.V. per
mano del Sig. Gabrielli Nod.o Veneto
suo Capitale ——— D.ti 3250:—

Parimenti il prefatto Ecc.mo e R.mo Sig. Car=
dinale donò e rinunciò come rinun=
ciò le Fabriche, che à sue spese saranno anco
stabilite sopra li fondi da lui comprati
cogli sopracitati due Istromenti di
mano di me Nodaro assieme con
i Mobili, effetti, ed esborsi apparenti
dalle ricevute da me Nod.o viste et
Lette, il importar compreso anco lo
stabilimento della Fabrica da farsi
ascende alla summa di circa ——— D.ti 5000:—

Alli sud.i MM. RR. Sacerdoti della
Missione mediante il M.R. Sig. D.
Gian Andrea de Zavagna Superiore
della Casa di detta Missione qui pre=
sente per sè, e per nome della sud.ta Con=
gregazione stipulante ed accettante
con la ferma speranza della neces=
saria permissione, ed accettazione del
R.mo

D.ti 1989 - ff.ti 11

R.mo Superior Generale, odierno Petrosj l'assegno, e donazione dei capitali venditi sudette e di tutto ciò che dalla Religiosa generosissima munificenza dell'Em.mo e Rev.mo S.r Cardinale già nominato col presente publico Instrumento si vien assegnato e disposto coll'impegno da esso M. R. P. Lavaglia nomine quo suprà assunto di fermar il perpetuo loro Domicilio in questa Città e di conservare al fine desiderato da Sua Em.za Rev.ma coll'impiegare tutto il loro fervore nell'esercizio delle sacre Missioni proprie del loro Istituto a fin di promovere in questa Città e Luoghi tutti soggetti alla Diocesi di Sua Em.za Rev.ma e dove il maggior culto del S.r Iddio e della santa sua Chiesa e salute universale dell'Anime.

E tanto resti a gloria di Dio perpetuamente ed irrevocabilmente stabilito fermato e conchiuso alla presenza delli sottoscritti testimonj.

Furono Presenti li Ill.mi e Rev.mi S.ri Giacomo Domenico Zanelli, Antonio Bertoni Gio: Bat.a Cornoveli li M. M. R. R. P.P. D. Giovanni Bertrame Paroco di S. Christoforo di questa Città Francesco Romano Lettor di Sacra Teologia nel Ven.do Seminario Patriarcale d'Aquileja, pure di questa Città e D. Giacomo Sabbatini Prefetto in detto Ven.do Seminario.

Furono restituite le antiporte
di 11: m dal Conduttor sudetto Bosso
circando il Precettivo di non
esser l'Em.za Sua soggetto
al pagamento d'alcun Dazio.

S. Marco
N.o 67. sigi Dede pure sottoscritto conduttore come S. Em.za Rev.ma il S.r Cardinale Daniele Delfino Patriarca d'Aquileja ha pagato di Dazio L 11: m dovute à sua Serenità [illegible] l'instrumento che doverà fare con li M. M. R. R. P. P. Missionarj sudetti, tanto quando il pagamento si uniforma alle lorette ... d'impor alla stipulazione dell'Instrumento stesso.

Udine 13. Aprile 1751.
Giuseppe Bosso q. Raimondo
Conduttore

L. S.

Instrumentum, ingrossatum ex notis quis Petrosj Liviy Not. Utinensis hujus Civitatis manu propria extraxit, subscripsit, ac tabellionato signo munivit
Utini Die 4. Maij 1751.

Copia

Serenissimo Prencipe

Essendo stata volontà dell'Ill.mo Ecc.mo che io Daniello
Cardinale Patriarca, Delfino Arcivescovo di Udine
potessi fare o per meglio dire mi venga proposto, et
esibito l'acquisto del Teatro di questa Città di raggione
de' Sig.ri Co: Mantica di Pordenone come à tutti è già noto
mezo rovinoso e cadente posto talmente di fianco, e quasi
dirimpetto alla Cappella del SS.mo Sacramento di questa
Cattedrale e che alcuni Comici hanno per fine havuto
a dire che mentre cantavano e recitavano dal Palco
vedevano i lumi delle lampade dell'Altare motivi
tutti stessi maravigliosi e chiari e che prima anche me ne
venisse l'incontro d'acquistarlo non potevano à meno
di non far mere desiderare l'allontanamento e trasporto
e molto meno di non lasciarlo cadere qual'hora avessi
potuto farne la compreda. Hora per tanto havendo
io la Dio mercè havuto finalmente il compimento
di tal acquisto prima di farvi porre le mano e ridurlo
parte in Oratorio sotto il Titolo della Purità di Maria
SS.ma ad uso della Dottrina Christiana delle Femine
che non hanno luogo in Duomo ove stanno i soli adulti
e fanciulli, e parte per farvi alcune stanze à comodo
de' Canonici, e Capitolo di questa Metropolitana e per
riporvi specialmente le Carte, che sono tra essi
e li Canonici di Gorizia divise alli quali Canonici
e Capitolo di Udine è mio desiderio, ed intenzione
di lasciarlo. Supplico riverentemente V.S. et EE.VV.
della gratia d'applicar di poter primieramente
erigere nella circonferenza del sito acquistato detto
Oratorio, e Stanze, e poi di poter mia vita durante
donarlo al sudetto Capitolo, e Canonici esibendomi
prontissimo ad eseguire [illegible] di stima, che di presente
fusse fatto [illegible] anco dalle acque quando
pur la grandezza di V.S. e generosità dell'EE.VV.
non di [illegible] altrimenti attribuite [illegible]
[illegible] quietamente e pacificamente haverli
godersi, e possedervi con queste condizioni, che saran
no tra essi e me stabilite ed accordate.

E per non esser di sconvenevole incomodo a V.S. et
EE.VV. supplico altresì in tale occasione la loro

[illegible]

sovranna Clemenza voleva pur anco confermare
et autenticare con loro sovrano Decreto l'aquisti-
darsi fatti d'alcune Case con suoi Orti posto longo la
strada di S. Bernardino contigue à questo Arcivescovato
due mezzanimenti acquistate per fondare la Casa delle
Missioni come la Dio mercè ed in virtù dato Decreto
di V. V. e dell' E. E. V. V. 11. Aprile 1750 in Pregadi
è stato anco in parte eseguito con molto profitto de Popoli
i non meno di questa che delle circonvicine Diocesi
è con somma consolatione del mio spirito, supplico dico
la loro Clemenza perchè questa pure resti posta sotto
la Sovranità del Regio Monte e non solamente
li attuali Sacerdoti Missionarj ma quelli etiam Dio
che saranno in avvenire per loro succedere persone con Sangui
tri e sincerezza nelle loro Constitutioni promovere sempre
più l'onore di Dio e bene dell'Anime ed interessare di
continuo li loro più fervidi Voti per l'essaltazione Gloriosa Con-
quisto del Serenissimo Veneto Stato.

NB. Li Missionarj arrivarono per fondare
essere in Udine li 25. Gennaro
1750.

Franciscus Lauredano Dei Gratia
Dux Venetiarum et Nobili et Sapienti Viro
Bertucio Contareno de suo Mandato Locumte-
nenti Patriae Fori Julij Fideli dilecto salutem et
dilectionis affectum
Vi mandiamo rinchiusa copia di supplicatione
dell'Illmo e Rmo Cardinal Arcivescovo Serafino Querini
si commettemo che informatevi del contenuto della
medesima ci diate l'opinione vostra; rimettendo
giurata e sottoscritta di mano propria giusto le Leggi
rimandandoci il detto sotto sigillo per Cavalcoro o altro
Persona Publica
Datum in Nostro Ducali Palatio die V. Martij ind. 3tia 1755.

Girolamo Alberti Segretario
Il Cancellier Pretorio f. c.

Serenissimo Principe

Illustre soggetto agl'esercizj dell'insigne pietà Pubblica
propone in divota sua supplica questo Em.mo Card.
nob. Patriarca Arcivescovo che secondando gl'impulsi
di quel ferventissimo Zelo onde è stimolato mai sempre
à promover il magg.r vantaggio dell'Anime si rende
nell'ora instancabile nello studio de' mezzi proprj a
segnalarvelo cogl'effetti più prosperi e consolanti.
Espone che fattosi dall'Eminenza Sua l'acquisto del
Teatro di questa Città esibitale come è notorio da
Proprietarij Co: Montico di Pordenone, mezzo già insus-
sistente e precipitoso sia egli così sotto di fronte e
rimpetto anche alla Cappella del Sacramento
della Cattedrale Chiesa che dal palco se ne vedessero
i lumi. Ne aveva meditato d'erigervi sotto gl'Auspicij di
Maria un Oratorio ove insegnarsi la Dottrina Cristia-
na alle fanciulle occupato il Duomo dagl'Adulti e
Fanciulli, e di fabricarvi insieme alcune poche stanze
a comodo de Canonici ed oggetto di riporvi le Corte
che vi sono fra essi, e quelli di sorte diverse previo il sup-
plemento all'approvazione dell'Ecc.mo quando la Regia
grandezza e generosità di VV. EE. altrimenti non dispo-
nesse. Ne all'esecuzione di tutto ciò proceder dovendo
le [illegible] osservisi gl'imploro, tessi pur ad autorizzar
gl'acquisti altresì fattisi da S. Em.za di alcune Case cò
loro orti poste lungo le strade di S. Bernardino contigue
al Arcivescovato per istabilirvi la Casa della Mis.ne
già fondato in virtù del Pubblico Decreto 11. Aprile
1750. a conforto del proprio Spirito sicchè abbiano
a continuarvi gli attuali Religiosi, e quelli che loro
succedessero la dimora sotto il Manto Reale dalla
protezione di Sua Serenità. Quindi incaricato io d'infor-
mare nelle Venerate Ducali 5. del corr. sono ora
ad adempiere al dovere. La costituzione di questo
Teatro si è tale che maltrattato egli dove modo dall'
ingiurie del tempo cadendo nel tetto rovinoso e ca-
dente la sussistenza de Muri sol tanto si rende di un
qualche mediocre conto. Posto al lato di questa Catte-
drale egli è anco così rimpetto alla Cappella del Taber-

nacolo

racchiò che non rileva per verità che molto s'opprime
la Religione nell'irriverenza alla Maestà dell'Augusto
Sacramento, signore. Atteso per l'immediato [illegible]
za nel tempio à flagibile dal grave l'acquisto che si pro-
o cui l'Em.za sua destinò di farlo servire dividendo la parte
in oratorio per istruirvi le fanciulle nei Dogmi e nelle
massime della Fede e parte in stanze all'importante
custodia delle accennate gioie, Carte [illegible] quale
non possono esser disgiunte le ragioni del Principato.
A questa opera così utile e proficua per tanti riguardi
vedendo aggiungersi il compimento dell'Oratorio intra-
preso nella fondazione della Casa della Missione in
città dell'Eminentissimo Sovrano Decreto, conobbe Sua
Em.za indispensabile pure l'acquisto di due altre Casette
queste per avere loro circonferenza e struttura con
preso il terreno che circonda [illegible] occupando che il
tratto di questi tre circa di tempo somministrato il
sito opportuno necessario à chiudere il recinto dell'
abitazione ed orto de' Padri [illegible] allo loro esen-
zione ed indefessa vigilanza al profitto de' Popoli
[illegible] date circonvicine, [illegible] corrispondano alle
[illegible] intenzioni dell'Em.za Sua [illegible] supplichè in
vista degl'addetti motivi non potranno che prevalere
nell'animo Pio di S. Serenità e di V.V. E.E. fino ad essere
fatte degne della Sovrana Pubblica condiscendenza
grazie.

Udine 16. Marzo 1755.

Bertucci [illegible] ossequente

Di 25. Aprile recevute ʃ cui

Franciscus Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob: et sap: Viro Bertuccio Contareno Locumtenenti Patriae Fori Julij fidelibus dilecto salutem et dilectionis affectum.

Dalle giurate vostre Lettere 16. marzo prossimo decorso e dalle giurate informazioni del Collegio de X.ti Savij in Rialto sopra le X.me, non che da quelle de Consultori in Jure il Senato riconosce molto giusto e religioso l'oggetto del Sig. Cardinal Patriarca Arcivescovo di cotesta Diocesi nel fare l'acquisto del Teatro di proprietà de Co: Manin per impiegarlo in uso d'oratorio per istruire nella Dottrina Cristiana, e per ammodo di riparare le Carte di cotesto Capitolo attesa massimamente la situazione del medesimo Teatro così immediatamente vicino alla Capella del Venerabile, ed accrescimento di altre Chiese che sono situate. Affare egualmente Religioso essendo pure diretto l'acquisto delle Casette contigue alla Casa delle Missioni dal medesimo Sig. Cardinale, e ch'è necessario il consenso publico come apparisce dal Decreto 11. Aprile 1750. e volendo il Senato dare al predetto Sig. Cardinale un testimonio della sua paterna predilezione concorre a secondar il Zelo e la Pietà del medesimo sopra accennati due acquisti permettendo che possano essere impiegati nell'uso che è stato esposto e rispetto alle Casette dover eriggersi in luogo del Teatro, in essente che sarà pure libero l'uno ai medesimi Canonici dovendo però l'uno e l'altro e li rispetti vi fondi restar come prima alla condizione del Laico e soggetti a tutte l'ordinarie e straordinarie gravezze e [illegible]

Datum in Nostro Ducali Palatio die 19. Aprilis ind. tertia 1755.

Gabriel Cornelio Secretario

@ 25. Aprile 1755. registrata in Libro Ducale della Cancellaria ordinaria Pretoria

Foris — Nob: et sap: Viro Bertuccio Contareno Locumtenenti Patriae Fori Julij

5

Atti varii

riguardanti fraterne e monasteri

della città di Udine:

(Padri Cappuccini – Frati Minori – Convento delle Vigne – Monastero del Carmine – Id. dei Sette dolori – Id. di S. Agostino – Padri di S. Lucca – Id. delle Convertite – Monastero delle Cappuccine – Monastero di S. Chiara e testamento Uccellis – Monastero di S. Caterina da Siena in [illegible] –)

[illegible]

Monastero S. Agostino di Udine.

Adi 17 Luglio 1763. Udine

Per sortire la primiera libertà dal Ecc.mo Magistrato sopra Monasterj, onde potere li Colleggij delle Terziarie di questa Città che non hano voto solenne, nè sono in alcuna Chiusura investire i loro capitali come hano fatto sin ora s'obblighiamo noi infrascritte MM. Superiore cadauna per i nostri luoghi a sottostare a tutte quelle spese e contribuzioni che far dovesse la persona che agitas questo interesse da noi prescielta e ciò proporzionatamente et a misura delle forze di ciaschedune d'essi Monasterj. in fede di che

Io Sr. Elena Catterina Valentinis Priora in S. Agos.no Affermo

Io Sr. Ma. Regina Perisutti Priora in S. Domenico Affermo

Io Sr. Ma. Teresa Zanussi Priora in S. Catta. da Siena Affermo

Io Suor Ma. Crocefissa Colombo Priora del monas.rio de sette dolori Afermo

Io S. Ma. Angelica Marcon Ministra in S. Spirito Affermo

Chiese, Conventi, Monasterij e Fraterne.

Fraterne della Città di Udine

- S. Nicolò in Poscolle
- S. Giacomo
- SS.mo Redentore
- S. Monaca
- Angelo Rafaele
- S. Giorgio
- SS.ma Concezione
- S. Spirito
- Madonna delle Pietà
- Santissimo in Duomo
- B. Beltrando
- S. Fran.co di dentro
- S. Giuseppe
- S. Girolamo
- S. Tommaso
- S. Fran.co del Duomo
- SS.mo Rosario
- SS. Rocco e Lucino
- S. Maria di Castello
- Madonna degli Angeli
- S. Cristoforo
- S. Valentino
- SS.mo Crocefisso
- SS. Gervasio, e Protasio
- S. Maria delle Grazie
- SS.ma Annunziata del Carmini
- S. Omobon
- S. Pietro
- S. Rocco
- S. Antonio di Padova
- S. Alò
- SS. Vito, e Modesto
- Caligari
- Anime del Purgatorio

- Ospitale
- Seminario
- Arcivescovato
- Capitolo

Conventi

S. Pietro Martire
delle Grazie
S. Francesco
Filippini
Missionarj

Monasteri

S. Chiara —
S. Lucia —
S. Dom.co
S. Bernardino
S. Spirito
Dimesse —
S. Domenico
S. Valentino
S. Agostino
Sovereche-

ji

li

v

lla

mo=

20
8
160

110
300
300
204
465
2569
160
2729

16

16

5:16
5281
5
596

A.°

Per la Contrada del Duomo

Ill.mo Co. Fed: Maria Beretta

Mad.e Gioseffa Gorgo; e Figlie
Teresa Beretta
Giulia Piccoli di Brazzà
Marianna di Sbruglio
Marianna del Torso
Teresa Antonini
Lucietta Codroipo
Cecilia Oltelio
Cecilia Mangili
Lucrezia Andreuzzi
Gabriella Moroldi
Maddalena Marcuo
Pisana di Zampero
Amalia Beretta
Giulia Cremo
Teresa Bertolini
Felicita Conti
Cattina Camuccio
Silvia di Zampero
Camilla Livoti
Laura di Attimis
Francesca Mantica
Marietta de Bressiani
Cecilia Sabbatini
Claudia della Torre
Francesca Amigoni
Elisabetta Belgrado
Laura Colloredo
Cattina di Caurinico
Gioretta della Costa
Lucrezia Frotagin

Sig.r Ornà: Nervia

Per il Borgo di Aquileja

Ill.mo Stefano Sabbatini

Mad.e Marzia Fistulario
Marietta di Lucano
Margherita de Belgrado
Vittoria Mattioli
Lucrezia Trento
Teresa Franzipana
Olimpia Gabrielli
Maria Teresa Diana
Teresa della Torre
Giulia di Colloredo
Cattina Trojmeda
Marietta Bartolini
Amalia Colorviz
Teresa di Valvasone
Isabella Desin

10
300
305
20x

A.°

Per la Contrada del Duomo	Per il Borgo di Aquileja
Nob. e Co. Gio: Maria Beretta	Nob. e Stefano Sabbatini

Mad.e Lavinia Dragoni
Felicita Arcoloniani
Maddalena Tritonio
Cattina Caiselli
Lucieta di Valvasone
Elisabetta Antonini
Paolina di Reus
Marianna Agricola
Isabella Flovio
Virginia Rubis
Loredana della Torre
Lugrezia Tignoni
Guglielma Albini
Antonia Sbruiavaca
Maria Romana
Ellena Mantica
Ellena Galateo
Laura Gorati
Sabbina Brazza
Marianna Mantica
Zilla Andreuzzis
Cattina Colonbati
Ellena d'Attimis
Silvia di Toppo
Augusta Asquini
Luigia Gorgo
Violante Valentinis
Vittoria Strainero
Antonia Dicanti
Cattina Zucchi

Mad.e Marieta Delgrado
Cattina di Spilinbergo
Benvenuta Sbruiovaca

Lussignacco
Sig.r Fran.co Deciani

1210
300
300
1201

20
8
160

A.

Per la Contrada del Duomo
Nob. Sig. Co. Gio: Maria Beretta

Per il Borgo di Aquileja
Nob. e Stefano [illegible]

li

ino

[illegible]

inno=
i

Sig. Fran.co Deciani

20
8
160

1.0
300
32.0
204

No.

Nrb.

Sigl.

11.

Per la Contrada del Duomo — Nob. Sig. Co. Gio: Maria Beretta

Per il Borgo di Aquileja — Nob. Sig. Stefano Sabbatini

io

tta

mo=

Sig. Franc.co Deria
Cussignacco

20
8
160

1210
300
300
1204

Per la Contrada del Duomo

Nob. Sig. Co. Gio: Maria Beretta

Per la Contrada di S. Bortolomio

Nob. Sig. Co. Nicolò Mantica

Per le Contrade di
S. Tommaso, del Teatro, e
Piazza del Fisco

Nob. Sig. Co. Fabio Palini, e
l'Rev. Sig. Fabrizio Fabrizio

Per il Mercato vecchio

Nob. Sig. Co. Franc.co Cassini

Per la Contrada di S. Cristoforo

Nob. Sig. Co. Gio: Batta Bartolini

Per li Borghi di Gemona, e
di Sola

Nob. Sig. Franc.co Soardi

Per li Borghi dei Cappuccini
e di S. Lazaro

Nob. Dr. Co. Tommaso Franceschinis Dr.

Per il Borgo di S. Maria

Nob. Sig. Co. Paolo Cistulario

Per il Borgo di Poscolle

Nob. Sig. Co. Carlo Caymo

Per li Borghi di Grazzano, e
Cussignacco

Sig. Franc.co Devia

Per il Borgo di Aquileja

Nob. Sig. Stefano Sabbatini

Per il Borgo de' Ronchi

Nob. Sig. Co. Carlo Cammucio

Per il Borgo di Pracchiuso
e Riva del Giardino

Nob. Sig. Francesco Asquini

Per il Borgo di Treppo

Onorando Sig. Dom.co Pettoeli q. Matta

Per la Piazza di Mercatonuo-
vo e Contrade adiacenti

Onorando Sig. Gabriele Perile

i6

6

2

N.° 5

Pittanza per li M. R. P. P. Capuccini di questa Città dal dì primo 8bre 1780 sino tutto Marzo 1781

N.° 16 Pittanze di Carne di manzo di lb 20 l'una fà ...... lb 320 a ß 11 .. £ 176. —

N.° 62 dette di Pesce di lb 12 l'una fà ...... lb 744 a ß 14 £ 520.16

Contadi all'Uomo per il porto di dette Pittanze .... £ — 7.16

Tutto Summa £ 704.12

P Domenico Saneuzzato Depositario de Benefattori di detti M.R. P.P.

Ch 26. Marzo 1781.

Li Ill.mi Sig.ri Deputati della Città detti hanno decretata la presente Poliza in lire settecento quattro sol. dodici pmo —— £ 704:12

~~Alessandro Tassinari~~ Dep.to
Alessandro Tassinari Dep.to
Maggio Franceschini Dep.o
Agostino Pietrobono Dep.to
Mattia Pettoello Dep.to

Anto Bomineaghi Canc.

N.º 5 Adì 16: Marzo 1781. Udine

Attesto io sottoscritto Capellano Pub.co di aver celebrato con applicazione il sacrificio ciascheduno de Lunedì del cadente semestre in suffragio dell'Anime di questo Publico conforme al praticato; come pure farò nelle restanti Lunedì del mese corrente in fede etc.

C 15. Marzo 1781.

Gl'Illmi Sri Deputati della Città sud.ti hanno ordinato l'esborso al d.o Capellano di S. Giambattista di lire trentanove per l'elimosina delle S. Messe da lui celebrate, e che celebrarà nei Lunedì del cadente semestre coll'applicazione per questo Publico sono —— L 39

Alessandro Tartagna Dep.
Carlo Savorgnan Dep.te
Agostino Rubeis Dep.o
Mattia Pittoello Dep.
P. Valentino Pagona
Ant.o Domenico ... [illegible]

N.º 64

N.° 5

N.° 5.

La solita Limosina di S.ti 10 Pesce per il valore di L. 5:-2 che sua Mag.ca Città contribuisce due volta per Settimana alle RR: MM: Capuccine per il Semestre, maturerà il dì ult.o corr.te; rileva L. 265:-4

E questa dagl' Ill.mi SS.ri Deputati, potrano, giusta la loro pietà far pagar a mani dell' infrasc.to loro Esat.re

Udine 14: Marzo 1781

Franc.co Mor.i: Esat.re

C 15. Marzo. 1781.

Gl' Ill.mi Sig.ri Deputati della Città ed... hanno decretato la grande... in Lire duecento sessantacinque sol: quattro ... L. 265:4

Alessandro Tartagna Dep.

Carlo Savorgnan Dep.to

... Dep.

Mattia ... Dep.

...

N.° 21

N.° 5

La solita Limosina di Carn[illegible] per la summa di [illegible], che q[ues]ta Mag[nifi]ca Città in ogni settimana contribuisce alle povere Convertite, rileva nel semestre, ora spirerà ultimo corr[ent]e ₤ 132:12. quali dalla Pietà degl'Ill[ustrissi]mi S[igno]ri Deputati potranno essere fatte pagar a mani di me sottoscritto

Udine 22 Marzo 1781 — Giuseppe Poletti [illegible]

@ 15. d[ett]o

Gl'Ill[ustrissi]mi S[igno]ri Deputati della Città ed[ett]a hanno decretata la presente in lire cento trentadue sol[di] dodeci dico ——— ₤ 132:12

Alessandro [illegible] Dep[utat]o

Carlo Savorgnan Dep[utat]o

[illegible] Dep[utat]o

Mattia [illegible] Dep[utat]o

Otto [illegible]

N.° 73.

a 26 Marzo 1781

L'io Chattore entro[?] la pur annotta somma di — 3 i B: 12

[illegible]

Li 26 Marzo 1781. Udine
Ho Riceputo il saldo come entro
con Lire Ducecento sassanta
cinque, a soldi quattro
dico ——— L. 265:4

Franco Moraldi Cast.

citra
ch
del
pin
fer
[illegible]

Adì 16: marzo 1581

Riceuei io sottoscritto dal Sig.re Camerario di Comun £ 39.

P. Valent.o Pauona scip.o

citta
ch
dal
piss
[illegible]

9: Lug. 1781

à Conto della d.ta Poliza
ricevo dal Sig.r Zuane Franceschi
live novanta quatro soldi due
dico ——— £ 94:2

15 d.o ~~....~~ ~~....~~ a Contadi p.
saldo della parte del
sudetto Sig. Francesco £ 610:00

sume £ 7[illegible]4:12

Domenico Servenzatti

Monasteri di Udine

1428 Mense Xmbris. Nod.o Sr. Maggio qd. [illegible] di Udine. Esecuzione della Bolla del Papa Martino V. con la quale li Figli Giovanni e Nicolò de Bonfadij di Udine dell'Ordine di Frati Minori hanno ottenuto la Fondazione del Convento della loro Religione [illegible] nel Borgo della Porta di Cussignacco [illegible] Fondi che gli ha [illegible] il Gentile e Valoroso Soldato Sr. Antonio di Savorgnano.

1525 6 9bre. Monastero di S. Bernardino d'Udine

1564 19 8bre. Convento di M. [illegible] d'Udine

Nos Jacobus Cervasii Decanus Collegiatae Ecclesiae Beatae Mariae Utinensis, Aquilejensis Dioecesis Executor Apostolicus per Sanctissimum in Christo Patrem, et Dominum nostrum, Dominum Martinum Divina providentia Papam Quintum ad infrascripta specialiter deputatus. Universis, et singulis praesentes literas inspecturis notum facimus per praesentes, quod Religiosus Vir frater Johannes de Bondadis de Utino Ordinis fratrum Minorum Professor certas Apostolicas Literas praefati Domini Nostri Papae ejus vera Bulla plumbea ad cordulam canapis pendente more Romanae Curiae bullatas non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni vicio, et suspicione carentes, Nobis ea, qua decuit reverentia praesentavit tenoris, qui sequitur infrascripti.

Martinus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto filio .. Decano Ecclesiae Beatae Mariae Utinensis Aquilejensis Dioecesis salutem, et Apostolicam Benedictionem. Sincerae devotionis affectus, quem dilecti filii Johannes, et Nicolaus de Bondadis de Utino, Ordinis fratrum Minorum Professores, ad Nos, et Romanam gerunt Ecclesiam, promeretur, ut votis eorum in his praesertim, quae divini cultus augmentum, et religionis propagationem respiciunt favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte Johannis, et Nicolai praedictorum petitio continebat, quod ipsi pro hujusmodi cultus augmento, ac aliorum nonnullorum fratrum dicti Ordinis usu, et habitatione in loco ad hoc congruo, et honesto, si illum pia largitione fidelium, aut alio justo titulo in Provincia Aquilejensi possent adipisci, Domum cum Ecclesia seu Capella, Cimiterio, Campanili, Campana, Ortis, Ortalitiis, et aliis necessariis officinis recipere ac construi, et aedificari facere desiderant, si eis ad hoc Sedis Apostolicae licentia suffragetur. Quare pro parte ipsorum Johannis, et Nicolai Nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis pro se, et fratribus hujusmodi locum eundem recipiendi, et perpetuo retinendi, ac Domum ac Ecclesiam seu Capellam, Cimiterio, Campanili, campana, et aliis Officinis hujusmodi construi, et aedificari faciendi licentiam concedere de Benignitate Apostolica dignaremur. Nos enim qui cultum, et propagationem hujusmodi Nostris temporibus adaugeri summis studiis affectamus, de praemissis tamen certam notitiam non habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus,

quatenus

quatenus eidem Johanni, et Nicolao, vel eorum alteri per se, vel Fratribus predictis
locum hujusmodi in loco ad hoc congruo, et honesto, et absque alterius praejudicio
recipiendi, et perpetuo retinendi, aliaque praemissa faciendi, felicis Recordatio-
nis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri prohibente, ne Fratres Ordinum
Mendicantium loca de novo recipere, vel recepta mutare praesumant, absque
dictae Sedis licentia speciali, faciente plenam, et expressam ac de verbo ad
verbum de prohibitione hujusmodi mentionem, et aliis constitutionibus Apostolicis
caeterisque contrariis nequaquam obstantibus, jure tamen Parochialis Eccle-
siae, et cujuslibet alterius semper salvo, auctoritate nostra licentiam largia-
ris. Et nihilominus Johanni, Nicolao, et Fratribus eisdem in dicta domo postquam
constructa, et aedificata, necnon pro tempore commorantibus, ut omnibus privilegiis,
gratiis, libertatibus, immunitatibus, et indulgentiis a Sede praefata concessis,
quibus alii Fratres ejusdem Ordinis in quibusvis eorum locis, et domibus potiun-
tur, et gaudent, uti, et gaudere libere, et licite valeant eadem auctoritate
concedas. Dat. Romae apud Sanctos Apostolos 17. Kal. Julii. Pontificatus nostri Anno decimo-
no.

Quibus quidem Litteris Apostolicis sic per nos ea qua decuit reverentia receptis,
requisiti fuimus pro dictum Fratrem Johannem [illegible] easdem Litteras Apostolicas
non executioni, et contentis in eis procedere deberemus juxta traditam
a Sede Apostolica Nobis formam.

Nos igitur, attendentes, et executores praefatas cupientes ipsius Mandata ad
Nos directa debitae executioni demandare, et dicti fratris [illegible] justis
supplicationibus inclinati ad inquisitionem praefati negotii accedentes omni
diligentia Nobis possibili adhibita, fuit per plures Nobis per Nicolaum
quondam Dionysii Militem de Utino [illegible] Imperiali auctoritate Notarium, de donatione
quadam facta praedicto Fratri Johanni per [illegible] ac Strenuum Militem Dominum
Tristanum de Savorgnano, de certis terris, domibus, et areis sitis Utini in
Porta Cusignaci dictae Aquilejensis Dioecesis, et visis per Nos locis ipsorum terra-
rum, domorum, et arearum quae continentur [illegible] praedictarum praedicta-
rum in dicta donatione comprehensarum esse congrua, et honesta prout in ipsis
Apostolicis Litteris continetur. Vos [illegible] [illegible] [illegible]
tenorem et formam, auctoritate praefati Domini Nostri Papae qua fungimur
in hac

in hac parte, praefato Fratri Johanni pro se, et aliis Fratribus dicti Ordinis occupandi, et perpetuo retinendi locum supradictum, in eoque Domum cum Ecclesia seu Capella, Cimiterio, Campanili, Campana, Ortis, Ortaliciis, et aliis necessariis Officinis, erigendi, construendi, et aedificari faciendi pro usu, et habitatione ipsorum, et Ordinis, quibuslibet prohibitionibus, et constitutionibus quibuscumque Apostolicis non obstantibus, licentiam, et auctoritatem concedimus, et elargimur, Jure Parochialis Ecclesiae, et aliarum cujuscumque [illegible] semper salvo, Dantes, et concedentes eadem auctoritate, eidem Fratri Johanni, et aliis Fratribus Ordinis antedicti in dicta domo postquam constructa, et aedificata fuerit commorantibus, ut possint, et valeant libere, et licite uti, et gaudere omnibus privilegiis, gratiis, libertatibus, immunitatibus et indulgentiis a Sede Apostolica concessis, quibus alii Fratres ejusdem Ordinis in quibusvis eorum locis, et domibus potiuntur, et gaudent, et gaudebunt in [illegible], possessionem ejusdem loci, et [illegible] praedictorum, ac nunc sibi per [illegible] tradimus, dantes eis licentiam et auctoritatem per se, vel alium apprehendendi eandem. In quorum omnium testimonium, et praedictorum Fratrum, et Ordinis cautelam, praesens instrumentum per Antonium Notarium publicum infrascriptum scribi, et publicari mandamus, et nostri sigilli appensione muniri.

Dat. et actum Utini in Capella Sancti Johannis Baptistae fundata penes dictam Collegiatam ecclesiam Beatae Mariae Utini. Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Vigesimo octavo. Ind. Sexta Mensis Decembris. Praesentibus ibidem Venerabili Viro D. Lodovico quondam D. Nicolai de Manini Canonico [illegible], Presbitero Silvestro quondam Domini [illegible] et Antonio nato Domini [illegible] Fornasarii Officiantibus in dicta Ecclesia Beatae Mariae, et Paulo Speciario quondam Johannis [illegible] de Utino praedictis Testibus ad praemissa habitis, vocatis et rogatis, et aliis.

S.N. Et ego Antonius quondam Mathiusii de [illegible] Notarius publ. Imp. auct. [illegible] supradictarum Litterarum Apostolicarum praesentationi, et receptioni, concessioni et largitioni, et omnibus et singulis praedictis, dum sic ut praefertur agerentur et fierent una cum praenominatis testibus interfui, eaque omnia sic fieri vidi, et audivi, et rogatus scribere fideliter scripsi, et publicavi meis hic signo, et nomine solitis, et consuetis appositis una cum appensione sigilli dicti Domini Vicarii et executoris [illegible], in fidem et testimonium praemissorum

1525.

In Christi Nomine Amen
Anno Nativitatis Dominicae 1525. Ind. 13.
Die autem Lunae 6. Novembris:

Patria Forijulij Dignissimo Locumtenente D. Augustino a Mula pro Illustrissimo, et Excellentissimo Ducali Dominio Venetiarum, Magnificis Civitatis Utini D. Francisco Marino, D. Vegerano Emiliano, D. Hieronymo Raimondo, D. Nicolao Mazaro, D. Leonardo de Valvasone, D. Nicolao de Zandoneis, et D. Nicolao Beltrame: ducta et favore Reverendi in Christo Patris D. Fratris Francisci Georgij Veneti Dignissimi Ministri Provincialis fratrum Sancti Francisci Observantiae in Provincia S. Antonij, Reverendae Dominae infrascriptae videlicet soror Maria Felicia de Mula soror neptis Clarissimi D. Laurentij Abbatissa, soror Lodovica de Utino Vicaria, soror Clara de Portugruario Rotaria, soror Angelica a Turri de Utino, soror Thadea domini Veneti Magnifici Nicolai Nordiani, et Aciphina, soror Justina et Marcella sorores Venetae, soror Christophora de Spilimbergo Portinaria, soror Christina de Portugruario, soror Concordia de Portugruario, soror Archangela de Varmo et soror Maria de Portugruario, omnes ordinis Clarissarum de Observantia in Civitate Venetiarum in Monasterijs S. Clarae de Murano, S. Mariae Majoris et S. Trinitatis in Canea confirmatis commitentibus ex Venetijs Utinum Nobilibus D. Francisco Marino Veneto et Petro Arcoloniano civibus, et requisito Magnifica Utinensi Reipublicae cum maxima totius Populi spirituali laetitia, in nomine Spiritus Sancti, simul cum Congregatione praecedente toto Utini Clero processionaliter cum Crucibus, et numero Civium, et Matronarum tam Nobilium, quam Popularium, Carum Subsequente multitudine maximarum Virginum etc., Crucifixi Immaginem Cantantium portata, ingressae fuerunt Monasterium S. Bernardini fabricatum in Ecclesia, et Domibus quondam praestantissimi Civis D. Jacobini Rainerotti civis Utini in Suburbio Aquileiensi, et paratis sacris, et completis Caerimonijs, devotissimae, et summae cum Religione ingressae fuerunt Clausuram Monasterij: Quibus ingressis Omnipotens Deus sua clementia concedat ad salutem Animarum et incolumitatem Magnificae Utinensis Reipublicae conservationem.

Mathaeus Clapicius Notarius Reipublicae Cancellarius
praemissis interfui ....
Ex Annalibus Magnificae Civitatis Utini
Ejusdem Cancellarius Alexander Tomaseti.

Erectio Capelle Sancti Leonardi in Utino

1363 In Christi Nomine Amen. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo trecentesimo sexagesimo tertio indictione prima die tertio Mensis Octobris. Actum Utini in Ecclesia Sancte Marie Majoris ante altare majus, presentibus Ven. Viro D. [illegible] Plebano [illegible], D. Joanne de [illegible] de Verona, [illegible] Dominico de [illegible], Petro [illegible] q.m [illegible], omnibus de Utino et [illegible] omnibus Utini habitatoribus testibus, et aliis pluribus vocatis et rogatis. Si Laudis Sacrificium quod teste Propheta Deum honorificat in odorem suavitatis ab ipso recipitur, Non minus [illegible] Sacrificio quod ejus [illegible] [illegible] igitur celebrandum [illegible] instituit eadem Deo complacent [illegible] [illegible] [illegible] pro quibus offertur dum viventibus quam defunctis valet [illegible] inclinat. Hinc propterea Nobilis D. Leonardus [illegible] de [illegible] considerans pro celebratione continua hujus Sacrificii venerandi. Ad Laudem, et Gloriam [illegible] Christi et Gloriose Matris [illegible] Virginis Marie, et Beatissimi Confessoris Leonardi quandam Ecclesiam, seu Capellam [illegible] [illegible] [illegible] de voluntate, et consensu, ut dixerat R.mi in Christo Patris, et D.D. Ludovici Dei gratia [illegible] Patriarche, et Ven. D. Viror. Decani Canonicorum et Capituli Ecclesie [illegible] Marie Majoris de Utino prefate [illegible] Matricis [illegible] de novo, [illegible] [illegible] quod de predictis [illegible] Decani Canonicorum, et [illegible] de ipsius Bonis dotavit [illegible] in remissione peccatorum [illegible] continue Capellam Deo, et ejus Virgini Matri Marie, ac Sancto Leonardo predicto in divinis Officiis [illegible], [illegible] et conditionibus [illegible], et [illegible] inter Ven. Viros D. Andream Decanum, [illegible] [illegible], [illegible] de [illegible] et [illegible] Canonicos Ecclesie prefate [illegible] Marie Majoris de Utino [illegible] prefate Matricis pro [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Capitulum [illegible] Campanelle, ut moris est ibidem Congregati [illegible], et constituentes [illegible] ipsius Ecclesie [illegible] Capitulum ex una parte, et prefatum D. Leonardum [illegible] [illegible] quod prefatus [illegible] [illegible] presentaret, et presentare possit ad ipsam Ecclesiam [illegible] [illegible] prefatis Dominis Decano, Canonicis et Capitulo [illegible] ipso presentato prefati Dni Decanus, Canonici, et Capitulum [illegible] et sufficientem [illegible] per eos, eundem Capellanum in ipsa Ecclesia instituerent

... Ultimo ... fuit ... dd. ...

-tare, et ministrare habeant, et confirmare. Item quod nullus parochianus nomine vel ... tamen ... quod ipsam Ecclesiam sibi eligere possit sepulturam ... in Ecclesia ... sepulturam in parochiali curare. Item quod dictus Capellanus confessiones audire in ipsa Ecclesia, et Ecclesiasticum Sacramentum alicui administrare non possit, nisi maxima urgente necessitate. Item quod ipse ... oblationes, et alia ... dictae Ecclesiae ... et ... sint, et pro praedictis in signum subiectionis, et ... singulis in ... Nativitatis ... ad ... Maiorem ... Altare Maioris Ecclesiae S.tae Mariae Maioris supradictae celebrandae unum Cereum ... Cerae, et ... librarum ... ponderis offerat, det, et assignet. Quae quidem omnia, et singula suprascripta praefati D.ni Decanus, Canonici, et Capitulum parte, et eorum Successorum, atque fatus D. Leonardus pro se, et ipsius Heredes promiserunt sibi invicem ... solemniter stipulantibus hinc inde intervenientibus ... sub hypotheca, et obligatione omnium suorum Bonorum praesentium, et futurorum firma, et rata perpetuo habere, et tenere, et plenius observare, et non contrafacere, dicere vel venire per se, vel alium seu alios aliqua ratione vel causa, non de iure quam de facto sub poenis duplici ... quae soluta vel non propterea tamen instrumentum praesens obtineat plenam robur, et perpetuam firmitatem. Etc.

Ego Petrus quondam Zanoni de Lacha de Regio Urbis ... Publicus Imperiali auctoritate Notarius his omnibus, et singulis suprascriptis praesens fui, et scribere rogatus scripsi, et in hanc Publicam formam redegi meumque signum apposui consuetum in fidem, et testimonium omnium praemissorum.

Extractum ... Documentum aliena manu ... descriptum ex libro titulato Instrumentorum ... in Archivio Rev.di Capituli Urbis ... XXV ... ex quo in ... concordat ... facta ... ego Laurentius ... Notarius Urbis et Capituli Scriba, in quorum testimonium me subscripsi, et sigillavi.

... die ... Junij 1606 ...

... originali ... existente ... in Congregatione D. Philippi Nerii Civitatis ... fuit ... concordare, et in fidem ... Die nona ... Augusti 1716.

S. D.

118 [illegible]

1564

In Mag.co Maiori Consilio Civitatis Utini
Die Jovis 19 Octobris 1564

In quo consilio insurgens Exc.s D. Bernardinus Andriusius [illegible] nonnullos ex R.dis [illegible] Cappucinis Ordinis S.ti Francisci [illegible] sancto spiritu praesertim hisce diebus huc delatos esse, qui libenter apud nos (si id non grave civitati fieri posset) sedem ponerent, monasterium erigendo. videri viros homines religiosissimos ac modestissimos [illegible] esse, qui cogentur, ut reliquum vivant [illegible] cogentque esse benignissime amplectendos. Neque est quod Civitas novorum sumptuum gravamine deterreatur, nam usque adeo parca (ut constat quod omnes [illegible]) vitam agunt, ut minorem opinione hominum molestiam exhibituri sint. [illegible] aliquod tectum habent ne vivant sub dio, aliud praeterea fere nihil habent. nostra magni refert hoc multos habere huiusmodi homines Deo amicos, qui continuis precibus interpellent ac deprecentur pro bono Civitatis. proinde [illegible] ut omnes suis suffragiis faveant [illegible] Clariss.mus D.nus [illegible] atque ipsi D.ni Deputati hoc in re [illegible] sunt. Pars vero est huiusmodi.

Havendo il sig.r Dio, il qual solo ottimamente conosce ciò che è necessario a [illegible] col suo divino Spirito novamente inspirati i R.di Padri dell'ordine de Cappuccini a venir in questa mag.ca città, et con le prediche et esemplar vita loro promovere un convento di quali [illegible] in essa convertirsi alla pietà, et religione, che in ogni tempo ha dimostrato questa magnifica comunità di riconoscere in questa occasione la dispositione divina tutto ciò che si aspetta da questi R.di Padri i quali strettissimamente vivendo, et in [illegible] di Dio continuamente adoperandosi [illegible] che in questi tempi [illegible] della antica Religione, et efficacemente procacciano di ridurre all'antica purità la Christiana Dottrina. Il che considerando il Clariss.mo sig.r Luogotenente nostro, et noi vostri Deputati, et vedendo che per loro volendosi effettuare, si come si deve, una così pietosa, et così santa dispositione, non si trova più conveniente luoco per habitatione di essi R.di Padri Cappuccini, che in [illegible] del hospedal di S. Lazaro, nella quale per la gratia del sig.r Dio non vi sono al presente poveri infermi di qualità dispositione per la quale fu instituito l'hospedale, nessuno quasi. Però in nome dello Spirito Santo dalla cui inspiratione ogni Bene procede, sia hoggi accettata per autorità di questo Mag.co Consiglio in questa Città, et sotto la protettione sua la religion di essi Padri R.di Cappuccini. Et che

per loro

gl'horri, et fino a tanto che i sud.ti Rev.di Padri haveranno proveduto à loro bisogno per dimora, et habitatione il loco de detti Signadini [illegible] Riservata dunque la vendita, et entrata di quel loco al governo, et dispositione di questa Mag.ca Communità, siccome sono stati fin hora. Con espressa deliberatione, che se ultimate di essi Padri, et in nome publico si habbia a ricercare, et procurare una grossa elemosina, acciochè con quella, et con l'ajuto, et parere a questa communità di provedere, si possi con l'ajuto di Dio comparare un sito e drizzar un Convento di questa Religione così essemplare in questi nostri tempi [illegible]

Quae parte recitata cum multis Sermonibus super ea habitis fuissent, et d. [illegible] Doctor [illegible] ac praefatis Dnis [illegible] a principio eidem [illegible] officij sui [illegible] interposuisset, ac tandem [illegible] ab [illegible] suppositione [illegible] Promittentibus Mag.cis Dnis Bernardino Amadisio, Joanne Baptista Malfio, et Ludovico Colloredo hon. Deputatis, quod [illegible] parte [illegible] ulla unquam fraude, aut praejudicio [illegible] Mag.cae Com.tis [illegible] actionibus, ipsi contentant [illegible] ad omne [illegible] in propriis Bonis.

Quibus [illegible] fuerunt suffragia super ipsa parte, quae capta fuit suffragijs omnibus [illegible] quae contraria fuerunt, licet illi conditionem [illegible].

L. Sigilli
Mag.cae Civit.s Utini

Ego Dominicus Salomonius Canc.s Com.s [illegible] et signavit.

Ego [illegible] authoritate [illegible] [illegible] copiam hanc Civitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] Utini

Utini die [illegible] Aug.ti [illegible] L. D. O. M.

[illegible]

1571.

Parte presa
Nel Mag.co Consiglio della Città di Udine
li dì 23. Luglio 1571.

Sono state intese le relazion fatte per li Mag.ci Deputati passati, alli quali fu per questo M.co Consiglio altre volte dato carico d'investigare, e ritrovar loco abile per la stanza, et abitazion de' RR. Padri Cappuccini, et riferir ad esso Consiglio; e dovendosi metter fine a questo negozio, l'anderà Parte

Che con l'autorità del presente Consiglio siano accettati i siti, alli offerti per S. Vittore Vittorio M.ro Zuanne di Villis, et M.ro Hieronimo Astinno posti in Udine nella Contrada Grazzana per lo prezzo, et ammontare di ducati ottocento, da esser pagati, e fatti buoni in questo modo, cioè al presente in danari contadi al sud.to M.ro Zuanne di Villis ducati cento, e per gli altri ducati settecento pagar si debbia per questa Comunità et al detto S. Vittore, et al Nob. S. Hieronimo Crimo diretto Domino dei siti possaduti per li prefati M.ro Zuanne, e M.ro Hieronimo di livello di ducati trentacinque all'anno in ragion di cinque per cento, da potersi quandocunque francare, et liberare ad arbitrio d'essa Comunità, e suoi Rappresentanti. Et detti siti così accettati siano consegnati alla Religione dei detti Padri Cappuccini per loro abitazione, rimanendo nel resto la Città libera, ed immune da ogni spesa di Fabrica, che ivi si abbia da fare.

Ex Annalibus Mag.cae Civitatis Utini
Eiusdem Cancellar. Alex. Bunaldus.

1579

secundum pias voluntates, et intentiones tam dilectissimorum parentum nostrorum quondam Francisci, ac Stellae, et fratris nostri [illegible] quam [illegible] [illegible] ego [illegible] [illegible] meos, et [illegible], [illegible] fratrem Baptistam, et [illegible] [illegible] meorum [illegible], ad laudem, et gloriam Dei omnipotentis [illegible] et [illegible] Beatissimae Virginis Mariae et Beati [illegible], do et [illegible] [illegible] [illegible] Capucini [illegible] et Monasterio suo hic Utini existenti in Burgo [illegible], [illegible] in perpetuum [illegible] Horti et loci nostri siti in praedicto Burgo [illegible] viae [illegible] [illegible], et alteri viae ac Horto [illegible] Monasterij, rogando Patres ipsos ut quo magis [illegible] poterit, pro [illegible] et [illegible], et aliorum nostrorum [illegible] [illegible] [illegible] ac nostra, et nostrorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] apud Deum, et D [illegible] [illegible].

Utini Kal. [illegible] M. D. LXXIX

Ego idem [illegible] qui [illegible] dedi, et tradidi manu propria subscribo, et sigillum meum appono.

L. S.

S. N.

Praescriptam Donationem ex originali subscripto manu, et [illegible] sigillo ipsius Donatoris existentem penes [illegible] [illegible] [illegible], hujus civitatis [illegible] describere fecit, et facta [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Utini die [illegible] Augusti [illegible]. L. D. O. M.

[illegible] nostro
[illegible]ahuan
[illegible]ni[illegible]
[illegible], et
[illegible]Bave
[illegible]sno suo
[illegible] Hora
[illegible] altri
[illegible] riesi
[illegible]
[illegible] Salu
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]aro,
[illegible] et fatta
[illegible] [illegible]
[illegible] M.

[illegible]
ar
[illegible]
las citta
las [illegible]
radar
[illegible]
pis
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
e [illegible]
à [illegible]
[illegible]
2 ai
[illegible]
qui[illegible]
hauer
alle
mani[illegible]
[illegible]
tutto
[illegible]

Monastero della Vigna d'Udine.

Clar.mo Signor Locotenente, et Mag.ci Consegieri, havendo io fra Tho. de San Franc.o della Vigna già molto tempe [illegible] à fabricar la cisterna nò tanto à beneficio del ditto vostro povero Monasterio quanto etiam à beneficio publico della contrada, et de tutta la città vostra et io havendo gran fiducia, et ancher volunta dj far cosa, che fusse grata à tutta la città, et specialmente à quella contrada qual haveva più bisogno de acqua bona, che tutta la città, la esperienza è stada in più tempi, che ditta contrada ha patido più malattie, che in tutte le altre contrade, per causa de chi se nò per le aque [illegible] [illegible] io fra thomase credendo far piacer à tutta la città [illegible] [illegible] qual era lo intento mio per haver visto il bisogno grande qual era in ditto loco, et ho speso assai de più mi pensava, et vedendomi manchar ho trovato persone qual me hanno sovvenuto per compir ditte cisterne, como tutti possono veder [illegible] son debitor al presente ducati 90 in circa [illegible] [illegible] [illegible] mi manchano che me voiano [illegible] de quel tanto che havera à vostre signorie, aciò mi possa restituir alla promessa fatta, vero è che vostre signorie me hano dato ducati 100 per conto della cisterna qual è su la strada publica, et ducati 40 per conto di questi, et tanto io con povero fra thomase [illegible] quelle povere fatige già tanto tempo in queste cisterne ha ben commun de questa Mag.ca città, como tutti sano, et me butto ai piedj delle signorie vostre supplicando quelle, che mai manchano alle honeste richieste alli [illegible] affecionat.mi che me vogliano aiutar almanco in quella [illegible] che son obligato à [illegible] crediteri, et à quelle quanto haveranno alla bona gratia della quale humilmente me aricommando et offero che tutto il vostro povere [illegible] [illegible] il summo Iddio per cui valete.

N.º 5 Ill.mi Sig.ri Sig.ri Poni.ti Colend.i

La consueta Elimosina di pane per la summa di
£ 12,, 8, che questa Mag.ca Città ogni Mese
contribuisce alli RR. PP. della Vigna, ri[l]leva
nel Semestre che spirava ultimo corr.te
£ 74,, 8 quali dalla Pietà delli Ill.mi Sig.ri
Deputati potranno essere fatte passare
à mani di me sc. Ho[no]r.to

Udine 21 Marzo 1781

Osualdo Bortoluzzi Sind.

P. 15. D.

Ill.mi Sig.ri Deputati della Città ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in lire
ventiquattro sol: otto — £ 24:8

Alessandro Trivagnano Dep.

Carlo Savorgnan Dep.

Agostino [illegible] Dep.

Mattia Pettoello Dep.

N.º 96.

[illegible]

Ill.mo Monastero de' Sette Santi

Udine li 5. Maggio 1781

A nome del Sig.r Osualdo Cortolezzis Sindico del Ven.do Convento de Min: Oss.ti della Vigna di questa Città ricevo io sottos.to dal Sig.r Giovanni Francescato la Carità del semestre di Pane consisteva in lire settantaquattro, e soldi otto dico L 74:8

F. Giuseppe di Ciconico
Proc.r: Min. Oss.te

Udine Monastero de' Sette Dolori.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Mon.[illegible] [illegible]

6 [illegible] Marzo 1798 [illegible]

Lettera Monastero de' Carmelitani 1798

Essendo il [illegible] [illegible] [illegible]
erede del [illegible]
[illegible], e per la [illegible]
Eredità nel [illegible]
detta Eredità vi era un credito che [illegible] molto Rev.do
Padre Maestro di £ 1277:16, oltre £ 179 [illegible]
contratte dal d.o [illegible]
il d.o suo credito [illegible] aggi[illegible]
di £ 6758:11 verso [illegible]
[illegible]abini del qm. [illegible]
con il suo Testam.o de' [illegible]
suoi Capitali, e Livelli [illegible]ano
di dette avessero a cadere in [illegible]
ered.e del sud.o Padre Maestro [illegible]
anco [illegible] poter delli Capitali [illegible], e [illegible]
dita, e come in d.o Testam.o [illegible] avendo [illegible]
[illegible] Zarabini come Parente di d.o molto R.do Padre
Maestro di [illegible] nella sua eredità, e in conseguenza
ottenere con la sua dimanda de' di [illegible] prod.a
nella Camera direttrice di prima istanza, che li tre
annui Livelli [illegible] l'uno da d.o Ant.o Clemente da
[illegible] in [illegible] di £ 98:19, l'altro di £ 76:10 dagli [illegible]
del qm. Pietro [illegible] di d.a Città, e il terzo del Sig.r
Nicolò [illegible] [illegible] lasciati dalla qm. detta
Bernarda Zarabini al [illegible] Maestro
[illegible] avessero a competire ad esso Sig.r Mattio Zarabini
quindi è, che a solo toglim.o di [illegible], e di spese
che si dovrebbero per tale ragione incontrare con la
[illegible] de' comuni difensori hà creduto il detto
[illegible] Monast.o [illegible] difendere à sopire, e terminare la
detta questione [illegible] alla [illegible] Camera direttrice di
prima istanza nel modo e forma infrascritta

Primo Col presente accordo s'intenderà intieram.e rimossa
la d.a dimanda [illegible] [illegible] Sig.r Mattio [illegible]
bini

[illegible]tini, e contro il pred.o Vend.o Monast.o, cosicchè abbia [illegible] per l'edato su tale argomento qualunque ricorso [illegible]iario.

[illegible] e di questioni, e di spese, che dovrebbero [illegible] incontrate per [illegible] accorda il d.o [illegible] Monast.o ridurre il pagam.o di detto residuo [illegible] 2277:16, che ancora si [illegible] a pagare il cred.o del q.m [illegible] Valerio, del quale è l'unico Erede il Monast.o stesso [illegible] 100 [illegible] le quali saranno riscosse dal [illegible] col libero [illegible] di [illegible] 700:, esistenti depositt.e sul Monte di Udine e [illegible] le rimanenti 694:, con la libera [illegible] in favore di d.o Vend.o Monast.o di detta summa da pagarsi dalli sopraccenati livellari, e ciò [illegible] de' quali sono in debito detti Livellarj e con li correnti fino a tanto che sarà il Monast.o med.mo soddisfatto della sopradd.a summa di 694: per [illegible] effetto non dovranno detti livellari riconoscere altri, che il Monast.o sudd.o per tanto tempo, quanto [illegible] per renderlo intieram.e saldato e soddisfatto delle 694:- suespresse, e le altre 877: [illegible] rimangono a formare la sopraccenata summa di 2,277:16, con le altre 179 per le spese come sopra incontrate da detto Molto [illegible] Padre, Maestro saranno [illegible] riscosse dopo pagato il sudd.o Monast.o dal sud.o Zavaltini

Per l'effetto del presente Accordo, saranno [illegible] sequestri fatti da esso Sig.r Matteo Zavaltini, il quale in forza dell'Accordo med.mo promett. di altro non pretendere dal Monast.o, come il Monast.o pred.o di altro non pretendere dal d.o Zavaltini facendosi a vicenda [illegible] generale quietanza ed il pnte per la sua esecuzione, sarà sottoscritto dalle Parti, e da due testimonj, e potrà a piacere di cadauna delle Parti stesse essere prodotto ovunque occorresse.

[illegible] Fran.co M.a Corner [illegible]

Segue

Ill.mo Mons.r [illegible] lett.a del

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. Lucc [illegible]

Sig. Verginio [illegible]

Sig. Dom.co Dado q.m

Sig. Gio: Batt.a Zanfrog.o

Sig. Dom.co Maffioletti

Sig. Fran.co [illegible]

Sig. Pietro Landi Procur.e q.to q.to [illegible]

Gio Mattio Zarabini q.m

Giuseppe Capellari fu Med.o e Celestino

Gio: Ant.o Cornaldi q.m Fran.co [illegible] Celestino

Addì 1. Marzo 1798.

Il pred.o Accordo fu posto nell'Auttica, come Scritto di Priv.to Civile di [illegible] istesso dal Sig. Mattio Zarabini, p. impl.rarne in ogni tempo, e cioè la sua Esecuz.e

Cavato dalla Filza Accordi [illegible] nell'Auttica, come [illegible]

Salvador [illegible] 13 [illegible]

Udine. Monastero de' Sette Dolori

Mon.ro Monastero de' Sette Dolori:

Udine. Monastero de Sette Dolori.

Die Jovis 28. Augusti 1749.

Coram Ill.mo et Ex.mo D.no Leonardo Pisauro pro Ser.mo Ducali Dominio Venetiarum Patriæ Foro Julij Locumtenente Generali meritissimo ad sonum Campanæ de more in Aula maiori Palatij Communis transpontem congregatum est Magnificum maius Consilium Civitatis Utini in quo interfuerunt Ill.mi Domini Hieronymus De Montegnaco Doctor, Carolus Fabrij Doctor, Comes Henricus De Strugllio, Comes Franciscus Gorgo, Comes Daniel Floria, Comes Hasçanius Piccoli, et Joseph Cernai Urbis Deputati; item Nobiles D. Comes Franciscus Dragoni, e Dominus Jacobus Pessarini Doctor, ac Honorandus D. Nicolaus Fassis Contradictores Communis, nec non Consiliarij ex utroque Civium Ordine numero ducentum et septem; videlicet N.° 207.

Nel qual Consiglio come sopra congregato fu primieramente letto il riverente Memoriale delle Reverende Madri Serviane De Sette Dolori; indi proposta la seguente Parte, la quale fu accompagnata con eloquente discorso dall' Ill.mo di Montegnaco uno degl' Ill.mi Sig.ri Deputati; e poi ballottata restò presa con tutti i voti, eccettuati sette.

Apertosi il Monastero delle Serviane Serve di Maria Addolorata il caso d'ottenere dalla Parrochial Chiesa di San Valentino piccola porzione di Fondi, col di cui mezzo dilatare verso le pubbliche mura il piano di esso Monastero, ristretto alle altre parti da pubbliche Strade, e dalla Chiesa suddetta, con la riverente Supplicazione ora letta implorano queste Religiose qualche porzione del terreno di pubblica ragione conterminante al fondi acquistato. Visitata dal Magistrato nostro questa situazione, e fatti li convenienti riflessi al numero delle Religiose, alla ristrettezza del Monastero, et agli esempi di generosa beneficenza di questo Magnifico maggior Consiglio diffusa a favore degli altri Monasteri; unanimi e concordi poniamo Parte,

Che admessa dall'autorità di questo Consiglio la Supplica di dette Reverende Madri Serviane, le sia concesso il sito contiguo al Fondi, come sopra acquistato nella sola quantità però di passa trecento e ventidue, onde possano chiuderlo con muri per la divisata estensione del loro Orto; a condizione però, che la muraglia da erigersi verso le pubbliche mura, lasciar debba in continuazione la Strada della

Larghezza, di cui è in presente detto l'Orto del Monastero; e con obbligazione alle ante: dette Reverende Madri di contribuire annualmente alla Chiesa di S. Gio: Batta in Piazza Contarena un Candelotto di Cera bianca di Libbra una.

Per Copia conforme tratta da me sottoscritto dagli Annali della Comune di Udine, Dipartimento di Passariano. In fede

Andrea Brunelleschi Segretario in Capo della Municipalità della Comune di Udine.

Opinione del Padre Rubeis Dominicano di Cividale sul Testamento Occelli Nobile Udinese dell'anno 1431 6 Luglio – Nonchè del Padre Dionisio Origo della Compagnia di Gesù, così ricercati dalli Nobb: SS.ri Commissarj –

Nel Monasterio di S. Agostino vengono
educate num.° 5 Donzelle cioè 4 Nobili e
una Citadina, e queste dalli Attuali Deputati
della Città vengono prescielte.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nella Città di [illegible] una Persona Nob.^e lascia la sua Eredità in Comissione alla Città stessa per l'institutione d'una pia Casa di cinque Donzelle da esser educate sotto la direzione d'una Matrona, e da esser provedute a suo tempo cogli avanzi delle rendite d'essa Eredità. Col decorso del tempo avvenne di mancare buona parte dell'Eredità medesima anche non senza qualche notabile negligenza de' Comissarij. Allora essi Comissarij risolvono di non far altro, che di distribuire D.ti 400 all'Anno per Dote à qualche povera Fanciulla.

In questa maniera vengono à mancare [illegible] al di [illegible] D.ti 3200 per quali si potrebbono presentemente porre in Capitale per l'adempimento della volontà del Testatore più che unque li fusse possibile; si supplica umil.te V. S. Ill.ma della sua saggia opinione. P.a se i Comissarij di sua propria autorità abbiano potuto disporre come hanno disposto (prescindendo dalla negligenza usata come s'è detto). 2.o se presentem.te al beneficio de D.ti 3000 d'avanzo siano obligati à quanto [illegible] rimediarvi. 3.o se la maniera in cui [illegible] rimediarvi, debba essere consigliata al Foro secolare, ò all'Ecclesiastico, e questo interesse dal uno e dal altro de Fori stessi sia dependente. ?

Rispondo al punto proposto in p.o luogo. Che i Comissarij non hanno potuto di sua propria Auttorità disporre in quella maniera che fecero; la ragione è perche per essere Comissarij sono puri Esecutori, e in consequenza senza Arbitrio. Al 2.o Caso rispondo, che senza [illegible] sono obligati à rimediarvi. La ragione è perche sono stati cagione di danno notabile; dunque devono rimediarvi. Al 3.o rispondo.

P.o che non si può dubitare essere stati i Comissarij cagione reale di danno notabile al di cui risarcimento sono tenuti.

2° La mancanza di buona parte dell'eredità consiste, ò in dissipamento delle rendite Annue salvo il Capitale, ò nella perdita di parte del Capitale. Se è dissipamento solo delle rendite, con il soldo, che devono restituire, e con li D[ucati] 3000 d'avanzo devono, per li Anni quanti occorrono, educare, e dotare Donzelle sopra il n[umer]o lasciato dal Testatore, se si è perduto parte del Capitale, con il soldo che devono restituire, e con li D[ucati] 3000 devono far una Investita, che equivaglia al Capitale dell'eredità, e sono tenuti à mantenere, e dotare altre Donzelle per ragione della colpevole cessazione di luoro Anno, che haverebbero recato dalla eredità se fedelmente aministrata fosse.

3° La maniera in cui dell'oggi [illegible] sia consigliata in alcuni Fori, [illegible] ne [illegible] ne dal [illegible] Fori, ma basta sia eseguita così.

O la Casa pia è stata instituita prima che venisse a mancare buona parte dell'eredità, o non è stata instituita. Se è stata instituita, basta che vi si [illegible] Donzelle per esser in quella Casa educate, e [illegible] pure [illegible], ne vi bisogna d'alcuna licenza pub[lic]a, si perche questa Casa pia è più tosto Conservatorio privato, che pub[lic]o, si perche forse nella sua institutione si sarà ottenuta una tale licenza, e al presente non fa se non proseguire ciò che si è interrotto con colpa. Se non fu instituita, deve instituirsi, ne per questa pare ancora sia necessaria alcuna licenza come si è detto.

P. [illegible]

Memoriale

Se il Comissario d'un' Eredità ò pia Institutione lasciata incontrando qualche difficoltà in pratica ò di intiero adempimento di ciò che stà espresso nel Testamento possa egli stesso di propria auttorità comutar il modo prescritto dal Testatore in quella forma che stimava migliore senza premesso il ricorso alla Giustitia di chi s'aspetta io dico di nò col fondamento del ius Canonico, e Decreti del sacro Concilio di Trent. Non licet comutare voluntatem Testatoris in Opus quantumcumque melius nisi ex dispensatione Pontificis, interdum ò Gratiose ad Episcopum pertinet. (e qui si parla della sola Comutatione ò Dispensa che al solo Foro della Conscienza appartiene) Doctores italiani comuniter.

Il Testator Ocelli Patritio Udinese hà instituita una pia Casa di cinque Vergini educande sotto la direttione d'una Matrona, d'esser vestite di color grigio, e dedicate alla protettione della S.ma Vergine sino al tempo di restar provedute cogli avanzi che dalle sue rendite si ricavavano. La Facoltà non essendo ~~[illegible]~~ stata creduta bastante ò alimentare, e per dotare le cinque Fanciulle hanno i Comissarij stimato bene di ridur quelle rendite in una Gratia di D.ti 400 da dispensarsi à una Fanciulla di loro elettione toties quoties, sino che venirà il caso di stabilir detta Casa ò Collegio e in questa forma è stata sinora con bona fede incaminata l'Ordinatione Ocelli senza il consulto necessario in materia di comutatione di Testamenti; onde io stimo che detta Gratia di D.ti 400 sia stata malamente instituta ò l'omissione del primo punto di formar Collegio e d'altre circostanze che risultano dal Testamento sudetto: 6 Lug. 1431

Non è stata veramente [illegible] di formar Collegio [illegible] di tenue [illegible] ò che una sorta di [illegible] alla medesima spettante sono stati abbandonati, e [illegible] i beni d'una facoltà con discapito di quel utile che rendevano ma più ancora ò che [illegible] di formar il Capitale di D.ti 5000 che ridotti à 5 ò 100 in qualche Monastero [illegible] servirebbe à [illegible] educatione delle cinque Fanciulle. Sono al presente D.ti 3000 d'avanzo et altri crediti coi quali si potrebbe dar mano alla [illegible] [illegible] stando pure [illegible] entrata in buona summa di poter formar senza incomodo anche la Dote. Voluntas Testatoris non debet somniari, sed ex verbis concipi, et ad unguem servanda est. Mantic. lib. 3. tit. 2. c. 9. n. 3. et 8

L'intentione del Ocelli è stata in primo loco l'educatione ~~[illegible]~~, e in secondo come ~~[illegible]~~ accessorio la Dote, e l'accessorio nel nostro caso è stato anteposto al principale [illegible] disordine che si è detto e il dar hora D.ti 400 in forma di Dote con idea di poi formar Collegio quando si potrà, è idea contraria all'Id. del Ocelli ò che i Testamenti s'hanno da immediatamente eseguire e nelle circostanze principali specifiche della

delle sue parti senza dilatione come insegnano comunemente li Scrittori onde quest'Opera benche intentionalmente comutata nel miglior modo che Commissarij hanno saputo dalle cose premesse però si rileva che non è stata ben comutata, leggasi tutto il [illegible] punto del Testamento e si vedrà evidentemente che in esso l'Ovelli hà studiato di nutrire à coperto delle sue Ale i suoi Pulcini, e dargli Nido in foraminibus petræ, [illegible] semis[illegible].

Dono di Providenza è il suffragio della Comutatione e si [illegible] insieme i Principij [illegible] [illegible] temporale in tali casi d'ottener tale indulto. Dunque deve abolirsi ciò che fù deciso con errore [illegible] Commissarij [illegible] e attentamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'istitutione [illegible] Laica come si vede [illegible] in stato di qualche dispensa ò comutatione, perche l'una e l'altra [illegible] iure Divino al Foro della coscienza l'una e l'altra s'aspetta, [illegible] coram Episcopi non in figura Iudicij sed' ex Officio Iudicis in modum Inquisitionis à Sede Apostolica delegandi, idest ad cognoscendas ultimas Voluntates et summarie et extraiudicialiter comutandas et adimplendas. Concil. Trident. Sess. 22. Cap. 5. et 6.

Executiones, et Comutationes [illegible] à S. Sede comittuntur Episcopis, effectum non sortiantur, nisi prævie cognoscatur, quod Preces subretiones vel obreptiones vitium non habeant, idest tacita veritate vel [illegible] [illegible] non sint [illegible] emisse. Index [illegible]:

In Tractatu de Purgatorio edito à P.R.P. Societatis Iesus fertur hoc Monumentum Cap. 7 § 5

Erat vir magnæ probitatis Romanus nomine [illegible] in [illegible] D. Thomæ Aquinatis cui Episcopus [illegible] Guido Parisiensis commiserat executionem Testamenti quod quidem ille executus fuerat, sed non cum omnimoda diligentia, hinc defunctus apparuit, post mortem Angelico Doctori dicens, se ob memoratam negligentiam in flammis Purgatorij [illegible] dierum spatio fuisse detentum.

Contra [illegible] [illegible] Divinæ legis [illegible] Eredes et Executores Testamentarij, qui non adimplent [illegible] quod continetur in Testamentis aut [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] 3. [illegible].

Statera dolosa abominatio est apud Deum, et pondus [illegible] voluntas eius. Prov. 11

Defuncti præcesserunt nos cum signo fidei et dormierunt in somno Pacis. Canon. in Miss:

Intra quod tempus Executores Defuncti voluntates exequi debeant et quis cogere [illegible] [illegible] Bossenb. [illegible] iter [illegible]:
quod si intra Annum exequi negligant ius executionis devolvitur ad Episcopum Lib. 3. Tract. 5. C. 4 [illegible].

Dat: in nostro Ducali Pal.° 28 Martij ind.^e 13 1465 –

punct: – Volumus in posterum observari, quod si est vel erit Lis seu questio [illegible] ... dicim ... etibus ... iudex ... ad quem ...

Casus.

Titius Testator Legat Domum cum Proventu congruo educandis sub pia Matrona [illegible] pore collocentur. Cura huius Pij Loci [illegible] ros ad servandam mentem Testatoris. Im[illegible] inum vestituendo decer[illegible] immam tradere, ut [illegible] statum Proventui, [illegible] n insumere, [illegible] sive Laicum. [illegible] do. si ad unguem [illegible] i accedente authoritate [illegible] aorshakes in ordine, [illegible] retinere Regulariter [illegible] ter. Ita habetur in [illegible] ultimarum [illegible] si tamquam Delegati [illegible] verbis satis expresse Armilla Tabiena [illegible] ap. 2, licet ipse [illegible] dis

– ad Iudicium

68

delle sue parti senza dilatione come insegnano communemente i Scrittori onde quest'Opera benchè intentionalmente comutata nel miglior modo che i Comissarj hanno saputo dalle cose premesse ciò si rileva che non è stata ben comutata, leggasi tutto il punto del Testamento e si vedrà evidentemente che in esso l'Oculli hà studiato di nutrire à coperto della sua Alma i suoi Publini, e farghi Nido in foraminibus petre vel semus [illegible]

Poco di providenza è il suffragio delle comutationi e si comprincieno in sine i Principj di potestà e autorità temporale in tali casi di ottener tale indulto. Dunque deve abolirsi ciò che fù decretato con errore dei Comissarj passati e attentamente ... si deve quel più che è più vicino al volere del Testatore. L'Istitutione sia pia ò Laica, come si vuole, già essendo in stato di qualch... ione Divino al Foro della consiena l'una e l'altra s'a...

Officio Iudicis in modo Inquisitionis à Sede Apostolica summarie et extraiudicialiter comutandas et ad... Dispensationes, et Comutationes quæ à S. Sede com... cognoscatur, quod Preces subreptionis vel obrept... falsitate non sint ~~[illegible]~~ emissæ. Trident. ibid.

In Tractatu de Purgatorio edito à P. ... So... Erat Vir magnæ probitatis Romanus nomine ... quidam Parisiensis commiserat executionem Tes... omnimoda diligentia hinc ... memoratus negligentiæ in flammis Purgatorij.

Contra mandata vero Divinæ Legis peccant Comiss... quod continetur in Testamentis, aut differunt di... Statera dolosa abominatio est apud Deum, et pond...

Defuncti præcesserunt Nos cum signo fidei et dormi...

Intra quod tempus Executores Di... debeant et quis cogere possit... quod si intra Annum exequi ne... devolvitur ad Episcopum Lib...

Dat: in nostro Ducali Pal.° 28 Martij ind.e 13 1465 —

punct: — Volumus in postenû observari, quod si est vel erit Lis seu quæstio [illegible]

Casus.

Titius Testator Legat Domum cum Provento, congruo educandis sub pia Matrona quinque Puellis, quæ subinde honestè suo tempore collocentur. Cura huius Pij Loci C[illegible] [illegible] demandatur, ut hæc constituat Commissarios ad servandam mentem Testatoris. Im[illegible]

[illegible]rium vestiendo dece[illegible]

[illegible]mmam tradere, ut

[illegible]n statum Proventus,

[illegible]n insumere

[illegible]sure, Laicum.

[illegible]do. Si ad unguem

[illegible]i accedente authoritate,

[illegible]aristrates in ordine.

[illegible]ihnere, Comulanter

[illegible]ter. Ita habetur in

ultimarum Volun:

[illegible]i tamquam Delegati

verbis satis expressè

Armilla Tariena.

ap. 12 [illegible]

Dicimus ... [illegible]

[illegible]ciu

[illegible]tibus

[illegible]iudex

[illegible]ur, quo

— ad Iudiciu

68

delle sue carte senza dilatione come ussigrano comunemente i Scrittori onde quest'Opera benche intentionalmente comutata nel miglior modo che i Comessarij hanno saputo, dalle cose premesse però si rileva, che non è stata ben comutata, leggasi tutto il [illegible] punto del Testamento e si vedrà evidentemente che in esso l'Ouelli hà studiato di nutrire e coperto delle sue Ale i suoi Pulcini, e dargli Nido in foraminibus petræ, [illegible]

Pono di Providenza è il suffragio delle Comutationi, e se ne [illegible] in seno i [illegible] di [illegible] [illegible] temporale in tali casi d'ottener tale indulto. Dunque deve abolirsi ciò che fù decretato con errore dei Comissarij passati, e [illegible] [illegible] si deve quel più che è più vicino al volere del Testatore. L'Institutione sia [illegible] o Laica, come si vuole, già essendo in stato di qualch

iure Divino al Foro della cons.

Officio Iudicis in modo Inquisi

summarie et extraiudicialiter

Dispensationes et Comutati

cognoscatur quod Previ

[illegible] [illegible] sint [illegible]

In Tractatu de Purgatori

Erat vir magnæ nobilitatis

quidam Parisiensis comm

omnimoda diligentia

memoratus negligentiæ

Contra præcepto vii Divini

quod continetur in [illegible]

Statera dolosa abomina

Defuncti prævenient Deo

Intra

[illegible]

quo[illegible]

[illegible]

Dat: in nostro Ducali Pal.° 28 Martij ind.e 13 1465 —

punct: — Volumus in posterum observari, quod si est vel erit Lis seu quæstio [illegible]

Casus.

Titius Testator legat Domum cum Provente, congruo educandis sub pia Matrona quinque Puellis; quæ subinde honeste suo tempore collocentur. Cura huius Pij Loci [illegible] tan demandatur, ut hæc constituat Commissarios ad servandam mentem Testatoris. Imminuto, non sine aliqua incuria, Provente, eidem in statum pristinum restituendo decernunt, non amplius educare Puellas, sed Uni quotannis certam summam tradere, ut nubat. Collecta interim sufficiente Pecunia restituendo in pristinum statum Proventui,

Tria quærunt Commissarii

1.um An potuerint propria authoritate Legatum commutare

2.um An teneantur, iuxta ab Ipsis stabilitum, collectam Pecuniam insumere

3.um An id possint sine recursu ad Forum sive Ecclesiasticum, sive Laicum.

Resp.o ad 1.um negative. Ad 2.um affirmative. Ad 3.um distinguendo. Si ad unguem affirmative; si non ad unguem negative. Singula paucis explico

Quoad 1.um certum est Voluntatem Testatorum mutari non posse, nisi accedente authoritate vel Episcopi in ordine ad Causas Pias, vel Principis aut Supremi Magistratus in ordine ad Causas Prophanas. Ita Omnes

Hoc posito cum simus in causa Pia, [illegible] huiusmodi Mutationem pertinere regulariter ad Episcopum, nisi Papæ authoritas interveniat. Dixi 1.° regulariter. Ita habetur in Trident. Sess. 22 de Ref.ne cap. 6 ubi dicitur In commutationibus ultimarum voluntatum, quæ non nisi ex iusta, et necessaria causa fieri debent, Episcopi tamquam delegati Sedis Apostolicæ summarie et extraiudicialiter cognoscant. Ex quibus verbis satis expresse apparet concedi Episcopis hanc potestatem. Ita Angelus, Silvester, Armilla, Tamburinus citantes Perusinum, Corduba, et Alii. Vide Sanchez Consil.m L. 4 cap. 2; [illegible]

dalle sue parti senza dilatione come insegnano comunemente i Scrittori onde quest'Opera benche intentionalmente commutata nel miglior modo che i Commissarij hanno saputo dalle cose minute fò si rilevare che vi è stata ben commutata, [illegible]

legasi tu / à cons / G / tenno / rassati / Luca / iure / Chio / Sumn / Diss / cog / tals / In / Crat / qu / in / me / Con / qu / Stat / Re

dissentiat. Hanc Quaestionem breviter, et clarè tractat Pichler in Jus Canon. l. 3 Tit. 24 ubi asserit hoc esse probabilius, et magis Praxi consentaneum. Dixi 2°. Nisi Papae Authoritas interveniat. Is enim est supremus Causarum Piarum Administrator, ut possit de illis disponere prout exiquat necessitas, vel utilitas, non secus ac Secularis Princeps in alus [illegible] usis.

Scio plurimos, et quidem graves A A docere cum Molina de Just et Jure tom. 1° sp. 249 uni Summo Pontifici reservatam huiusmodi commutationem. Moventur ex Clementina Quia contingit in Concilio Viennensi, in qua habentur [illegible] verba salva [illegible] Apostolicae authoritate. Verum attentè legenti talem Constitutionem nihil omnino videtur in illa opponi sententiae tribuenti Episcopis potestatem Commutationis, cum a Tridentino l. c. dicantur procedere tam: [illegible] Apostolicae delegati. Ceteris Pichler huic obiectioni respondet dictam Clementinam vel hac in parte derogatam per Tridentinum (dico hac in parte, cum ceteroquin a Tridentino firmetur Sess. 7 de Refor. cap. [illegible]) vel [illegible] quando [illegible] fiat in opus [illegible] [illegible] vel tandem quando sit [illegible] potestatis sine iusta causa. Ipsi tamen ultima responsio minus placet. Ratio est, quia supponit sententiam mihi valdè asperam, [illegible] docet omnes ultimas voluntates [illegible] hanc tacitam conditionem. [illegible] Summus Pontifex ad causas Pias vel Princeps aut supremus Magistratus ad causas non Pias aliter pro arbitrio disponat. Sanè reverentia, quam tum Summus Pontifex, tum Principes ultimis [illegible] voluntatibus semper [illegible], clarè ostendit hanc potestatem commutandi exigere causam iustam et necessariam, et quidem copulativè, ut docet Barbosa in Collectaneis ad citatum caput Tridentini.

Ad 2um dico teneri Commissarios collectam pecuniam restituendo [illegible] pristinum statum [illegible] tui insumere. Ratio est duplex. 1° ex natura ipsius rei, et ratione iustitiae [illegible] [illegible]

Dat: in nostro Ducali Pal.° 28 Martij ind.^ne 13 1465 –

punct: – Volumus inposterum observari, quod si est vel erit Lis seu Quaestio super proprietate seu iure et tit.° Decimae . habeatur [illegible]

enim est [illegible] damnum. 2.º ex Decreto [illegible] pars [illegible], et ratione [illegible] tenetur enim promissae reparationi stare.

Ad 3.um dico nullam esse obligationem [illegible], si reparatio fiat [illegible], esse vero, si non fiat ad [illegible]. Ratio [illegible] est, quia tunc nulla [illegible], neque enim mutatur, sed impletur Mens Testatoris. Ratio [illegible] est, quia vere [illegible] mutatio, ut per se patet. Noto tamen [illegible] ad [illegible], non intelligendum [illegible], sed [illegible] nova [illegible] accipiendum, nisi tamen vellent commissarii ad omnino [illegible] restituendo [illegible] aliqua dilatione uti. In hoc enim attenta [illegible], qua commissarii [illegible] legatum suspendendo [illegible] valeret [illegible] Iuris. Multa facta tenent, quae fieri prohibentur. – Atque haec dicta sint attento communi Iure.

Ita [illegible] salvo semper meliori Iudicio

Dionysius Origo Soc: Iesu

M. P.

delle sue parti senza dilatione come insegnano communemente i Scrittori onde quest'Opera benche intentionalmente comutata nel miglior modo che i Ministri hanno saputo dalle cose premesse però si rileva che non è stata ben comutata,

legasi tu

à com

G

tenor

passati

Lucca

inne

Officio

summ

Que

ogi

f.li

In

Crat

qu

im

me

Cont

qu

Stati

Re

Dat: in nostro Ducali Pal.° 28 Martij ind.^e 13 1465 –

punct: – Volumus imposterum observari, quod si est vel erit Lis seu Questio super proprietate seu iure, et tit.° Decimæ, habeatur recursus ad iudicium Spirituale; si vero inter partes est, vel erit Lis seu questio super fructibus et proventibus ipsius Decimæ eo casu Potestas sit, et esse debeat Iudex et cognitor sicut in plurimis aliis similibus Casibus tam Decimarum, quam Feudorum in Terris, et Locis nostris iussimus observari

Firma Sententia replicata fuit, quod spectat ad spirituale feratur ad Iudicium spirituale, quod spectat ad temporale feratur ad temporale

Sic Princeps pateenter iussit in Ducalibus 15 Maij 1454: 2 Aplis 1468 21 Junij 1468 ult: 8bris 1469 et ult: 8bris 1472

Monasteri di S.ta Chiara e di S. Niccolò
della Città d'Udine

Memorie concernenti li sopradi due Monastri, ut intus

1305 2 7mbre. Napoleone Cardinale e Legato Apostolico concede al Nob: Ucelletto degl'Ucelli facoltà di continuare la Fabrica del Monastero di S.ta Chiara d'Udine

Mona
Monastr. di S. Chiara
di Udine

Monasterio di San Niccolò d'Udine

Morte delle Religiose

1648	2 Aprile	Suor Elena Belgrada morì d'anni	84
1650	22 Marzo	Suor Domnula Gropleva morì d'anni	42
	27 Xbre	Suor Caterina Valentinis d'anni	34
1672	4 7bre	Suor Anna Mª Masera	44
1678	15 Aple	Suor Mª Teresa Zanolina d'anni	46
1679	5 8bre	Suor Felice Tritonia d'anni	62
1683	22 Febº	Suor Mª Madalena Manini	55
1687	3 Genº	Suor Marzia Arrigoni	63
1691	17 Giugno	Suor Ottilia Moiressa	65
1693	6 Genº	Suor Niccolina Bellona	79
	30 Genº	Suor Elena Piccoli	66
1698	28 Luglio	Suor Antonia Casina d'anni	71
1699	7 Aple	Suor Giacinta della Porta	67
1700	3 Giugno	Suor Chiara Masera d'anni	74
1702	4 Xbre	Suor Mª Lucrezia Valvasona	45
1706	6 Marzo	Suor Caterina de Pace	75
1708	27 Luglio	Suor Mª Antonia Piccoli	67
1716	6 Luglio	Suor Mª Antonia Arrigoni	25
1717	6 Luglio	Suor Mª Teresa Floria	53
1718	18 8bre	Suor Mª Elisabetta Arrigoni	86
1719	30 Giugno	Suor Anna Mª Ettorea	46
	29 Agosto	Suor Mª Eletta Cavalli	44
	4 9bre	Suor Francesca de Pace	78
1726	25 Maggio	Suor Elena Stainera	54
	11 Giugno	Suor Teodora Salò	76
1730	7 Febº	Suor Adriana Conti	70
1737	17 Aple	Suor Mª Madalena Valvasona	68
1745	30 8bre	Suor Anna Mª Piccoli	39
1749	9 Marzo	Suor Mª Geltrude Tartagna	49

1749 3 7bre. Suor M.a Teresa Tinto morì d'anni — 50 —
1758 16 Agto. Suor M.a Rosa di Sbrulleo — — — 73 —
15 7bre Suor M.a Vittoria Tessarini — — — 62 —
1759 26 8bre. Suor Antonina Antonini — — — 81 —
1762 26 Xbre. Suor M.a Chiara Fabrizij — — — — 74 —
1765 15 Maggio Suor M.a Antonia Fabrizij — — 65 —

1305. Neapoleo miseratione divina Sancti Adriani Diaconus Cardinalis, Apostolice
Sedis Legatus ... in Regno ... dei gratia ipso Tarvisiney ac dilecto
in Christo ... Preposito Ecclesie Sancti Stephani Aquilegen. ac [illegible]
de [illegible] Canonico Aquilegen. salutem in domino
Pro parte dilecti in Christo Nobilis Viri Ozalchi de Utino Aquilegen.
dioc. fuit propositum coram nobis, quod dudum ipse zelo pie voluntatis
accensus [illegible] in Colosia, [illegible] in eadem [illegible]
ac commercio [illegible] pro sua et parentum suorum animarum
remedio [illegible] in quodam fundo sibi [illegible]
[illegible] tunc Patriarche Aquilegen. [illegible] quoddam Monasterium
[illegible] ordinis S. Clare construxit, [illegible] eundem [illegible]
[illegible] Benedictus PP. XI. [illegible]
Ozalchi supplicationibus inclinatus ac non [illegible] quod [illegible]
[illegible] ad [illegible] Aquilegen. [illegible] voluit quod nullus in [illegible] posset
sibi [illegible] ordine [illegible] litere eiusdem Benedicti super hoc
confecte Bullate [illegible] obitum non fuissent, ac
quod Ven. Pater Ottobonus Patriarcha Aquilegen. [illegible] in Canoz
na [illegible] quod ipse [illegible] Monasterium
[illegible] ad quinquaginta [illegible]
[illegible] Capituli [illegible] concessionem [illegible]
[illegible] Predecessorum suorum [illegible] intervenisse [illegible]
[illegible] Aquilegen. Capituli in eadem [illegible]
[illegible] non solum [illegible] quinquagesimam [illegible] ad [illegible]
[illegible] non [illegible] non permittens quod idem
Ozalchus prefatum [illegible] complectione [illegible]
[illegible] dicto [illegible] donare vel concedere valeat
Ordinis [illegible] de [illegible] propter
[illegible] eiusdem Ozalchi propositum impeditur [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] quibus [illegible]
[illegible] quod [illegible] Raymundus [illegible]
[illegible] concessionem [illegible] donationem huiusmodi factam [illegible]
[illegible] inviolabiliter observari. [illegible]

tamen personam ordinem ejus venerabilem inclinare eidem Rel.
leto Domino ejusque successoribus suis in desponsa quod in Patriarchatu
dicte predicte consistat auctoritate predicta concedenti liberam
predicandi contradictione eadem auctoritate per eorumque Dictam
appellatione postposita compescendo. Datum non omnes hijs exten-
quandis permissis interposita Dno depositum annihilationes eorumque
Dat. Foroliviij IIII. Non. Septembris Pontificatus domini Clementis
Pape V Anno primo

Ex membrana originali in Archivio Ven.
Monasterij Monialium Sive Clare hujus
Civitatis alium exemplare facit et
facta [illegible] Ego subs. et scr.
Anto. Martinelli D. V. Doct. Coll. Univer.
[illegible] 20 Julij [illegible] J. D. M.

In nomine Domini Amen
1306 Anno Nativitatis ejusdem Millesimo trecentesimo sexto Ind. quarta die
[illegible] mensis Decembris. Testibus Dni Viro Dno [illegible] de
Ramadello [illegible] Dni Pretre Vicario Generali Dno Wecmano de
[illegible] Plebano Buje et Nobilibus Viris Dnis Petro de [illegible] et Milano
de [illegible] [illegible] habitantibus [illegible] Dne filiciani [illegible] de
[illegible] et [illegible] de [illegible] de Ricardis Testibus et alijs
Cum Discretus Vir Dnus Henricus [illegible] Uzellus de Utino ad honorem
Dei et Beatissime Marie Virginis Matris [illegible] necnon Sancti Johannis
Evangelistae quoddam [illegible] Ville Superioris Utini in loco qui dic-
[illegible] Sancta [illegible] construi fecisset in quo morari voluit Sorores
sive Moniales ordinis sive regule Sancte Clare que ibidem res
[illegible] habitu [illegible] religionis Deo [illegible] debitum famulatum
Idem Dnus Uzellus pro [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ipsi [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de Utino recipienti procuratorio
nomine dicti [illegible] et pro ipso [illegible] et [illegible] [illegible] Vill.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et dimidium [illegible]
num

unum regitur per Blancum [illegible]. alius per Johannem [illegible]
tertius per Johannem [illegible] quartus per [illegible] quintus per
Antonium sextus per Brizilgium septimus per Taxxinum filium Bon-
octavus per Nicholaum et nonus et dimidius per [illegible] de dicta
Villa. Item [illegible] unum [illegible] Silvanii vacat per [illegible]
de eadem villa. Item [illegible] in Villa Bosii. vacat
per [illegible] et [illegible] eius Nepote de eadem villa. Item duos
mansos et dimidium sitos in Villa Bergonzani quorum unus regitur
per Dominicum Panzium et alius et dimidius per Venerium de eadem
Villa. Item duos mansos sitos in Villa de Plancada quorum unus regitur
per filios Boralli alter per filios Mauri de eadem Villa. Item
mansum unum situm in Villa [illegible] [illegible] et [illegible]
fratres de eadem villa. Item mansum unum situm in Marzano
qui regitur per [illegible] de eadem Villa. Item mansos octo
sitos in Villa de Colle [illegible] quorum [illegible] regitur per [illegible]
tertius per [illegible] quartus per [illegible] quintus per filium
[illegible] sextus per filium [illegible] septimus et octavus per Federicum
de eadem villa. Item [illegible] situm in Villa [illegible]
per [illegible] et Bonum Bonaldum de eadem villa. Item Molendinum
unum situm in Roja [illegible] per [illegible] super Molendi-
num [illegible] Constantino de [illegible] et [illegible] Johannis [illegible]
[illegible] ita scilicet quod praefati canonici et Monachi qui pro
tempore fuerint in eodem loco habeant teneant et possideant pre-
dictos mansos et bona [illegible] cum omnibus et singulis ad omnia
[illegible] [illegible] ipsos mansos [illegible]
[illegible] modo [illegible] pertinentibus de jure vel de facto. Quos si-
quidem mansos et bona idem Dominus [illegible] suo proprio
nomine quo [illegible] constituit possidere donec corporalem possessio-
nem acceperit [illegible] [illegible] ac
retinendi deinceps eidem [illegible] nomine [illegible] licentiam omni-
modam contulit atque dedit [illegible] [illegible] per se
[illegible] heredes et sub obligatione omnium suorum bonorum et
[illegible] et [illegible] [illegible] solo verbo [illegible]

et eorum refectione praefato Francisco stipulanti, et recipienti vice
et nomine quo supra de praedictis rebus de bonis vel aliqua jur...
...itari aut quaestionem dicto Cenobio illo tempore non inferen...
nec inferenti competitur sed ipsas res et bona eidem Cenobio ...
praedicto a omni persona ... et ... legitime defen-
dere, auctorizare et disbrigare et perpetuam dictam ... omnia et sin-
gula suprascripta et infrascripta perpetuo firma et rata habere
et tenere et non contrafacere vel venire ... aliqua
ratione dolo ingenio sive causa de jure vel de facto sub poena
dupli valoris bonorum praedictorum ... Melioratione, eo ...
... quicumque solidum ... stipulatione promissa
qua soluta vel non praedicta omnia et singula firma perdurent. ...
... praedicto Molendino solvatur ... Canonica Dni Petri
... infrascriptis ... et dimidium frumenti ... et dimidium
... duo ... annone ...
... canon ... Molendinum ...
Molendinum ... Utini ... Molendinum ...
... de ... et ... Molendi-
ni ... Utini ... dicta ...
...

{ ... illico ... Ottobono ...
... Utini ... praedictis ...
... et ... per ...
... ad ... Dni ...
praefatum ... omnia et singula in ... instrumento ...
... et ...
... Utini
in ... Cenobij ...

S.N. ... Ottavius ... Utinensis ... Notarius praedictis omni-
bus interfui, et rogatus subscripsi.

... in ... authentica ...

S.N. ... Monialis ...
... in ...
... Mainardi ... V.
... Utini
Utini die ... anno ...

Causa ed Origine del Monastero di S.ta Chiara
di Udine

San Quirino figlio di Marco Giulio Filippo primo Christiano Imperatore la Madre fu Serena, Batezati da San Fabiano Papa nell anno della Natività di Gesù Christo 238. San Quirino fu Duca d'Ungaria, poi Vescovo di Lauréa nella Baviera et per voler divino l'anno 264 fu creato Patriarca d'Aquileja

Anni doppo che l'anima di questo Santo volò al Cielo la Città d'Udine ad onor di sì glorioso Santo Patriarca fabricò una Chiesa fuora del Borgo di Gemona di Udine sino al tempo d'oggi in detto Borgo di Gemona la 3.za festa della solennità delle Pentecoste ogni anno si fa certa solennità in memoria della festa di San Quirino, il cui nome era nella Chiesa di Santa Chiara a mano sinistra nell entrar in detta Chiesa, che al presente si chiama l'Altare della Fraterna di San Rocco

l'anno 1040. Poppone Patriarca d'Aquileja vi pose nelle Celle, o Monastero della prefata Chiesa di S. Quirino alquante Vergini sotto titolo di San Benedetto le quali a quel tempo si chiamavano le RR.de Madone di San Quirino. Soggette all'ora al R.mo Capitolo d'Udine sinò al tempo di Bertoldo Patriarca d'Aquileja l'anno 1245 ed continuorono floridamente molti anni. Si serrò poi la Città con l'ultime Muraglie per il che detto Monastero ed Case restorono ed disciate ed abbandonate onde pare che sino all'ora si providesse il Pio Decreto del Sacro Concilio di Trento che prohibisce tener fuori delle Muraglie Monasterij di Monache ed perciò in breve tempo restò soppressa la Chiesa, e tutto il resto et le rendite furono assegnate alla Cathedrale del Duomo della medesima città all'Altare della Ss.ma Madre di Gesù Christo chiamata la Madonna di Reggio.

La divina Providenza per la ventura di questo Monastero non volse permettere che la Religione vi mancasse onde nella medesima contrada Borgo di Gemona dentro le Mura fu fabricato un nuovo Monastero

cosi nominato Vecchietto degl' Uccelli Cittadino ed Nob: Udinese il quale ebbe in Feudo dall' Illmo, e Rmo Patriarca d'Aquileja Rajmondo della Torre il fondo con tutte le sue pertinenze come consta per Scrittura di Valtino Nodaro l'anno 1294 @ 14 7bre nel qual loco intese edificare un Monasterio o Collegio di Monache di Sta Chiara detto della Cella nel qual sito, o positura di loco vi era una Chiesa del Precursore San Gio: Batta il giorno della cui Festa viene solennizzato dalle presenti Monache di Sta Chiara con concorso particolare del Popolo Udinese.

Dato principio alla nobilissima Fabrica l'istesso Patriarca Rajmondo della Torre vi pose la prima pietra ne fondamenti l'anno istesso 1294, ed procurò che da Bonifacio 8o. il tutto fosse confermato: Ma prima che fossero espedite le Bolle seguì la morte d'esso Rajmondo Patriarcha ed ad esso Turriano ed a Pietro Patriarch successe Ottobuono Piacentino della Nob: Famiglia de Razzi Vescovo di Padova, come Patriarca d'Aquileja il quale intendeva si restituisse al Patriarcato il detto fondo nel modo di sopra concesso al Nob: Vecchietto degl' Uccelli.

Ma per consiglio della Città si ricorse a Neapoleone Cardinale ed Legato Apostolico, ed in maniera s'operò, che egli non solo approvò l'opera di Rajmondo, ma concesse al Nob: Vecchietto degl' Uccelli ampia facoltà di continuare la medesima fabrica ed di poter addotare d.o Monasterio con le sue proprie facoltà, siccome fece amore Dei, et in remissione de suoi peccati.

Date le Lettere in Forlì adì [illegible] 7bre 1305.

Quali lettere, presentate ad Ottobono Patriarca fu prontissimo ad eseguirle ed mandarle ad effetto, onde dopo seguire l'erezione del d.o Monasterio [illegible],

L'anno seguente li 12 7bre consacrò la Chiesa con grande solennità ed concorso di Popolo et vi pose nel Monasterio ed casa Uccelli di ragione del d.o Nob: Vecchietto degl' Uccelli a guardia Ver

gini

della Città, et 4 Vergini Religiose due di San Benedetto chiamate le RR.de Madonne in San Quirino fuori del Borgo di Gemona et due del Monasterio di Santa Chiara di Cividale et li diede regola, et titolo di Santa Chiara et furono sottoposte al governo delli Molto RR.di PP. Conventuali di San Francesco dentro la Città; A questo effetto vi era una Casa per abitazione di 4 Frati per governo spirituale delle dette RR.de Monache.

Le entrate per essi PP. erano nella Villa d'Alnico sopra Udine.

Et annualmente vien detto dagl' Vecchi Nob: Vedersi essere fiorentissimo Monasterio splendor di questa Città per la bona fama che di presente gode tiene le [illegible] ora conservate [illegible] Avendo [illegible] nell'entrar dentro della detta Chiesa di Santa Chiara;

L'anno 1568 a 3 Giugno per Breve Pontificio si sottomisero all'obbedienza Patriarcale essendo Patriarca Monsig. Illmo et Rmo Daniello Barbaro come consta per l'obbedienza che segue et intimata alle prefate RR.de Monache.

Forma d'obbedienza mandata dall' Illmo, e Rmo Patriarca alle RR.de Monache di S.ta Chiara l'anno 1572.

Noi Abbadessa et Monache dell' ordine, et Monasterio di S.ta Chiara di Udine &

Victor de Mazaleis Cancell. Patr. Ag. Mo. Illmo, et Rmo Patriarcha, [illegible]

risposta formale

Forma d'obbedienza fatta dalle RR.de Madonne di S.ta Chiara in risposta della obbedienza di Monsig. Illmo, et Rmo Patriarca d'Aquileia

Noi Madre Abbadessa et Monache di S.ta Chiara vertenza volendo a bene risposta alle nostre clausole poste nella formula di obbedienza a noi intimata, le quali clausole da noi non sono così bene intese semplicemente rispondiamo, che volemo esser obbedienti Figlie di S.ta Chiara, et menar vita conveniente alla professione, et Voto nostro promettendo humiltà, et obbedienza alla maestà Divina, al suo Vicario in terra, et a Monsig. Illmo Patriarca havendo inteso di dover esser da sua Signoria

Illmo, et suo rappresentante con cauti reti, et trattate. ..Per la presente scrittura nostra non intendendo di pregiudicare all' offizio delli Ssri Sindici di questa Città proposti a questo Monasterio ...

... di Udine nel Monasterio nostro il di penultimo D.bre 1572

Loco Sigilli Monasterij

Io Suor Cornelia Simonina Abbadessa del sudetto Monasterio di Consenso di tutto il Collegio.

L'anno 1593 Monsr Illmo, et Rmo Patra Francesco Barbaro volse visitare detto sacro Monasterio insieme con li Ssri Sindici della Città, che hanno cura di esso Monasterio creati dal maggior consiglio della Città, et stanno in vita in detto offizio di Sindici di Sta Chiara li Ssri Sindici furono il Rmo Sig. Giulio Arcano et li Ssri Girolamo Gealdo, et Gio: Batta Raimondi.

L'anno 1612 l'Illmo et Rmo Monsr Franco Barbaro Patriarca riformo il Monasterio et le Monache che abbraciorono la riforma furono le Molto RRde Monache

Suor Flaminia di Strassoldo

Suor Gabriella Colloretta

Suor Cesarea Nausera

Suor Oristella Brazza

Suor Camilla Frattina

Li Presidenti alla restaurazione furono li Ssri Fabio della Rovere et Francesco Ottavio.

L'anno 1614 Monsr Illmo et Rmo Patra Franco Barbaro per buon governo del detto Monasterio di Sta Chiara diede ordini Costituzioni, e Regole le quali furono publicate nel Parlatorio alla presenza delle Monache, quali le accettorono (a) 19 Ag. 1614 et di presente si conservano in tal posto avendo anco esse RRde Monache riformato di presente e Chiesa e Monasterio.

Il millesimo presso la + indica la morte delle Religiose

Monisterio di S.ta Chiara

Ingresso delle Religiose

1613 20 Aprile

Suor Camilla Ottona

Suor Lavinia di Strassoldo

Suor Francesca del Torso

1680 + Suor Propertia Ovalda

29 Luglio

Suor Olimpia Bisiona

Suor Giacinta Lautila

1614 6 Zen.

1659 + Suor Alosia Valcanais

1669 + Suor Chiara Sforza

1663 + Suor Lucretia di Colloredo

7 7bre

1667 + Suor Nicolina Dragona

1671 + Suor Emilia di Prusio

1615 15 Xbre

671 + Suor Rutilia di Sbroiavacca

1616 25 9bre

Suor Lugretia Candida

1619 3 Marzo

675 + Suor Elena della Frattina

Suor Floriada di Attimis

1620 22 9bre

692 + Suor Caterina Gorgo

Suor Colletta di Colloredo

1623 13 Agosto

1672 ✝ Suor Elisabetta Bellona

7 Maggio

1681 ✝ Suor Cassandra Codvozzo

1626 21 Aprile

1687 ✝ Suor Metilda di Caporiaco

4 9bre

1667 ✝ Suor Dorotea di Perso

1628 30 Xbre

1675 ✝ Suor Madalena Ettorea

1582 ✝ Suor Marzia di Perso Sopranumeraria

1670 ✝ Suor Vittoria Grazia

1690 ✝ Suor Flaminia Antonini Sopranumeraria

1687 ✝ Suor Ivatona Gritonia Sopranumeraria

1630 8 Maggio

Suor Lugrezia Bellona

1631 8 7bre

1676 ✝ Suor Giulia Brazzacco

30 9bre

1675 ✝ Suor Giacima di Caporiaco Sopranumeraria

1633 26 Luglio

1682 ✝ Suor Terenzia di Murugo Sopranumeraria

1635 20 Agosto

1685 ✝ Suor Anna Rerrena Sopranumeraria

1641 15 Maggio

1702 ✝ Suor Domicilla d'Attimis Sopranumeraria

1643 Primo Agosto

1700 ✝ Suor Claudia Manin Sopranumeraria

1644 27 Xbre di

1672 ✠ Suor Eufemia di Prampero
1676 ✠ Suor Gabriela di Colloredo
1700 ✠ Suor Giulia Zucchiaga
1698 ✠ Suor Margherita di Caporiacco.

1651 26 Xbre

1712 ✠ Suor Francesca Codroipa

1647 28 Luglio

1700 ✠ Suor Ma. Lodovica Bellona
1671 ✠ Suor Christina Brazzacco

1656 20 Giugno

1710 ✠ Suor Anna Ma. Dragona
1697 ✠ Suor Ma. Felice di Prampero } sopranumeraria
1691 ✠ Suor Ma. Verginia Antonini }

1659 24 Agosto

1680 ✠ Suor Giustina Arrigoni in loco Valentini

1663 22 Aprile

1698 ✠ Suor Ma. Antonia di Prampero in loco Colloredo

1666 3 Genn.o

1686 ✠ Suor Antonina Antonini } sopranumeraria
1703 ✠ Suor Luitgarda di Attimis }

1667 15 Luglio

1712 ✠ Suor Chiara Betussi in loco Perso
1710 ✠ Suor Teodora di Colloredo in loco Dragoni

1669

1704 ✠ Suor Buonaventura Bertolini in loco Sforza

1670

1713 ✠ Suor Ma. Teresa di Brazzacco in loco Grazia

1671 @ 24 Agosto

1716 ✝ Suor Geltruda di Prampero in loco Brazzaco

1729 ✝ Suor Brigida di Manzano in loco Percoto

1721 ✝ Suor M.a Angelica di Caporiacco in loco Sbrojavacca

1674 20 Gen.o

1691 ✝ Suor Vittoria Frangipane in loco Prampero

1675 12 Aprile

1720 ✝ Suor M.a Elisabetta Elti in loco Brelone

1677 14 7bre

1735 ✝ Suor M.a Madalena Mantica in loco Ottorro

1678 19 Aprile

1719 ✝ Suor M.a Eugenia di Polcenigo in loco Caporiacco

20 Giugno

1699 ✝ Suor M.a Rosa di Varmo in loco Strassoldo

1679 11 7bre

1720 ✝ Suor M.a Veronica di Strassoldo in loco Colloredo

1680 18 Feb.o

1739 ✝ Suor Anna Giulia di Attimis in loco Brazzacco

1681 Primo Giugno

1746 ✝ Suor M.a Rosalia Codroipo in loco Arrigoni

8 Giugno

1721 ✝ Suor M.a Elena Valentinis loco Sbaldi

1682 21 Giugno

1706 ✝ Suor Chiara Colloredo in loco Codroipo

1683 8 Luglio

1713 ✝ Suor M.a Christina di Maniago in loco Percoto

1689 23 Aprile

1762 ✝ Suor Giacinta di Brazzacco in loco Caporiacco

1692 19 Agosto

1741 ✝ Suor M.a Francesca Bartolini in loco Antonini

1691 9 7bre

1754 ✝ Suor Mª Isabella Ottovea in loco Antonini

1692 16 Xbre

1742 ✝ Suor Mª Anna di Strasoldo in loco Frangipani

28 Xbre

1717 ✝ Suor Dorotea Savorgnana in loco Zucco

1693 20 Genº

1750 ✝ Suor Domitilla Tubia in loco Gorgo

1696 30 Xbre

1725 ✝ Suor Catterina Frangipane in loco Adorni

1698 23 Febº

1749 ✝ Suor Mª Antonia di Brazzacco in loco Pampero

1698 14 7bre

1754 ✝ Suor Antonina di Brazzacco in loco Pampero

1700 11 Luglio

1714 ✝ Suor Mª Matilda di Spilimbergo in loco Caporiacco

1701 19 9bre

1736 ✝ Suor Mª Cecilia Dragoni in loco Tubia

1702 21 Maggio

Suor Mª Margherita Antonini in loco Belloni

9 Luglio

1763 ✝ Suor Mª Felice Milliana in loco Tinti

28 Agosto

1755 ✝ Suor Mª Lodovica di Polcenigo in loco Varmo

1706

1758 ✝ Suor Mª Margherita Caselli in loco Antonini

1717 ✝ Suor Mª Rosa Milliana in loco Bartolini

1707

1740 ✝ Suor Mª Beatrice Gabrieli in loco Antonio

1710

1737 ✝ Suor M.a Uitoria Makoli in loco Mauini

1758 ✝ Suor Bonauentura Sabbatini in loco Olti

1712 2 Agosto

1754 ✝ Suor M.a Cecilia Ottilia in loco Tragoni

1751 ✝ Suor Anna M.a di Cipriano in loco Colonia

Suor M.a Ludgarda di Spilimbergo in loco Altimis

1712 17 Gen.o

1765 ✝ Suor M.a Emilia d'Altimis

22 gbre

Suor M.a Giustiniana Dandolo

1713 7 Gen.o

Suor M.a Chiara Cobrra in loco Olti

1715 23 Giugno

741 ✝ Suor M.a Teresa Gorga in loco Gorgia

746 ✝ Suor M.a Elena Paona in loco Bertupi

1718 10 8bre

Suor M.a Eduarde di Sbrojauacca loco Brazzaco

1721 11 Maggio

1752 ✝ Suor Teresa Margherita di Coseo la loco Panigai

1719 16 Aple

1740 ✝ Suor M.a Matilde d'Altimis loco Spilimbergo

1720 15 7bre

1757 ✝ Suor M.a Rosa d'Altimis loco Pevi

1717 28 Xbre

718 ✝ Suor M.a Giouanna Andrmey loco Miliana

1720 4 Gen.o

1722 ✝ Suor Anna Catarina Bartolucci loco Arciuelli

1724 11 Giugno

1728 † Suor Francesca Ant.a Attimis loco Savorgnano

1729 20 Marzo

Suor M.a Catterina di Brazzacco loco Pollcenigo

1721 20 Agto

1764 † Suor M.a Angelica di Aviano loco Strassoldo

1726 22 7bre

Suor M.a Giovanna di Pers loco Caporiaco

1722 27 7bre

1756 † Suor Teresa Antonia Olivi loco Valentinis

1723 22 Ag.to

Suor M.a Elisabetta Madrisio

1726 3 Maggio

Suor M.a Aurora Antonini

1729 23 8bre

Suor M.a Luigia Porzia in loco Frangipane

1732 20 Feb.o

Suor M.a Cunegunda di Sbrojavacca loco Manzan

1735 12 7bre

Suor M.a Angela Zucco loco Attimis

1737 5 Maggio

1760 † Suor M.a Daniella Rajmondi loco Mantica

1738 27 Maggio

1744 † Suor Chiara Maddalena Marotti loco Dragoni

1740 14 Feb.o

Suor M.a Eleonora di Strassoldo loco Mattioli

1742 31 Gen.o

Suor M.a Francesca di Attimis loco Attimis

1744 26 Aprile

Suor M.a Cecilia di Strassoldo loco Attimis

1751 17 Gen.°
Suor Domicilla Franceschinis loco Gabriel
24 Gen.°
Suor Marianna Teresa Sabatini loco Bertolini
1747 11 Aple
Suor M.a Teresa Antonini loco Giorgo
1730 Primo 8bre
1759 + Suor M.a Gerarda di Spilimbergo loco Stra[s]oldo
1745 16 Aple
Suor M.a Madalena Antonini loco Bartolini
11 Giugno
Suor M.a Serafina Scardi loco Mattioli
1748 22 7bre
Suor M.a Rosalia Franceschinis loco Codroipo
1749 17 Aple
Suor M.a Matilda Obizi loco Paona
1751 12 7bre
Suor Anna Maria di Strasoldo loco Porzano
1758 18 Aple
Suor M.a Rosa Dragoni loco Franceschinis
1754 15 7bre
Suor M.a Beatrice di Strassoldo loco Sporiano
1755 25 Maggio
Suor M.a Ignazia di Spilimbergo loco Zorola
1739 10 Giugno
Suor M.a Eletta Sabbatini loco Ottilio

1756 9 Maggio

Suor M.a Giosefa di Manzano loco Brazaco

1762 25 Luglio

Suor M.a Giacinta Sabbatini loco Obici

16 Maggio

Suor Gioanna Teresa di Maniacco loco

1763 10 Ag.to atimi

1764 + Suor Teresa Marghurita di Prampero loco Polcenigo

Conv. S. ~~Agostino~~ Lucia in Udine

1381 5to idib. Aptis. Bolla del Pontef. Urbano da contiene la Fondazione del Conv. e Chiesa di PP. dell'Ord. di S. Agostino ad istanza degli Conventi di Sto Agostino di S. Lucia

1384 - Memoria relativa ai PP. di Sta Lucia

1381. Copia della fondazione di questo Nostro Convento, e Chiesa di Santa Lucia di Udine cavata dall'Originale.

1388 ...

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Episcopo Concordien: Salutem, et Apostolicam Benedictionem &c.

Sinceræ Devotionis affectus, quem dilecti Filij Fratres Ordinis Heremitarum ... ... un merito promoveri ... ipsorum, et divinum ... favorabiliter ... Dictorum Fratrum ... de Utino Aquilejen ... alias sibi a Deo collatas ... Sanctæ Luciæ in Castro ... et ibidem habitare ... pro certo Fratri ... applicata eisdem Fratribus ... di, construendi unam ... Cimiterio, Domibus ... ignitate Apostolica ... um, et prædicti Ordinis ... considerationem ... in Aquilejensi Civitate, ... di dictorum Fratrum ... um Usibus constitutas ... ad hoc de novo ... eligiendi Capella ipsa ... ad hoc congruas, et honestas ... cum Campana, Con... tinuas ... pertinentiis ... alias in omnibus ... Ecclesijs. Non obstanti: bus felicis recordationis Bonifacij Papæ VIII Prædecessoris Nostri quæ

1384 Ante memoriale Alexandri Nob. de Caneta

In Causa Monasterii S. Quirini contra conventum assertum S. Luciæ. Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Quarto Ind. septima Die Sabbati XV Mensis Octobris in Civitate Austria in Refectorio Capituli Civitatensis loco consueto ad sedendum pro tribunali præsentibus ... et Sapientibus Viro Dno. ... de ... Licentiato in Iure Canonico, et Ven. Viro Dno. Leonardo de Civitate Canonico Civitatensi, et aliis coram Ven. et Sapienti Viro Dno. ... Iohanne Priore S. Benedicti de Padua Rmi. in Xpto Patris, et Dni. Dni. Philippi de Alanconio Epi. Sabinen. S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, et Patriarchæ Aquilejensis in Spiritualibus Vicario generali Comparentibus Petro Iacobo ... de Utino, inductorio et procuratorio nominibus Religiosarum Dominarum, et Priorissæ monialium, et Conventus Monasterii S. Quirini de Prope Utinum ex una parte, et Religioso Viro Dno. Fratre Nicolao Bono Priore S. Luciæ de Utino parte ex altera. Idem Petrus ... nomine quo supra dictus accusavit contumaciam prioris asserti dictæ Ecclesiæ S. Luciæ non comparentis allegantis ipsum non esse priorem et produxit Instrumentum sui Sindicatus, et procuratoris infrascripti tenoris. In Xpti nomine Amen &c. ... quidem Sindicatus, et procurationis dictus D. Frater Nicolaus Bon ... priorem sibi petiit assignari: prefatus vero D. F. Nicolaus Bonus ad probandum se esse priorem produxit quoddam privilegium infrascripti tenoris. Noverint Universi cujus quidem privilegii ...

sequitur tenor ...

4j copia idem Petro Jacobo sibi pateat rassignari; praefatus
vero Dominus Vicarius dicto Petro Jacobo nomine subradicto ad
habendam copiam dicti Privilegii ~~ad diem sabbati~~ proximi, et dicto
2a Fratri Nicolao Rosso ad habendam copiam dicti Sindicatus, et
et sab. [illegible] procuratorii ad diem Mercurii [illegible] proximi terminum assi-
primi gnavit, et hominibus opponendi, et ulterius &c.

1381. Copia della fondazione di questo Nostro Convento, e Chiesa di Santa Lucia di Udine cavata dall' Originale.

1381

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Episcopo Concordien: Salutem, et Apostolicam Benedictionem &c.

Sincerae devotionis affectus, quem dilecti Filii Fratres Ordinis Heremitarum Sancti Augustini ad Nos, et Romanam gerunt Ecclesiam merito promeretur, ut votis eorundem illis praesertim, quae Religionis ipsorum, et divini

A. 1313. cultus augmentum concernunt, quantum cum Deo possumus favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dictorum Fratrum petitio continebat, quod olim dilectus filius Christophorus de Utino Presbyter Aquilejensis Diocesis de suis bonis patrimonialibus, et aliis sibi a Deo collatis quandam Capellam in honorem, et sub vocabulo Sanctae Luciae in Castro Utini dictae diocesis, ad hoc fundari, et construi exigit, ut ibidem habitare et commorari possint (?) Fratres praedicti Ordinis. Quare pro parte Fratrum et Christophori praedictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, eisdem Fratribus recipiendi Capellam praedictam et juxta eam aedificandi, construendi unam locum pro habitatione ipsorum Fratrum cum Cimiterio, Domibus orto et necessariis officinis licentiam concedere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui divini cultus augmentum, et praedicti Ordinis ac Religionis propagationem intensis desideriis affectamus consideratione dilecti Filii Nostri Bonaventurae tituli Sanctae Ceciliae Presbyteri Cardinalis, Nobis super hoc humiliter supplicantis, ac hujusmodi dictorum Fratrum supplicationibus inclinati, Fraternitati tuae Apostolica scripta committimus et mandamus quatenus si tibi ita, et praedicta Capella ad hoc de novo constructa existit, ut praefertur, praedictis Fratribus recipiendi Capellam ipsam, et juxta eam aedificandi construendi in loco tamen ad hoc congruo, et honesto unum locum pro usu, et habitatione eorundem Fratrum cum Campanili, Campana, Cimiterio, Domibus, ortis, et necessariis officinis absque praejudicio Parochialis Ecclesiae, et cujuslibet alterius in omnibus semper salvo Auctoritate Apostolica licentiam largiaris. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII Praedecessoris Nostri

qua

que inhibetur ne Religiosi Mendicantium ordinum in aliqua Civitate, vel Castro, aut Villa, seu loco quocumque ad habitandum domos, vel loca quecumque de novo recipere presumant absque Apostolicae Sedis licentia specialis faciente plenam, et expressam de inhibitione hujusmodi mentionem, et aliis constitutionibus Apostolicis contrariis quibuscumque &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum quinto Idus Aprilis Pontificatus Nostri anno sexto

omissis &c.

S.N. Joseph Manfredinus Regio V. Acad. ex Coll. Ultimi Doct., nec non Ven: Fraternitatis Divae Luciae Cancell. praemissa omnia aliena manu descr. ex libro deliberationum ipsius Venerabilis Fraternitatis publ: ac se subscripsit et subsignavit in robur &c.

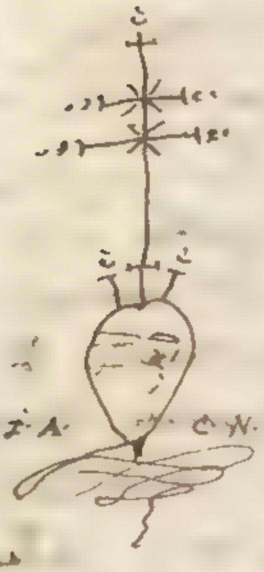

Bullam praemissam in praesenti folio compositam mediante aliena fide manu scriptam extraxit ex quodam Protocollo signato B. existente penes Jusdicentem V. Fraternitatis S.tae Luciae Civitatis Ultimi ipseque Ioris C. Fratrum, e Parochiani di ordine [illegible] Pati, prout invenit ad Fol. 11 facta reconcinatione quia concordare invenit, et in fidem approbando sub.t signavitque de more. Jos. Antonius Corsus P. V. A. Notarius Civisque [illegible]
Die 29 Augusti [illegible]

... y
... loc
... licen:
... modo
...
... Nopi
...
... non
... mayor
... : a la
...
... cargan
...
... iclad
... civi:
... Pano:
... ario
... concur,
... sub.
... cargo

Lettera delle Conuertite d'Udine all'Ill.mo e R.mo
Monsig.r Patriarca Eletto.

[illegible]

[illegible] saputo [illegible] un peccato mortale, ma [illegible] il sagrifizio di maggior merito [illegible] il peccato prima che nasca [illegible] quanto sia più necessario [illegible] e grato a Dio [illegible]

Perche se in questi giorni [illegible] feconde si multiplicano le [illegible] che ad ogni momento [illegible] il peccato, ma un peccato che [illegible] concepito [illegible] ma non [illegible] all'atto, che non [illegible] [illegible] questo [illegible] semente [illegible] [illegible] peccato [illegible] questo [illegible] maggior merito, non si [illegible] [illegible] da Dio [illegible] questo [illegible]

[illegible] lo sposo celeste e per non [illegible] [illegible] in propria casa [illegible] [illegible] [illegible] una spina che non [illegible]

[illegible] sagrifizio [illegible] di Cristo, che [illegible] de' nostri peccati [illegible] peccatori [illegible] [illegible] agli penitenti, non le perdoniamo gli peccati [illegible] Divine Misericordie, anzi le loro grazie, ed opere, non incominciando [illegible] peccati [illegible] festeggiano gli Angeli del Paradiso nel convertirsi di un'anima [illegible] [illegible] ed impediscono la vostra conversione

[illegible]

vostro esempio [illegible] amore [illegible] presente [illegible] ma nel [illegible]

[illegible] e quanta [illegible]. E [illegible] queste [illegible] del Pastor suo, ma

non si deve [illegible] il [illegible] nome [illegible] a quelle che [illegible] ritornare al

[illegible] forte a chiamare i peccatori [illegible] questi e sparse il suo sangue per i peccati, non

[illegible] sappiamo che nell' [illegible] l'amor Pastorale [illegible]

[illegible] sappiamo che [illegible] non [illegible]

[illegible] che ci si deve [illegible]

[illegible] per [illegible] e per [illegible] et [illegible]

[illegible] a quelle [illegible] che non [illegible] senza [illegible] la [illegible] e soffri-

re la carità. Ma [illegible] nella loro opinione [illegible] con [illegible]

[illegible] sopra [illegible] che della [illegible] e

non [illegible] nascere. [illegible] al tribunale di Dio per i [illegible]

[illegible] a render conto di tutti quei peccati che [illegible] tutto il tempo

[illegible] e che [illegible] stati [illegible] conservarsi

[illegible] e preghiamo [illegible] che [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] e [illegible]

[illegible] con questa [illegible]

[illegible] vendetta dell'

[illegible]

Ma non potiamo credere, che vi sia tanta crudeltà in cuori così pij, sperando che dove

mancarono [illegible] suppliranno [illegible] nostri Prelato [illegible] che [illegible]

e che [illegible] non [illegible]

con [illegible] a baciarvi [illegible] consolazione e ristoro in tanto

nostro travaglio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

. lettera delle Convertite à
Monsig: Celso

Madri Convertite.

Madri Convertite

L. D. ₿ = 24 = Xbre 1803 = Udine.

L'Illma Città d'Udine D.r Dare.

Per mandato d'Ordine delli Illmi e Sig.ri Deputati, d'Elimosina alla Pia Casa delle Convertide, ~~come segue~~.

Lardo N.°	lb = 20	o.di = 56	L =	56 : =
Formaggio asino	lb = 12	" 30	"	18 : =
Carne di manzo	lb = 20	" 17	"	17 : =
Contadi per porto			"	: = 8
			L =	91 : = 8

Domenico Alivati

Io Marianna Gaciani interinale superiora delle povere convertite, attesto d'aver ricev.to la soprascritta carità.

[illegible]

Notizia dell' Origine del Monasterio delle MM. Cappuccine della Città di Udine 1618 appar dalla Ducale ottenuta il dì 6 Maggio 1619.

La Pietà sempre esemplare dei Nobili e dei Popolari di questa Metropoli del Friuli fin daj 22 d'Agosto dell'anno 1618 s'applicò alla Fondazione d'un Monistero di Cappuccine.

Nel breve giro di pochi Mesi cioè alli 6 Maggio 1619 s'erano già unite molte Limosine s'era stabilito il Luogo per la Fabbrica ed ottenuto Sovrano Decreto dall'Eccmo Senato

Quattro Nobb: Verginelle Figlie ed Eredi del Sigr. Fabio della Rovere s'erano già esibite d'essere le prime Fondatrici dell'ideato sacro Monistero offerendo con le loro Persone le Doti all'incominciamento di così sacra Istituzione in tante Case di loro ragione poste in un sito del Sobborgo di Prachiuso che proposto all'Eccmo Senato dalla Nobiltà Udinese con l'approvazione della Patriarcal Sede e dell'Eccmo Sigr Luogotenente Antonio Priuli il dì 19 Aprile 1619 pervenne segnata la Ducale.

Atterrate le Case, e disposti ad gittar le Fondamenta per l'ideato Monastero la Divina Providenza mandò a saccheggiare il Povero Paese una Peste così fiera che più non lasciò luogo a pensare a Fabbriche di Fondar Monasteri sino all'anno 1688.

Li SSri Castellani della Patria che il sito destinato all'Erezione del Monistero delle Cappuccine servisse a costruire per difesa del Pubco quel Nobile Quartiere Equestre che al dì d'oggi si vede nel sud. Borgo.

L'anno dunque 1688 il P. Giovanni Miccio Prete della Congregazione dell'Oratorio Uomo di fervor Apostolico e che impiegava il suo Zelo nel convertire Femine senza timor di Dio. Guadagnate che ne ebbe due le appoggiò alla santa Direzione d'una Vergine di provati

costumi Figlia Spirituale d'esso Padre Micesio che di nome era Marieta Comina che poscia col nome di Suor Maria Diodata fù per più triennj Badessa del Monistero.

Viveano coteste tre buone anime in una povera Casetta nella Contrada di Rauset col santo timor di Dio ed edificazione della Città di quelle tenui limosine che una Questuante di giorno in giorno portava loro e seco loro abitava.

Crescendo il numero delle Convertite ed unitesi ad esse alcune Vergini tratte dal buon odore della Penitenza esemplare sino al num.° di diciotto angusto gli riuscìva il primo albergo, sicche trovata dal Padre Micesio Casa più capace nel Sobborgo di Porta di Ronchi furono ivi trasportate e per istabilire affatto cotesta nuova divota Comunità di Spose e Serve del Signore le quale benche sotto una medema Direzione portavano però insegne differenti, le Vergini uscite vestite ne suoi Abiti siti di Cappuccine e le Convertite vestite ne suoi Abiti

Fù ricorso al Serenissimo Principe con umilissima Supplica per la Erezione d'un nuovo Monistero ma non si potè ottenere.

Vivea in questi tempi il Sig.r Gio: Batta Cosattini praticante il Pub.co Archivio e ritrovata la Ducale ottenuta sin dal anno 1619 per l'Erezione d'un Monistero di Cappuccine nel Sobborgo di Pracchiuso immediatamente fatta la Supplica al Serenissimo Principe diretta da la sua ... del Sig.r Co: Gio: Batta di Prampero insinuante da Venezia al Sig.r Gian Giuseppe Cosattini Canonico d'Aquileja onde avvertito fosse l'Ecc.mo Luogotenente nelle sue risposte non faccesse menzione ne di Convertite ne di Chiesa ma tocchi solamente le Cappuccine che in numero di tante son già raccolte in Porta di Ronco e sono del sangue illustre della Città, e che non sospiravano altro che il Pubblico beneplacito del Principe per la semplice mutazione del sito di Pracchiuso a Porta di Ronco sito ugualmente rimoto ed appartato.

In

In fati tal direzione con la diligente assistenza del Sig.r
Nicolò Beltrame Nunzio di Udine alla Dominante col Pa-
trocinio di molti Patrizi, ed in particolare del Nob: Ho: Ser.
Aluise Basadonna attual Luogotenente fu ottenuta felice-
mente nuova Ducale con cui alla Città supplicante conce-
dendosi come segue

Dominium Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Aloysio
Basadonna de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij
et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum.

Dalla religiosa Pietà del Senato resto sino ai diecinove Aprile
mille seicento e diecianove concessa licenza a codesta Fede-
lissima Città di poter costruire un Monistero di Cappuccine
nel Borgo di Prà chiuso in rendimento di grazie a Dio
Sig.re per la Pace ridonatoli. Ora ci viene rappresentato
che essendo poi stato occupato quel sito per la fabbrica
d'un Quartiere per la milizia equestre solo in questi
ultimi tempi sia seguita la costruzione d'un picciolo Mo-
nistero nel Borgo di Porta di Ronco in sito vicino al sopra
detto pariment.e proprio e rimoto al qual effetto sieno
state da persona pia assegnate e cesse alcune case.
Sopra tal affare avutesi prevò le nostre giurate infor-
mazioni e quelle insieme del Magistrato sopra i Monisteri
e fattosi riflesso che il sito prima concesso sia stato occupato
per occorrenza di Pubblico servizio Veniamo con le pre-
senti ad approvare che nel l'altro predetto di Porta di
Ronco sia stata eseguita la fabrica suddetta e ad espri-
mervi la pub.ca intenzione che abbia nel resto a rimanere
nel suo vigore la grazia concessa il che vaglia pure a
consolar le instanze di quelle buone Religiose e ad infer-
vorarle sempre più ne le loro preci al Sig.r Iddio per il ben
della Repubblica Nostra

Data in Ducali Palatio die XXX Martij Indict. XII Anno [illegible]
MDCLXXXIX

Girolamo Giavarina Segret.o

1689 25 Marzo. Presentata l'Ecc.mo Sig.r Gio: Dom.co
Coratino all'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luogotenente, quale ordinò la sua essecuz.e

Grazia cotanto sospirata chi può dire di quanto giubilo riem-
pisse il cuore di quelle Nobili Vergini le quali di lì a poco
separatesi dalle Converstite e messesi con ubbidienza giurata
sotto l'Emo Cardinal Giovanni nostro Prozio allora Patri-
arca di gloriosa memoria vestivano come dicemmo il
abito Cappuccino e molto più gl'abiti tutti delle più segna-
late religiose virtudi che frappoco resero cotesto Monis-
tero venerabile a tutta la Patria tanto che Monsigr. Dio-
nigi di felice memoria nostro Zio Paterno e nostro Ante-
cessore solito era chiamarlo il più valido sostegno della
sua Diocesi onde beneficollo di modo che la Communità
si vide à quest'ora ridotta felicemente ad essere pro-
veduta di bastevole e comoda abitazione tanto per le
Religiose quanto per quelle Figlie che si volessero prendere
alla Educazione e di tutte quelle Officine che ad un Monis-
tero di Donne Regolari sono necessarie.
Mancavano loro le Sante Costituzioni le quali dan forma
alle sacre Famiglie perche mostran loro la strada regia
d'arrivare al monte Santo della Evangelica Perfezione
Sottentrato pertanto nel governo di questa vastissima
Diocesi il moderno Patriarca Daniele Delfino ora Emo
Cardinale di S. Chiesa sin l'anno 1734 immediatamente
le fece estendere e le fece stampare a sue spese l'anno
1746 e da lui proposte per un esatta osservanza grazie
al Sigre si veggono osservare con un ammirabile edi-
ficazione talche con gran fondamento si può provare
che questo religioso Monistero a guisa del grano
della Senape da piccioli principij che egl'ha avuti
abbia sempre più a sortire notabili incrementi.

viem.
poco
uvara
Patri.
o si
signa.
Monij.
Dio.
Anti
o Tila
[illegible]
pur
Le
[illegible]
Monij.

rma
Regia
ione
ima
Ono
amenti
nno
gratie
edi.
vave
ano
nti
ri:

L. D. ₿: 24 = Xbre 1803 = Udine

L'Illma Città di Udine D.r Dare

Per mandato d'Ordine delli Illmi Sig.ri Deputati, d'Elimosina alle Rev.de M.M. Capuccine, come segue

D.e 4 = Formaggio pesi	℔ 42	a di 48	£ 100:16
Bottiro Cotto	℔ 12	" 56	" 33:12
Contadi per Porto			" :8
			L. 134:16

Domenico Alivetti

Io M.a Pio: Francesca Ab.a delle pov.e atesto d'aver rice.ta la sopraicritta carità.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.mo et Ecc.mo Sig. Luogotenente
Ill.mi Sig.ri Deputati, e Convocati

Accettata io Teresa Pilosi nativa di Venezia serva divota di V. E., e di VV. SS. Ill.me dalle R.R. Madri Cappuccine in questo loro Ven: Monastero onde io possa a seconda di mia vocazione servire a Dio in quei sacri Chiostri; ricorro supplichevole a V. E. et a VV. SS. Ill.me perche degnino admettermi. Come che la grazia, che imploro, tende al bene dell'Anima mia, così mi giova sperare di vederla esaudita, per la quale non mancherò d'indrizzare al Cielo le mie preci p le maggiori di loro felicità; Grazie

Udine Addì 14 Settembre 1761

Attesto io sott.a essere stata accettata a tutti voti la Sig.ra Teresa figlia del q.m sig.r Antonio Pilosi da Venezia, per vestir l'abito in questo nostro Monistero ecc.

Io Suor Maria Teresa d'Udine
Abb.ssa delle Cappuccine

Sopra la supplica, overo lettera della Sig.ra
Teresa Bilosi, Andrea Sivé
Che con l'autorità di questa Ill.ma Convo=
cazione resti admessa la medesima
a vestir l'abito di Capuccina in questo
monastero, come decidesi.

Con tutte le balle

Jo [illegible]

14: [illegible]

L. D. Addi 18 Aprile 1783 Udine

P. D'Ordine degl' Ill.mi SS.ri Deputati di questa Città si manda d'Elemosina alle RR.de M.M. Capuccine, come segue, cioè

Formaggio Pecorin P.ri 4	₶ 42: - a 22	L. 46 : 4	
Butiro Cotto	₶ 12: - a 25:	15 : -	
Contadi per il Porto di dette Robbe		: 8	

Summa L. 61 : 12

Domenico Semenzato

W. I. G. Adì 19 Aprile 1783 Udine.

Io M.a Gio: Francesca Abb.a delle Capuccine atesto di aver ricev.ta la soprascritta Elemosina.

Adì 12: Feb.ro 1783 Udine

Li Ill.mi SS.ri Deputati della Città intervenuti al [illegible] Ill.mi SS.ri [illegible] Convicini hanno decretato [illegible] [illegible] la soprascritta Polizza in Lire [illegible] [illegible] — L. 61:12.

Carlo Lavorgna Dep.to

Bortolo Morelli Dep.to

Antonio Andreuzzi Dep.to

[illegible] Deputato

Antonio Brunelleschi Canc.

41

L.D. Addì 18 Aprile 1783 Udine

D'Ordine degl' Ill.mi SS.ri Deputati di questa Città si manda d'Elemosina alla Pia Casa delle Convertite, come segue, cioè

Lardo Nostran	lb 20: —	a 22	L.	22: —
Formaggio Asin	lb 12: —	a 14	—	8: 8
Carne di Manzo	lb 20: —	a 12	—	12: —
Contadi per il Porto di dette Robbe			—	4: 8
		Summa	L.	42: 16

Domenico Semenzato

R.a io sotto dalla pietosa carità dalli sud.ti Ill.mi Sig.ri Deputati la solita sudetta [illegible] perloche se le rendon V.me grazie

La Sup.a delle Convert.e

Adì 12: Lugl.o 1783. Udine

Li Ill.mi SS.ri Deputati della Città [illegible] nella Sala dell' Ill.ma Convocaz.e hanno decretato la sopraspritta Polizza in lire quarantadue soldi sedeci

[illegible] — L. 42: 16

Carlo [illegible] Dep.to

Bort.o [illegible] Dep.to

[illegible] Dep.to

[illegible] Dep.to

[illegible] Canc.

[illegible]

[illegible]

Zign

dar

Udine [illegible]

[illegible] 1797

Lunedì 24. Aprile 1797. Udine

Ill.mi Sig.ri Co. Nicolò Dragoni, Pasquale Zignoni, Tommaso de Rubeis, Co. Ascanio Dal Pozzo, e Orlando Figogna —

Deput. della Città rilevato essendo dalle verbali instanze state loro avanzate dal Molto Rev. Mons. Can.co Giuseppe Beltrame la vocazione della Sig.ra Laura Beltrame di Lei Nipote ad abbracciare lo Stato Religioso in questo V. Monast. delle Capuccine, e non potendosi nelle presenti notorie circostanze unire l'Ill.mo Consiglio prima del giorno fissato alla vestizione medesima; esaminate prima da SS. Ill.me le Comparse in atti nella Cancell.a di Comun del sud.o Molto Rev. Mons. Can.co Giuseppe Beltrame, e del Molto Rev. Mons. Can.co Co. Agostino Colloredo per quello riguarda la di Lei Dote, e quant'altro occorre alla di Lei Professione, hanno con tutti i voti decretato, e decretando permesso che possa essa Sig.ra Laura Beltrame compiere la libera sua volontà in quel giorno che più le piacerà, con riserva però di assoggettare opportunamente il pres.te Loro Dec.o all'approvazione dell'Ill.mo Consiglio.

[illegible]

Pere Cappuccine

Udine
Novelli Cappuccina
1797.

Dom.ca 20 Aprile 1797
[illegible] nella [illegible] di [illegible]

Comparì personalmente il [illegible] Rev. Cano. Giuseppe
Beltrame e [illegible] le [illegible] della
[illegible] Beltrame [illegible] Beltrame di
lui [illegible] in [illegible]
[illegible] della Cappuccina [illegible]
[illegible] prima delle [illegible]
[illegible] di
[illegible]
di Lire 600 — da 26:4 l'uno [illegible]
spirituale, [illegible]
[illegible] notare
[illegible] per tutto ciò [illegible]
Beltrame [illegible]
[illegible] ecc. [illegible]
[illegible]

[illegible] il [illegible] Beltrame [illegible]
[illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] per tutte le [illegible] Beltrame
[illegible] Giuseppe Beltrame [illegible]
[illegible]

Giuseppe Beltrame
Agostino Colossis [illegible]

Novelli Cappuccina

[illegible]

[illegible]

Ill.mi Sig.ri Deputati [illegible]

Le miserie nelle quali si attrova questo povero Monastero delle Capuccine, sono note solo a Dio Signore et a me Abbadessa per mancanza in un anno si infelice di quei [illegible] soccorsi soliti darsi a questo Sacro Luoco, e di più di non potere nè pur riscuotere le tenuissime rendite le quali parte devonsi impiegare in [illegible] questo la mente de [illegible] del Monastero e parte per mantenimento quotidiano delle mie povere Consorelle per le quali ho dovuto incontrare [illegible] senza nè pur poter sodisfarli nel fine in cui mi trovo del mio governo.

In un stato così miserabile mi fo maggior io sottoscritta Abbadessa à nome delle altre mie povere Consorelle di ricorrere a questa Ecc.ma Città per [illegible] conservare; come si confida [illegible] Carità solita di liberare [illegible] per questa volta questo povero Monastero dal Dazio Macina per il [illegible] che [illegible] sopra [illegible] della ragione di farne esatta raccomandola che oltre [illegible] ne [illegible] à questo povero Monastero et il merito che ne acquista da Dio Signore, non si mancherà di pregare S. D. M. per la conservatione ed esaltazione della medesima e di loro Ill.me Sig.rie quali si rettamente la reggono, e governano. Gratie E.

Di VV. SS. Ill.me [illegible]

[illegible] Serva [illegible]
Maria Catarina di [illegible] Abbadessa
delle Cappuccine

All'Eccelso

I. R. Rego Governo Generale delle Provincie Venete

Supplica

di

Maria Francesca Panajotti di Trieste

ivi stabilita, e domiciliata

con cui

rappresentando di essere rimasta fatalmente esclusa dal beneficio della Pensione che le competeva come Religiosa del soppresso Monastero delle Cappuccine di Udine.

[illegible] 30 [illegible] 1820

[illegible]

[illegible] 1817.

C

N° 6783.

Seguita Restituzione della presente viene notificato a Maria Francesca Capajotti ex Capucina del soppresso convento in Udine in seguito a Decreto dell'Ecc.° I. R. Governo del Littorale d.° 18. corr.° N° 19297. rimedivo a determinazione dell' I. R. Governo di Venezia, non ostengli essere corrisposta l'implorata normale Pensione a carico della Regia Cassa Provinciale del Friuli, a motivo che nell'atto della Soppressione

implora,

che le venga ora decretata la Pensione Normale, ad Essa come sopra spettante a carico della Regia Cassa Provinciale del Friuli

ut intus

Pe. Cura

1147 — 1317
447

1612
3976

[illegible]

8

Li Monastº
di Sta. Cattª da Siena

Udine

1748 Monte delle Rendite e suoi Capitali di vari del Monastero di Sta. Catterina di Siena situato nel Borgo di Cussignacco in Udine

17678.

1548.

Conto delle Rendite e suoi Capitali di rag.e del Ven.do Conv.to di S. Cat.na da Siena come segue

Livelli annui di Contadi e suoi Capitali dipendenti dagl' Infrasc.tti Instrumenti

12. Feb.o Serie il oro — ß – 200 –

ß – 100 –
ß – 502 , 13 : 7
ß – 100 –

ß – 200 –
ß – 500 –
ß – 166 , 1 : 7
ß – 200 –
ß – 100 –
ß – 100

ß – 100 –

ß – 2221 , 3 : 16

ß – 400
ß – 200
ß – 100
ß – 50
ß – 350 –
ß – 50 –
ß – 400 –

1743. 10. [illegible] in rag.e di 5. ∫ – 1313 : 9½ — ß 107 , 6 : 2
1740. 18. [illegible] in rag.e di 5. ∫ – 31 : — ß 100

Som.a di Contadi — ∫ 1320 : 5 S.a Capti ß 4254 , 2 : 4

1758.

Stato delle Rendite e suoi Capitali di rag.e del Ven.do Monast.o di S. Cat.na da Siena come segue.

Livelli annui di Censi e suoi capitali dipendenti dagl' Infrascritti Instrumenti

Instrum.o 1600 [illegible] Feb.o [illegible]	200 : :
	100 –
	502 . 13 : 7
	100 –
	200 –
	500 –
	166 . 1 : 7
	200 –
	100 –
	100 –
	100 –
	2231 . 13 : 16
	400 –
	200
	100
	50
	350 –
	50 –
	400 –
1743 . 16. [illegible] in rag.e di 5 . – 33 : 9½	107 . 6 : 2
1743 . 18. [illegible] in rag.e di 5 . – 31 :	100 :
Somma Censi di Censi – 1320 : 5 : s.a Capit.i	4257 . 2 : 4

Di Livelli cavitale D.ri 16770 ℔ i:-8 Pro ℔ 7349: 6 ½

Altri livelli di Vino, Somm.e D.ri --9 i 8 ℔ i:-8 Pro Somme Sta: 18 Vino Co. 17 ½

17688 ℔ 2:i

Obligazioni del Monast.o

℔ 803:-i Somme sta: 2 p 3

Mantenimento di L. s.i serve e suo salario ℔ 84:-

Mantenimento del Ortolano e suo salario ℔ 74:-8

1748.

Ricordo delle Rendite e suoi Capitali di rag.e del V.le Monast.o di S. Cat.a da Siena come segue

Livelli annui di Contadi e suoi Capitali dipendenti dagl' Infrascritti Instromenti

Instrom.to 1699. 13. Feb.o ripig.o il oro in rag.e di 5. q 100. di ...	₰ 62:–	Capit.e	₰ 200
1716. 28. 9bre in rag.e di 5.	₰ 31:–	c	₰ 100
1719. 21. Ag.to in rag.e di 4 p 100.o	₰ 124:12	c	₰ 502, 3:7
1721. 11. Ag.to in rag.e di 5.	₰ 31:–	c	₰ 100
1725. 28. Apr.le in rag.e di 6 – ₰ 74:–8 e coll'abilitá in rag.e di 5. –	₰ 62:–	c	₰ 200
1729. 8 Lug.o in rag.e di 5.	₰ 155:–	c	₰ 500
1730. 27. Ag.to in rag.e di 5.	₰ 51:10	c	₰ 166, 1:7
1730. 17. Xbre in rag.e di 5.	₰ 62:–	c	₰ 200
1732. 24 Xbre in rag.e di 5.	₰ 31:–	c	₰ 100
1733. 14. Xbre in rag.e di 5.	₰ 31	c	₰ 100
1739. 19. 9bre in rag.e di 6. ₰ 37:4 e coll'abilitá in rag.e di 5.	₰ 31	c	₰ 100
1740. 30. Gen.o in rag.e di 6. ₰ 82:4 e coll'abilitá in rag.e di 5.	₰ 68:13		₰ 221, 3:16
1740. 4 Lug.o in rag.e di 4 ₰ 124:– e coll'abilitá a 4½	₰ 111:12		₰ 400
1740. 25. 8bre in rag.e di 5.	₰ 62:–	c	₰ 200
1741. 27. Mag.o in rag.e di 5.	₰ 31	c	₰ 100
1741. 19. Lug.o in rag.e di 5.	₰ 17:17½	c	₰ 50
1742. 23. Feb.o in rag.e di 5.	₰ 108:10	c	₰ 350
1742 12. Marzo in rag.e di 5.	₰ 15:10	c	₰ 50
1743 detto detto in rag.e di 5.	₰ 124:–	c	₰ 400
1743. 16. Lug.o in rag.e di 5.	₰ 33:9½	c	₰ 107, 6:2
1743. 18. Lug.o in rag.e di 5.	₰ 31:–	c	₰ 100
prima Summa di Contadi	₰ 1320:5	e Capit.li	₰ 4254, 2:4

Riporto contro summa di ciascun ... 1370: 5 di ... Capitali 4254: 12: 4

... 1744. 24 feb.° pro in ragg. di 5 p.100 ... 124: - Capitali ... 4001, -

Legato Lupis ... 1740. 25. Lug.° pro in ragg.e di 5 p.100 - - 308: 12 - - ... - 993, 2: 15½

1748. 16 Lug.° pro in ragg.e di 5. ... 31: - - - ... 100, -

... Summa di Contanti - 1786: 17 ... Capitali ... - 5747, 4: 19½

S'aggionge

Corrisponsione annuale ... gli ... di una Contradda - - ... 124: - Capitali ... - 4001, -

Altra ... di altra Contradda - - - - ... - 124: - - ... 4001, -

Partita di ... 1741. 2. Lug.° a utile di 3 p.100 - - - - ... - 37: 4 - Capitali ... - 2004, -

Affitti di Case

Affitto di - - - - - - ... 105: 8
suo Capitale in ragg.e di 5 p.100 - - - - - - - ... - 310: -

Altro di - - - - - - ... 36: - - - ... 100: -

Summa tutti i Contanti ... 2210: - 9 ... Capitali - ... 7157: 4: 19½

Seguono le Rendite di Biade, cioè ~~...~~

... assegnati in Conto di ... a due Contradde ... 4 ... Sorgoturco ... 366: ...
... Regalie ... altra Contradda 4
~~...~~ ... : 4:
... il Capitale giusta la Parte dell' ... Consiglio di - - - - - - ... 160: -

Livello ... 1742 18 ... - - ... 6 ... - ... 216: -

Affitto enfiteotico di - - - ... 2 ... - - - ... 106: 4

... Livelli di ragg.e del Legato Lupis
... 1704. 20 Marzo - - - ... 3 - - - - - ... 15: -
1707. 17 Magg.° - - - ... 2 - - - - - ... 10: -
~~...~~ ... altro di - - ... 1 ... - - - - - ... 30: -

... delle Biade ... 23 ... 3 ... Sorgoturco ... 1105: ...
Riporto ... Capitali ... 7157: 4 ...
... tutti di Capitali ... 8262: ...

Censo debbe Rendite e Capitali delle Mansionarie Spilimbergo, Bonboni & Badesini instituite nella Chiesa di quel Monastero:

Mansionaria Spilimbergo di una Messa per ogni settimana di Precetto con lim.ª di £ 1:5 per cad.ª

per Instrom.to 1746. 27. Giug. s'esige il pro in rag. di 5 per 100 di £ 155:- suo Cap.le Ɖ 500:-

1739. 13. Feb.º a 5 per 100 - £ - 62: - - - - Ɖ 200:-

suo £ 217: Cap.li Ɖ 700:-

Mansionaria Bonboni di Messe 4 per settimana con lim.ª di £ 130. l'anno

per Instr.º 1718. 12. Ag.º s'esige il pro in rag. di 5 per 100: di £ 62:- suo Cap.le Ɖ 200:-

per Instr.º 1718. 11. Gen.º s'esigeva a 5 per 100: il pro di £ 108:10 per il Cap.le di - - - - - Ɖ 350:- ma essendo rimasto sospeso il Mon.º nella subord.ª del Deb.re di buon il Cap.le, e de pro corsi più non s'esige

per Instr.º 1720. 24. Lug.º pro di £ 31:- - - - Cap.le Ɖ 100:- in rag. di 5. 100

1721. 2. Ag.º pro in rag. di 5 per 100. di £ 21:14 - Cap.le Ɖ - 50:-

1732. 14 d.º pro a 5 per 100. di £ - 15:10. - Cap.le Ɖ - 50:-

1736. 25. Ag.º pro a 5 per 100 di £ 31: - - Cap.le Ɖ - 100:-

1740. 16. Marzo pro a 5 per 100 di £ 124 e coll'abilini a 4½ di £ 111:12 - - - Cap.li Ɖ - 400:-

1741. 19. Lug.º pro a 5 per 100 di £ 44:12½ - Cap.le Ɖ - 144:-

£ 389:16½, ac Capitali Ɖ 1044

Mansionaria Toderini di Messe n.° 6 p.
settimana perpetuand: con annua
limosina di D 90:-
Capitale della Med.ma – – – – D 3000:-

Investiti coll'Instr.ti 4, e 16 Lug.o
1748. a 5. p. 100: suo pro D 930:-

Riporto di Capli, e pro delle
Sodisfatte Mansionarie
Capitale della Mansionaria
Spilimbergo – – – – – – D 700:-
pro della Med.ma – – – – D 217:-

Capitale della Mansionaria
Pontoni non conseg.to s'ine:
sigibile, ossia evicto – – – – – – D 1044:
pro ecd presentem.e s'esige – – D 329:16½

Summano li pro di d.e Mansd: – D 1476:16½
Summano li Capitali – – – D 4744

Suor M.a Mad.a Marina di Priori

Copia

In Christi Nomine Amen.

[illegible] Anno [illegible] 178[illegible] di [illegible]

...no: di q.sta Città giacente
...sano però di Mente, et in-
...lle, ha fatto chiamar me
...Testamento di suo ord: scritto

...munizij
...Città di Jisoo - desser
...agli ...varij, sopra quali
...ro di Messa quotidiana
...ettimana, che dovrà esser
...d.a Chiesa detto Consorzio
...et elegge per la p.ma volta
...chiando poi de essere
...arti ad esso Pio Consorzio
...quanto li successori ed
...Manutenzione de quali
...la sua facoltà à tenor
...per il sud: Monastero
...servirà per le sud.
...fine

...ler che ... ragion
...titolo senza derogare in
conto alcuno al Testam.to e Codicillo anteriore.

Fatto in Casa Suddetta in una camera sopra il Portico dell'
ingresso verso la strada ove furono presenti il Sig.ri D.

Dan

c Mansionaria Soderini di Messe n.° 6. p.
settimana perpetuand.: con annuale
limosina di d. 90:-
Capitale della Med.a - - - - d. 3000:-

Investiti coll'Inst.ti 4, e 16 Lug.°
1748.

Lisorto di Cap
Solorato Mar
Capitale dell
Spilimberg.
pro della 4

Capitale della
Sonconi non
sibile, ossia

pro esso pelle

c umano

umano

7. 92:5

Copia

In Christi Domine, Amen.

... Febraro 1730. ...

...no di q.ta Città mancante ... sano speror di Mente, et in... ...ha fatto chiamar me ... testamento di suo ord. scritto

...mmissis

... Città ... 1500 ... capitale ... sopra quali... ... di Messa quotidiana ... settimana, che doverà esser ... d.ta Chiesa detto Convento ... et elleggere per la p.ma volta ... lasciando però de' ... ... adesso d.to Convento ..., quanto in successori ... manutenzione de quali ... la sua eredità è tenor ... per il q.do monastero, ... che servirà per le sud.e ... ne ...

...porro, e voler che vaglia per ragion ... di codicillo, ò per qualunque altro titolo senza derogare in conto alcuno al Testam.to e Codicillo anteriore.

Fatto in Casa ... in una camera sopra il ... verso la strada ove furono presenti il ... Dani

e Mansionaria Soderini di Messe n° 6. p.
settimana perpetuamente con annua
elemosina di ₰ 90:-
Capitale della med.ma - - - - = ₰ 3000:-

Investiti co
1748

Risorto si
Dolorato M
Capitale d
Filimbe
pro della

Capitale dell
Canoni
esigibile, o.

pro ed p

e umma

summa

Copia

In Christi Domine Amen

Mercordì 3 Febraro 1730. Ind: 8a

Sig. Girolamo di q.m Pietà giacente in letto di male, sano però di mente, et in vigore delle sue forze ha fatto et fa il suo inventario testamento di suo ordine scritto

...

...anima sua ...

Lascia alla detta Città D. 1500 - dover esser fondata in Santi Capitali ... sopra quali ... con obligo di Messa quotidiana però una per settimana, che doverà esser celebrata nella detta Chiesa dello Consorzio al quale nomina et elegge per la prima volta ... Giacomo, lasciando però de esser de successori officianti ad esso Sig. Consorzio Chierico ..., quanto li successori ... alla Manutenzione de quali ... obbligati la sua facoltà a tenor ... in tal proposito per il detto Pronapiero ... quale mutato il nome servirà per le ... trovandosi in fatto alla medesima

... per haver divisato, e voler che vaglia per ragion di Codicillo, o per qualunque altro titolo senza derogare in conto alcuno al testamento e Codicillo anteriore.

Fatto in casa sudetta in una camera sopra il Portico dell'... verso la strada ove furono presenti il ... Dani

---

Rispetto tutto il sotto
Nel detto — D. 9958:-8
Le spese di testo
Caino como — D. 8982:17
Debiti inoltrati — D. 803:10
Conrad delli Confessori
di Capellani — D. 1108:-5
Avanzato in saldo — D. 63:-8
Debiti pagati — D. 576:-8
Si ha in debito — D. 999:11

e Mansionaria Soderini di Messe n.° 6 p.
settimana perpetuamente con annua
limosina di S 90:-

Capitale della Med.ma - - - - S 3000:-

Investiti con ... di
1748

Risorto ...
Solorato ...
Capitale d...
Filimbe...
pro della ...

Capitale dell...
Ronconi ...
stabile, ...

pro ed p...

e uma...

Summa...

...vivili S 473:10
...ttimanali 2303:17
Ranori S - 228:10
Cassa S 1372:12
Di Capitali 1277:19
...una S 1958:8

Copia

In Christi Nomine, Amen.

Mercordì 10 Febraro 1730. [illegible]

Il [illegible] Sig. [illegible] Giordano di qm. [illegible] età giacente in letto aggravato alquanto di male, sano però di mente, et intelletto volendo disporre delle sue cose ha fatto chiamar me Nod., e col presente suo nuncupativo testamento di suo ord. [illegible] ha disposto come segue

Raccomanda in primo luogo l'Anima sua Omnip.

Lascia al Consorzio [illegible] Comerele di q.ta Città [illegible] 1500 - dessero estratte dalla sua facoltà in tanti capitali livellarj, sopra quali instituisce una Mansionaria con obbligo di Messa quotidiana perpetua à riserva però d'una per settimana, che doverà esser celebrata pure quotidianamente nella sud.a Chiesa d'esso Consorzio all'officiatura della quale nomina et elegge per la prima volta il Chierico Sr. Gregorio [illegible], lasciando poi de esser la libera elezione de successori officianti ad esso Sig. Consorzio dovendo tanto esso Chierico [illegible], quanto li successori [illegible] per le rendite de cap.li [illegible] alla manutenzione de quali intende, che restino sempre obbligati la sua facoltà à tenor d'una scritta stessa in tal proposito per il sud.o Monastero delle Cappuccine, quale [illegible] come servirà per le sud.e Comerele riportandosi in tutto alla med.ma.

Quanto disse haver disposto, e voler che vaglia per ragion di Codicillo, ò per qualunque altra [illegible] senza derogare in conto alcuno al Testamento, e Codicillo anteriore.

Fatto in casa sud.a in una camera sopra il Portico dell'[illegible] verso la strada ove furono invocati li sud.i

Dani

Daniel Caresta q. sig. Batta, Zanetone q. [illegible] e Giose[ppe] suo Fratello e Leonardo Nattolo detti [illegible] q. Gioseffo, ed e Osualdo della signora D. Zuanne Ferri

1745: 23 Novembre pagato il Dazio di L. 5: 16.

Testamentum praemissum una cum subsequentibus Codicillis in acta tamen publicatis, ac in hanc publicam formam redegi Lucas [illegible] q. D. A. [illegible] in hac Civitate Notar. [illegible] in fidem subscripsi rogatus [illegible]

Ill.mo, et Reud.mo Patriarca Patrone.

Promosso il R.do P. Gregorio Buzzolino alli sacri ordini mediante la mansionaria Volpe ad titulum Patrimonij, non potendo regere col tenue emolum.to della medema, ha creduto di poter sostituire altro sacerdote per l'officiatura di quella, et procurar altrove men ristretto provedim.to, come li era sortito in S.n Polo presso quel M. R. Arcipprete.

Nella difficoltà che è venuta à ritenare in progresso la Ven.de Fraterna della B.V. di misericordia, S.n Quirino e S.n Rocco di trovar celebrante, che adempisse agl'obligi di d.a mansionaria, rivoltasi alla piena auttorità di V. S. Ill.ma, et Reud.ma, fù richiamato il d.o Buzzolino ò perche provedesse alla deficienza di d.e messe, ò servisse reassumer l'officiatura stessa.

Rassegnatosi il Buzzolino alla dignità del comando, et ad meno ad umiliare li di lui gravami sopra il presente stato di d.a mansionaria espone, che consistendo in più spezzati capitali stati pro tempore avancati o non s'hanno potuto reinvestire per la loro tenuità; ò se tali uni s'hanno reinvestiti, ciò è successo con degrado notabile della primiera loro vendita dal 7: al 4; ò ai più coll'ordinario ragguaglio del 5: per 100:

Da simile alterat.ne restando notabilm.te angustiato il povero officiante, anzi impossibilitato à supplire alle gravezze condicioni della medema supplica genuflesso la gran clemenza d'V. S. Ill.ma et Reu.ma à comandare la reduttione delle messe con la tassatione non meno della elimosina che della solita dote dovuta alla mansionaria, coi riguardi alla vendita di 7 per 100: che si engeva al tempo di sua institut.ne; al non poco incomodo di pene, per riscossioni consistenti in minute partitelle, et ai nomi di difficile esacione; col precisam.te rimarcare, che per quel dato tempo, che

li capitali che venissero afrancati, giacessero in oggi in S.to Monte, habbiat ad intendersi proporgionabilmente alegerito il numero debbe nesse, onde in tal proposito stà deciso dalle infalibili disposicioni canoniche; et così.

Suarez.

rse),
se, and
carif.

Santa Chiara
di Cividale

Anni 1285 a 1527

Ms. 1362

6

Cappelle e Chiese

di Udine e d'altri luoghi

(del Castello di Udine – chiesa di S. Lorenzo – di S. Giovanni di Variano – [illegible] – [illegible] (Ro-volto) – di [illegible] – di [illegible] – di S. Spirito – di S. Giacomo – di S. Tommaso – di S. Nicolò – di S. [illegible] del Capitolo).

1278 3 Feb.o Decreto del Rmo Patriarcha d'Aquileja Monsig.r Raimondo relativo alla Chiesa e Canonici di S. Odorico d'Udine

e Chiese e Monasteri di Udine. V. Indice.

Indice del contenuto nel pnti-
Colto come segue

1278 3 Feb.° Decreto del Rmo Patriarcha di Aquileja Monsigr. Rajmondo relatiuo alla Chiesa e Canonici di S. Vodlico d'Udine

Nota di Priuileggi concessi alli RR: PP: di S: Franco di dentro d'Udine

1266. Dedicatio Ecclesiae S: Francisci ed Altaris Majoris vignatte Dno. Patriarca Gregorio de Monte Longo &

1285 Kal: Junij. Chiesa di PP: Predicatori Domenicani d'Udine eretta

1479 Pridie Januarij Bolla del Sommo Pontefice Sisto relatiua alli Gouernatori ed uniuersità del Castel di Udine Diocesi Aquilejae che addimandauano di porre nelle case di SS: Geruasio e Protasio li PP: Serviti in loco ~~[illegible]~~ dell'Ordini di S: Pietro di Majella de Celestini

1479 20 Giugno. Atto della Magnifica Città d'Ud.e relatiuo all'Ordine de Serui di S.ta Ma

1491 5 Luglio. Nella Cancellaria della Città Prodotta la Bolla del Conuento di Serui stabilito in Udine, Ucci a seguito altri domandi e ...

1326 }
1350 } Memorie relative al Convento
1375 } e Chiesa de' P.P. Domenicani d'Udine

1354 - Abbazia di Moggio

1438 - Consecratio Ecclesiae et Altaris Dicti Conventus S.ti Petri Martiris

1499 30 Aprile - Parte della Convocazione di Udine relativa ad edificare il Monastero delle Monache di S. Spirito del terzo Ordine di S. Franco in Borgo di Cussignaco

1195 - Scrittura di Convenzione Fondazione ed Erezione della Chiesa di Cividale regnante Gotofredi Patriarcha d'Aquileja.

1483 Li Nobb. Fratti qm Tomaso de Candidi danno alli P.P. del Carmine il loro Luogo e Chiesa di S. Pietro di Janela posto fuori la Porta di Cussignacco riservatosi il jus Patronato di custodire La testa di d.to Luogo. Undi in seguito Parte della Convocazione d'Udine

Chiesa di S. Antonio
Chiesa di S. Stefano
Chiesa di S.a M.a delle Grazie
Monache di S. Nicolò.
Monache Cappuccine.

Capella di S. Quirino
1242
Convento presso la Chiesa di S.ta Lucia
Capella di S. Zuanne
Capella di S. Bortolomio

T. IV. Nota tratta da una Pergamena vecchia

1278. Statutum editum per Dominum R. Patriarcham Aquilegiensem in Ecclesia
Sancti Odorici Utinensis

In Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem M° CC. LXXVIII. VI. Indictione
apud Utinum in Capitulo Domini Patriarche, die decimo Intrante Februario. Presen-
tibus Fratre Humili Ordinis Fratrum Minorum, et Magistro Martino de Cama-
Plebano Plebis de Flamerio Domini R. Dei Gratia Patriarche Aquilegiensis Capella-
nis, Domino Lippo Capone Advocato Florentino, Rolando de Sancto An-
gelo Ostiario, et Busla de Mediolano Familiaribus dicti Domini Patriarche Testibus
ad hoc vocatis et rogatis, et alijs.
Reverendus Pater, et Dominus Raymundus Dei gratia S. Aquilegiensis Sedis Patriarcha dili-
genter intendens ad statum augmentum et decorem Ecclesie Sancti Odorici
de Utino, volensque quod Canonici ejusdem Ecclesie habentibus Capitulum, fieri
ordinavit presentibus, et consentientibus Dominis, Ulricho Custode, Leona-
rdo, Hazutto de Adam, Matheo de Caneta et Francisco de Mediolano pro se
ipsorum nomine, et nomine aliorum Canonicorum dicte Ecclesie absentium, statuit
et ordinavit, et precepit inviolabiliter observari quod redditus reddituum
omnium predicte Ecclesie Sancti Odorici quocumque nomine censeantur, sive
spectant ad Dominum Archidiaconum Aquilegiensem, sive ad predictos Canonicos,
poni debeant in Sequestro. conservanda per duos ex Canonicis memorate
Ecclesie, de quibus prefati Canonici inter se concordi duxerint et concor-
des et conservanda per eosdem duos Canonicos in conservanda domo juxta
illum modum quem habent ipsi Canonici prope dictam Ecclesiam Sancti
Odorici ac construi faciendo domos juxta Consilium predictorum Domini Patriarche
et Canonicorum, in quibus ijdem Canonici comode valeant habitare. Ita tamen
quod predicti Duo Canonici de ipsis redditibus coram dicto Domino Patriarcha, et Cano-
nicis quandocumque requisiti fuerint debeant integram ponere rationem.
Statuto hujusmodi usque ad consumationem dictarum Domorum nihil-
ominus firmo et inviolabiliter perdurante. Item idem Dominus Patriarcha
presentibus, et consentientibus supradictis Canonicis pro se, et alijs Canoni-
cis absentibus, statuit, et precepit perpetuo in predicta Ecclesia S. Odorici inviola-
biliter observari quod collatio Oblationum ejusdem Ecclesie inter Canoni-
cos ipsius Ecclesie qui die Oblationum in eadem Ecclesia presentes fuerint
equaliter compartiri debeant etc. ... Item tamen quod Custos qui

nemo qui

nunc est, et qui pro tempore fuerint in eadem Ecclesia tamquam major et potior inter dictos Canonicos singulis annis perpetuis fuerit de hujusmodi oblationibus quantum duo ex Canonicis qui pro tempore fuerint percipere debent, et habere: Et quod praedicti omnes et singuli Canonici praefatae Ecclesiae S. Odorici dicto Custodi qui nunc est, et qui pro tempore fuerit in eadem Ecclesia, obedire debeant in licitis, et honestis. Quodque idem Custos in arduis [illegible] pertinentibus ipsorum consilium, et assensum requirere debeat, et habere.

Et si forsan dictus Custos vel aliquis ex praedictis Canonicis infirmus existens in [illegible] Terra Utini praesens fuerit, suam de praedictis oblationibus nihilominus, sicut unus ex aliis Canonicis praesentibus suam habere debeat portionem prout superius est expressum. Et si extra Terram praedictam Utini fuerit, nihil omnino percipiat ex eisdem.

In cujus rei testimonium praefatus Dominus Raymundus Patriarcha praesens instrumentum praesens fecit sui sigilli pendentis munimine roborari.

Ego, [illegible] de Lupico Sacri Imperii Publicus Notarius his praesens interfui et rogatus scripsi in formam publicam redigendo.

Ex Notis suprascripti Notarii de Lupico existentibus in Archivio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Supradictum desumptum loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in fidem [illegible] [illegible] Bernardinus Zanfinus V. A. et Collegii Utini Notarius [illegible]
Utini die [illegible] Junii 1551.

f. 14. Nota tratta da una Bergamena vecchia

et antica, inquadrata, et impiazzata nel Convento delli M. R. R. PP. di S. Franc. di Senza di questa Città d'Udine, in cui con caratteri antichi negri, e rossi sono

1266 descritti varj privilegj concessi da Sommi Pontefici al Ordine de' Padri predetti con altre memorie, e particolarmente, come segue

Anno Dni MCCLXVI. tempore Dni Gregorii de Montelongo Electi Aquilegensis Sedis ... Anno Pontificatus sui XVI. Prima Dominica mensis julii Dedicata est hac Ecclesia Sti Francisci, et Altare majus in quo condita sunt reliquie scilicet de ligno Crucis Xpi de veste Xpi de Sepulcro Xpi de capillis et tunica Bti Francisci. de capillis Bti Antonii. de Bto Stephano Protomartire. de Sto Luca Evangelista. de Sancto Nicolao Epo. de Innocentibus. de Sto Blasio Martire. de capillis Ste Clare Virginis. de Sta Cruce ... gere

Ad cujus Dedicationem fuerunt personaliter Dns Albertus de Collis Episcopus Concordiensis. Dnus Conradus Frater de Caliaca Epus Justinopolitanus et Dnus Bonaguisa Epus Emonensis, et quilibet eorum fecit indulgentiam unius anni et XL dierum. Item fecit Dns Gregorius Patriarcha Dns A. Epus Trevisinus, Item Epus Concordiensis, Item Epus Tergestinus. Item Epus Parentinus

Item primo anno post supradictam Consecrationem. Dedicatum fuit Altare Sti Andree Apostoli: in quo posite fuerunt ejus reliquie. Sti Georgii et Sti Hilarii Confessoris. Sti Pelagii Confessoris. Ste Marie Dei, et Martyris. Ad cujus Dedicationem fuerunt personaliter. Dominus Albertus de Collis Epus Concordiensis, et Dnus Bonaguisa Epus Emonensis. Qui dederunt indulgentiam unius anni et XL dierum. Similiter et Dns Gregorius supradictus Patriarcha; Item fecit Dns Conradus Episcopus Justinopolitanus

... Dedicatio Altaris Sancte Marie in dag... in festo Sti Michaelis ... In quo posite sunt reliquie sequentes, in primis de veste de ... Christophori. de sancto Antonio de Padua ordinis Minorum. de lapide montis Calvarie. de lapide presepii Dni. de Sepulcro Domini. de Reliquiis Sanctorum Martyrum Marcie Marcelle Andifose et ... de Sindone Domini. de ligno Crucis Xpi. de Sto Martino et Sancto ... Mauri martiris. de capillis et tunica Bti Francisci. de capillis Bti Antonii. de capillis Sancte Clare Sancti Stephani Protomartiris

De

De Incarnatione. De sancto Luca Evangelista. De sancto Marco martire. De ligno Domini. De S. Lucia virgine.

Dedicavit altare [illegible] in honorem [illegible] Evangelista et [illegible] Apostoli. eodem die dedicavit altare S. Bartholomaei Apostoli. posita sunt reliquiae ipsa videlicet [illegible] ipsius Sancti [illegible] De ligno Domini. De reliquiis Sancti Christophori. De [illegible] De sepulchro Domini. De reliquiis [illegible] martiris. [illegible] et [illegible] Domini. De [illegible] reliquiis [illegible] et [illegible] reliquiae. Altare Bartholomaei [illegible] Christophori [illegible] De sepulchro Domini. De reliquiis [illegible] et [illegible] Domini. De [illegible] De reliquiis [illegible] martiris. De reliquiis Sancti Wilhelmi Archiepiscopi confessoris.

Dedicavit altare Sanctae [illegible] . . . [illegible]

[illegible] Conventui ipsum, et Conventui [illegible] XVIII. Mar. 1.8.V.1.

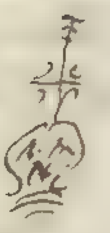

[illegible] loco [illegible] reliquiis et [illegible] sigillo [illegible] l. 8. Om

---

[illegible] un libro in questo [illegible] nell'Archivio del Ven. Convento delle [illegible] di questa città di Udine.

1245 31 Maggio [illegible] Bonifacio di [illegible] . . . nel loco dove si chiama Capitolo nel Monastero della città di Udine [illegible] si ritrovavano [illegible]

1245 Solemni [illegible] Religiosi [illegible] Sacri Templi [illegible]

Anno M. CC. LXXXV. Prid. Kal. Junij

81 Dic:

1479

Sixtus Episcopus Servus Servorum Dei
Dilecto filio Vicario Venerabilis fratris Nostri Patriarche Aquilegensis
Generali salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Solet Apostolica Sedes copiosa benignitate recurrentium ad eam post excessum cum
humilitate personarum Statui liberaliter consulere, ac circa conservationem inten-
dere, per quam sacrum religionis Fratrum Servorum Beate Marie Ordinis Sancti
Augustini, ad divini cultus augmentum valeat ubilibet propagari.

Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte Gubernatorum, ac Universitatis Opi-
di de Utino Aquilegensis diocesis petitio continebat, quod olim in Domo Ser-
vorum Gervasij, et Protasij dicti Opidi Ordinis Sancti Petri de Magella alias Ce-
lestinorum Prior, et unus frater ipsius Ordinis duntaxat residerent, ipseque Prior
inhonestam [illegible] vitam duceret; postquam ipsi Gubernatores, et Universitas
Superioribus dicti ordinis pluries ut prefate domui de personis honestis provi-
derent, scripserunt ipsique Superiores id facere neglexerunt, ut idem Prior,
qui saepius ab eisdem Gubernatoribus, et Universitate, ut honeste viveret mo-
nitus fuerat, spretis eorum monitis, in sua mala vita perseveraret, Guber-
natores, et Universitas prefati eundem Priorem a dicta Domo auctoritate
propria expulerunt: et ne Domus ipsa, et illius Ecclesia in divinis Officijs
detrimentum pateretur, certos fratres Servorum hujusmodi in dicta Domo, qui in ipsa
Ecclesia divina celebrarent officia, introduxerunt, qui ex tunc laudabiliter, et
honeste vivendo ibidem permanserunt, prout inibi ad presens existunt.

Quare pro parte Gubernatorum, et Universitatis predictorum Nobis fuit humili-
ter supplicatum, ut eorum singulos a sententia excommunicationis, quam propte-
rea incurrerunt absolvere, ac ordinem Sancti Petri de Magella hujusmodi in
eadem Domo supprimere, et extinguere, ipsamque fratribus Servorum Domum
predictam tam per eos, quam per alios eorundem Servorum fratres perpe-
tuo tenendam, et inhabitandam concedere, ac alias in premissis opportune
providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur attendentes quod prefata Sedes clementer non consuevit veniam petenti-
bus denegare, de premissis certam notitiam non habentes, hujusmodi suppli-
cationibus inclinati discretioni tue per Apostolica Scripta mandamus, quatenus si
est ita, singulos ex Gubernatoribus, et Universitate prefatis, si hoc humiliter
petierint a sententia excommunicationis hujusmodi hac vice duntaxat auctoritate
nostra absolvas in forma Ecclesie consueta, injunctis eis sibi pro modo culpe
penitentia salutari, et alijs [illegible] de jure fuerint injungenda. Et
nihilominus

Fratribus Ordinis S.ti Petri de Mayella praedictis in eadem domo pariter super-
stitis, et cuiusque, nec non domus praedictae, cuius fructus, redditus et proventus,
Ducatorum Florenorum auri de Camera secundum communem aestimationem valorem an-
nuum ut asseritur non excedunt, eisdem fratribus Servorum per eos perpetuo
tenendam et inhabitandam eadem auctoritate concedimus.

Nos insuper si absolutionem, suppressionem, extinctionem, et concessionem praedictas,
per eam vigore praesentium fieri contigerit, ut perpetuo eisdem fratribus Servo-
rum in dicta domo pro tempore commorantibus, ut omnibus et singulis privilegiis,
immunitatibus, libertatibus, favoribus, gratiis, et indultis eidem Ordini Servorum
illiusque domibus pro tempore in genere concessis uti, et gaudere libere
et licite valeant auctoritate Apostolica tenore praesentium de specialis gra-
tiae indulgemus. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii PP. VIII.
praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus, nec non Statutis, et con-
suetudinibus Ordinum praedictorum juramento, confirmatione apostolica vel
quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae 1479. [illegible]
Januarii. Pontificatus Nostri Anno Nono.

L. S. [illegible] exemplo asservato in Archivio Ven.
Conventus [illegible] Ordinis Servorum [illegible]
B. Mariae Virginis [illegible]
[illegible] et quia concordare
inveni [illegible] fidem [illegible] subscribendo sign.
[illegible] Martinelli [illegible]
Utini [illegible] L. S. O. M.

1479. In Majori Consilio Mag.cae Civitatis Utini
die [illegible] 1479.

Ad propositionem factam per [illegible] qualiter, sicut noto-
rium est, superioribus diebus nemine discrepante deliberatum fuit quod ad hono-
rem Dei providendum [illegible] unam Religionem honestissimam ponendo
in loco Sancti [illegible] deliberationis Mag. [illegible]
[illegible] fecit venire quosdam honestissimos fratres de ordine
Mariae de Servis; et [illegible] curas nostras [illegible] [illegible]

vetat penes dimereri ipsi fratribus, ex quo nesciunt quid ipsi habeant ipsi intra; unde instantiam facit, ut in presenti Consilio determinetur quid sit de mente hujus Comunitatis. Definitum fuit, quod negotium ipsi Dno Locumt., et quod Comunitas non omnibus exquisitis modis habeat tenere et defendere dictam Religionem, attamen Comunitas non debeat in predictis aliquam facere expensam.

De Annalibus Mag.cae Civitatis Utini
Nicolaus [illegible] Canc.

J. 3. 2

S. N

Premissam deliberationem cum consimili authentica existente penes Adm. R. P. [illegible] Ordinis Servorum B. M. V. hujus Civitatis exemplavi [illegible] feci et facta collatione in omnibus concordat [illegible] Mattinelli [illegible] Utini [illegible]

1491. Exemplum confirmationis Conventus Fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis in Civitate Utini facta auctoritate apostolica ut constat literis Apostolicis in membrana munitis bulla plumbea quarum tenor est ut infra. Sed primo praemittuntur [illegible] ipsam literam [illegible] vide

Producte die V. Julij 1491.

Registrat. per me Joannem Franciscum de Fabrinis Cancellarium Comunitatis Utini in Actis Cancellariae Mag.cae Communitatis Utini

Innocentius Epus Servus Servorum Dei. Dilecto filio [illegible] Canonico Aquilegien. salutem et apostolicam benedictionem. Sedes Apostolica [illegible] clementer [illegible] ad ea [illegible] personarum [illegible] libenter [illegible] et [illegible] devote [illegible] pietatis [illegible] et ut [illegible] provide [illegible] votorum [illegible] sortiantur effectum [illegible] sollicitudinis [illegible] Dudum siquidem [illegible] [illegible] predecessori nostro pro parte dilectorum filiorum [illegible] et Universitatis [illegible] oppidi Utini Aquilegien. Diocesis exposito quod [illegible] olim in domo [illegible] Servorum [illegible] Ordinis Sancti Petri de [illegible] Prior et unus [illegible] dicti Ordinis [illegible] ipseque Prior [illegible] decedens postquam [illegible]

ipsi Gubernatores et Universitas Superioribus dicti Ordinis plane et adequate
Domui de personis honestis providerant, [illegible] ipsi nec vivere id fa-
cere neglexerunt cum eidem [illegible] qui sepius ab eisdem Gubernatoribus et
Universitate ut honeste viverent moniti fuerant ipsique domum monitionibus
[illegible] vita [illegible] Gubernatores et Universitas prefati eundem
Priorem a eadem domo propria auctoritate expulerunt et ne domus ipsa
et illius Ecclesia in divinis officiis detrimentum pateretur certos Fratres
Servorum Sancte Marie Ordinis sancti Augustini in dicta domo et in
ipsius Ecclesia divina celebrarent officia introduxerunt, qui ex tunc lauda-
biliter et honeste vivendo ibidem permanserunt prout tunc permane-
bant. Idem Predecessor ipsorum Gubernatorum et Universitatis supplicatio-
nibus inclinatus tunc Vicario Venerabilis Fratris Nostri Petri Aquilani in
spiritualibus generali suis dedit Litteris in mandatis, ut vocatis evocandis [illegible]
[illegible] Gubernatoribus et Universitate prefatis si hoc peterent a sententia ex-
communicationis quam propterea incurrerant absolveret et dictum Ordinem
Sancti Petri de Magella inibi supprimeret et extingueret ac domum pre-
dictam eisdem Fratribus Servorum per eos perpetuo tenendam et inhabi-
tandam concederet prout in eisdem Litteris plenius continetur. Cum au-
tem sicut pro parte Universitatis predicte Nobis nuper exhibita
petitio continebat ad dictarum Litterarum executionem nondum processum fuerit
ipsique Fratres Servorum S. Marie sub regulari observantia eorum Ordinis
predicti in eadem domo jam annis quindecim vel circa continue habitave-
rint; et illam in [illegible] structuris et edificiis multipliciter auxerint et
melioraverint usque summam octingentorum ducatorum vel circa exponen-
do in melioratione huiusmodi [illegible] predicta amplia-
verunt [illegible] ac Ministerium ac aliorum Divinorum Officiorum
assidua et devota celebratione audientia confessionum predicatione
verbi Dei et exhortationibus ad bene ac orthodoxe vivendum cum
magna spirituali consolatione et [illegible] animarum [illegible]
[illegible] eorum devotioni [illegible] dicti [illegible] divinis vacaverint
[illegible] pro parte Universitatis prefatorum Nobis fuit humiliter
supplicatum ut ad executionem earum Litterarum consulto [illegible]
[illegible] alias [illegible] Professo-
res

dicti Ordinis de Mayella vocatione et eiusdem amotione dicti Prioris examinatione que sine dedecore Religionis fieri non potest illos iuxta earundem litterarum continentiam atque formam procedi et illos eosque nec non ac dictis fratribus servorum qui domum ipsam inhabitarunt et inhabitarent a certis Ecclesiasticis [illegible] de absolutionis beneficio providere et super irregularitate si quam illi [illegible] incurrerint dispensare aliasque in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur qui illius vices gerimus in terris cuius proprium est misereri semper et parcere huiusmodi Universitatis predictorum ac pro eis Nobis humiliter supplicantium dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis et Domini Senensium [illegible] temporali dominio subiecte. Iura supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus de huiusmodi Nobis expositis amplificatione structure dicte domus et continuata dictorum fratrum servorum in illa per quindecim annos continuos vel circa post eorum inibi introductionem predictam pacifica et quieta similiter dictorum professorum ordinis sancti Petri de Mayella [illegible] regulari observantia et in numero decenti habitatione et laudabili divinorum celebratione predictis absque alia professorum dicti ordinis sancti Petri de Mayella vocatione et eiusdem amotione dicti Prioris examine summarie extraiudicialiter diligenter informes et si per informationem huiusmodi ita esse repereris ad executionem dictarum litterarum sicut predecessoris prefati procedas et illos exequaris aliis iuxta earum continentiam atque formam, ac illis ac dictis fratribus servorum qui domum ipsam pro habitatione eorum occupaverunt vel inhabitaverunt et propterea aliquas censuras ecclesiasticas incurrerunt de absolutionis beneficio ab eisdem si id humiliter petierint provideas in forma ecclesie consueta iniunctis inde eis pro modo culpe penitentia salutari et aliis que de iure fuerint iniungenda ac super irregularitate predicta dispenses, aboleasque omnem inhabilitatis et infamie maculam sive notam per eos premissorum occasione contractam. Proviso quod indemnitati professorum dicti ordinis sancti Petri de Mayella si id petierint iuxta arbitrium Boni Viri satisfiat. Non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon omnibus illis que idem predecessor in dictis litteris voluit non obstare ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo Quadringentesimo nonagesimo sexto decimo Kl. Martii Pontificatus nostri anno quinto

L. Siniboldus

M. de Vallepariber

Omnissis

Omissis aliis subscriptionibus que relevari non potuerunt.

Bulla plumbea pendens habens ex una parte Capita Apostolorum Petri et Pauli, et ex alia hec verba. Innocentius PP. VIII.

Premissum exemplum per me infrascriptum Notarium sic ut supra premittitur ex membrana authentica et Bulla plumbea munita, existente penes Adm. RR. PP. Ordinis Servorum B. M. V. hujus Civitatis quam facta incontratione concordare inveniens rog. subs. et sig. Ant. Martinelli P. A. V. A. Notarius Collegii Utinensis

Utini die 9na Julii 1700 L. D. O. M.

1490 In Mag.co Majori Consilio Civitatis Utini

Die 5 Augusti 1490.

Ven. Sacr. Theol. Mag. F. Frater Michael Theotonicus Ordinis Servorum S. Marie Prior Conventus ipsius Ord. in Ecclesia S. Laurentii post multa cum ornato sermone exposita supplicavit dicto Sp. Consilio quod sicut ipsa Magnifica Communitas Utini introduxit ipsum Ordinem S. Marie Servorum in dicta Ecclesia, ita etiam providere quod habeant confirmationem a S. Sede Apost. et legitimam institutionem, itaque legitime possint stare, nec videantur intrusi. Supplicavit quod si aliquis Civis ab ipsis Fratribus aut aliquo ipsorum antecedentibus habuerit malum exemplum, vel modo aliquo, trahere scandalizatus in communi, vel particulari, patiatur tamen qualitercumque aliqui Conventuales ipsius Ordinis manent in eorum regulam contrarie dicte Utini, commorari, quam non fecerunt tamen ipse F. Frater Michael dicto socio observantes et in futurum non admittantur Conventuales in dicto ecc. Tertio supplicavit dicto Consilio ad evitandum murmurationes, et ne videantur ipse et socii male uti Elemosinis ipsius Ecclesie per aliquam hujusmodi Cives, qui dare debent unum Clavem dictarum Elemosinarum simul cum ipso Priore, quibus ipse ipsis parati singulis hebdomadis reddere rationem.

Super qua propositione, et suggestione generaliter ad legitimam confirmationem, seu institutionem generandi dicti Ordinis S. Marie Servorum in dicta Ecclesia S. Laurentii, facta iterum relatione Sp. Consiliarii Sac. Theol. Consultorum Deputatorum ex Dnis super Religione, Quorum, vos Dnus Ord. de Vicario Generali dicti Ordinis apud Utinum in visitatione dicti Conventus Sp. Dni Deputati Terre visitaverint ipsum Dnum Vicarium, et inter cetera consulaverint ipsum de modo et ordine servandi pro habenda dicta confirmatione qui

eis respondit quod ipse erit Venetijs circa medium mensis [illegible] proxi[mi] et deinde post paucos dies ibit Romam, et quod bonum est impetrare litteras ab Ill.mo Duc: Dom: nostro directivas eius M.co Oratori ad Sanctiss.mum Dnum nostrum Papam destinato ut pro habenda confirmatione ipse intercedat apud ipsum Dnum Papam. Et pro celeriori expeditione et minori impensa cogitaverunt ipsi cum R. Dno [illegible] ordinis Celestinorum, et probare si per viam compositionis et concordij ipse vellet renuntiare ipsum locum S. Gervasij dicto ordini S. Mariae qualiter melius fieri per renunciationem habere ipsum locum dum sibi satisfaciendo aliquid pretium quod impedit lite cum dicto ordine Celestinorum. Deliberatum et terminatum fuit quod mittatur unus Ambasciator noster nomine Comunitatis ad Ill.mum Duc: Dom: nostrum pro impetrandis litteris a predicto Ser.mo Dom: nostro ad eius Mag.cum Oratorem pro [illegible] habenda dicta confirmatione a Sede Apostolica, et quod Comunitas nostra expendat pro Bulla et litteris Apostolicis super dicta confirmatione impetrandis, et si fieri posset concordium cum Celestinis et habere renunciationem dicti loci S. Gervasij, deliberatum fuit, quod [illegible] Dni Deputati Terrae expendere possint usque ad summam centum ducatorum de pecunijs nostrae Comunitatis.

In dicto Consilio

Electus fuit Mag.cus et Exc.s Dnus Antonius Susignanus [illegible] Doc.r Ambasciator nostrae Comunitatis ad Ser.mum Duc: Dom: nostrum Venetiarum, et cum eo [illegible] Consilij [illegible] nomine [illegible], cui data fuit commissio ad supplicandum pro [illegible]

Ex Annalibus Mag.cae Civitatis Utini [illegible] [illegible] Cancellis.

Presentem ex consimilibus Annalibus existentibus penes [illegible] ordinis [illegible] B.M.V. huius Civitatis [illegible] extracta fuit, et facta [illegible] [illegible] signo nominisque [illegible] [illegible] Cancellarium.

Utini die [illegible] Julij 1790 [illegible]

In Convocatione Mag.cae Civitatis Utini.

Die [illegible] Mensis Maij 1491.

Doct.r Mag.r Simon [illegible] unus ex Spect: Dnis Deputatis Terrae exposuit quod [illegible] [illegible] Conventus S. Mariae [illegible] obtinuit a S. Sede Apostolica Litteras Confirmationis Ecclesiae

Ecclesia Sancti Laurentii de ordine Religionis Servorum S.tae Mariae praedicta
pro quibus Litteris expedit mittere Romam ducatos quinquaginta, ut patet
per litteras R.di, et tractatus Doctoris D.ni Hieronymi de [illegible], proptereaque
petijt providere de habendo dictos quinquaginta ducatos, [illegible] qua propositione
in executione Terminationis [illegible], aliter facta quod Comunitas pro
habenda ipsa confirmatione deberet expendere usque ad centum ducatos.
Fuit deliberatum, quod mittantur Romam dicti ducati quinquaginta, quam
citius fieri possit: Et quia Nobilis Dominus [illegible] Soldonerius de Soldonerijs Cameraria
Comunis, allegantibus quod non erant pecuniae in comuni; et quod pagae ad
stipendiarios quae fieri debent in fine huius mensis, iam sunt consumptae, [illegible] Mag.
et Clarissimus Dominus Locumtenens Stabilivit mutuare ipsos quinquaginta
ducatos, cum hoc quod Camerarius in suis propijs bonis se obliget eos
restituere de pecunijs Comunitatis de pagis [illegible] primae fut. in fine mensis
Junij prox. fut. Et sic dictus Camerarius se obligavit reddere et restituere
ipsi Mag.co D.no Locumtenenti dictos ducatos quinquaginta de pecunijs
Comunitatis in fine mensis Junij prox. fut. ut obligatione bonorum
suorum propriorum praesentium, et futurorum &

De Annalibus Mag.cae Civitatis Utini
Nicolaus Aloij [illegible]
Ex consimili authentica existente penes M. R. R.
P. P. Ordinis Servorum B. M. V. huius Civitatis
[illegible] describere [illegible] et facta [illegible]
signo nominisque mei [illegible] Ant. Martinelli
[illegible] Coll. [illegible]
Utini die [illegible] 1700 [illegible]

1326 Vedendo un Libro grande in [illegible] coperto di [illegible] scritto con [illegible] nel Archivio del Ven. Convento [illegible] domenicani di questa Città d'Udine [illegible]

Ma dice: Kl. [illegible] et sancti Anno Dni M° CCC° [illegible] [illegible] Conventus [illegible] Sancti Domi-nici, et [illegible] in domo [illegible] da Utino [illegible] Bar-tholomaei [illegible] in qua condita erat Religio [illegible] [illegible] [illegible] Donatij [illegible] virginum [illegible]

D. 30.

1350 3. [illegible] et Pauli [illegible] Altare [illegible] [illegible] in honorem [illegible] M° CCC° L.

D. 56.

Vigilia S. Andree Apli

1355 Obijt Fr. [illegible] de [illegible] Prior [illegible] M° CCC° LV.
Obitus Dni [illegible] qui in vita sua donavit [illegible] ubi nunc est [illegible]

[illegible]

... et magis

cum Rmis. et Variis Presb. illustri. Magnif. Nobilib. et Discretis DDnis Antonio Augustino ... Episcopo ... Michaele ... Lambino Poggiano dicto S. Petri de Curia, ... de Rosula et ... dalla Fratina ... de Manico, ... de Utino ... de Utino ... et aliorum multitudine copiosa congregatorum.

In loco ... Territorio ... de Utino ... in eadem instante prae-dictus ... Patriarcha ... in magna ... indulgentiam ... in fundatione Domus sive ... Sancti ... Civitatis ... Venetiarum ... Patriarcha ... Castellanae Episcopo ... 6

...

Ego ... Andreas ... Bernardini ... concordat ... in ... magno ... in Archivio 1740 ...

Antonius ... a ... registrum ...
... Capella Dolina
... fidem ... quia concordare invenit
... 1749 ... Martij

Anno Domini 1482 ... Thomae ... Ordinis Praed. ... RR. DD. ... Ordinis Praed. ... ipsius Conventus et Altare majus ... eadem die consecrata sunt Altaria B. Petri martyris ... Vincentij ... Episcoporum concessit indulgentias ... annos ... Pontificibus in tali die ... indulgentias ... ad perpetuam ... annos.

... [illegible] ...
... [illegible] ...
... 1748 ...
de ...
... [illegible] ...

[illegible]

1477 [illegible] Mag.ca Civitas Utini.

Die ultimo Aprilis 1477.

Dnus Bernardinus [illegible] ad Fabricam Monasterii Monialium de novo [illegible] in [illegible] Burgo Castigani in loco [illegible] [illegible] dominus [illegible] [illegible] Monasterio faciendo [illegible] necessarium quod [illegible] domus [illegible] Nicolai a Fornace [illegible] dixit quod [illegible] Ordo de [illegible] dictus domus [illegible] Fabrica dicti Monasterii [illegible] [illegible] [illegible] nomine communitatis [illegible] domus [illegible] de [illegible] et [illegible] Daniel de [illegible] Monasterii dicti [illegible] inter [illegible] Fornace [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible].

In Consilio Mag.ce Civitatis Utini.

Die 4 Junii 1477.

Mag.ca [illegible] Bellone [illegible] ad [illegible] Dei et Gloriosissimae Virginis Mariae et honorem Mag.ce Comunitatis Utini [illegible] Quod fiat [illegible] Monasterium [illegible] Monialium de [illegible] [illegible] Consilio [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] domus [illegible] dicta Fabrica [illegible] de [illegible] Mag.ce Civitatis [illegible] pro [illegible] dicto Monasterio [illegible] ducati mille [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ducati [illegible] ad [illegible] [illegible] ipsum [illegible] [illegible] Consilio [illegible] [illegible] [illegible] Consilium [illegible] et terminatum [illegible] ad [illegible] [illegible] et B. Virginis Mariae.

[illegible]

Nel Maggior Consiglio della Città di Udine

1679 [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible]

merito [illegible] maggiormente negli animi loro la continuazione d'ogni [illegible] apposito; [illegible] l'andare Porta, che abbondata con l'andare di questo [illegible] la [illegible] riconoscendo [illegible] la [illegible] [illegible] e Sorelle [illegible] [illegible], [illegible] di sopra [illegible] [illegible] maggiore di nuovo sopra i Poggi [illegible] dell'antico recinto delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] recinto [illegible] [illegible] maggiore, [illegible] conforme [illegible] [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interiore delle mura che chiudono le Celle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bisogni [illegible] pubbliche [illegible]

[illegible] le supplica
Ill.mi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] che i [illegible] di [illegible] deliberassero [illegible] [illegible] Sorelle [illegible] [illegible] [illegible] alle madri di S. Domenico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ad il [illegible] [illegible] [illegible] i Poggi [illegible] del Borgo di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. A [illegible] fine [illegible] [illegible] [illegible] le fabbriche [illegible] [illegible] [illegible] proporzione [illegible] il chiudere [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] dell'antico recinto delle [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] di chiudere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible], e [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] opera, [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible], [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] confidando nella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] grazia

[illegible] [illegible] e Serve
[illegible] Sorelle de [illegible]

L[illegible]

Alli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ex Dic...

1191 Ex Carta de Bergamena conservata in Archivio del Rev. Capto di Cividale in scaffale n. 36, et Bergamena N. 101.

In Xti

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen

Anno ab Incarnatione Dni Nri Jesu Christi 1191. Anno vero Pontificatus Dni Gotofredi Patriarche nono. Pelegrino Preposito, et Bertoldo Decano Civitatensem Ecclesiam feliciter gubernantibus. convenit Clerus et Populus Civitatensis, ante Valvas Sti Donati Collaudavere et compromiserunt collationem ad partem Fori .... secundum quod jurius Sanctus unicuique imperaverat se esse facturum. Huic itaque compromissioni Dom. Pellegrinus Amicus ejusdem Ecclesie Archidiaconus, atque Vicedecanus primus omnium Marchas Libras quas sibi Deus in presenti et futura vita per Misericordiam suam ... centuplum reconpensare ... ut ea que bona que perfata Ecclesia conferre ... secundum quod corde gessit effectui mandari valeat. ...... largiri dignatus. omnibus quoque eidem necessario opus amicabiliter conferentibus partem orationum vigiliarum et Elemosinarum, omniumque bonorum que sibi Dne offerende sunt, et vitam perhennem largiatur. qui vivit, et regnat in secula seculorum. Dnus Johannes de Portis 111 Libras. Marchiu. 4. denarios. Wolvolgus Miles. 4. denarios. Albo de Ponte. 4. denarios. Rubertus Gastaldio. 4 denarios. Hermanus filius Perionis. 4 denarios. Michina 2. denarios. Anzemundus 1. denarium Albo. 1 denarium. Erinus. 1. den. Leonardus. 1. denarium &c. omissis.

A. N.

Copiam conventionis, fundationis et erectionis, transsumptam ex consimili Bergamena existente in Archivio Rmi Capli Civitatis F. I. et de quia antiquitate delatam est Originale, sive Bergamena antiquissima in qua ... ex verbo ad verbum ... concordat. Licet ... verba exemplavit ... fide subscripsi. Die 30 Januarii 1719.

1483. ad [illegible]   In Christi Nomine, Amen

Anno a ejus Nativitate Millo quadrigentesimo octuagesimo tertio [illegible] Ind. prima
die vero Mercurii [illegible] septima mensis Maij [illegible] Actum [illegible] in Camino Abbatis
[illegible] Canonici [illegible] presentibus [illegible] de [illegible] et [illegible]
de Adriatis, necnon [illegible] Nicolao [illegible] Doctoris D. Hieronimi de [illegible]
et Nob. Viris D. Georgio filio q. [illegible] de [illegible]
D. Joannis de [illegible], D. [illegible] de [illegible] q. D. [illegible] de [illegible]
et D. [illegible] q. [illegible] Nicolai dalla Turre omnibus [illegible] habitantibus testibus
ad infrascripta vocatis, et rogatis
Ibique Nob. Vir D. Joannes de Candidis quondam [illegible] D. Thome tanquam senior
et major domus per se, et nomine D. Candidi, et D. Michaelis fratrum de Candi-
dis, ac eorum heredes in perpetuum dedit, concessit, [illegible] Ven. Dno
Fratri Michaeli [illegible] Ordinis S. Marie de Monte [illegible] [illegible]
[illegible], et recipienti pro se et nomine Ordinis [illegible] ac de mandato [illegible]
[illegible] in quibusdam litteris [illegible] die Duodecimo Mensis [illegible]
[illegible] in [illegible] locum, et [illegible], [illegible] omnibus et
[illegible] juribus, et pertinentiis, et introitibus quomodolibet ad Dm locum
[illegible] et pertinentibus [illegible] de jure quam de facto [illegible] pactis
et conditionibus, inter dictas partes solemniter appositis, et firmatis [illegible] quod
dictus D. Joannes, et [illegible] ac eorum heredes habeant et habere debeant
[illegible] patronatus [illegible] [illegible] et [illegible]. Et [illegible]
vice dictus Dnus Frater Michael, vel sui Majores teneant, et debeant
in dicto loco Monasterium construere, et illic tenere sacerdotes dicte Re-
ligionis duos vel quatuor ad minus. Qui quidem, [illegible] in dicto loco habitan-
tes [illegible] inhonestam, et non religiosam [illegible] tunc [illegible]
[illegible] ad [illegible] et requisitionem dictorum Nobb. de Candi-
dis, vel eorum Heredum, facta prius fide [illegible] de eorum mala
et inhonesta vita [illegible] teneantur et debeant tales fratres [illegible]
[illegible] a dicto loco removere, et alios bonos, honestos, et bene viven-
[illegible] dicte Religionis illic conducere, et [illegible], [illegible]
aliquo modo [illegible] removere, [illegible] in dicto loco [illegible]
[illegible] dictis [illegible] [illegible] vel [illegible] ad
[illegible] dicti [illegible], et pertinent [illegible] pactis [illegible]
prout [illegible] Promittentesque ipse partes [illegible]
[illegible] solemnibus stipulationibus intervenientibus
sub obligatione omnium, et singulorum [illegible] Bonorum, omnia et singula in hoc

pacto

dicti instrumento contenta [illegible] perpetuo firma, rata et [illegible] habere, attendere, complere, et inviolabiliter observare et adimplere, et non contrafacere, dicere vel venire per se vel alium sive alios, [illegible] aliqua de jure vel de facto, sub poena dupli ejus de quo quaestio moveretur, Qua poena soluta vel non soluta nihilominus instrumentum [illegible] omnia et singula in eo contenta plenam ac perpetuam obtineant [illegible] [illegible] promittentes [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] praesentem instrumentum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Notarij olim D. Antonij Vacani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in fidem [illegible] [illegible]

Utini. Die [illegible] Octobris 1592. Ind. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

S. N. — Ex consimili authentica [illegible] penes [illegible] R. P. P. Ordinis Camaldulensium hujus Civitatis [illegible] facta [illegible] et facta [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Utini Die 10 Julij 1[illegible] L. D. O. M.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

In Mag.co Majori Consilio Civitatis Utini
[illegible] Die 13 Julij 15[illegible]

Comparuit [illegible] [illegible], et [illegible] Theologiae Professor [illegible] [illegible] Ordinis Camaldulensium et petijt, et [illegible] supplicavit [illegible] [illegible] Mag.ci D.ni Consiliarij [illegible] [illegible] Monasterium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] extra Portam [illegible] [illegible] ad Ecclesiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in hac Civitate Utini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Monasterium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag.cae Communitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Qua petitione, propositione, et supplicatione intellecta; considerando tam bono ac pio operi, ad laudem et gloriam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mariae, [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Monasterium Camaldulensium [illegible] [illegible] in Civitate Utini [illegible] [illegible] [illegible] placuerit, et quod [illegible] hujus Mag.cae Communitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Monasterio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debeant a Concivibus nostris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Communitate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et modis quibus [illegible] [illegible] [illegible] hujus Civitatis.

Quae per

Quae pars [illegible] confirmata fuit cum ballotis [illegible] nemine contrariis non obstante contradictione et [illegible] D. [illegible] contradictoris.

De [illegible] Mag.cae Civitatis Utini,
ejusdem [illegible] Marcellus Buonalaghi.

1525 In Convocatione Mag.cae Civitatis
Utini
[illegible] Januarij 1525.

Ad supplicationem Ven. D. Prioris Monasterij S. Mariae ab Angelis in Burgo Aquilejae Utini [illegible] [illegible] in Regimine [illegible] scripti [illegible]; Quod attenta [illegible] ipsius Monasterij paupertate, et inopia de [illegible] Mag.cae Communitatis [illegible] in Elemosinam dicto Monasterio ducati decem expendendi in [illegible] faciendo dicta Ecclesia, vel potius in [illegible] [illegible] [illegible] Consecrationis dictae Ecclesiae; Item quod idem Ven. D. Pater Prior possit et valeat diebus Dominicis et festivis divinum Verbum p[rae]dicare in [illegible] Collegiata B. Mariae de Utino [illegible] [illegible] [illegible] ecclesiae; item ibidem affirmatum fuit quod [illegible] B. [illegible] de [illegible] acquiescat, nec [illegible]

Quae quidem pars [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum Ballotis novem contrariis septem.

De [illegible] Mag.cae Civitatis Utini
Ejusdem [illegible] Marcellus Buonalaghi.

1525 In Convocatione Mag.cae Civitatis
Utini
Die 10 Martij 1525.

Comparuit Ven. [illegible] [illegible] Procurator D. [illegible] [illegible] [illegible] Ordinis Carmelitarum, ac Prior in dicto Monasterio S. Mariae ab Angelis in Burgo Aquil. Utini, dicens, quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag.cae Communitatis Utini [illegible] [illegible] Monasterium ipsum S. Mariae ab Angelis, et pro [illegible] [illegible] [illegible] Voto [illegible] quidem Religioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quae [illegible] festivitas Annunciationis Beatae Virginis [illegible] [illegible] [illegible] B. Virginis imaginem ad Ecclesiam [illegible] [illegible] apud Ecclesiam S. Petri in [illegible] ad ipsam novam Ecclesiam S. Mariae ab Angelis in Burgo [illegible]

[illegible]

Templario, sive ducati [illegible], et tenere [illegible] opinionem, ac [illegible] pendere, et manifestare Mag.cae Comunitati Utini quam invitavit pro illa die. Qua expositione audita praedicti mag.ci D.ni convocati [illegible] in modum comman-darunt opinionem dicti Pii Civis tradendi Imaginem ipsam [illegible] in hanc Civitatem, et in signum [illegible] gratitudinis omnes ipsi D.ni convocati decreverunt, quod die ipsa a Porta [illegible] Burgi Grazzani [illegible] in Burgum [illegible] ad ipsam Ecclesiam [illegible], et [illegible] Cleri, et Popu-li Processione [illegible] ipsa Beatae Virginis Imago. Et [illegible] in futurum singulis annis tali [illegible] die fiat Cleri et Populi Processio cum omni devotione, ab Ecclesia Majori, et Collegiata Utini usque ad novam Ecclesiam S. Mariae [illegible] gratiarum; et tali nomi-ne perpetuo [illegible].

Ex Annalibus Mag.cae Civitatis Utini
Ejusdem [illegible] Alexander Buonaluschi

1505. In Majori Consilio Mag.cae Civitatis Utini
Die 29 Maji [illegible] 1505.

Prior Conventus Sanctae Mariae Gratiarum de Utino intimavit [illegible] Convocationi quod [illegible] Carmelitani [illegible] Ecclesiam [illegible] Portae Grazzani volunt praecedere ipsos in Processionibus [illegible] Utini.

Mag.cus D.nus Vicedominus [illegible] R.do D.no [illegible] [illegible] ac Mag.cis Rectoribus [illegible] de novo, [illegible] [illegible] praedicta

[illegible] Civitatis Utini
[illegible]

[illegible] authentica [illegible]
[illegible] [illegible] Civitatis
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] 1720 [illegible]

1354 De Mandato olim bone memorie Rmi in Christo Patris et D. D. Nicolai
Sancte Sedis Aquilejensis Patriarche, dispositi et proposuit, ac cum multi-
tudine quam plurimorum Episcoporum, et aliorum Rmorum virorum, et Domino-
rum [illegible], ac primum et benedictum lapidem cum multis [illegible]
[illegible] ponente [illegible] vestra dominatio pluri novo [illegible]
Beati Antonii [illegible], et [illegible] de novo [illegible]
[illegible] fiat in eadem civitate Utino Ecclesiam in honorem et [illegible]
[illegible], et [illegible] Catholice
fidei, et Sancte Ecclesie Apostolice, sub vocabulo, et patrocinio dicti Beati Antonii
[illegible] multi et [illegible] fratribus [illegible], et illorum loco aliis
boni et [illegible], et sufficientibus predicatoribus [illegible]
vestra, et salute animarum vestrarum [illegible] canonici, et capitulum Ec-
clesie S. Odorici de Utino cum omni Clero [illegible] ad dictam Ecclesiam
accedentes, [illegible], et [illegible] in non modi-
cum detrimentum animarum suarum, et [illegible] Catholice fidei, et
[illegible] dicti Beati Antonii [illegible], et [illegible] devotionis, et consolationis
vestre, et diffamatione nominis, et [illegible] D. Nicolai Patriarche.
Quare [illegible] quibus possum supplico Dominationi vestre quatenus
ob reverentiam [illegible] Beati Antonii [illegible], et olim dicti
Patriarche vestri, ac in bona memoria olim Patriarche Bertrandi, cujus fer-
[illegible] dicte Ecclesie, [illegible] notus fuit [illegible]
contradicentes Canonicos, et Capitulum, et [illegible] vestri auxi-
lio, et consilio [illegible], [illegible]
[illegible] dicte Ecclesie [illegible]
usque, et ad [illegible] Patriarche [illegible].

Dat. Venetiis in monasterio dicti Beati Antonii die [illegible] Novembris.

Frater [illegible] de Albertis de Florentia
[illegible] indignus prior [illegible]

[illegible] Nobili et potenti Dno D. [illegible] et sapientibus
viris Dnis [illegible] consulibus et [illegible]

M. Antt. Fideeius [illegible] Canc. [illegible]
[illegible] ac originali in ipsa Canc. [illegible]
[illegible] manu [illegible].

181 — Reverendus in Christo Pater et D. Ottobonus Dei Gratia Sanctae Sedis Aqui- 147
legensis Patriarcha ad instantiam, et postulationem Nob: Viri Dni Philippi [illegible], mer-
catoris in Aquileja ibidem [illegible], et humiliter requirenti sic dicit.

Cum tu Philippe ad nostram praesentiam accedens narraveris quod in honorem
Sti Stephani proposueras fundare Ecclesiam, quare Nobis pie, et humiliter sup-
plicasti ut, et petiisti quod fundandi, et construendi Ecclesiam, seu Capel-
lam infra Ecclesiam Sti Odorici, seu Sta Maria, et Ecclesiam Fratrum Mino-
rum, ex opposito Domus tuae licentiam tibi concedere dignaremur ita quod
dicta Ecclesia seu Capella in nullo circa Altaria, Sepulturam, et Ministeria
Sacramentorum Ecclesiasticorum ipsi Parochiali Ecclesiae praejudicium, et Nobis
et Successoribus, ac Ecclesiae [illegible] vero Dioecesano Ecclesiae dictae supradictae
Sancti Stephani institutione, visitatione, et correctione, [illegible] Matrici Eccle-
siae pleno jure subjaceat. Nos vero tuis humilibus, ac piis supplicationibus incli-
nati, considerantes quod piis petitionibus [illegible] annuendum [illegible], et quod
salubris [illegible] et [illegible] studijs adjuvare, ut in Parochia Plebis
Sti Odorici, seu Stae Mariae de Utino nostrae Dioecesis, in loco praedicto possis
Capellam aedificare et construi facere. Ita quod in Altaribus, sepulturis
et Ecclesiasticis Sacramentis dicta Parochiali Ecclesiae nullum praejudicium
generetur. In aliis vero omnibus Nobis, successoribus Nostris et Ecclesiae
[illegible], [illegible] Dioecesano, et Ecclesiae [illegible] Sancti Stephani in institutione
visitatione correctione [illegible] Matrici Ecclesiae pleno, jure subjic.
tibi [illegible] supradictae [illegible] petitionis per hoc publicum Instrumentum
concedimus facultatem.

1495. Sia noto et manifesto a ciascuna persona che legerà questa scrittura come a dì 1495 il dì [illegible] de Aprile nella Domenica delle Palme furono messe le prime pietre nel fondamento della Chiesa de Santa Maria delle Gratie, secondo una [illegible] la quale fu messa dal Revdo Monsignor [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]. . . . .

[illegible] [illegible] l'altra con 1495 la quale fu messa dal Mareschalco e dal secondo [illegible] [illegible]:

Ex libro in folio coperto [illegible] inscripto libro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Not. et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Not. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in fidem [illegible]

[illegible] 17. Julij 1671.

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] RR. PP. Ordinis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Not. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10 [illegible] 1700. [illegible]

1305. In Christi Nomine, Amen

Anno Nativitatis ejusdem Millesimo tricentesimo quinto indictione tertia decima die quinta Decembris super Cancellariam Communis subscriptis ... et deliberatione consilii sub Sapiente Viro Domino Rolandino de Regio juris perito honorabili Capitaneo Terrae Utini, et sub Camerario providi viri ... Calabrassii de Vualtis Camerarii Communis Utini

super propositis per Dominas Moniales S. Nicolai de Broviscendo ... camerariis ... habere debebant

deliberatum fuit quod eis fiat solutio ... [illegible]

Ex Annalibus Mag.cae Civitatis Utini
Ejusdem Cancellarii Alexander Burattini

1245.

In Nomine Sancte et individue Trinitatis Amen. Anno Dñi Mill. CCXLV. Ind. [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gratia promerendum [illegible] [illegible] [illegible] sibi [illegible] debita, qui valeant [illegible] debitis servitiis, et etiam [illegible] [illegible] [illegible], neque valeat [illegible] [illegible] stabiles, [illegible] [illegible] indicio [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], et postea quod Nos [illegible] Dñi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quod de nostra [illegible] et voluntate [illegible] quod de cetero Capella S. Quirini de Utino [illegible] [illegible] [illegible] Plebi de Utino non debeat [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libram [illegible] solvere [illegible] [illegible] et quod de cetero nullus [illegible] de Utino, vel [illegible], vel Sacerdos [illegible] dominium habeant [illegible] [illegible] nisi Patriarcha, [illegible] Nos, et [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et si aliquo tempore aliquis [illegible] [illegible], vel Vicarius vel [illegible] in Utino, vel alia persona temporalis, vel spiritualis [illegible] contra [illegible] [illegible] [illegible] indignationem Dei et omnium Sanctorum, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] incurrat; Unde [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presentem [illegible] subscriptione [illegible], et sigilli [illegible] [illegible] [illegible] confirmare. [illegible] [illegible] [illegible] Ulricus [illegible] [illegible], Magister [illegible] Decanus [illegible], [illegible] Archipresbiter [illegible] de [illegible] Johannes de Ronchis [illegible] [illegible] [illegible] et alii. Act. Utini in [illegible] [illegible] [illegible]

Ego [illegible] Sacri Palatii Not. [illegible] mandato dicti Dñi [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] et [illegible].

L. S.

De Libro signato A. existente in Archivio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] In fidem.

[illegible] Die [illegible] Decembris [illegible]

[illegible] [illegible] dicto [illegible] consilio [illegible]

[illegible]

[illegible] Ricardus Adinus Iohannem de Capella S. Augustini dicebat quod Dominus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] Ulmi [illegible] [illegible] [illegible] et quod [illegible] [illegible] volunt [illegible] [illegible] dicto [illegible] Adini, et quod ipsa [illegible] Consilio eam voluerit recipere

De Annalibus Magnificae Civitatis Ulmi
Ejusdem Cancellarius [illegible] Annalistae.

Die [illegible] Decembris 1481.

1481. Ulmi in pleno Consilio

[illegible] proposuit [illegible] [illegible] [illegible] olim [illegible] de [illegible] ordinaverit quod fiat [illegible] capella in S. [illegible] et una [illegible] [illegible] in [illegible] Consilio [illegible] quod [illegible] provideatur.

Deliberatum [illegible] quod [illegible] quod dicta capella [illegible] per [illegible] omnino [illegible], et quod [illegible] [illegible] ordinatio in dicto [illegible], et quod [illegible] [illegible] supra Consilio [illegible], et [illegible] [illegible] de Ronchoni qui possident [illegible], bona VIII de dictis Capellis, et dominicus et Andreas [illegible] [illegible] [illegible], qui habeant et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] de dictis Capellis et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], [illegible] et dicere [illegible] dictarum Capellanum

De Annalibus [illegible] Magnificae Civitatis Ulmi
Ejusdem Cancellarius [illegible] [illegible]

1452. In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadrigentesimo quinquagesimo secundo Indictione quintadecima die Jovis ultimo Augusti. Actum Utini in porta Civitatis, seu Sancti Antonii intus, aeo supra videlicet domum solitae habitationis infrascripti Nobilis ser Joannis Susanni de Utino. Praesentibus ibidem Nobilibus Viris ser Daniele quondam ser Valentini de Valentinis de Utino, ser Bartholomeo quondam ser Antonio de Valentinis de Utino, ser Thomasio quondam ser Francisci de Savona de Utino, ser Raimundo quondam ser Gabrielis de Prona de Utino, Magistro Zanino Barberio quondam Antonii de Francia nunc Utini habitante testibus habitis ad hoc vocatis et rogatis, et aliis pluribus.

Cum Nobilis Vir ser Joannes Susannus quondam Spectabilis Militis, et utriusque iuris doctoris, Domini Angeli de Susannis de Utino ad honorem et laudem Omnipotentis Dei ejusque Gloriosissimae Matris Virginis Mariae, et Sancti Bartolomei Apostoli cum voluntate, licentia, consensu et authoritate Venerabilium Dominorum Decani de Arcoldo? Decani Canonicorum et Capituli Majoris Ecclesiae Beatae Mariae Virginis, Utinensis, salvo jure superioritatis Anno proxime decurso de novo aedificari et construi fecerit quandam aediculam, seu Capellam citra Utini in porta Civitatis, seu Sancti Antonii intus, iuxta domos Nobilis dicti ser Joannis Susanni mediante Via Publica intitulatam sub vocabulo Sancti Bartholomei Apostoli. Quam Capellam, seu Ecclesiam ut supra continuatur Capellanum, qui de jure pertinet Majoris Ecclesiae B. Mariae Majoris Utinensis, gravatis exigitur per eundem Fundatorem, suosque haeredes eligendum et praesentandum dictis infrascriptis officiandam in divinis, dotaverit annuatim tribus staris frumenti, tribus congiis vini libris solidorum ... per eundem ser Joannem Susannum quam conveniunt in homines supra omnibus bonis suis, et ea defendere per suos haeredes super bonis eius haereditatis, et bonis Capellano in eadem Capella instituendo dandis et solvendis annuatim: Cum hoc pactis, et conditionibus inter praefatos Dominos Decanum .... Canonicos, et Capitulum ex una, et ipsum ser Joannem Susannum ex altera ut alias habitis, et firmatis. Quod Capellanus qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat ipsam Capellam seu Ecclesiam de novo ... duarum librarum cerae ... et Capellanum duarum librarum cerae nitidae offerre, dare et consignare praefatis Dominis Decano Canonicis et Capitulo annuatim in festo Nativitatis, ut de aliis Ecclesiis, sive Capellis fieri consuetum est.

Item quod ipse Capellanus ad hanc officiandam Capellam legitime institutus vel instituendus teneatur et debeat una die quam sibi accomodiorem eligerit, sive elegerit singula Hebdomada in eadem Capella unam Missam celebrare salvo justo ... impedimento, quo non celebrando. Ipso sibi

Nullo impedimento legitimo non interveniente, quod facta sibi prima monitio-
ne tam a Praefatis Dominis Decano, Canonicis, et Capitulo quam a praefato D. Joanne
Tuberto, ejusque haeredibus, idem D. Joannes Tubertus, ejusque haeredes de propriis
dictae dotationis Capellae praefatae assignatis possint, et valeant retinere atque de-
trahere solidos decem pro qualibet vice. Et post tertiam sibi factam monitionem
monitione [illegible] praefatos Dominos Decanum, Canonicos, et Capitulum, quod
etiam praedicti D. Joannes Tubertus, ejusque haeredes possit privari, et
amoveri ab officiando ipsam Capellam, et alius de Gremio dumtaxat praefa-
ti Capituli assumi et institui ad ipsam Capellam officiandam modo, et forma
supra et infrascriptis.

Item quod in Festo Sancti Bartholomaei Apostoli in primis Vesperis Vigiliae ipsius
Missa diei, et secundo teneatur ipse Capellanus et in aliis Ecclesiis compa-
rere cum solemnitate una cantare, et aliis opportunis officiis respectivis, et
Missam cantare.

Item quod idem Capellanus in qualibet Festo Nativitatis Domini in eadem Capel-
la Missam unam celebrare teneatur.

Item quod ipse D. Joannes Tubertus ejusque haeredes valeant, et possit tanquam
[illegible] veri Patroni in ipsa Capella, et Ecclesia habente respective et deputare unum
Capellanum de Gremio praefato Majori illius Universitatis dumtaxat ad ipsam Capel-
lam officiandam, ita tamen quod praefatis Dominis Decano Canonicis et Capitulo praesen-
tare et ab eisdem confirmetur et instituatur ad ipsam Capellam officiandam, ut
moris est in talibus, et exigit ordo juris.

Item quod Capellanus qui pro tempore fuerit non possit, neque valeat Confes-
siones in ipsa Capella seu Ecclesia audire, nec aliquem in ipsa Ecclesia mortu-
um quovis modo ad Sepulturam recipere, vel aliud quodcumque divinum Sacra-
mentum in illa administrare, nisi maxima urgente necessitate, prout ibidem contra-
hentibus partibus et me Notario infrascripto haec omnia suprascripta dum per praelibatum
tam D. Joannem Tubertum quam per Ven. Dominum Jacobum Parisii Canoni-
cum tanquam Sindicum, et procuratorem Capituli Urbanensis ibidem praesentes dicen-
tibus, et affirmantibus ea laudabilia, et in omnibus atque omnia ratificantibus
et [illegible] ibidem laudaverunt approbarunt et ratificarunt.

Post autem praedicta praefatus Nobilis D. Joannes Tubertus cupiens bonum in me-
lius augeri, ipsiusque Capellae devotionem servorum augere, et ut in
divino cultu frequentetur ipsi, et missarum celebrationem ipsius Capellae
dotem augmentando, et praedictis redditibus alios redditus addendo in praesentia
dictorum Testium et mei Notarii suprascripti, non vi, ac eius haeredes dedit,

[illegible]

[illegible]

dependentibus consignavit ipsius Capellae dotem [illegible] augmentando Venerabili Dño,
Dño, [illegible] [illegible] Syndico [illegible] Sindico, et Procuratori Capituli [illegible]
praefati ibidem praesenti, stipulanti, et recipienti vice, et nomine Capellani dictae
Capellae, et pro eo, suorumque successorum, ac omnia Capitula in quantum sua interesse
fundanti [illegible] [illegible] congruentia, ac librarum solidos decem dicto Capellano
instituto vel instituendo annuatim debitis temporibus solvenda per dictum D. Joannem
Gubernum, suosque haeredes super omnibus bonis suis, et ejus haereditatibus: Ita tamen
quod Capellanus praesens, vel qui pro tempore fuerit ultra omnia supradicta
et specificata teneatur, debeat ac obligatus sit perpetualiter in eadem Capella
dicere, et celebrare per se ipsum unam missam singulis primis diebus Domi-
nicis singulorum mensium, idest prima Dominica cujuslibet mensis. Qui si
defecerit in aliquo in non celebrando idem D. Joannes Gubernus, ac haeredes
eius possit, et valeat, ac possint, et valeant retinere, et detrahere ex
eadem praefatos solidos decem pro qualibet vice, nisi impedimentum evidentis
simul [illegible] intervenerit, omnibusque pactis, modis, et conditionibus suprascriptis
scriptis praesentibus temporibus adimpletis et observatis et firmis remanen-
tibus in omnibus, et in totum.

Quae quidem omnia, et singula suprascripta praefati Dominus [illegible] [illegible]
Syndicus, et procurator Capituli vice, et nomine dicti Capituli; ac idem D. Joannes
Gubernus pro se, suisque haeredibus promiserunt vicissim videlicet una pars
alteri, et altera alteri solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus
sub obligatione omnium, et singulorum bonorum suorum mobilium, et immobilium
praesentium, et futurorum, et refectione damnorum omnium litis, et [illegible] ac
interesse solemniter [illegible] obligaverunt firmam, ratam, gratam habe-
re, tenere, attendere, complere, et in omnibus observare, et adimplere, et
non contrafacere, dicere vel venire per se, vel alium, seu alios aliqua
ratione, vel causa, dolo malo, ingenio, sive fraude de jure, vel de facto sub
poena dupli quantitatis [illegible] quae soluta vel non, praesens, tamen instru-
mentum, et omnia et singula in eo contenta in sua perpetua plenam obtineant
roboris, atque plenissimam firmitatem.

Et Ego Simon filius qm Egregii Viri D. Joannis, Notarii de [illegible] publicus
Imperiali auctoritate Notarius ac commissione mihi facta per Magnificum, ac Generosum
[illegible] Virum Dominum Nicolaum [illegible] pro inclita [illegible] Dominii
Patriae [illegible] [illegible] Commendatorem dignissimum prout in notis, et abbreviaturis dicti
qm Patris mei inveni nihil penitus addito vel minuto quod sensum mutet vel
variet intellectum fideliter hoc praesens instrumentum scripsi, et publicavi

mei

mei, nominisque et signi appositione consuetis in fidem, et testimonium omnium praemissorum E

De alio consimili ad longum authentico exemplo per me Nob. Dominum Aemilium de Va-lentis [illegible] [illegible] U.J. et de Collegio huius Civitatis, [illegible] Nobis impre-[illegible] praemissorum sibi fidem exemplum fecit et subscripsit requisitus in fidem E

Utini, die ultima Martii 1709.

S. N.

Ad exemplum consimili originali in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et dat. [illegible] [illegible] [illegible] in actis [illegible] Dni Joseph [illegible] [illegible] Utini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] subscripsi et de more [illegible] Ego Jos. Antonius [illegible] U.J. Doct. eiusdem Civitatis [illegible] [illegible] [illegible] M. S.

291 Anno Dñi Millo Ducentesimo [illegible] presentibus [illegible] Pizo [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] una cum dicto Milite de eodem loco [illegible] filio [illegible] de Utino [illegible] et [illegible] fratribus de Utino et aliis

[illegible] in [illegible] infrascriptis [illegible] pro [illegible] et [illegible] tenor [illegible] Dominus [illegible] de [illegible] Utino [illegible] Ecclesie Sancte Marie [illegible] et [illegible] dicte Ecclesie duodecim denarios [illegible] [illegible] de Utino [illegible] solvebat [illegible] [illegible] vel octo [illegible] post [illegible] habebat in [illegible] Utino post [illegible] [illegible]

[illegible] qui fuerit pro tempore in dicta Ecclesia Sancte Marie de Castro Utini habeat et [illegible] debeat quolibet Anno quatuor denarios ex predictis et faciat et [illegible] Anniversarium dicte [illegible] et [illegible] quatuor [illegible] de Anniversario ipsius [illegible] pro [illegible] Anime [illegible] et peccatorum [illegible]. Alios vero octo denarios habeat et habere debeat [illegible] ad [illegible]

[illegible] salvo quod ipsa [illegible] dictos duodecim denarios habeat in [illegible] ad [illegible] et in hanc [illegible] dicto Domino [illegible] nomine dicte Ecclesie et pro ipsa [illegible] dictum [illegible] in [illegible] qui ipsum [illegible] dicte [illegible] pro ipsis duodecim denariis [illegible] et [illegible]

[illegible] Utino in [illegible] in [illegible] ipsa [illegible]

[illegible] dictus [illegible] dicti [illegible] Domino [illegible] Pontifice de Utino [illegible] dicto Milite de Castro Utini et [illegible] filio olim Domini [illegible] de [illegible] et aliis [illegible] de [illegible] qui [illegible] super dictam [illegible] et dando in manibus dicti Domini [illegible] dicte Ecclesie [illegible] ipsam in [illegible] dicte [illegible] pro duodecim denariis [illegible] sicut supra dictum est [illegible] et corporalem possessionem

[illegible] super [illegible]

Ego [illegible] dictus [illegible] de Utino [illegible] predictis omnibus [illegible] et [illegible]

[illegible] autentico ex [illegible] in [illegible] Sancte Marie de Castro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

I. A. [illegible] N

1649 Dominium Venetiarum &c. Nobilibus, et sapientibus Viris Angelo Bragadino de suo Mandato Locumtenenti Patriæ Foroiulii, et successoribus fidelibus, dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Dalle lettere vostre de' 13 Agosto 1650 si mostra l'instanza de' nostri fidelissimi Cittadini di poter costruire un Monastero di Capuccini nel Borgo di San ..., in vendimento di ... Ora ... ci viene soggiunto, che essendo poi stato occupato qual sito per la fabrica d'un Quartiere per la militia ..., sia ... pensato di seguir la costruzione d'un picciolo Monasterio nel Borgo di Porta di Ronco in sito vicino al ..., ... proprio ... al qual effetto ... stato ... assignato a ... alcuna ... l'affare ... avuto, però la vostra ... informazione, ... nel Magistrato ... che il sito ... in esso ... stato occupato per occorrenza di ... servitio, ... con la ... ad aggiungere che ... nell'altro predetto di Porta di Ronco sia stata ... la fabrica suddetta, ad ... la publica intentione ... nel ... rimanendo nel suo vigore la ... concessa, ... vogli ... Sempre ... Dio ... della Republica Nostra.

Data in Ducali Palatio Die XIX Martii Indictione XI MDCLXXXV
1649. ... 1111

Gio. ... Giovanni Segretario

Prin... per l'Ecc.mo ... Dom.co ... alli ... Ecc.mo ... ... perchè ... ...

[illegible]

[illegible]

niò
ians
ccò
tiran
ni
ario
iotti
ne
va
ili
er

Cl. Dorini

1468. 15 marzo Udine.
Consiglio, il terreno in Grazzano da concedersi alla Confraternita di S. Giorgio di Grazzano.

Consilium

Milesimo quadringentesimo sexagesimo octavo. Indictione prima. Die Martis quintadecima mensis Martij. Actum Utini super magna Sala Palatij comunis, coram famoso Viro Prosdocimo de Broncelis legum Doctore honorabili Capitaneo Terre Utini in pleno Consilio ad sonum Campane more solito congregato, in quo quidem Consilio interfuerunt Viri nobiles, et egregij, videlicet Dominus Johanes Antonius Medici Doctor & Alloysius de Pozzo & Raphael Notarius de [illegible], & Thomas Ragnoldi, Mr. Nicolaus de Gamarijs Dominus Marcus de Fraspijs Doctor. Dns. Franciscus de Filitinis Doctor Dns. Heraclius Doctor. Dns. Bartholomeus Doctor. & Torianus de Soldonerijs & Antonius de Lati-sana, Dns. Antonius Tabucij Doctor, & Antonius de Andrea ... de Castro Utini & [illegible] de Brona, & Philippus [illegible], Christophorus [illegible], & Nicolaus de Cavalcantibus, & Johanes Antonius Pictor, & Paulus Aurifex [illegible], & Martinus a Crocis, & Thomas Notarius Pictori, & Nicolaus de Brona, & Symon Zachinus Specianus, & Philippus Tholf, & Hubertus de Foronovo, Leonardus Pontroni, Mr. Andreas Marzanus Mr. Leonardus Lovotice, Antonius Subtilis, Mr. Leonardus Zalanisa, Nicolaus Cupriani Decanus Burgi Glemone, Mr. Ermanus Aurifex, Jacobus [illegible] [illegible], & [illegible] Notarius [illegible], & Bartholomeus Aurifex de Foronovo Christophorus de Vitis, & Dominicus [illegible], & Erasmus Sustanc Procurator Comunis.

In dicto Consilio comparuit Magister Christophorus Cerdo de Zugiano proponens, et dicens, qualiter spectabiles Dni Capitaneus, et Judices Terre Utini certam tulerunt sententiam, per quam determinaverunt, quod Fraternitas Sancti Georgij, que fuit in Ecclesia Sancti Georgij de Utino, possit edificare super certo terreno [illegible] sito in Grazzano iuxta domum Antonij Nicolai ... tia iuxta domum [illegible] per Magistrum Leonardum [illegible] [illegible] conveniret ipsum terrenum Fraternitati predicte, et cum ipsa sententia [illegible] in preiuditium ipsius Magistri Christophori volentis edificare certam domum super terreno suo sito post dictum terrenum petitum per dictam Fraternitatem, provocavit, et appellavit ad magnificum Consilium

Consilium Terre Utini. et prout terre instituit per Consilium provideri, quod non fiat aliquod edificium super dicto terreno v[...]tionibus generalibus. Hoc dicens sine preiuditio suorum manutentorum, interpelans ex nunc Egregium Dominum Thalium tamquam Sindicum Venerandi Sancti Petri martiris de Utino suum Manutentorem. qui dictus Dominus Antonius ad predicta dictum Magistrum Cristophorum suo nomine debuisse a principio [...] et introducere suos Manutentores, nihilominus velle esse cum dicto [...] et Fratribus, et prout videbitur Fratribus in causa ipsa procedi. petens tamen, quod non sit aufere tempus in dicta appelatione [...] dictum non fuerit observatum Consilium, et inquantum fuerit velint procedere ex nunc causam istam committere aliquibus qui habeant videre et audire partium iura, et superinde determinare. non dubitans Magistrum Cristophorum iustissimam fore cum maxime dictus Magister Cristophorus longissimum temporis spatium, habito respectu ad autores suos dictum terrenum usucepit ulterius. dicens quod presuposito, quod dictum terrenum sit Comunitatis. Domini capitanei, et iudices non poterant ipsum terrenum alicui dare, cum ad eos, et eorum offitium non spectet in talibus manum ponere, nec Communitatem aliter consentire, quod alicui fiat iniuria . . . [...] [...]. Egregius Dominus Marcus de [...] pro fraternitate dixit appelationem esse desertam si qua est. quia Magister Cristophorus nullam diligentiam adhibuit. et poterat etiam spectabiles Dominos Deputatos interpellare ut convocarent Consilium, vel appelationem suam coram ipsis et suas facere

[...]

Al Dirsi

Ai Sig.ri Fabbricieria della Ven.da Chiesa e Fraterna di

Si fa Giurata Fede gli Uff.i di questa Ragionateria che nel Libro Mariato della Ven.da Chiesa di S.a Maria di Martignacco esiste l'originale Ricevuta dal quale consta, che essa Ven.da Chiesa e Filiale di Faugnacco abbiano l'Anno 1797 consegnato alli Commissarj Francesi D.o una Lampada, e due Croci d'Argento, in fede &

Udine 3 Gen.o 1806

Giulio Ducato Rag.to con Giur.to &

[illegible]

[illegible] [illegible] Inventario della Rev.da Chiesa [illegible] di

Martignaco. li 31 Decembre 1805.

In esecuzione all' Editto 2 Xbre notifico io sotto P.o con mio giuramento l'Argenteria, che si trova nella V.da Chiesa parte di S. Maria di questa Villa, e sue Fraterne:

Tre Calici con le loro Patene che servono per li cinque Altari di d.ta Chiesa, e per altre quattro Chiese filiali.

La Sacra Pigride con un altra piccolina che servono per la Communione de sani, e de ammalati.

L' Ostensorio, che serve per la Esposizione, e Benedizione del SS. Sacramento.

Un Juribolo con sua Navicella che serve per la dovuta Incensazione per il divin culto.

Li Sacri Vasi del Oglio Santo, e della amministrazione del Battesimo necessarii per la salute.

Non si trova ne nella parochiale Chiesa, ne nelle filiali di questa Villa, ne nelle Fraterne altra Argenteria, poichè II Lampade con Croce d'argento furono consegnate l'altra volta ai Francesi come appare da loro Ricevuta nel 1797.

In fede di che [illegible]

Io P. Nicolò Bultow(?) P.
con parte sigillo.

El Dino

...dell' Inventario della Rend.a Chiesa e Arazema di

...oravio

...brian.

...espa

...ruccio

...Abiran

...rioni

...me.

...iano

...di Mario

...ri diotti.

...ione

...co

...del M.

...na

...talone

...viceva

...sottile

...fiori

...co.

...infer.

...oppure

...col.

...erat

...si

Udine

Xiii ... Inventario Della Ven.da Chiesa ... di

Martignacco. D. x Genaro 1806.

In Esecuzione all'editto 2 Xbre scaduto notifico io sotto P.o con giurato l'Argentaria, che si trova nella Chiesa filiale sacramentale di S. Quirino di Faugnaco sotto questa Cura.

Calici no. 2 necessarij per tre Altari esistenti in tale Chiesa.

Sacra Piside necessaria per la Com.e de sani, ed ammalati

Ostensorio piccolo per la esposizione del SS. Sacramento.

Un Turibolo piccolo con Navicella ricuperato dai Francesi con dinaro dei devoti necessario per il divin culto.

Li vasi sacri dell'estrema Unzione, e di Amministrazione del Battesimo.

Non si trova altra Argentaria in tal Chiesa, perchè sotto li Francesi l'altra volta è portata via una Lampada con Croce, e Turibolo con Navicella

In fede di che &c.

Io P. Nicolò Bultoni P.o
con proprio sigillo

El Dinò

[illegible] ...tario Della Revd.ª Chiesa a Arazema di

...vario
...rican
...esa

...rnacdi
...Abiran

...nioni
...eme.
...ano
...di Mario
...ri diotti.
...ioni
...eo
...del Mec

...ca
...telone
...riceva
...sotili
...fiori
...ed.
...inper
...eggano
...col
...erat
...si

Al Sinio

...chiesa dell' Annunziata della Nuova Pietà a Ravenna di

...vanni
...brian
...essa

...rnacchi
...Abrian

...gioni
...mo.
...rano
di Mario
...ri diotti.
...gione
...tto
dal Stro

...ca
...talone
...riceva
...sottile
...fiori
...co-
...infer.
...ssano
...col
...orat
...si

El dinar

[illegible] dalla Reud.a Dieta a [illegible] di

[illegible]
[illegible]
iesa

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
trano
di Mario
[illegible] diotti.
[illegible]
[illegible]
dal [illegible]

[illegible]
[illegible]
riceva
[illegible]
[illegible]
[illegible]
inser:
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Cl. Dirind

[illegible] dalla Rend.ᵃ [illegible] di

spario

bricam

cesso

ricced

Obirand

pioni

ceno.

trano

di Mario

ni diotti.

pioni

cedo

del M.

ca

talone

riceva

istile

fiori

zo-

inser

ane

col

era

si

Udine

Nota dell'Argenteria della Ven.da Chiesa, e Fraterna di

li 11 Gennaro 1806 Udine

[illegible] Cameraro della Ven.da Fraterna di S.ta Monaca di
s.a Lucia di q.ta
a non ha Argen
nata Francese

Cameraro Attuale

necessari
Sig.r Bian
di essa

Tabernacolo
egli Altari

Lampioni
l'anno
febraro
di Mario
Altari diretti
Lampioni
cendo
dell'Ill.mo

rima
Confalone
riceva
ai sottili
fiori
neo
infer
attezzano
o, col
nerati
do si

Al dima

Nota dell'Argenteria della Vend.^a Chiesa, e Fraterna di

Li 11 Gennaro 1806 Udine

Dichiaro io sottoss.^o Camerarо della Vend.^a Fraterna di Sta Monaca di Consolazione eretta nel Vend.^o Monastero di S.^a Lucia di q.^ta Città; qualmente la sudetta Vend.^a Fraterna non hà Argentaria di sorte avendola consegnata all'Armata Francese li 19 Giugno l'altra volta intes.^a

Valentino Tabacco Cameraro Officiale

necessari
sig.^r Vicari
di essa
Tabernacol
egli Altari
campioni
d'anno
lebrano
di Maria
diani dotti
mpioni
nento
del M.
rima
nfalone
e riceva
su sottil
i fiori
neo
a inser
attezzan
to, col
ncrat
ido si

El Dinsi

Nota dell'Argenteria della Ven.da Chiesa, e Fraterna di S. Maria di questo Castello assolutamente necessaria per la Chiesa med.ma formata dal Sped.to Sig.r Biaggio Tosoratti Custode degl'effetti, e mobili di essa Ven.da Fraterna

N.o 1. Pisside d'argento, in cui si conserva nel Tabernacolo il S.mo Sacram.to per li spirituali bisogni d'egli abitanti del Recinto del pred.to Castello.

N.o 1. Ostensorio per le solite benedizioni nelle funzioni che si fanno in detta Chiesa più volte all'anno.

N.o 2. Calici per uso delle S.te Messe, che si celebrano in gran numero nelle principali solennità di Maria Verg.e, di S. Biaggio, di S. Giulio, e di particolari divoti.

N.o 1. Turibolo con Navicella, che serve nelle funzioni quando si fa l'esposizione del S.mo Sacramento.

N.o 1. Chiave d'Argento, che apre la portella del S.mo Sacramento.

N.o 1. Piccola Immagine di Maria Verg.e di sottilissima lama d'argento infissa nel Damasco del Confalone che si porta nelle Processioni e dalla parte viceversa con insegna del suo S.to Nome della med.ma sottilissima lama d'argento con quattro piccoli fiori d'argento ne' quattro angoli del Confalone med.mo

N.o 2. Piccoli vasi per l'Oglio Santo, e S.to Crisma inservienti per i Moribondi e per quelli, che si battezzano.

N.o 1. Mandolino piccolo col piedestallo di rame dorato, col quale si porta il S.mo Sacramento agl'infermi carcerati.

N.o 1. Coperto assai leggiero, e piccolo, di cui servesi, quando si battezzano i nati fanciulli nella sud.ta Chiesa.

Francesco Belgrado Priore

Pietro Andrea Barnaba Camer.o

Argenterie di Chiese

1330.

Anno Dominicae Nativitatis M° CCC° XXX. Ind. XIIII. Die 14 Mensis Octobris Utini in Patriarchali Palatio praesentibus testibus venerabilibus viris Fratre Lombardo Abbate Monasterii Rosacensis et [illegible] de Mediolano Rectore Ecclesiae Sanctae Mariae de [illegible] Mediolanensis Diocesis Vicario

[illegible] Monasterii de Rosacio

[illegible] (?), olim quondam Dominus

[illegible] Bonae Memoriae Domini

[illegible] in Ecclesia [illegible]

[illegible] Dice

Cancelliere

a d'Aquileia

ioni delli due

[illegible] in Capitani

Signori uno

[illegible]

[illegible] dalli [illegible]

[illegible] imposuit.

[illegible] quae [illegible]

[illegible] manu [illegible]

[illegible] D. Pagani [illegible]

[illegible] nunc existentibus penes Ex.mo Doc. D. Martinum Maculam [illegible] Ego Dominicus Fabricius Civis et Notarius Utini fideliter publicavi cum solitis signo et nomine in testimonium. Die 13 Augusti 1575

[illegible] Dominicus

Argenterie di Chiese

1330. Anno Dominice Nativitatis M° CCC° XXX. Ind. XIII die 14 mensis Octobris Utini in Palatio Patriarchali praesentibus venerabilibus viris Fratre Lamberto Abbate Monasterii Rosaceni ac Petro Nova de Mediolano Cantore Ecclesie Sancte Marie ... Mediolanensis Diocesis Vicario ... Fratre Bernardo de Novate Monacho Monasterii de Rosaceo ... et ... de Annellis de Roma ... Patriarchalibus habitatoribus ... Utini ... Bone Memorie Domini Ottoboni Patriarche Aquilegensis ... in Ecclesia S. Marie ...

27.

Capelle o Chiese nel Castello di Udine

1330 14 Ottobre Not. S. Eusebio Cancelliere del Revd. Pagano Patriarca d'Aquileja Presentazioni ed Approvazioni delli due Sacerdoti Peregrino e Bonissio in Capellani degli Altari di S. Pietro e S. Giovanni uno nella Chiesa di S. Maria ed l'altro nella Chiesa detto stesso S. Giovanni fatta dal ... Sig. Gama ... ipsum observare omnia ... praedicti ... ordinem ...

S.P. ... praesentationis ... approbationis ... ex ... Vocc. D. ... Marsilium ... Dominicum Fabricium ... Not. Utini fideliter publ. cum solitis signo et nomine in testimonium. Die 12 Augusti 1525

S.P. ...

Argenterie de Chapelle

33 [illegible]

1330. Anno Dominice Nativitatis M° CCC° XXX Ind. XIII Die 14 Mensis Octobris Utini in Patriarchali Palatio presentibus Venerabilibus Viris Dnis Simberto Abbate Monasterij Mosacensis et Pace Nova de Mediolano Custode Ecclesie Sancte Marie [illegible] Mediolanensis Diecesis Vicario in spiritualibus Dni Patriarche Fre Bernardo de Nuvata Monacho Monasterij de Mosaco, Johanne della Torre, et [illegible] de Annellis de Roma. Cum dum quondam Dnus Pater habuerit [illegible] Utini [illegible] Dei gratia Bone Memorie Dni Ottoboni Patriarche Aquilegensis dotavit de Bonis suis in Ecclesia S. Marie ejusdem [illegible] Altare [illegible] in honorem Beati Petri Apostolorum Principis, et in Ecclesia Sancti Laurentij ejusdem [illegible] similiter dotavit Altare ejusdem Sancti Laurentij, et voluerit ut ad ipsa Altaria presentarentur singuli Presbyteri, qui Missas celebrarent pro vivis et defunctis Dni Patriarche pro tempore prout in Privilegio ejusdem D. Ottoboni Patriarche inde confecto plenius dicitur contineri, Nobb. viri Dni Hector de Savorgnano miles per se, et D. Federico fratre suo ad dictum Altare S. Petri presbiterum Peregrinum quondam Henrici [illegible], et Dni Federicus et Bellus de Savorgnano Presbiterum Bonifacium de Gorizano ad dictum Altare S. Laurentij sicut ad eos ex dicta ordinatione pertinet Venerabili Patri Dno Pagano Dei gratia Patriarche Aquilegensi in ejus constituti presentia presentaverunt et humiliter supplicarunt eidem D. Patriarche, quatenus dictos Presb. in beneficiatos predictorum Altarium instituere dignaretur. Qui Dnus Patriarcha [illegible] ut dicebat ordinatione predicta, et sua auctoritate ordinaria [illegible] et assumens eosdem presbiteros Peregrinum et [illegible] in perpetuos Presbyteros, sive Capellanos dictorum Altarium singulum illorum Altarium, ad quod extitit presentatus eadem auctoritate instituit. Ita tamen quod quilibet ipsorum observet omnia et singula que secundum dictam ordinationem [illegible]

S.N. Suprascriptam presentationem et approbationem aliena manu exemplatam ex notis quondam D. Gabrielis Not. et Cancellarij quondam Rmi D. Pagani Patriarche Aquilej. nunc existentibus penes exc.mum Doc. D. [illegible] Marulam Civem Utini, Ego Dominicus [illegible] Not. [illegible] fideliter [illegible] cum solitis signo et nomine in testimonium Die 13 Augusti 1528.

S.N. [illegible]

V. Praemissa omnia aliena manu ducta [illegible] in authentico sic requisitum

[illegible] Signanus Doct. Marcellus [illegible] facta prius collatione subtus publica

itaque cum cognovisse tabellionatus et nota in fide, et omnium praemissorum

testim.

[illegible] di [illegible] luglio

Dimando che il Sig.r Zuane Savorgnano da Udine Nostro Zio [illegible] Cornelio come

più vecchio della famiglia pregato [illegible] al Cl.mo [illegible] Vescovo

di [illegible] nella [illegible] di Cornello d'Ud.e come appar di

mano del q.m Sr Bernardino [illegible] Cancelliere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

coma

[illegible]

Duomo di Udine.

[illegible] Decreto del Rmo Patriarca

13

14

Duomo di Udine.

1334 23 Xmbre. Decreto del Rmo Patriarca d'Aquileja Beltrando col quale insti- tuisce il Sacrista ed Cantore unendo al capitolo Udinese la Plebe o Chiesa di S. Gio: Batta di Variano

1434 Pridie Idus Februarij. Bolla di Eugenio 4to Sommo Pontefice relativa alle vendite della Pieve di Pozzolo assegnata in summa di Marche n.o 24 alla Dispo- neria della Chiesa Patriarcale d'Aquileja

Bertrandus Dei, et Apostolicae Sedis gratia S. Sedis Aquilejensis
1334. 23 Xbris Patriarcha, ad perpetuam rei memoriam, inter alias sollicitu-
dines nostras, illa potissimum mentem nostram perurget, ut in
Ecclesiis nostrae Ordinationi commissis, et in locis insigni-
bus competentis cultus Divinus, sicut accederet, Populus
augeatur. Cum siquidem Innocentius Papa IIIJ Patriarchae
Aquilejensi Praedecessori nostro proprio nomine non expresso
Apostolicas concesserit literas in hac forma. Innocentius
Episcopus servus servorum &c omnibus aliis &c quia igitur &c om-
nibus etiam aliis &c.
At hac quae deficiebant in eadem Ecclesia Utinensi
Officia necessaria, sine quibus, nec honorifice, nec congrue
stare potest, Sacrista et alia Cantoria. Nos perpetuis om-
nibus, quae necessaria sunt in talibus, et acquisitione
licenti, restabilita Plebem seu Ecclesiam [illegible] Sanctae
de Variano eiusdem nostrae Diocesis, ad ordinationem nostram
similiter pertinentem, in qua sunt Plebanus, et Canonici multo
[illegible] ordinata de dictorum Capituli, et Canonicorum [illegible]
consilio, et assensu ipsi Ecclesiae Utinensi annectimus, et
unimus, ac eosdem Plebanum [illegible] nomine Sacristam,
Clericum vero Cantorem eiusdem Ecclesiae [illegible]
creamus; ita quod ipsi [illegible] et [illegible] habeant, et perci-
piant fructus, et redditus ipsius Plebis sicut hactenus per-
ceperunt [illegible] cum Populo, seu alia [illegible]
ta

tum in ipsa plebe, quam in ipsa dicta Ecclesia, [illegible] Odorici
iuxta Salmanticae negligere videantur decrevimus, et ordi-
navimus, quod in utraque eandem eius parochus acceptus
tenerent Presbyter vel qui per Nos vel successores nostros
instituetur, et destituetur ibidem perpetuus fuerit opportunum aliqui-
vero Presbyteri titulum, sive filiam Ecclesiam dictae
Plebis, et Ecclesiae in suis prioribus remanent iuribus, quorum
eam institutionem, et destitutionem Nobis et eidem successoribus
reservamus, in quorum omnium testimonium praesentes litteras
seu publicum instrumentum per [illegible] de [illegible]
infrascriptum scribi, et publicari mandavimus, et nostro sigil-
lo pendenti muniri. Omissis aliis.

Data et acta in praedicta Certa [illegible] sub Anno Nativitatis Do-
mini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, Indictione [illegible] praesen-
tibus Venerabilibus et discretis viris Dno Fratre Iohanne
Abbate Monasterii Rosarii, et Dno [illegible] Abbate
Monasterii [illegible] [illegible] Ecclesiae [illegible]
[illegible] Dno [illegible] [illegible] [illegible], Dno [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
Fratre [illegible] [illegible] conventus [illegible] [illegible]
Fratre Paulo de [illegible] dicti conventus et [illegible], et
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] et Gregorio [illegible]
[illegible] conventus [illegible] [illegible] [illegible] Dominus
[illegible] maiori

+ [illegible]

La premessa due Bolle sono state [illegible] trovate Copiate da un processo segnato B. del [illegible] Salvagnacco 1081 [illegible] 663 seguito tra il Revmo [illegible], et Revdmo Capto d'Aquileja, et il molto Rdo. P. Dno Leonardo Piovano di Pozzo [illegible] da Monte egano [illegible] ove è nota che nel processo A [illegible] vi è una Bolla d'Eugenio + del [illegible] Leonardo

de Tricilijs Canonico Aquilejensi, ac Dnis Odorico de Cucanea rectore de Savorgnano, et Girolamo quibusdam militibus, nec non Girardo nato dicti Dni Odorici de Cucanea, Federico de Savorgnano et Germano fratribus de Cucanea, Filippacio et Thoma fratribus de Civitate habitantibus [illegible] Dorico [illegible] Magistro Francisco de [illegible], [illegible], magistro Bonaventura, et [illegible] et alijs quam pluribus [illegible] in multitudine copiosa ad premissa vocatis, et rogatis die 13. Martij Decembris anno, [illegible] Dni et indictione, [illegible].

Et ego Petrus Joannes de Bono Clericus Tarvisinus Publicus, et [illegible] auctoritate Notarius predictis omnibus et singulis cum [illegible] testibus, et alijs [illegible] presens interfui, eaque de mandato dicti Rdi [illegible] Dni Patriarche, ac rogatus [illegible], et in hanc publicam formam redegi, signoque meo consueto signavi in testimonium premissorum.

Da questo libro comparendo Corso vocato libro dei testamenti segnato

tum in ipsa ... i Ecclesia

iuxta Salm... et ordi...

neminis ... assignat...

iarum ... nostris

institutiones et Dispensationes ... aliis

vero Beneficiis titularibus sive filialibus Ecclesiarum dictarum

Plebis et Ecclesiae in aliis quibus venerant ... quarum

eorum institutione et Dispensatione ... et ipsis successoribus

reservamus, in quorum omnium testimonium praesentes litteras

seu praesens instrumentum exinde fieri ... subscriptionem

infrascripti ... et praefati mandavimus, et nostro ...

... pendenti muniri ... omissis aliis.

Datum et actum in praedicta ... sub Anno Nativitatis Domini

millesimo tercentesimo septimo quarto, Indictione ... praesentibus

... Venerabilibus et discretis viris Domino Fratre Joanne

... Abbate Monasterii Rosacensis, et Domino ... Abbate

... Monasterii Rosacensis ... Ecclesiae ...

... Domino Sichono Decano Aquilegiensi, Domino ...

de Manzano Decano Cividatensi ... praedictae, ac ...

Fratre Martino Custode conventus Fratrum Minorum Utini,

Fratre Paulo de Mantova dicti Conventus, et fratribus, et

fratribus Ambrosio de Bruzzacho priore, et Gregorio ...

... Conventus Fratrum Praedicatorum Utini, ac Dominis ...

Cavalcante maiore

Girardo meino decretorum, Girardo Regis procuratore de Gemona cavalcheriis dioecesis, Girolamo Salvagnaco Rectore Ecclesie de Abbatia Rosazzis, et Girolamo Baldinoto Rectore Ecclesie S. Mauritii de Monte acuto Capellano ipsius Dni Patriarche, Dno [illegible] Bernardo de Porciliis Canonico Aquilejensi, ac Dnis Odorico de Cucanea rectore de Savorgnano, et Girolamo quibusdam militibus, necnon Girardo nato dicti Dni Odorici de Cucanea, Federico de Savorgnano, et Hermano filiis de Cucanea, Filippacio et Thoma fratribus de Civitate habitantibus Utini, Ser Odorico notario Utini, magistro Francisco de Utino grammatice professore, magistris Bonaventura, et Mauro physicis de Utino, et aliis quam pluribus tam Clericis quam laicis in multitudine copiosa ad premissa vocatis, et rogatis die 23 Mensis Decembris anno, Nativitatis Dni, et indictione suprascripta.

Et ego Peter Simonis de Bono Clericus Tervisinus Publicus, Apostolica et imperiali auctoritate Notarius predictis omnibus et singulis, cum suprascriptis testibus, et aliis pluribus presens interfui, eaque de mandato dicti Rdi Pat. Dni Patriarche ac rogatus scripsi, et in hanc publicam formam redegi, signoque meo consueto signavi in testimonio veritatis premissorum

Ex quodam libro cooperto de corio vocato liber [illegible]
[illegible]

signato A. scripsi partem, notarius Bernardinus
Ursarius Canonicus et Cancellarius Rdi Capituli S. Jo-
annis Baptistae Feltrensis, imperiali auctoritate notarius
cui exemplum extraxit omissis aliis intermediis, nequaquam
in rem praesentem non attinentibus in fidem subscripsi. S.

pag. 96

Eugenius Ep.s servus servorum Dei

ad perpetuam Rei memoriam

1434 Ad ea ex Apostolice Sedis desuper iniuncto servitutis officio per que Ecclesiarum presertim Patriarchali fulgentium titulo et honore decorem, ac divini cultus et ornamentorum Ecclesiasticorum ad splendorem respiciunt, libenter intendimus, et iis, que cum hoc Ecclesiarum Prelatorum provida dispositione comperimus, ut illibata persistant, et nostre corroborationis adminiculo augmentum prout decet, pro conspicimus, curas nostre sollicitudinis adhibemus. Sane pro parte dilectorum filiorum Decani et Capituli Ecclesie Aquilegensis nobis nuper exhibita petitio continebat quod licet olim bone memorie Ludovicus Patriarcha Aquilegensis provide considerans, quod prefata Ecclesia in paramentis, ornamentis, cortinis, aliisque preciosis ... et Ecclesie ... quam ipsius Ecclesiasticis ornamentis patiebatur penuriam, et defectum ad honorem Omnipotentis Dei et B. Virginis Marie ac Sanctorum Hermacore et Fortunati Plebanatum de Pozzolo Aquilegensis Diocesis, tunc mense Cathedralis eiusdem Ecclesie Aquilegensis de illius Capituli consensu pro supplendo predicto defectu ita quod eadem Plebs ad Thesaurariam Camere et ornamenti dicte Ecclesie Aquilegensis specialiter pertineret, ut predictam ipsius redditus ... et in Thesauris Ecclesiasticis ... reciperet, in perpetuum contulit, atque tradidit ea conditione adiecta videlicet quod de redditibus Plebis eiusdem tunc communiter eodem Patriarcha ad Ducatos Vigintiquinque estimatis, cum percipienda ... constituendam ibidem Camerarius qui pro tempore foret Sacristam ... ad meliorationem ornatus Ecclesie, et Camere Thesauri, et non ad aliud

converti

ornamenti capitulo deduceret ad eundem ornatum convertendo cum scientia Decani, et Magistri Scolarum qui pro tempore forent, et aliquando de melioribus Canonicis quibus vel pluries Ecclesiae memoratae [illegible] Camerarius eiusdem Ecclesiae haberet efficere, et demonstrare eidem [illegible] [illegible] quibus ornatus, et Ecclesia ornatus hujusmodi per eosdem sexdecim florenos eodem Anno melioratus existeret, reliquos vero octo florenos restantes ex [illegible] [illegible] Camerarius ad usus suos haberet pro laboribus et expensis in praefatis negotiis Ecclesiae, et Camerae sibi faciendis, pariliter, tamen ipsorum dictus Petrus [illegible] nec occasione Cathedratici, nec expensarum Capitulo faciendarum hujusmodi praefata sexdecim marcharum quantitas, ornatus et ornamenta hujusmodi assignata aliqualiter minuerentur prout in eiusdem Patriarchae Litteris inde confectis plenius continetur. Et quod licet postmodum fructus redditus, et proventus dictae Plebis a tempore collationis et traditionis hujusmodi citra non [illegible] industria, [illegible] sed diligentia, [illegible] et alia Divina gratia concedente ideo accreverint, quod ad sexaginta marcharum [illegible] valorem annuum ascendant, prout ascendunt etiam de praesenti ac fructuum redditum et proventuum hujusmodi ad eundem ornamentum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ita [illegible] [illegible] ex eo [illegible] quod propter [illegible] fructuum et proventuum hujusmodi necnon [illegible] [illegible] Camerario, seu [illegible] Ecclesiae praedictae [illegible] [illegible] officium [illegible] hujusmodi ad manus aliquorum [illegible] [illegible] pervenit, [illegible] [illegible] [illegible] eiusdem Patriarchae [illegible] et [illegible] minime observantes fructus redditus et proventus praefatos in usus proprios convertentes [illegible] nihil quandoque minimum ornamentis hujusmodi contulerunt Ecclesiae ipsius a [illegible] Annis citra, et ultra [illegible] sexdecim florenos

hujusmodi

huiusmodi annuatim, sed nec aliquando quidquam ipsius Annis
gesimae acceptis pro ornamentis huiusmodi nostris, praefata quin immo
iure eiusdem fructibus, redditibus, et proventibus, ac eorum administratione,
et distributione successivis temporibus inter praefatos Decanum, et Capitulum
ac Thesaurarium pro tempore diversis temporibus, pacta et conventiones
levi compositiones inita fuerunt, et Lites multae fuerunt prout de
praesenti ex commissione nostra coram dilecto filio Francisco [illegible]
regionum Causarum Palatii Apostolici Auditoribus
de mandato nostro tractatur, citra tamen Litis contestationem inter
Decanum, et Capitulum praefatos necnon dilectum filium Bertrandum
de [illegible] eiusdem Ecclesiae Aquilegiensis modernum Thesaurarium
eius pendet in Roma, unde indecora in eadem Ecclesia ac Sacristia
et ornamentorum notorium detrimentum. Et sicut eadem petitio subiunge-
bat si fructus, redditus et proventus praedicti per eosdem Decanum et Ca-
pitulum aut aliquem, vel aliquos ad nutum ipsorum Decani, et Capituli de-
putandos colligerentur et levarentur ipsi Decanus et Capitulum assignata
ex illis Thesaurario huiusmodi ad eius sustentationem portione, reliquum
fructuum, redditum et proventuum praedictorum in augmentum ornamentorum pa-
ramentorum et utensilium huiusmodi converterent, ac ipsa Ecclesia in
eiusdem ornamentis, paramentis, et utensilibus, quibus in magna deduc-
tus Divini cultus ad hoc reducta, suscipit debite, et decore suscipere
mereretur, ac in processu temporis decoraretur adeo ut quemadmodum
Patriarchalis dignitatis eminet titulo et honore, ita et decore ornatuque
aliarum illarum partium Ecclesiarum facile excelleret, et in locis circum-
stantibus praeemineret.

Quare pro parte Decani et Capituli praedictorum fuit nobis humiliter sup-
plicatum, ut eorum voto et ipsius Ecclesiae necessitati de opportuno provisionis
remedio paterna diligentia consulere de benignitate Apostolica
dignaremur. Nos igitur praefati Patriarchae pium votum et devotam in-
tentionem necnon eiusdem Ecclesiae honorificentiam non immerito commendan-
tes, ac ipsius necessitati, et Divini cultus ornatui, ac decori opportune con-
sulere volentes quarumcumque aliorum praetensionem, et compositionum

non

... reservare et effectus de liquiditatibus praesentibus pro sufficienter expressis haberi volentes, hujusmodi quoque supplicationibus inclinati, volumus et auctoritate Apostolica tenore praesentium statuimus et etiam ordinamus quod ex nunc in antea, omnes singuli perpetuo futuris temporibus universi fructus redditus et proventus dictae Plebis ejus deductis oneribus in tres partes dividantur aequales, quarum una Camerae Thesauri ornamentorum paramentorum et utensilium dictae Ecclesiae applicentur, et cedant in eorumdem ornamentorum paramentorum et utensilium duntaxat conservationem et augmentum, et non in aliud integre et fideliter convertende, reliquae vero duae Thesaurario dictae Ecclesiae moderno praedicto, et pro tempore existenti ad ejus officio Thesaurariae usque ad ejus usus cedat, et similiter applicentur districtius inhibentes eidem Thesaurario nunc et pro tempore existenti, et quibusvis aliis ne de fructibus redditibus et proventibus hujusmodi contra voluntatem ac statutum et ordinationem nostram hujusmodi se intromittere aut de illis aliter disponere quoquomodo praesumant, ac decernentes irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, nec non pactis conventionibus et compositionibus, ac litis pendentia hujusmodi statutis quoque et consuetudinibus Ecclesiae et Plebis praedictorum etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque ... ac praefatis Decano et Capitulo in percipiendis, ac levandis et habendis fructuum reddituum et proventuum praedictorum duabus partibus hujusmodi gratificari et facilius ... commoditas etiam volumus similiterque statuimus et ordinamus quod cedente vel decedente Thesaurario dictae Ecclesiae praefato qui nunc est aut Thesaurariam ipsam alias quomodolibet dimittente ex tunc omnino ad Decanum et Capitulum praefatos administratio fructuum reddituum et proventuum dictae Plebis pertineat. Et nihilominus liceat Decano et Capitulo praefatis corporalem possessionem vel quasi ... perceptionis et administrationis fructuum reddituum et proventuum Plebis hujusmodi libere et licite capere ac perpetuo retinere, nec non eosdem fructus redditus et proventus per personam vel personas fida et facultatibus idoneas per eos ad ipsorum nutum pro tempore deputandam

seu

seu alios deputandos colligere, levare et administrare, ita quod annuatim et perpetuo ex eis duas partes sibi ad opus conservationis et augmenti ornamentorum paramentorum et utensilium praedictorum integre deputandas et fideliter convertendas retineant. Reliquam vero tertiam partem eidem Thesaurario pro tempore existenti tradere teneantur. Non obstantibus omnibus et singulis supradictis, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis, ordinationis, inhibitionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus noverit incursurum. Datum Florentiae Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo tricesimo quarto Pridie Nonas Februarii,

Pontificatus Nostri Anno quarto.

S.^r Av:

: sopra

Parroco di

mio giuram.^to

icario col mio

ala per non saper

[illegible]

tamen ex eis duos aut tres ad eius conservationem et
et fideliter conservandos retineant Reliqui vero ...
sibi omnibus et singulis sufficientes, Non obstantibus contrariis quibuscumque
ordinationis, inhibitionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contra-
omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius noverit
dominice Millesimo quadringentesimo tricesimo quarto. Pridie Idus Februarii
Pontificatus nostri Anno quarto.

Siacco / Nota dell' Argenteria della V.da Chiesa di S: Vitale di Siacco Filiale della Parrochia di Povoletto

La sacra Pisside

La Chiavetta del Tabernacolo

Un Calice con sua Patena

Li tre Vasetti degl'Ogli sacri

La Cappetta del Battistero

Faciamo Giurata Fede noi sottoscritti, che la sud.a V.da Chiesa di S: Vitale non hà altri Capi d'Argenteria di sorte alcuna, se non li sopra esposti, ed in Fede

Povoletto, 31: Xmbre 1805

Io P. Pompeo della Rovere Parroco di Povoletto, ed aff.o m.o pp.a con mio giuram.to

Io Stefano Sturma fabricerio col mio giuramento

Clero Sbrarz Cameraro attuale per non saper scriver fece la + croce.

[illegible] Anno questo. [illegible]

Doppi Anno quarto. [illegible]

S. Spirito

1395 9 Giugno Nod.° S. Tomasino Masse d'Udine.
Dotazione fatta dalla Sig.ra Emesa nata
Muijuli ved.a di Ser Odorico di Savorgnano
[illegible] Chiesa detta di S. Spirito di
Udine nel Borgo di [illegible]gnacco nel [illegible]

1395. In Xpi Nomine Amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo
trecentesimo nonagesimo quinto Ind. 3. Die 9 Martii [illegible]

Act. Utini in Burgo Grazzani in domo solitae habitationis dnae Engae infrascriptae. Praesentibus Ven. Viro D. Gregorio de Languigna Canonico Coll.tae Ecclae Sanctae Mariae de Utino, D. Presbitero [illegible] Plebano S. Andreae de Utino [illegible] in Ecclia B. Mariae jam dcta, et provido ser Nicolao qm ser Francisci de [illegible] de Utino Testibus, et aliis pluribus &c.

Cum honesta dna Enga de Utino qm Silvestri dicti [illegible] et uxor dom. Dorici de Savorgnano Utini habitantis construi, erigi, et edificari fecerit Ecclesiam unam sub vocabulo Stae Crucis et Spiritus Sancti Utini in Porta Cusignana ei quod [illegible] ob [illegible] constructionem factam de voluntate, et consensu Capituli Ecclae S.tae Mariae [illegible] dicta dna Enga promiserit et se obligaverit eidem Capitulo dotare dctam Ecclesiam Stae Crucis, et Spiritus Sancti [illegible] redditibus sive livellis, et bonis pro eam emendis quae ad [illegible] ascenderent et valerent 100 Marcharum solidorum sub certis conventionibus et pacti initis inter ipsam dnam Engam ex una, et Capitulum [illegible] Ecclae Collae Stae Mariae parte ex alia prout de praedictis omnibus [illegible] continetur in quodam [illegible] scripto manu ser Alexandri [illegible] ser Bartolomei de [illegible] de Utino habitantis sub currenti millesimo, et Ind. Die vero 3.o Martii [illegible] Nunc vero dcta Dna Enga volens attendere, et adimplere promissa [illegible] libera sponte et de certa scientia, et non vi, dolo, vel metu aliquo ducta per se et suos haeredes in praesentia mei [illegible] Notarii infrascripti dedit cessit et consignavit Ven. Viris D. Nicolao qm Georgii, et Petro filio [illegible] de [illegible] Canonicis suprascriptae Collae Ecclae S. Mariae Utinensis [illegible] sindicis et procuratoribus Capituli dcta Collae Ecclae Stae Mariae de Utino [illegible] vice, et nomine suprascriptae Ecclae Sanctae Crucis, et pro dote ecclesiae praedictae infrascripta ejus livella [illegible] jura et [illegible] modo, quibus ad ipsam dnam Engam [illegible] spectant et pertinent. Primo enim livellum unius [illegible] Marchae denariorum [illegible] monetae quod [illegible] in festo Nativitatis Dni cum [illegible] solvit, et dcta Dna Enga solvere tenetur Antonius Bolani qm [illegible] de Utino super domibus suis propriae habitationis sitis Utini in [illegible] quibus [illegible] ab una parte providus Nicolaus [illegible] qm Valentini de Utino, [illegible] via publica.

Item unum livellum unius Marche denariorum et [illegible] denariorum dictae monetae quod [illegible] dicto termino solvit et solvere tenetur dnae Engae [illegible] dicte Fran[illegible] qm [illegible] Utini habitans in Porta Cusignana super quibusdam suis domibus cum terreno, et [illegible] suis juribus, et pertinentiis, quae fuerunt dni Leonardi Michiletti de Utino sitis Utini in d. Porta Cusignana [illegible]

qm

q.m Cignotti Porcarij de Utino, Pauli de [illegible], et cives publicani. Item
aliud livellum sive Fictorum denariorum dicte Monete, quod annuatim in Festo
Resurrectionis Dni vel octo diebus post solvit et solvere tenetur, et debet infra-
scripta Dna Grazia Dominicus Baccarus q.m Posculetti Baccarij de Utino super
quibusdam [illegible], ortalibus, et Stabulis cum Curia, [illegible], et omnibus suis
iuribus, et pertinentijs sitis Utini in Porta Ronchi iuxta Heredes olim D. Aza-
lini de [illegible], iuxta Heredes olim q. Mersij de Remanzaco Utini habi-
tantes, et iuxta viam publicam, vel si qui alij superscriptarum bonorum forent con-
fines veriores, reventinque [illegible] in dictis temporibus, et terminis eidem
Ecclesie S. Crucis et Spiritus Sancti per dictos livellarios, aliosque quoscumque
supradictorum habentes, et possidentes d. Bona super ipsis pagando persolvenda,
que quidem livella hodie emit d. Dna Grazia a suprascripto Christophoro q.m
Cignotti Porcharij de Utino venditore, quod de huiusmodi emptione plenarie constat
quodam publico scripto manu mei Not. infrascripti sub millesimo, et Indictione die [illegible] iuris
proprietates, et omnia iura, et actiones reales, et personales, utiles et directas, [illegible]
[illegible], et [illegible], atque portionem que et quas d. Dna Grazia habet,
vel habere videtur, et potest in dictis livellis, et qualibet eorum per dictam empti-
onem super, nec non contra, et adversus suprascriptum Christophorum q. [illegible] de
Utino venditorem, eiusque Heredes, et bona, seu quemcumque [illegible] dictorum livellorum,
[illegible] sibique [illegible] vigore suprascripte emptionis Instrumenti et contentorum in eo.
Constituitque dictos D. Nicolaum, et [illegible] Syndicos, et Procuratores ut supra reci-
pientes vice, et nomine d. Ecclesie S. Crucis, et Spiritus Sancti de Utino, et per ipsos
Procuratores, tamquam in rem suam propriam, et ponens eos ut supra recipientes in
locum suum, ita quod a modo d. Ecclesia actionibus utilibus et directis, realibus, et perso-
nalibus, atque [illegible], agere, experiri, exigere, exponere, consequi, et
[illegible] possit, et valeat a quocumque, et contra quoscumque dictaque livella
[illegible] habere, tenere, possidere, vel quasi possidere, exigere, gaudere, et omnem
suam voluntatem facere, et generaliter omnia, et singula alia facere, et le-
galiter exercere possit, et valeat in predictis, et circa predicta, sed in, [illegible]
[illegible] quem [illegible] sine contradictione d. Dne Grazie eiusque Heredum, et [illegible]
[illegible] [illegible] persone, quemadmodum ipsa Dna Grazia facere poterat ante
huiusmodi cessionem et consignationem vigore prescripti emptionis Instrumen-
ti et contentorum in eo, quod scriptum [illegible] et mandavit d. Dna Grazia per me
Not. infrascriptum publicari. [illegible] et [illegible] Ecclesie S. Crucis, et [illegible] predic-
tum omne iure exigendi, et [illegible] dictis vel livellis duplica, et simplicia
[illegible] et exigendi, et [illegible] d. Bonis, et possessionibus, per quibus solventur d.
Livella

livello intromittendi tenutam, et possessionem eorundem, et recuperationem in praemissis terminis de ipsis livellis mediantibus dicta Sanctae Crucis, et Spiritus Sancti non fuit integre persolutum adhuc usque livellum in tenore libri huiusmodi observatur. Quae quidem livella data, et consignata se possidere, vel quasi constituit Dominus Dominus Gratia ipsorum dominorum Nicolai, et Petri ut supra recipientium nomine, donec possessionem de eis, vel quasi dicto nomine acceperint corporalem. Quam recipiendi, et retinendi eisdem Dominis Nicolao et Petro ut supra recipientibus licentiam omnimodam contulit, atque dedit. Promittens quoque dicta Domina Gratia per se, et suos Heredes, et sub obligatione omnium suorum bonorum praesentium, et futurorum ac refectione damnorum omnium praesentium, et futurorum, ac refectione damnorum omnium, et expensarum litis, et extra, ac interesse se solemniter obligando antedictis Dominis Nicolao, et Petro stipulantibus vice et nomine supradictae Ecclesiae Sanctae Crucis, et Spiritus Sancti atque ipsa ac iurans corporaliter ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis sibi manu Notarii infrascripti praestito debito sacramento, dictas donationem, cessionem, consignationem, ac omnia, et singula in hoc Instrumento contenta perpetuo firma, rata, et grata per se, vel alium, vel alios aliqua ratione, vel causa, dolo, ingenio, seu fraude de iure, vel de facto sub poena duplici valoris livellorum minus quam solvit, verorum pactorum in singulis capitulis huius contractus stipulatum, et promissum. Qua soluta vel non praesens Instrumentum obtineat plenam vim, et perpetuam firmitatem: Renuncians Domina Domina Gratia exceptioni quod omnia non sic fuerit dictae cessionis, et consignationis tempore huius contractus doli conditioni sine causa in facti exceptioni contractus non sic celebrati, Velleiano Senatus Consulto iure hypothecarum, et omni alii legum, et iuris auxilio sibi competenti, et competituro, quod in contrarium in hoc Instrumento modo aliquo teneri posset de quibus sibi competentibus in hac parte Dominus Dominus Gratia per me Notarium infrascriptum pleniter certificata. Sciendum autem nomina dictorum livellorum datorum fuit Nicolaus de Solomaris (?) [illegible] praescripti, ut moris est cum plenissima facultate.

Et ego Thomasinus quondam Nicolai Marie Notarius de Utino publicus Imperiali auctoritate Notarius praedictis omnibus interfui et rogatus fideliter scripsi, et publicavi hic signum apposui consuetum in testimonium praemissorum.

S. N.

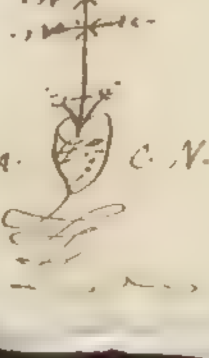

T. A. C. N.

Antescriptum instrumentum cum suo consimili existente in quodam Processu formato sive intitulato Seij (Salomonis contra la fabrica di S. Spirito) modo existente penes Nob. D. Co. Io. Salomonicum prout invenit ad Fol. 41 ... adversit facta quam in collatione concordare invenit ideoque approbando subscripsit et signavit de mandato ... Antonius Caspi ... Notarius civis Utinensis die ... 1726

[illegible]

L. D. S. V. M.

Adì 10 Giug.o 1771 Palma

Affinche non manchino alla Sig.a Claudia Bottenghi mia Figlia, qual avendo geri vestito l'abito religioso nel Ven.do Coll.o di S. Spirito della Città di Udine, e avendo preso il nome di Suor Teresa Gertruda Bottenghi, li soliti, e consueti alimenti, colla presente privata carta intendo di obbligare ed ipotecare ogni mio Avere, in qualunque luoco, e stato posti a manutenzione della seguente mia obbligatione, assegno io sottoscritto alla Medesima Form.to St.a sei. Vino Conzi sei. e lire in contadi cento, e vintiquatro tutto in ragione d'anno da essere annualm.te corrisposto a tempo debito vita sua durante alla stessa in quella Città, cioè il Form.to alla Mad.a di Agosto, il Vino, ed i Contadi al S. Martino, e così di anno in anno, di doverli io corrisponderli alla med.ma ò farli corrispondere ò lasciare li sij corrisposto il sud.to affitto obbligatione ò sia livello anuo, per il quale io impoteco tutti li miei beni come sopra acciò non li abbino mai a mancare vita sua durante la sopra espressa obbligatione, e tanto in segno di che mi sottos.to, e pongo il mio Sigillo

Sebastiano Bottenghi [illegible]

[illegible]

[illegible]

Su
ur
dal
oi
[illegible]

Per

Per

Adì 11 Giugno 1771.

Affinche non manchino alla sig.ra Laura mia figlia che sta per uestire l'abito religioso nel Ven.do Coll.o di S. Spirito di q.ta Città, li consueti alimenti colla presente priuata carta da ridursi in qualunque tempo in pubb.co Documento quatenus, assegno io sotoscrita alla medesima for.to s. 6 vino conzi [illegible] 124 in contadi tutto in ragione d'anno da essere annualmente corrisposto a tempo debito uita sua durante alla stessa in questa Città, cioè il formento alla Madonna d'Agosto, il vino ed i contanti al S. Martino da Domenico Piz. mio Collono in Villa di Mediuzza dal corpo dell'Affito che in Biade vino e contadi, esso è tenuto corrispondermi in maggior somma sopra i beni miei che lauora in Villa e pertinenze di Mediuzza quali Beni s'intenderanno sempre obbligati a d.o Carico durante la uita d'essa mia figlia, ed in mancanza di essi per equale effetto ogni altro mio auere presente e uenturo in fede di che mi sottoscriuo di propria mano.

Io Elena Bembo Arrigoni
Mano propria

Per l'immancabile annua contribuzione degli alimenti assegnati colla carta sudetta dalla Nob. Sig.a Elena Bembo Arrigoni alla sig.a Laura di Lei figlia per tempo di sua vita religiosa nel Ven.do Coll.o di S. Spirito m'obligo io sottoscritto priuatamente in oggi, pronto per altro a farlo in forma anco legalle ad ogni richiesta di garantire a cautione della medesima, come effetiuamente garantisco l'intiero della Contribuzione sopra espressa, sotto l'obbligazione generale d'ogni mio auere presente e uenturo in piena forma in fede di che mi sotoscriuo di propria mano.

Io Paolo di Spilimbergo Aff.mo

Per l'immancabile annua contribuzione degli alimenti assegnati colla carta sudetta della Nob. Sig.a Elena Bembo Arrigoni alla Sig.a di Lei figlia per tempo di sua uita Religiosa nel V.do Coll.o di S. Spirito Piegiata dal Nob. Sig.r Co: Paulo di Spilimbergo colla sud.ta Carta s'obbligiamo noi sottoscritti in oggi, pronti per altro a farlo in forma anco legale

ad:

ad ogni richiesta di garantire, come effettivamente garantiamo l'intiero della contribuzione sopra espressa piezziata dal Sig.r Co: Paolo obbligandosi al caso di qualche molestia di rendere sollevato il Nob: Sig.r Co: Paolo sudetto, e cio sotto obbligazione di tutti li nostri beni mobili stabili presenti e venturi in ampia e valida forma Infed

Io Bortolo [illegible]

Io Angiola [illegible] Affermo quanto sopra mano propria

Attesto io P. Gioseffo Zorzi [illegible] che l'Ill.ma Sig.ra Angiola sopra.tta afferma il tutto come sopra i fede etc.

l'inti
Paolo
Nov:
ti beni
a Infed
[illegible]

gener

nza
sopra

a
iu
mi-
de
An-
vi
so=
[illegible]
ne,
vi-
a
Ross.
u=
e
[illegible]
ilka
a di

In Christi Nomine Amen

L'Anno della sua Sant.ma Natività 1784. Ind.e 2a

Giorno di Sabato li 20. del mese di Marzo. Fatto in Villa di Ronchi, Territorio di Monfalcone, nel Luogo Dominicale degl'infratti Nob. Sig.ri Fratelli Presenti

Comparvero personalmente presso me Nod.o alla presenza de' soggionti testi li Nob. Sig.ri Pietro, Sebastiano, R.do D. Antonio, e Giuseppe Fratelli q.m Nob. Sig.r Gio: Batta de Dottori di questa Villa, quali facendo anche per nome del Nob. Sig.r Fran.co loro altro Fratello ed Eredi simul, et insolidum, assegnano per gli annui alimenti dovuti alla Nob. Sig.a Claudia loro Sorella, che è in atto di vestir l'Abito Religioso del terzo Ordine di S. Francesco nel V.o Colleggio di S. Spirito della Città di Udine, Formento Stara sei, Vino Conzi sei, tutto alla misura della detta Città, dal corpo dell'affitto, che paga ß Mattio, e Figli Malaroda Affittuale delli pred.ti Nob. Sig.ri Fratelli Costituenti in questa Villa. e Ducati venticinque da L 6:4 - dico Ducati venticinque da lire sei soldi quattro l'uno dal corpo delli affitti, che annualmente pagano li ß Dom.co Zuliani, e Gio: Batta Cauton di detta Città sopra Case ad essi affittate; obbligando a cauzione tutti li beni loro in genere, ed in specie la Possessione, che lavora detti Malaroda suo obbligatione &

Presenti Pasqualin q.m Zuanne Bardas di questa Villa, e M.ro Antonio q.m Antonio Cumpero della Villa di Sella, Stato Austriaco, ora abitante in Villa di

Vermeano di questo territorio test.o

Ex Actis exist. Ed.r extraxit, et subt.
Leonardus Brunschina Civ.s V. A. Not.
in fidem m: ppria

Dagli Annali di questa Mag.ca Città
Andrea Brunelleschi Canc.e
Udine . 10 . Genn.o 1795

[illegible]ubt
[illegible] Not

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
in
nitie
[illegible]
in
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
chove
[illegible]
[illegible]

14

Chiesa di S. Tomaso in Udine

1408 25 7bre Nod.o S. Leonardi q.m Piero del Sig.r
Tommaso Udinese. Testamento del Provido
S. Giovanni q.m Tomasino Nod.o

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

In Christi Nomine Amen.

1408. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadrig.o octavo Indic. prima
die 25. Mensis Septembris. Actum Utini in Burgo Grazani super
Sallam Domus solitae habitationis infrascripti Testatoris.

Praesentibus D. Jacobo de Moruzzaco Patre qm Venuti Cataldini, Ja-
cobo Amadei, Francisco Barbeiro, Dosmo Pedifeceratore qm ... Joan-
nis Tarnerii, Magistro Joanne Cerdone dal udorio qm Fran-
cisci Pellipari de Utino.

Ibique Provid. D. Joannes .. natus qm Providi D. Tomasini Stoz...
de Utino sanus Dei Gratia mente, sensu, et intellectu, ac
corpore .. timens Iudicium mortis eventus, et ne cum ab in-
testato mori contingat, suarum rerum, et Bonorum omnium dispositio-
nem, ... praesens nuncupativum Testamentum sine scriptis in hunc
modum facere procuravit. In primis quidem Animam suam suo Al-
tissimo recomittens, sui corporis sepulturam elegit, et ipse voluit in
Ecclesia Majori S. Mariae de Utino, in sepulturam, in qua jacet corpus
dicti D. Tomasini sui Patris ...

Item legavit, voluit, jussit, et mandavit etc. quod D. Francisca Uxor
Patrona dicti Testatoris teneatur, et debeat annuatim usque dum
vixerit fieri facere suum Anniversarium, et Parentum suorum,
cum affectibus, et inter duorum suorum Bonorum situm in Basa-
gliapenta vocatum unum Q. Giovanni, et alterum Q. ... ejusdem ...
de eadem villa, post cujus mortem, legavit dicta duo Bona .. fun-
dationibus dictae Ecclesiae ad hoc ut ipsi teneantur annuatim, et perpe-
tuo facere, et celebrare dictum Anniversarium cum Missis, et Vigiliis
ut moris est.

Item legavit Conventui Fratrum Minorum S.ti Francisci de Utino unum suum
mansum situm in Pasigliano Schiavonesco vocatum Q. Joannis, Madoro
de eadem Villa pro Anima sua, et Parentum suorum, ut quo dicti fra-
tres etiam annuatim facere debeant Anniversarium cum Missis, et Vigiliis.

Item legavit M.o Thomasio Ordinis Fratrum Praedicatorum de Utino unum
suum mansum situm in Villa de Cisterna vocatum Q. Jacobi, et

nunc

nunc q.m . . . Fratrem suum ad gaudendum, et possidendum usque ad Vitam suam, post ejus vero mortem legavit dictum Bonum dicto Conventui adhoc ut teneantur annuatim facere unum Anniversarium et super.

It. legavit, jussit, et ordinavit, et mandavit quod executores sui infrascripti statim et incontinenti post mortem suam teneantur, et debeant construi facere unam Ecclesiam in domibus habitationis dicti Testatoris sub vocabulo S. Thomae Apostoli cum bonis haereditatis suae cui Ecclesiae legavit Jus. mansum situm in Tricesimo rectum per Matthiussium aliis per Franciscum Martini, et tertium per Tomadum q.m Aloysij de eadem Villa.

It. legavit eidem Ecclesiae quandam suam domum murratam solaratam, usque coopertam sitam Utini in confinibus Fori veteris, juxta Henricum de Toppo, juxta q. Franciscum de Pelistagno, juxta Roggiam, juxta viam publicam juxta Jacobum Raimondi, juxta . . . .
cum hoc quod dicti Sacerdotes teneantur annuatim singulis noctibus anni luminare dictam Ecclesiam, et si praedicta Bona non essent sufficientia. It. legavit ipsi Ecclesiae unum suum aliud Bonum situm in Zavariano rectum per olim q.m Vincentium et nunc . . . ejus Fratrem pro quo solvit de affictu . . . . cum hoc quod praefati executores teneantur, et debeant celebrare in dicta ecclesia.

It. legavit post mortem D. Franciscae ejus Uxoris, Francisco de Pesaro unum mansum situm in Pozzagliano Schiavonesco rectum per Jo. q.m Fluminii de eadem Villa.

It. legavit Dorotheae ejus Ancillae in auxilium eam maritandi unam Arcam novam Hospitale . . . . solutum, pro permanendo ejus ancillae conducantur jam nova Burgensi.

It. legavit post mortem dictae Franciscae, Aloysio Sattario unum Campum, et medium situm in Tabella S. Petri de Tabella in loco vocato Lebi, rectum per Dominicum dictum

nominatum

mensalis q.m Bernardi juxta . . . .
Item legavit Elenae vel. etc. q.m Jacobi Vassallusii Ulivi habitat.
quae fuit sua Botha una sua Longoria sita in Tabella
Vini Porta Castignani post Tormentum juxta . . . . . .
De Accordant de ipsa sua omnimodam voluntatem.
Item legavit eidem Elenae unam suam domunculam nuncupatam
... usque in Conspectu sita Ulivi in Longoria etiam
una juxta ipsum Testatorem ab omnibus partibus et quibus ...
... ad vitam tantum, post cujus vero mortem
voluit ipsas domos pervenire debere Haeredibus suis infra
... si contingerit dictam Dnam Franciscam praemori ipsi
Elenae sine Testamento quod ipsa domus distribuatur
... in alijs Bonis Amore Dei ut infra continetur.
Item voluit, jussit quod Haeredes sui infrascripti teneantur, et
debeant Dnae Clementiae ejus Sorori illud totum quod ...
... q.m Thomasini ejus Patre sito dimisit, et ultra
hoc sibi legavit omne jus quod habebat contra d. ...
ejus Matris tam in Dote, quam in alijs suis juribus.
Item legavit Nicolao q.m Jacobi de Castelnuovo
omnes, et singulos actus cujuscumque conditionis existant quae
fuerunt q.m . . . . de Castelnuovo.
In omnibus autem alijs suis Bonis mobilibus, et immobilibus sibi
Haeredem universalem instituit, et esse voluit Dnam Franciscam
ejus Uxorem quae possit disponere pro suo libito voluntatis.
Quod si contingerit ipsam D. Franciscam ab intestato mori
sibi Haeredes universales instituit et esse voluit Pauperes
infrascriptos ... et mandavit omnia et singula
Bona dicta sua Haereditatis dispensare, et distribui de
... juxta ... suorum Commissariorum suorum infrascriptorum
... conscientiam. Executores hujusmodi
sui Testamenti constituit et esse voluit Nob.m Thomasinum
et Franciscum

Thomasinum de Lacu . . . . et hoc si quidem

Et quia predicta D. Ursula uxor olim vel dicti qm. S. Thomasini
et mater dicti Jo. Baptiste ipsos qm. S. Thomasinum eius ma-
ritum et Jo. eius filium contempsit, et multipliciter offendit publice
et occulte, et ab ipsorum consortio et domo inhonorabiliter se-
parando sibi pluribus annis elapsis, ipsumque domum spoliando
et derobando non solum suis bellis, vestibus et jocalibus tam
a dorso quam a capite, quam etiam et cofanis, verum etiam quam
pluribus aliis argentiis et localibus ad ipsos qm. S. Thomasi-
num eius maritum et prefatum Baptistam eius filium, et eorum do-
mum ipsa spectantibus et pertinentibus, atque in sinu et pluries
requisita cum deprecationibus . . . . . . reversa ad ipsum qm. S.
Thomasini et Joannis Baptiste eorum filii precem, instantiam
et requisitionem tam in vita, et precipue dicti qm. S. Thomasini,
quando in sua infirmitate, ex qua diem suum clausit extremum
tam [illegible] quam ipse clericus, et domum eorum redire debere
et [illegible] [illegible], et tamen in [illegible] bene facere in domo ut facere
debet pro honestate domina cum marito suo, et filiis suis, et hoc
omnino facere recusavit in magnum dispectum et vilipendium
dicti qm. S. Thomasini sui mariti, et prefati Jo. sui filii, ta-
cuisque domus suae et affinium suorum, asserendo de nonnulla
redire dictum qm. S. Thomasinum eius maritum viventem, neque [illegible]
[illegible] nec in aliquo sibi subvenire in aliqua necessitate, prout
ibidem prefatus Joannes Baptista dixit sic fuisse, et esse de
rei veritate. Ideoque idem Baptista prefatam D. Ursulam
eius matrem ex causis prelibatis, tamquam iustis, legitimis et
rationabilibus exheredavit et exheredat hereditate sua, et
ipsius hereditatis bona exheredatam esse voluit in tantum
nihil habere debere de bonis suis etc.

Bernardinus de Nigris qm. S. Jo. Basilius
imperiali auctoritate ac civis Utini fidelis
manu sua de notis qm. Georgii Leonardi
qm. S. Danielis olim S. [illegible] Nigri Utini etc.
extraxit publicavit

Signum

Udine.

S. Giacomo di Mercanuovo

1401 3 Maggio Nod.o Girolamo de Brunacci. Con-
uenzione seguita tra il Rev.do [illegible] d'Udine
ed gli [illegible] [illegible] Mercad.i Fabricieri di
S: Giacomo di Mercanuovo in occasione della
Fabrica della Chiesa.

1401 In Nomine Christi Amen.

Anno Nativitatis eiusdem 1401. [illegible] die Martis 3. Mensis Maij. Actum Utini Aquilejensis Diœcesis in Camera [illegible] domorum habitationis Rev.di in Christo, ac D.ni D.ni [illegible] del Torso de Utino Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Protho: notarij et decani Ecclesiæ Collegiatæ seu Majoris Sanctæ Mariæ de Utino dictæ Aquilejensis Diœcesis. Præsentibus ibidem Ven. D.nis Presbitero Jacobo [illegible] Plebano [illegible], et Johanne Bilosio q.m Andreæ de Utino, ac Prudentibus et honorabilibus Viris q. Alexandro [illegible] Vonzio de Cerneda Utini habitante famoso [illegible] in Patriali Curia spirituali Aquilejensi, [illegible] Malazijs de Utino, q. [illegible] de Percotto, et [illegible] monetario de Florentia omnibus Utini habitantibus testibus, et alijs pluribus ad hæc vocatis, et rogatis.

Ibique supradictus R.dus [illegible] et D.nus [illegible] nobilis Prothonotarius, et Decanus Majoris [illegible] ac Venerabiles viri D.ni Nicolaus q.m [illegible] et Nicolaus q.m [illegible] de Utino Canonici [illegible] dictæ Majoris Ecclesiæ S.tæ Mariæ Utinensis, suis propriis nominibus in quantum sua interest, ut Decanus et Canonici [illegible] ac vice, et nomine aliorum Dominorum Canonicorum et totius Capituli dictæ Majoris Ecclesiæ Utinensis ac de ipsorum speciali voluntate licentia et deliberatione ut dixerunt ex una parte. Et honorabiles et [illegible] viri Pasqualis [illegible] Utini [illegible] Foronovo habitans, ut Camerarius et Camerario nomine, ac q. Johannes q.m [illegible] de [illegible] et Michael [illegible] etiam de Utino in Foronovo habitans ut Sindici, et Procuratores, Sindicario, et Procuratorio nominibus, vice, et [illegible] Fraternitatis Sancti Jacobi de Utino, prout ibi [illegible] ac [illegible], et [illegible] Utini in Foronovo [illegible] Ecclesiam sub nomine, et vocabulo S.ti Jacobi [illegible], ædificare, [illegible] et [illegible] [illegible] ex alia. Et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] Devenerunt. Videlicet [illegible]

Et primo quod ipsa Ecclesia Sancti Jacobi [illegible] Capellano [illegible] [illegible] [illegible] Ecclesiæ [illegible] infra [illegible] constructam, et [illegible] [illegible] D.nis Decano, Canonicis et Capitulo Utinensi, sicut et quomodo [illegible] dictæ [illegible] Capellæ infra dictam [illegible] constructæ, salvo semper in omnibus jure [illegible] Ecclesiæ Aquilejensis, et [illegible] [illegible] [illegible], et pro [illegible]

Item quod secundus [illegible] Capellanus dictæ Ecclesiæ, [illegible], [illegible], ac [illegible] [illegible] Sancti Jacobi, ipsius dictæ Sancti Jacobi Camerarius, [illegible] debeant [illegible] D.nis Decano, Canonicis, et Capitulo, et per eos [illegible], et [illegible]

Item quod ipsa Ecclesia S.ti Jacobi [illegible] Sacerdotes, [illegible] Capellani ad ipsam

dictam

Ecclesiam, seu Capellam sive dictam Fundationem, et eius fructus percipiendi, et q. ipso
Domino Decano, Capitulo, et Canonicis instituendi, et confirmandi ac conferre, et provi-
sionem ipsius Ecclesiae, vel Fundationis ipsius [illegible] sufficientiae, et bene
dotatae, officiatae, et illuminatae ac muniatae libris, Calicibus, paramentis, et
aliis necessariis ad celebrandum Divinum Officium in eadem.
Item quod Sacerdos sive Capellanus ipsa dictae Ecclesiae, si ipsos futuros [illegible]
praesentatos, et per eosdem Dominos Decanum, Canonicos, et Capitulum institutos, et confirma-
tos, si dum aliqualiter contigerit delinquere, corrigi et puniri valeant, ac
debeant, et corrigantur, et puniantur secundum exigentiam delicti per Dominos Decanum
[illegible] Canonicos, et Capitulum [illegible] prout corrigi, ac puniri debent atque [illegible]
et corrigi consueverunt caeteri Sacerdotes, et Capellani dictae Capellae, sive
Ecclesiae in dicta [illegible] sive Parochia, sive infra ipsius Curam, sive [illegible]
Majoris Ecclesiae [illegible] infra situatae.
Item quod Jus patronatus dictae Ecclesiae Sancti Jacobi spectet, et pertineat ad prae-
fatos fratres et Universitatem dictae Fraternitatis Sancti Jacobi tamquam ipsius fun-
datores, et dotatores, seu alium vel alios, cui vel quibus ipsi fratres, et eo-
rum Universitas duxerint ordinandum.
Item quod dictus Sacerdos sive Capellanus in ipsa Ecclesia Sancti Jacobi Missam cele-
brare non valeat, neque debeat diebus festivis, et solemnibus ac in ipsa Majo-
ri Ecclesia [illegible] [illegible] horis quibus in eadem Ecclesia majori cele-
brabitur Missa Conventualis sive major, exceptis illis duodecim diebus festivis qui-
bus Missae ~~[illegible]~~ [illegible] ordinariae, et [illegible]
ipsi fratres, et [illegible] celebrari ac etiam in diebus Dedicationis, et anniversa-
rii [illegible] quibus [illegible] Sacerdos
sive Capellanus ipse tenebitur, et debebit mittere eosdem Dominos Decanum
Canonicos et Capitulum [illegible] ad dictam Ecclesiam sive Capellam
Sancti Jacobi pro Missis, Vesperis, et aliis divinis Officiis solemniter celebrandis, ut
[illegible] sive Capellanus dictae Majoris Ecclesiae [illegible]
[illegible] aliis vero diebus non solemnibus vel festivis possint [illegible]
[illegible] celebrari [illegible] quibus eis placuerit.
Item ad evitandum damna, et praejudicia dictae majoris Ecclesiae quantum est possibile
quod dicta Ecclesia Sancti Jacobi non habeat [illegible] vel Cimiterium [illegible] conti-
guum, nec [illegible] aliquam [illegible] Sacerdos
sive Capellanus qui pro tempore fuerit in eadem Ecclesia [illegible] de ali-
quibus [illegible] Parochianis, vel aliis [illegible]
ea non possit neque debeat intromittere, vel impedire [illegible] vel [illegible]
[illegible], vel ministrando [illegible] Domini Decani seu
Vicedecani

Vicedecani, et Capli dictae Maioris Ecclesiae Clarensis, salva semper superioritate Rmi Dni Patris qui est, vel erit pro tempore.

Et quod in signum ardentis subiectionis, demonstrande sit ipsa Ecclesia sive Capella Sancti, ubi sit constructa infra limites dictae maioris Ecclesiae Clarensis, et eidem, ac ipsius Capellano subiectionem affectionemque fienda in dicta Ecclesia sive Capella Sancti, ubi anni singulis in perpetuum eidem maiori Ecclesiae Clarensi seu ipsius .. Decano Canonicis et Caplo pro tunc existentibus dare tradere et consignare teneantur, et debeant in festo Nativitatis Domini Nri Jesu Christi vel octo diebus post mediam marcham denariorum Aquilegensis monete inter reciprocalis ceras livellis, ac in die Dedicationis ipsius Ecclesiae Sancti Jacobi eisdem Dnis Decano Canonicis et Caplo, et in ipsorum maiori Ecclesiae predictae cum Missa Conventualis celebratur publice et manifeste praesentare, et offerre teneantur, et debeant unum Cereum sive libram cerae ad pondus servare prout dic tradere, et offerre promiserunt, ac convenerunt ac contractaverunt.

Quae quidem pacta omnia suprascripta, et pacta, et conventiones, omniaque alia et singula in praesenti instrumento contenta ambae partes superscriptae, et utraque ipsarum per se, et eorum successores, seu Sindici, et Procuratores praefati Sindicariis et procuratoriis nominibus supradictis in obligatione omnium et singulorum bonorum dictorum Capli et Fradaliae, et utriusque ipsarum mobilium et immobilium praesentium et futurorum tenentur omnia, et suprascripta, ac integra Litis et actum, refectione sibi hinc inde vicissim, et mutuo Vid. una pars alteri, et altera alteri solenni stipulatione intervenientis attendere, et observare promiserunt, ac adimplere, nunquamque contrafacere dicere vel venire per se, vel alium, seu alios aliqua ratione, vel causa de iure vel de facto sub poena Ducatorum monete librarum quinque solidis Veronensium parvulorum quae soluta, vel non nihilominus praesens instrumentum, et omnia in eo contenta obtineant eandem robur, et perpetuam firmitatem. Renuntiantes dictae partes, et utraque ipsarum, seu praefati Sindici, et Procuratores nominibus Sindicariis et procuratoriis supradictis exceptionibus doli mali non contractus, ac omnibus, et singulis aliis exceptionibus, iuribus et defensionibus quibus veniam contrariis in hoc instrumento possent quomodolibet defendere, quae quaeque et superius superscripta et observandum, et me Leonardum Notarium suprascriptum ut de praemissis rogatum, et publicum conficere debeam instrumentum et instrumenta.

S.N.

Ego Leonardus natus Magistri Dominici artificis de Bonnesiis de Utino imperiali auctoritate Not.

Publicus Notarius suprascriptus [illegible] unum
[illegible] Alexandro [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] unum
[illegible] Alexandro [illegible], [illegible], et in
hanc publicam formam [illegible] redegi, ac
signum et nomen meum apponi consuetum
in fidem, et testimonium omnium et singulorum
praemissorum.

Ex membrana authentica [illegible] per
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] hujus Civitatis [illegible] [illegible]
facit [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] in fidem

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]:

uum

di a

[illegible], ae

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

incontr:

[illegible]

Chiesa di S. Nicolò ed altre Chiese di Udine

1341 6 8bre. Atto seguito nel Capitolo d'Aquileja. Decreto del Patriarca Bertrando con il quale unisce alla Chiesa di S: Nicolò situata nel Borgo di Poscolle un [illegible] di n°. 20 [illegible] nacke sotto la [illegible] di S: Agostino e gl'[illegible] il Terreno situato in [illegible] detto [illegible] [illegible]

1343 [illegible] Maggio. In [illegible] di [illegible] e de [illegible] Testamento del Prete S. Silvestro [illegible] di Udine nel quale si vedono legati alli Conventi [illegible] Chiese [illegible] Testamento nominate [illegible]

1341.

Jesus

Sancte Sedis Aquilejensis Gratia Dei Patriarcha, Bertrandus ad perpetuam rei memoriam; Magni non ambigimus apud Deum, si Oves errantes, et morbidas ad ovile reducamus, et a morbi contagio liberamus. Hac itaque moti consideratione, et producti affectu Ecclesiam Sancti Confessoris Nicolai simplicem nec non sitam in Burgo [illegible] Terre Utini nostre Aquilejensis Diecesis, habita prius matura deliberatione cum Nostro Capitulo Aquilejensi, multisque alijs Viris solemnibus, et Peritis, ad Laudem, et Honorem Omnipotentis Dei, et gloriose Virginis Marie Matris ejus, ac prefati Antistitis Nicolai erigimus in Ecclesiam Regularem ibi XII Monialium competentium Priorisse Persone Magne, Deo propitio, durante perpetuo deputandas, que sub Professione Regule Beati Augustini in habitu albo, per quem Mentis, et Corporis designabunt Munditiam, et velo nigro ut sciant se a mundo exutas, sub regimine Priorisse [illegible] Domino famulentur. Ad hujusmodi autem Magisterium per eandem Priorissam et Moniales non solum Virgines, vel Viduas continentes, sed etiam impudicas, que de corpore suo vel voluptate lubrica, aut etiam nimia paupertate in Lupanari questum fecerunt, dum tamen Animo contrito ad veram, et non simulatam penitentiam per erectionem Juditium se pervenisse doceant, recipi decernimus, et mandamus, ad Beatitudinis semitam illas revocare. Nam verbum Canonis inter Caritatis opera non minimum reputantes, speramus siquidem possibilitate, et tenemus, quod hujusmodi Religiose Persone non solum sibi [illegible] provenient eternum meritorum augmentum suos mores in melius commutando, verum etiam nostrum, et Ecclesie nostre statum eorum devotis Orationibus, et precibus in prosperitate credimus conservari. Tamen ne propter inopiam mendicare, seu reflectere Animum ad deteriora

cogantur.

cogantur, sed vitae necessaria in Claustro reclusae semper habeant
competentia, Monasterium hujusmodi et ipsarum Monialium
conventum dotandum duximus in hunc modum; cum eciam quod-
dam Territorium nostrum sive Ecclesiae nostrae, quod est prope
praedictam Terram Utini situm in loco dicto Lappa, quod erat
penitus inculta et sterile, ad nostram culturam non nulla soli-
citudine nuper reduci fecerimus, nos praevisione considera-
tione de Consilio et consensu praefati nostri Capituli eidem
Monasterio, Monialibus et Conventui Pietatis et Religionis
intuitu ac pro Animarum nostrarum et Successorum nostrorum
Remedio donamus, tradimus et consignamus Dotale praefa-
tum, videlicet Territorium situm in praedicto loco dicto Lappa, in quo
sunt Campi certum Terrae, vel idcirca certis personis ex pacto
livellati cum omnibus juribus et pertinentiis eorundem, itaquod
amodo hujusmodi personae praefatis Monasterio, Monialibus et
Conventui de redditibus livellariis, videlicet de quolibet praedictorum
Camporum unius [illegible] staria frumenti, et unius Gallinae cum ovis
respondeant, atque [illegible] insuper praedictis ipsis Mo-
nasterio Monialibus et Conventui Viridarium unum positum
iuxta Murum Praedictum Terrae Utini, quod Viridarium fuit
quondam [illegible] Rinaldo, et quam de nostra camera
emimus ab eodem ut est haec, et alia quae per nos et succes-
sores nostros, aliosque Christifideles dictis Monialibus Mona-
sterio et Conventui fuerint imposterum inspirante Deo e-
largita, possent ipsae Moniales, existentes et in eodem Monaste-
rio sub regulari disciplina jugiter famulari.
In quorum omnium testimonium et perpetuam firmitatem prae-
sentem paginam fieri fecimus, et nostri et Capituli nostri prae-
dicti Capitularis sigillorum appensionis muniri et roborari. ——
Actum et datum in Capitulo nostro dictae Aquilegiensis
die 6 Martii, anno Domini Nativitatis 1341.

1333. Testamentum Providi Viri Silvestri Miculi de Utino

Die Jovis 6to Mensis Maij 1333. Ind. Ima

Praesentibus Ven. Vir. Viris D. Dnis Fratre Iacobo Zucco et Jacobo de Utino Ordinis Praedicatorum Conventus Utinensis, Gabriele Fornaio de Cremona Belmonino qm. D. Andreae, iudicis de Mediolano, Bello qm. Botti de castaldo Comitatus Florentiae, Ricdono qm. Enrici de Sanghinibus, et Vanito filio Candidini de Vanzono Testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis &

Providus Vir Silvester dictus Miculus habitator terrae Utini, qui licet de Quadruvio sanus mente, licet corpore languens, suorum rerum et bonorum omnium per praesens nuncupativum testamentum in hunc modum facere ordinationem procuravit.

In primis quidem elegit sibi sepulturam apud locum F.F. Patrum Praedicatorum de Utino quae sepultura fiat de dictis Bonis suis sicut ... parisone sua.

It. legavit Fratribus Praedicatoribus dicti Conventus pro remedio Animae suae Marcas quatuor denariorum novorum Aquilejensium monetae.

It. legavit Sacramento S. Petri Martiris de qua fiat marcam unam dictae monetae.

It. Conventui Fratrum minorum de Utino Frisac. ...

It. Ecclesiae Majoris S.ti Odorici de Utino Frisac. XXX

It. Hospitali S.tae Mariae Magdalenae de Utino Frisac. XX.

It. Ecclesiae S.ti Stephani de Utino — Frisac. XII.

It. ~~monast~~ S. Petri de Iavello de Utino Frisac. VIII.

It. Ecclesiae S. Georgij de Villa Grazzano de Utino Frisac. VIII.

It. Ecclesiae S. Petri de Villa Bietoldi Frisac. octo.

It. Leprosis de S.to Lazaro Frisac. XII.

It. Hospitali S.ti Nicolai de Poscolle Frisac. VIII.

It. Ecclesiae S.tae Mariae de Castro Utini Frisac. duodecim.

It. Ecclesiae S.ti Leonardi Frisac. VIII.

It. Monasterio S.ti Quirini Frisac. VIII.

It. Ecclesiae S.ti Gervasij Frisac. VIII.

It. Monasterio de Cella Utini Frisac. VIII.

It. Ecclesiae de Quadruvio Marcam unam dictae monetae quae convertatur in ornamentum et Fabricam ipsius Ecclesiae.

It. Ecclesiae S.ti Egidij de Reana Frisac. XI.

It. Ecclesiae S.ti Bartholomei prope Cortivum Frisac. VIII

It. Ecclesiae S.ti Michaelis de Biudlo Frisac. VIII.

It. Ecclesiae Battutorum de Utino Frisac. XXIII.

It. Legavit Philippo Blasutti suo Marcas duas dictae monetae.

It. Petro [illegible] ipsius Philippi Marcam unam eiusdem monetae.

It. Presbitero Andreae de Porto Gruario Confessori suo Ducatos XI.

It. [illegible] Jacobo Tosio Testi [illegible] Duc. XI.

It. reliquit Dnae Bernardinae eius Uxori lectum, et [illegible] suam cum Camera, lecto, [illegible], et omnibus [illegible] ad ornamentum Camerae, et personae suae et ultra lectum, et [illegible] suae [illegible] eidem [illegible] Legavit de Bonis suis Marcas X [illegible] monetae praedictae.

Praeterea voluit et legavit quod dicta Uxor sua sit Domina, et Massaria et [illegible] bonorum [illegible] donec vixerit, et [illegible] [illegible] custodiant.

In caeteris vero Bonis suis haeredes sibi instituit [illegible] [illegible] [illegible] Ignatium eius filium et Rolandum nepotem de Uxore sua [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] parte, ita quod ille [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] dicti Ignatii computentur in parte sua. Et si contigerit alterum dictorum haeredum decedere sine legitimis haeredibus voluit et ordinavit quod haeredes superstites eidem in haereditatem succedant.

Et ad praemissa omnia, et singula exequenda ipse voluit Commissarium, et huius Testamenti executorem Dominum Patriarcham futurum, seu Vicarium [illegible], [illegible] aut Rectorem qui pro tempore [illegible] Ecclesiae [illegible] [illegible] dans eidem plenam licentiam, et liberam potestatem ubi sine contradictione [illegible] ipsius Testatoris, vel alterius [illegible], possit [illegible] de Bonis Testatoris ipsius vendere, alienare et obligare pro praedictis omnibus, et singulis, exequendis, et complendis. Et hanc [illegible] [illegible] [illegible] ipse velle quod [illegible] voluit, iure Testamenti, et si iure Testamenti non valet, valeat iure codicillorum, vel alterius ultimae voluntatis quo melius valere, et tenere potest.

Actum Utini in domo habitationis dicti Silvestri.

[illegible] Testamentum [illegible] [illegible] in folio [illegible] in Archivio [illegible] [illegible] Quatallus Notarij mei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] V. A. et [illegible] dicta [illegible] [illegible] ad [illegible] eiusdem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fidem [illegible] [illegible] [illegible] in fidem [illegible] signo subscripsit. Utini die [illegible] 6. [illegible] 1607.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

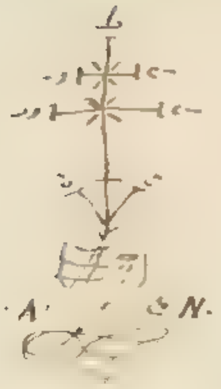

exsgreto ex[illegible] penes Rmum Capitulum Uni-
versae [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible]
in causa cum Capitulo Civitatis [illegible] occasio-
ne precedentiae (·) prout inveni ad fol.
153. 154 et 154. paginarum [illegible] exscripsi Ego
Jo: Amonius Cortes P. U. A. Notus Civitatisque [illegible]
[illegible], magnae in fidem subscripsi [illegible]
die 7 [illegible] 177[illegible] [illegible]

Presa detta Nob. Sig.ª Co. Ellena figlia del q.ⁿ Nob. Sig. Co. Gio: Domenico Valentinis, e della Nob. Sig.ª Co. Isota Donaturi la risoluzione di vestire l'abito Religioso nel Ven.° Monastero di S.ᵗᵃ Lucia di questa Città, e conuenendo nello stato di cose, e circostanze come stanno che non permettono in presente di dare al Monastero stesso la Dote conuenuta, di disegnare la Dote medema nel corpo della Dote di d.ᵗᵃ Nob. Sig. Co. Isota e render sicuro il Monastero stesso che sull'aspettativa concorre ad accettare d.ᵗᵃ Nob. Sig.ª Co. Ellena nel sacro suo recinto, dalla consecuzione della solita Dote mancata che sarà di vita la stessa Nob. Sig.ª Co. Isota;

Si sono a tal fine constituite presso me Nodaro alla presenza de sottosc. Testimonj la Nobb. SS.ʳᵉ Co. Isota Madre, e Venidia sorella della nominata Co. Ellena la prima vedova, e l'altra figlia del q.ⁿ Nob. Sig. Co. Gio: Domenico Valentinis facendo pur essa Co. Venidia coll'assenso del Marito Sig. Franco Zanuzio, il quale anco si è constituito pieggio in principalità come dall'atto che sarà in fine del presente registrato, ed entrambi esse Costituenti assegnano per la Dote spirituale della nominata Nob. Sig. Co. Elena D.ᵗⁱ 1000 di L 6:4 l'uno del corpo della Dote dell'antedetta Nob. Sig.ª Co. Isota, quali D.ᵗⁱ 1000 averanno dal d.ᵗᵒ Ven.ᵈᵒ Monastero a conseguirsi soltanto dopo la morte della prenominata Nob. Sig.ª Co. Isota che se ne riserva il godimento, ed usufrutto sinchè piacerà a

Dio

e Dio Signore di tenerla trà vivi.

E qui pnti le Nobb. Sig.re rappresentanti il loro Ven.do Mo
nastero aveabano sempre colla infra espressa respon
sabilità e principal piezaria del Sig. Francesco Zanini
l'assegnazione pred.a per la dote spirituale dell'anted.a
Nob. Sig.a Co. Elena ora per quando averà la stessa
vestito l'abito, e fatta la professione nel d.o Monastero.

E qui pur presente l'antenominata Nob. Sig.a Co. Elena
attesso quanto sopra fa alla Sorella Co. Vanilia, e suoi
Eredi un ampla cessione e rinoncia d'ogni sua azione
e ragione che per qualunque titolo può, e potesse alla
medema aspettare si nella Dote Materna che sopra
la facoltà Valentinis, investendo la medema in
ogni sua competenza e diritto.

Tanto è stato trà esse Parti stabilito con promessa della
più esatta osservanza.

mo
non
Sanuis
ted.
ssa
astero.

ena
suoi
rione
sse alla
sopra
in

della

12

In obbedienza a veneratissimo Ordine del mag.to Ecc.mo de X.ci Savij sopra le Decime in Rialto, e degl'Ecc.mi Sig.ri Deputati estraordinarij Aggiunti dall'Ecc.mo Senato in data di 22. Ap.le p.p.: fattomi presentare nel mese scaduto, fatta da me sottoscritto una piùche esatta perquisizione, ne miei Rogiti, registro de Testamenti, et atti Civili, non hò ritrovato avere altri Instrumenti, Testamenti, ò atti che facciano effetto di dimandare fondi, ed emolumenti stabili di ragione de Laici nel corpo degl'ecclesiastici, e Luochi Pij che gl'infrascritti cioè.

Instromento p.mo Feb. 1752

Cuo

Il Ven: Convento di S. Lucia di questa Città vende a Livello francabile al Sig.r Andrea q.m Sig.r Bernardino Calligaris della Villa di Clausano porzione di un mezzado nell'Abitazione Sindo posta e situata nella Contrada del Rio Sec. tale in questa Città ragione fu di ragione del q.m Ecc. Sig. D. Antonio Drossi, stata assegnata detta porzione di mezzado ad esso Ven: Convento per la somma di D. 72 dall'Allibramento formato sopra le facoltà spettanti subordinate del q. Sig.r Drossi. e così verso l'annua corrisponsione Livellaria di D. 17 7 nella ragion cioè di 4 per cento.

Altro del dì 31. Gen.o 1753.

Cuo

Il detto Ven: Convento di S. Lucia vende a Livello francabile nella ragion di 4 per cento a D. Valentin

q: D. Giacomo Cividone una di loro
Casa posta in questa Città nel
B.º di Castellano per la somma di
D. 136. 3. 4. 7.

Item Testamento 14 Giug: 1759.
Cuo
Il q.m D. Antonio Abramo lascia in
ragion di legato alla Ven: Fratern.a
del Sant.mo e di S. Nicola del B.º di
Boscale di questa Città una sua
casetta posta nel B.º di Violino
contigua al luoco di ... e
con gli ... med.ma Ven: Fraterna,
verso l'obbligazione di far celebrare
annualmente messe n.º 12 con
l'elemosina di 3 ... 10.

Lascia pure per ragion di legato
alli Poveri pro tempore in questa
Parrochial Chiesa una casetta posta
nel B.º di Parede a comodo di loro
abitazione, contigua ad altra casa
ove egli è mancato a vivi. Verso
l'obbligazione di corrispondere annu:
almente alla d.a Ven: Fraternità
Annualmente di ... D. 13 - debito che there
a peso del d.o Testatore, e di celebrare
annualmente una messa solenne
con l'Officio intiero pro Defunctis
nel giorno Anniversario della sua De:
positione e di messa solenne una
al mese in perpetuo in suffraggio
dell'Anima del med.o Testatore.

mà il presente Legato non è stato accettato
dalli suoi Eredi successivi uno all'altro
per essere à Loro credere molto gravoso.
e perciò la casetta viene posseduta dalla Consorte
del Testatore come erede usufruttuaria della
Facoltà; et essa fà adempiere gli obligazioni
Testati.
Sostituisce poi alla detta sua Consorte el caso che
passasse in secondi voti a matrimonio, et al caso
di sua morte, che tutt'ora vive, et è in buona
età; La Ven: Fraterna chiamandola erede
universale dell'intiero di sua Facoltà, consistente
in un'altra Casa contigua à quella come sopra
disposta a fuore de Barochi, ~~[illegible]~~ come pure
d'un altra Casetta, e quattro o cinque Campi
in Villa di Bassian di Prado, con il debito alla
Ven: Fraterna di elleggere un R.do Sacerdote
che abbia la confessione in figura di Capellano,
che assisti al R.: Paroco in Chiesa, et funzioni
di Chiesa, incaricando la Fraterna à dover
contribuire la metà della rendita annua
di tale sua Facoltà, et esso R. Capellano
dovrà altresì annualmente celebrare
tanti Sagrifizj in quella Parochial Chiesa
quante di ducati da 8 6 ll 4 l'uno importarà
la somma che le verrà annualmente con:
tribuita dalla predetta Ven: Fraterna.

Adì 20. Ap.le 1766.

[illegible]

Molto [illegible]

[illegible] Sucia una Parochia à honore, et gloria [illegible] anime nostre, et perchè questi borghi [illegible] ente quali tutta mi[illegible], che [illegible] ogni giorno [illegible] SS.^mo Sacramento à [illegible]
[illegible] necessitati nei decani delli borghi di [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] cantina [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] anime [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.^i Mag.^ci Sig.^ri

L'Altare della B. V. della Providenza di questa Vostra Metropo=
litana Ill.^i Mag.^ci Sig. Deputati di cui un tempo cadeva a ca=
rico di questo Pio Ospitale il mantenimento e le Spese, è ora
assunto dalla Ven.^la Fratternita di S. Omobono, ossia Fraglia
de' Sartori di questa Città.

Nella Condizione non doviziosa della Fraglia non può esaurirsi
il loro zelo per un mantenimento decoroso dopo sùrgiu sagrifizj
e dispendj incontrati da essa in questi ultimi istanti.

Quindi è che ricorre umile la Fratternita alla Generosa indul=
genza Vostra per ottenere il placito per fermare una Cassetta
di Elemosina nel Balaustro a' piedi di d.^to Altare presentan=
do così a' fedeli un perenne stimolo alla loro Carità
onde ritrarne in tal modo opportuni suffraggi alle occorenze
del necessario, e del decente all' Altare suaccennato. Grazie

Giovedì 10 Aprile 1749 li ene

In Studio

Comparve il Nob: Sig.r Gio: Batta: Lavora dicendo in nome, e per commissione degl'Ill.mi Sig.ri Deputati di q.ta Mag.ca Città, ai quali è stata rassegnata dai Nob: Sig.ri Presidenti della Fabrica del Duomo la comparsa 29 Marzo decorso annotata presso me Nod.o dal Nob: e R.mo ~~capto~~ Sig.r Dottor Marchi per nome del R.mo Cap.lo, e sopra la med.ma comparsa d.to Nob: Sig.r Lavora per nome, e commissione come sopra si dichiara, che q.ta Mag.ca Città ed i Nob: Sig.ri Presidenti della Fabrica con rispettosa venerazione accettano il dono di d.ti 600 fatto ad essa Fabrica dalla munificenza dell'Ill.mo, e R.mo Sig.r Card: Daniele Delfino Patriarca di Aq.a, acciò siano impiegati da d.ti Sig.ri Presidenti nel presente adornamento delle due Capelle, nelle quali la magnanimità, e generosa pietà di d.o Emo Pre.lato eresse due Altari, e consacrolli al Divino culto, dai quali i Sig.ri Presid.ti saranno esercitanti li più ossequiosi, e divoti rendimenti di grazie. In quanto poi alla figura del R.mo Cap.lo di cui si serve d.to Sig.r Can.co nella pred.a comparsa, ed all'espressioni con le quali è concepita, li sud.ti Sig.ri Deputati med.te il prenominato Sig.r Lavora devono espressam.te annotare il loro dissenso ad unico fine, che non restino in alcun modo, e tempo pregiudicati gl'antichissimi diritti di q.ta Città riformati ancora coll'ultima convenzione 1744, approvata con venerate Ducali dell'Ecc.mo Senato del 26 Marzo dell'anno succ.to, ed il R.mo Cap.lo dà d.ta figura, ed espressioni quando venissero sorpassate non avendo motivo di eccedere i limiti della mera facoltà Spirituale, ed Ecclesiastica ad esso competente, e riservata, intendendo, e dichiarando così d.ti Ill.mi Deputati li sommaria in d.ti Sig.ri Presid.ti ... [illegible]

Uelli di 800 immediatamente dà Sua Em.za Ill.ma, e dal R.mo Capitolo, e di lui Can.ci come semplici esecutori del comando dell'Em.mo Corporato, e non altrimenti così.

1778

Scrittura concernente il Gius Patronato del Duomo della Città di Udine ect. ecc.

del Canonico Udinese Mons. Sebastiano Grevida

(autografa)

Monsig.r Sebastiano Brajda Auditore dell'Ill.mo
Cardinal Daniele Delfino Patriarca d'Aquileia
ed Canonico Seniorale del Capitolo di Udine contro la
contrada

Cop.a i Primize

In atto di rassegnatissima ubbidien
za del riveritissimo comando di V. Ser.tà
ho letto colla più diligente attenzione
le carte tutte per sovrano di Lei decre
to [illegible] prima quanto [illegible] rimes
semi, che riguardano la causa tra la
divota Città di Udine e li Sig.ri Co: di
Strassoldo assunta anche con questi a
motivo di [illegible] interesse dell'insigne
Capitolo della Chiesa Collegiata detta il
Duomo della stessa Città, e poi riguar
data con zelo di Religione [illegible] dal
presente Ill.mo e Rev.mo Patriarca
di Aquileia sopra certi diritti [illegible] det
ta Chiesa in cui pretende da molto tem
po quei Patriarchi [illegible] non [illegible]
la [illegible] della quale [illegible]
Patriarchi [illegible]. Onorato pure an
che da V. Ser.tà dell'ossequiato coman
damento d'inviarle sopra le stesse car
te i miei deboli sentimenti, [illegible]
per quanto posso [illegible] colle se
guenti riverentissime riflessioni
In primo luogo per quanto assai
chiaramente si vede, non cade in con
tro

[illegible] del [illegible] [illegible] quodque [illegible] scilicet quomodo [illegible] [illegible]

troversia se la città di Udine abbia sopra la chiesa sud.detta Jus patronato alcuno quanto agli effetti di nomina o di elezione de' ministri, mentre essendo questi sono Prelati ai quali si aspetta istituir. ma solamente in quanto agli altri effetti che tira seco il Giuspatronato oltre la detta nomina, o elezione (a)

Titoli di un tale diritto sono la Fondazione, Edificazione o intera Restaurazione (b) e dotazione della chiesa col consenso del Vescovo o di altro Prelato Diocesano. Non si acquista Juspatronato se non sono prima adempiuti tutte le qui poste condizioni (c). Imperocchè essendo il Patrono quasi padre della chiesa, non può dirsi tale, chi non ha cagionato la detta chiesa dal non essere all'essere, nè in modo canonico passa dal non essere all'essere la chiesa, se non è fondata, edificata e dotata. Ma non è necessario che la chiesa sia fondata, fabbricata e dotata a spese della stessa persona. Per lo che se uno fonda, l'altro edifica, ed un terzo dota la chiesa, tutti e tre acquistano Juspatronato in solidum (d), siccome molti lo acquistano parimenti in solidum per la parte avuta in ciascheduna delle dette cause, cioè fondazione,

(a) Slos in c. Nobis [illegible] in [illegible] de iurepatr. — utroque tamen casu remanet Patronatus quantum ad alia.
Card. de Luca l. 3 p. 2 de praeem. d. 40. n. 11. — Conclusio ut in ecclesijs Regularium (e similmente nelle chiese collegiate) illud (idest iuspatronatus) non aquiritur nisi ex privilegio in limine, procedit ad effectum Praesentationis vel electionis, non autem ad alios effectus, praesertim honorificos.

(b) Fagn. ad c. Quoniam de iurepatr. n. 32. et seq. Aut Ecclesia non est funditus destructa, et ex refectione seu reparatione ius Patronatus non acquiritur: aut ecclesia est penitus diruta, ita ut egeat nova consecratione, et hoc secundo casu si quis Ecclesiam reaedificet de consensu Dioecesani iuspatronatus acquiritur. Lambertin. de iurepatr. p. 1. l. 1. q. 5. art. 3. n. 20. Dum dicitur Ecclesia penitus diruta ad hoc, ut reaedificatione iuspatronatus acquiratur, quando reaedificata requirit novam consecrationem iuxta text. in can. de Fabrica de consecr. dist. 1.

(c) Fagn. eodem loco n. 26. iuspatronatus non aquiritur nisi haec tria copulative

ne, corruzione e dotazione (e)

Ora dalle Carte esibitemi ricavami-
si si raccoglie che Bertoldo Patriarca di
Aquileja posta la sua Stanza in Udine ab-
bia nell'an. 1245. impetrato dal sommo Pon-
tefice Innocenzio IV. una Bolla, con cui il det-
to [illegible] la Pre-
positura di S. Odorico del Tagliamento come in
luogo [illegible] unire
alla Prepositura [illegible] la Chiesa del Ca-
stello (f) [illegible]
menti del Castello stesso, ma ancora della Terra
soggetta; Che nè Bertoldo nè alcuno de' se-
guenti Patriarchi [illegible] Patriarca [illegible]
trando per l'inondazione degli affari abbia
eseguita la detta Bolla della [illegible]
unione come sopra concessa (g). Che frattan-
to [illegible]
diato di Bertoldo abbia nell'an. 1263. traspor-
ta la Parrocchiale Cura, e Pieve del Castello
ad altra Chiesa posta nella parte inf[illegible]
[illegible] della di S. [illegible]
tata la prima alla seconda come Capella
[illegible]
feriore alcuni Canonici colla metà delle ren-
dite dell'una e l'altra Chiesa, riservata l'
altra metà [illegible] di Aquile-
ja [illegible] nell'an. [illegible]
[illegible]

latore concurrant. videlicet fundi collatio
ecclesie, constructio et dotatio auctoritate Die-
cesani.

(d) Fagn. in eod. cap. n. 40. ad acquirendum
iuspatronatus non requiritur ut una et
eadem persona fundet, construat et dotet
ecclesiam; sed satis est ut unus det fundum,
alius edificet et alius assignet dotem de con-
sensu Diecesani, et omnes in solidum effi-
ciuntur Patroni.

(e) Lambertin. de iurepatr. p. 1. l. 1. q. 5.
art. 5. n. 14. Nemo negabit non solum plu-
res effici posse Patronos, quia unus funda-
vit alius construxit, et tertius dotavit,
ut per Gloss. in can. pie mentis c. 16. q. 7.
et per DD. in ista Rubrica sed etiam plu-
res possunt effici Patroni ex una causa:
puta quia plures dederunt fundum,
plures construxerunt vel plures dota-
runt secundum Abbatem in ista Rubri-
ca ante finem. Hinc est quod si unus
dedit [illegible] ramenta in constructione,
et alius [illegible] omnes erunt Patroni
in solidum &c.

(f). Bulla Innocentij quarti [illegible]
in nostra proposuit presentia constitutus
dilecti filii Prepositus, et Capitulum ec-
clesie Sancti Odorici [illegible]
[illegible] ipsam [illegible] quod [illegible] non
[illegible] videlicet Castrum
[illegible] in [illegible]
[illegible] transferre desiderent,
[illegible] Preposituram ipsam [illegible] augmen-
tare. Nos devotionis [illegible] inclinati
[illegible]

tiam pti concedimus auctoritate, atque plenam facultatem. Dat. Laquedij 12 Kal. Aug: Pontif: nri ann. 3º

(g) in Bulla B. Beltrandi Patriarchae Aquilejen: ubanno 1334 Indictione 2ª Quia ijdem inuadentes [illegible] praedecessorem nostrum cioè Bertoldo, et alios successores ejus qui fuerunt usque ad nos negotijs, nullus eorum negotium hujusmodi annexionis ad effectum deduxit.

(h) In Ordinatione seu Statuto Gregorij Patriarchae Aquilejensis sub anno 1263 – Supplicationis instantia Dilectorum nostrorum Comunis de Utino, Ecclesiae [illegible] nobilium, ac ipsius loci volentes non modica gaudentes certos Canonicos in predicto loco de Utino decrevimus ordinandos.

Volumus, ordinamus et statuimus ut medietas redditus quondam Plebis vaccantis, cioè della Pieve del Castello, et Ecclesiae, quae nunc dicitur Sancti Udalrici de Utino cioè della parte di Udine sotto il Castello, Canonicis instituendis, una à nobis instituenti fuerint quod percipere, debeant et habere ..... Aliam medietatem redditus quondam predictae Plebis vaccantis et predictae Ecclesiae Sancti Udalrici ..... eidem Archidiacono, cioè di Aquileia, nostro et successoribus suis duximus assignandam ..... Statuentes, atque [illegible] nullus quod Ecclesiam quae est in Castro de Utino, quae quondam Plebs erat, debeat de

[illegible] fra canonici le obligazioni [illegible]

Si è [illegible] il [illegible] altra nell'anno [illegible] altra sotto la stessa Chiesa (chiamata allora [illegible] Pieve [illegible] già era [illegible] in essa la Pieve del Castello e intitolata di S. Maria poiche così allora volgarmente s'intitolava) allo stato di primitiva [illegible], unita alla prebenda [illegible] Prepositura di S. Giorgio del Tagliamento secondo la concessione della Bolla d'Innocenzio non seguita avanti dai di lui Predecessori unita pure colla ordinaria autorità sua la Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Lavariano per [illegible] gli uffizj di Canonico e di Sagrista e restituita alla Chiesa stessa la metà delle Rendite che come si è detto di sopra il Patriarca Gregorio riservate avea all'Arcidiacono di Aquileia (i) annullando quella di lui provvisione, come fatta ex certis causis non iustis nec rationabilibus (k) che nell'anno 1339 lo stesso Patriarca Beltrando abbia donato al Capitolo della Chiesa di Udine Mansum unum [illegible] situm in Villa inferiori [illegible] [illegible] Mansum praedictum cum omnibus et singulis [illegible] et [illegible] ad [illegible] Mansum spectantibus. (l) e nell'anno 1340 instituita colla facoltà della Chiesa una nuova Prebenda Canonicale (m), che finalmente [illegible] Patriarca dopo la morte di Beltrando [illegible] nel [illegible] del

[illegible]

signore oltre nell'anno 1311 annesa al capitolo di S. Maria di Udine la Pieve di S. Tomaso di Povegio cum omnibus pertinen. (i)

Dalla serie di queste cose non altro puo ricavarsi se non che i Patriarchi di Aquileia anno in quei tempi molto contribuito alla erezione della nuova collegiata di Udine massimamente in quello riguarda la sostentazione de' sacri ministri per lo più però colle rendite di altre chiese e Cameracan[illegible] colta con quelle della regione [illegible] parlando della Chiesa.

Quanto poi alla fabbrica materiale della Chiesa stessa il sopralodato Patriarca Beltrando in una lettera scritta a Guglielmo Arcidiacono di Aquileja scrive che la capella della Chiesa di S. Maria di Udine colla pittura [illegible] ua di 400. Marche (c). Così parla della [illegible] obrica e una sola capella nella Chiesa non qui parla che della Chiesa. ma [illegible] Chiesa scrive il medesimo Beltrando in altra lettera al capitolo di Udine facciò scritti [illegible] quam nos predecessores nostros [illegible] predecessores pericatum et nos non auctam. La parola puniatam è correlativa della parola auctam. e però in quel senso in cui l'una s'intende debbasi intendere anche l'altra. Ove la parola puniatam potrebbe intendersi della Chiesa materiale se siccome si mostra [illegible] [illegible] il fatto di Beltrando [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] tempo sepeliri seu etiam baptizari aut alia recipere Ecclesiastica Sacramenta nec ibi [illegible] conveniat solemniter ad divinos sed [illegible] Ecclesiam inferiorem que nunc dicitur S. Odorici omnes sepeliantur baptizentur et conveniant ad divina, ibidemque recipiant Ecclesiastica Sacramenta, quam eandem Ecclesiam que secundum [illegible] erat ejusdem Ecclesie que dicitur S. Odorici tamquam Capellam sue Matrici volumus et ordinamus in omnibus esse subjectam.

(i). n. Bolla Beltrandi leggesi [illegible] Nos....

excitati frequentibus Cleri et Populi exhortationibus attendentes [illegible] temporibus [illegible] seu anteriori [illegible] et ..... Ecclesiam seu Matricem Ecclesiam S. Odorici Castri [illegible] [illegible] nostre Diocesis que nunc sub Beate Marie vocabulo nuncupatur vulgariter, et jam de certo sic nuncupari [illegible]..... [illegible] ordinaria auctoritate [illegible], et [illegible] Collegiatam [illegible] decernimus, et quod [illegible] Ecclesie [illegible] juxta [illegible] ejusdem nostre Diocesis, seu Ecclesiam ipsam cum omnibus juribus, et pertinentiis suis tam eadem [illegible] ordinaria, quam etiam Apostolica auctoritate, qua fungimur in hac parte incorporamus, annectimus et unimus atque de loco ubi sita est, [illegible] ubi non est [illegible] ad dictam Terram Utinensem que [illegible] [illegible] tran-

transferimus et de cetero translatam censemus manere. . . . . Nos censentes omnibus, que attendenda sunt in talibus et consideratione diligenti prehabita Plebem sive Ecclesiam S. Ioannis Evangeliste de Varano ejusdem nostre Diecesis ad ordinationem nostram similiter spectantem, in qua sunt Plebanus et Clericus Rectoriam ordinariam. . . . ipsi Ecclesie Urinensi annectimus et unimus ac eosdem Plebanum mutato nomine Sacristam, Clericum vero Canonicum ejusdem Ecclesie Urini de novo creamus. . . . dictam quam medietatem redditum, cioè quella assegnata da Gregorio all'Arcidiacono di Rocchia. . . . ad ipsam Archipresbiteratum ejusdem Ecclesie Urini revocamus —

(k) Eadem Bulla

(l) In Bulla Beltrandi. Dilectis nostris in Christo Canonicis et Capitulo Ecclesie nostre Sancte Marie de Urino nostre Auximensis Diecesis.

(m) In Bulla ejusdem Beltrandi.

(n) In Bulla Nicolai. Canonicum rationi credimus si absque Ecclesie nostre Cathedralis Ecclesiam nostram Sancte Marie de Urino non solum spiritualibus verum etiam quantum cum Deo et justitia possumus donis et gratiis amplificamus.

Hac igitur mota consideratione Plebem, ancora.

nella matricola con nel tempo mostrano i fatti de' Patriarchi Aquilejesi nella matricola per ragione della Chiesa. Ma di ciò mancano ne' loro atti i giorni e le asserzioni de' scrittori recenti di giorni fatti alle cronache composte da mano recente (p) senza l'appoggio de' documenti veramente antichi e degli autori sinceri, alle cose che si raccontano nella vita, Lucano e il moltiplicare le autorità di essi è appunto come raccogliere un filo intero d'uno stesso coriolo, che se si svolga si ritroverà avere rinvenuto un cencio, o altra simile cosa. Anzi Bertoldo Patriarca come poco innanzi si è dimostrato, non pensò di dotare colla unione della Sagrestia del Salumento la chiesa posta nella parte inferiore di Urino ma quella del castello (q), né si rende credibile che tenesse altra chiesa in quella da esso fabbricata o che volesse patrocinare e più lo stesso Bertoldo è quel patriarca a cui in alcune memorie posteriori si attribuisce la fondazione della Chiesa, che stava nella parte inferiore.

Però è assai verisimile che le cognizioni del fundatam et auctam del Pievano di dattare della Chiesa come collegiata che in fatti sotto tale rispetto ebbe principio da Gregorio di Montelongo (r), qualche provvedimento da Raimondo ambidue antecessori di Beltrando e poi accrescimento assai notabile da Beltrando medesimo (s).

Questa

Questa spiegazione tanto più si rende chiara quanto che questo stesso B. Patriarca pel contesto della sua Lettera ce ne dà un bre ve argomento quando nell' erezione di un nuovo Canonicato dice = "Nam cum Ec clesiam, dignum credimus personis idoneis, ac divinum cultum Officij ampliare". Questo ampliare non è altro che un'estensione dell' auctam. Se dunque l'ampliare si dice per l'erezione di un nuovo Canonicato, anche l'auctam è detto per li canonicati da esso prima avvenuti.

Non però quindi siegue che sia stata quella Chiesa dalla città di Udine edificata o fondata e che per questi titoli ne goda essa il titolo di Padrona. Imperocchè egualmente non dirsi che sia stata edificata e fondata in que' modi ne' quali sono stati edificati e fondati tanti altre chiese nella città ed altrove libere da ogni soggezione patronale. Vedesi bensì nell' anno 1348. quando stava in Udine la prima sinora di cui ora parliamo Sav. Della città che si mette riparo alla rovina che minacciava il campanile della Chiesa (v). Ed altro fatto nell' anno 1381. che si lavorino le sponde della Chiesa stessa, se vi sono denari, altrimenti si prendino de' materiali apparecchiati per la fabbrica della Sacristia(?). Fra questi atti

"Plebem de Forojulio dictae Ecclesiae Sanctae Mariae de Utino ejusque Capitulo mensae et incorporamus perpetuo cum omnibus pertinentiis." — —

(o) "Ipsa Ecclesia Sanctae Mariae de Utino cui dictam Plebem Aquilejensem qua- Dingerius Marchij."

(p) Pater Bernardus de Rubeis in Dissert. ad Appendicem Monumen. Aquilejens.

(q) "Annectendi ejdem Praepositurae Ecclesiae .... plenam tibi concedimus auctoritatem et potestatis facultatem." In Bulla Innocentij ... Anno laudato.

(r) "Veterem novamque Utini Cortem ac originem Utinensis Canonicorum Capituli nondum Bertrandi aetate, sed Gregorij de Montelongo aetera ... perspicue ... habemus in certae fidei documento." — Tale documento è nella Bolla di Gregorio di sopra riferita. Pater Bernardus de Rubeis in Monumentis Ecclesiae Aquilejen. Commentario illustratis col. 700.

(s) Statuit et ordinavit ... in pre- dicta Ecclesia ... mortualitas ... quod prohibuerunt, Oblationes eius- dem Ecclesiae, inter Canonicos ... Ecclesiae, ... in Choro praesentes fuerint equanimiter compartiri debeant atque dari, ita tamen quod Custos qui nunc est et qui pro tempore fuerit

in eadem Ecclesia tamquam maior et potior inter dictos Canonicos de huiusmodi Oblationibus quantum duo ex Canonicis percipere debeat, atque habere. Quodque ipse custos se tractatur in Ecclesie utilibus predictorum Canonicorum ~~[illegible]~~ consilium, et assensum requirere debeat, et habere. in Bulla ipsius Raymundi.

(v) Super facto Turris, que minatur ruinam, quod Valli amoveantur, et stis sursum impedientes et videatur si exit firma aliquin aliud fiat. ex annal. manuj. civitatis Tarvisij.

(s) super facto proposito ... Ecclesie maioris: quod laborentur ... ecclesie, si habent ... quod accipiantur Calcina et Quadrelli in servitio communitatis videlicet muri Terre, ... ad laborem quod tempus fuerit. ex eisdem annalibus.

(t) Nelle Carte della Città pag. 53. 54. 55. 57. 58. 41. 46. 49. 55. 59. 60.

(u) Nelli stessi documenti della Città pag 61. 62. 64. 64. 65. 66.

(x) pag 51

(z) pag. 74. Il Zelo del divin Culto, ed il Decoro della nostra Città non consentendo una tal disconvenienza chiamò la pubblica pietà a vigilar più ... così per la nobile, e ben architettata riforma anche nel rimanente corpo della

atti non sono di edificazione, o di fondazione, anzi suppongono già prima edificata, e fondata la Chiesa. Non consta però, benche possa essere che nella Chiesa antica di ... abbia avuto la Città ragione ~~[illegible]~~ alcuna di vero Giuspatronato.

Passo ora alla nuova fabbrica della Chiesa di ... ne' cui cominciando dall'anno 1364 sino all'anno 1500 si veggono Parti della Città colle quali furono ordinate ~~[illegible]~~ le costruzioni prima della Crociera e successivamente dell' ... delle Capelle del Campanile, del ... del Salizzo (t): e dall'an. 1500. sino all anno 1649. si seguirono alcuni ristori della Chiesa stessa dalla Città con sue Parti deliberati (u) oltre quello sotto l'an 1379 per lo danno cagionato al Campanile, ed alla Chiesa da certo foco accidentale (x). Si seguono poi anche simili stanziamenti della Città stessa ne tempi successivi sino all'anno 1711. in cui con Parti della Città fu deliberato di regolare e ridurre a moderna struttura le tre Navi del Tempio, e le Capelle inferiori (z) come si vede ora fatto con molta magnificenza, e nobiltà.

Tanto nella nuova fabbrica suddetta, quanto in questa riforma fece la Città non picciole spese del suo per le quali per l'op:

opera primiera si rimarca nell'anno 1304 fatti ed consiglio che sieno a spe se della Città fatti condur dei . . . i legnami da impiegarsi nella Chiesa (a) nell'anno . . . che nell'opera princi- piata si diano dalla Città marche 50. Aggiu- ngesi (b) nell'anno 1361. che sia appli: cata la metà del dazio delle carni per con tinuare la fabbrica del campanile e per solizzare la chiesa (c) e nello stesso anno che il detto dazio delle carni sia intieramen te destinato alla medesima opera = et pro alio edificio seu laborerio . . . . . fuit . . . usque factum est,, (d); nell'anno 1490. che sia a spese della Città riparata la ruina delle campane minacciata (d). si vede an: che in . . . rimesso alla fabbrica della . . . sua . . . . . aversione del dazio del vino e poi obbligato il dazio delle . . . e misure (e). Vedesi pure un notabile di spendio della Città unita alla detta Fab: brica la Pieve di . . . di Bega, e ricuperata quando fu perduta (f) Né pure . . . né la Città altra in più . . . data alla Chiesa non . . . la parte . . . fondo. Le spese poi fatti dal: la Città . . . sopraccennata . . . . . . nei

della Basilica stessa acciò tutta formi un complesso ben composto, regolare e perfetto a gloria di Dio e della sua Vergine Madre, ed a lustro sempre mag giore di questa Città.

(a) Deliberatum fuit quod elevantur duo qui vadant per terra ad rogandum . . . proximos expensis Communis et dicta . . . conducantur. pag. 33. nelle carte della Città.

(b) Deliberatum fuit quod . . . et . . . . . . predicte Ecclesie pro opere incho ato in dicta Ecclesia marche denario . . . quinquaginta. pag. 34.

(c) pag. 26.

(i) pag. 37.

(d) pag. 39.

(e) pag 40 41

(f) pag 44 45

(y) pag. 63. 64.

per pubbliche pedi a riae di 40 [illegible]
e quelle che fa annualmente nel mantenimento della Chiesa a più di ducati mille (y)

Ma consta altresì che sì nell'une, come nelle altre opere anno avuto ragion grande le rendite della stessa Chiesa, i beni stabili della medesima per tale causa alienati, le introduzioni nella Chiesa stessa di molte confraternite, i legati pii, le elemosine, e li altri sovvenimenti di persone particolari per i quali si rendono assai rimarcabili quelli, che con munificenza non ordinaria, ed eguale pietà sono stati dall'Eccmo Casa Manini somministrati senza pregiudicare, come si esprime, alla sovranità della Città stessa. Anziché tal volta fuori delle contribuzioni sopradette in titolo di sua liberalità, in mancanza delle rendite della fabbrica ha la Città dato del suo, ma con espressa condizione di esserne risarcita, allora quando la Camera della fabbrica avesse il modo di farlo (h).

Quindi è che non potendo assolutamente dirsi che sia fatta a spese della Città la nuova fabbrica del Duomo, nè men la [illegible] riforma del medesimo (o piuttosto [illegible] altro abbellimento che fabbrica) non può la [illegible] [illegible] [illegible] in esso [illegible] padro

(h) August. Barbosa juris Eccl. univers. l. 3 [illegible] jurepatr. c. 12. Alias enim si hec, cioè constructio ecclesie, fiat . . . . cum pro. testatione recuperandi expensas ab ipsa ecclesia, tunc jus patronatus non illi acquiritur, sed ecclesie, ex cuius bonis fuit ipsa constructa. Gloss. verb. construxit. se in c. Apostolicos [illegible]

ritornato alcuno imperocche come scrive in un caso al nostro assai somigliante uno de più insigni Giurisconsulti (1) = Quamvis talis reductio non importaret simpliciter [illegible] [illegible] sed haberet speciem novae constructionis ex integro ex ea totali demolitione Ecclesiae antiquae, ita ut nova indigeret consecratione --- attamen id procederet quando haec reaedificatio facta esset ex integro ac toto sumptu ipsius Populi, qui dici posset patronus, seu Reaedificator. Secus autem in presenti dum in parte tantum contribuerat. pro alia vero parte eorum maior constructio facta erat cum antiquae Ecclesiae cementis, nec non ipsius Confraternitatis sumptu sive dicere [illegible] particularium oblationibus et eleemosinis.* pro quo ne-mo dicitur Patronus sed omnes sunt Sempe-factores [illegible] [illegible] [illegible] non est cautum de acquirendo iure patronatus.

Converrebbe quindi il dire esser poco a cuore detto principalissima Città. poiche quando anche l'avesse nulla potrebbe ad essa giovare per stabilire gli suoi diritti quali pauleremmo a [illegible]. E' chiarissima de' sacri canoni (1) espressa con queste parole: noverint conditores Basilicarum in rebus quas eisdem Ecclesiis conferunt nullam se potestatem habere sed iuxta canonum instituta sicut Ecclesiam

ita

(1) Card. de Luca de praem. d. 40. n. 11. et 12.

* [illegible] de iure [illegible] [illegible] l. 1. p. 1. c. 2. art. 15. n. 12. 13. Sed est ad unum advertendum quod conclusio supra firmata habet locum cum Ecclesia est fundata constructa, vel dotata a Civitate, Populo, Plebe, Universitate, Capitulo vel Collegio ratione Comunitatis, et Pius nomine, secus si per Populum eleemosinatim et singulatim, [illegible] quia tunc non est universitatis universitas nec singulorum, sed Ecclesia erit libera ex quo ex eleemosinis fabricata.

(1) Can. Noverint c. 10. q. 1.

Card. de Luca loco superiorit. n. 16. Ponta etiam comparentia illius universitatis honorifica --- [illegible] tamen non resultabit [illegible] de quo erat quaestio, quoniam etiam habens [illegible]

plenum

plenius ad omnes effectus etiam illud Presentationis dici non potest dominus Ecclesiae, vel eius partis et pertinentiarum, ita ut de eis disponere possit: quinimo per S. Concilium Tridentinum (a) ex mente sacrorum canonum ac dispositione aliorum conciliorum sub gravibus poenis ei interdicitur ne quoquo modo in temporalibus possit se ingerere.

(a) Sess. 25. de Reform.

ita est et dotem eius ad ordinationem Episcopi pertinere.

Così in somma conviensi alla massima stessa del S. Concilio di Trento (m) nel questo decreto: Patroni autem Beneficiorum cuiuscumque ordinis dignitatis etiamsi Communitates, collegia quaecumque clericorum vel laicorum existant in perceptione fructuum proventuum obventionumque quorumcumque Beneficiorum etiamsi vere de iure patronatus eorum ex fundatione et dotatione essent, nullatenus nullave causa vel occasione se ingerant sed illos liberos Rectori seu Beneficiato non obstante etiam quacumque consuetudine distribuendos dimittant. Dice lo stesso Concilio in altro luogo (n) Patronis [illegible] computationi ornamentorum Ecclesiae, aut bonorum stabilium aut fabricarum proventibus nullatenus se immisceant nisi quatenus id eis ex institutione ac fundatione competat. Non è perciò questo un diritto che nasca dal giuspatronato ma dalle condizioni al giuspatronato annesse.

(n) Sess. 24 c. 3 in fine

E non anche lontano dal vero che nulla [illegible] quanto alla parte materiale di essa, abbia la detta ragione alcuna di dominio poiché debbono tutti confessare che le cose specialmente destinate alle fabbriche ed agli ornamenti delle chiese sono fuori dell'umano commercio e che Dio solo ne è il Pa

droni

trone, non già in quella universale pa-
driva di cui è scritto nel salmo = Domini
est Terra, et plenitudo ejus ma in una
causa particolare su questa ragione fon
data, che a Dio ed a riguardo di lui si
offeriscono con pietà religiosa (o). Anzi per
la stessa ragione ne meno gli Ecclesiastici
ne anno vero dominio i tali cose. E però
il Canone (p) ove dice Sanctum sanctorum
Domino vocabitur, et ad jus pertinet sacer
dotum, debba intendersi di un diritto di
uso nelle opere del ministero (q). Non
occorrerà però che io qui su questo pun
to di dominio si affaticassero nel dar o le-
var peso all'animi ed insegne nostre nel
la Chiesa e nel modus Carte che quali-
ficano la Chiesa di Udine colle clausole
di nostram, o vestram.

Questa ora da spiegarsi e da dibat-
tersi quanto sia ascribile al caso nostro
un altro diritto d'ingerenza nella parte ma
teriale delle chiese da più secoli canonica
mente passato nelle laicali congrega
zioni e communità laicali certo è che
ne' primi tempi della Chiesa Christiana a-
veva il Vescovo nella sua potestà tutte
le rendite ecclesiastiche della sua diocesi
nel impiegarle col mezzo de suoi ministri
nella sostentazione del Clero, in sovve-
nimenti

(o) Reiffenstuel in L. 3 Decretal. tit. 13 §2.
n. 47. 48. Dominium eorum, cioè bono-
rum ac fabrica ornatum, ac ecclesiarum
proprie designatorum solus Deus esse fateri
debent omnes, non quidem universali elu
vatione, qua Domini est Terra, et ple-
nitudo ejus ps. 23. sed speciali et uni-
ca hac, quia eidem cuique intuitu of-
feruntur, ac sub nullius alterius dominio
existunt.

(p) can. Nulli in cau. q. 2.

(q) Gloss. in can. mox cit. v. Sancta San
ctorum ... ad jus ... sacerdo-
tum pertinet

(v) Habemus episcopum rerum ecclesiae potestatem habere; si enim pretiosae animae sunt ei credendae, multo magis sunt ei committendae pecuniae, ut in eius sit facultate omnia administrare, et iis qui egent per presbyteros et diaconos administrare cum Dei timore et omni religione, etiam si sit opus in necessarios usus suos accipere, et fratrum qui hospitio excipiuntur, ita ut ipse nullo modo egeat. Can. Praecipimus et Can. Ex iis c. 14. q. 1

Episcopus habeat rerum Ecclesiae potestatem ut eas in omnes egentes dispenset cum multa cautione et Dei timore; ipse autem eorum quibus ei opus est si indigeat, sit particeps ad usus suos necessarios secundum beatum Apostolum qui dicit habentes alimenta et quibus tegamur, iis contenti erimus. Can. Episcop. ead. c. et q. ex concil. Antioch.

S. Ambrosius [illegible] Officiis ministrorum c. 21. Maxime sacerdoti, cui id decorum(?) hoc congruit ornare Dei templum decore congruo quantum [illegible] peregrinis, non superflua sed competentia, non redundantia sed congrua humanitati; nec restrictiorem erga clericos aut indulgentiorem se praebeat, alterum enim inhumanum, alterum prodigum. Si aut sumptus desint necessitati eorum quos a sordidis negotiationis aucupiis retrahere debeat, aut voluptati superfluat ee

(s) Cap. 13

(t) S. Augustinus in Evang. Ioan. tract. 72 n. 4

[illegible]pimento de tenersi in onore della divina [illegible] età, ed di [illegible] sacro culto e [illegible] [illegible] che se fosse [illegible] altrimento (?). Fu modello di questa prima [illegible] economia la forma del peculio ecclesiastico da Cristo istesso Signor nostro istituita quando menava in questa terra vita mortale come si ricava dall'Evangelio di S. Giovanni (s) ove è riferito che quando disse Gesù: quod facis fac citius, a Giuda di Simone Iscariote — quidam putabant quia loculos habebat Judas, quia dixerit ei Jesus: eme ea quae opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis ut aliquid daret. Per lo che il gran [illegible] nella Chiesa S. Agostino lasciò scritto (t) nunc [illegible] Ecclesiasticae pecuniae forma est instituta.

Poi le rendite Ecclesiastiche di ciascheduna Chiesa, che prima poste assieme in una massa erano nella potestà del Vescovo ed ministri de' Preti e Diaconi e di altri dell'Ordine Clericale* per molti [illegible] a [illegible] con [illegible] la [illegible] de tempi aveva l'esperienza dato a conoscere [illegible] in quattro parti (u) come tre nella Spagna nei Canoni particolari di quella Regione (x) delle quali

quali parti la quarta altrove e la terza
nelle Spagne fu assegnata alle fabbriche
delle Chiese, siccome a ~~poco~~ poco a poco così a
governo de' soli sacri ministri (x)

Ne' tempi seguenti le rendite stesse della Chiesa furono poi distribuite in molte porzioni ivi minute col nome de' Benefizj ed allora fu necessaria conseguenza che la quarta o terza parte spettante alle fabbriche restasse inserita ne' Benefizj medesimi e però a carico e disposizione de' soli Chierici Beneficiati.

Le mancanze che quindi nacquero in disonore delle cose di Dio furono cagione che per consuetudine di tanti vagioni rimirata e per ... stessa fosse in molti luoghi ricevuto che la facoltà di amministrare le fabbriche ecclesiastiche e le altre cose spettanti al puro materiale delle chiese e conseguentemente il diritto di riscuotere e maneggiare i capitali le rendite e le oblazioni a quest' opera sia destinate appartenesse a persone di sorte Laica e massimamente alle città ed altre congregazioni pur laicali. Imperocchè sebbene i laici non sono capaci dell'amministrazione autorizabile delle Chiese, che

isiede

n. 4. relatus in can. Habebat c. 12 q. 1

* Concil. Calced. can. 26. Quoniam in nonnullis ecclesiis, ut rumore audivimus, praeter episcopos sine oeconomo tractant res ecclesiasticas, placuit omnem ecclesiam episcopum habentem ex proprio Clero oeconomum habere, ut nec sine testibus sit Ecclesiae administratio, nec ideo res eius dissipentur, et probrum, et idem sacerdotio inuratur.

(x) Quatuor autem tam de redditibus, quam de oblatione fidelium, prout cuiuslibet Ecclesiae facultas admittit, sicut dudum rationabiliter est decretum, convenit fieri portiones: quarum una sit Pontificis, alia Clericorum, pauperum tertia, quarta fabricis applicanda. Gelasius Papa 1. can. Quatuor c. 12 q. 2.

Ove dice questo Pontefice, sicut dudum rationabiliter est decretum, allude al primo decreto su questo proposito di Simplicio suo Antecessore riferito nel can. De Redditibus sotto la stessa causa e questione.

(x) Concil. Braccar. 1. can. 1. Placuit ut de rebus ecclesiasticis fiant tres aequae portiones, id est una Episcopi, alia Clericorum, tertia in recuperatione, vel luminariis Ecclesiae.

(y) can. De Redditibus. Duae ecclesiasticis fabricis, et erogationi peregrinorum et pauperum profuturae a Bonagro Presbytero sub periculo sui Ordinis ministrentur

posseda ne' soli Vescovi e certi altri Prelati. né sono capaci della ministeriale amministrazione nelle sacre funzioni la quale conviene solo alle persone ecclesiastiche: sono però nel sentimento di tutti i Dottori de' Laici canoni capaci dell'amministrazione provvidenziale nell'Economica cura di tutto ciò, che è materiale nelle Chiese. (a)

Suppose questo diritto de' Laici, e col supporlo lo approvò il S. Concilio di Trento (b) con dire questo stabilimento = Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis Ecclesiae, etiam Cathedralis, Hospitalis, Confraternitatis, Eleemosynae, Montis Pietatis et quorumcumque locorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis, nisi secus in institutione et ordinatione talis Ecclesiae seu fabricae, expresse cautum esset. E molto innanzi il Concilio di Vienna (c) per la Francia si stabilì, che li Amministratori de' Luoghi pij si eleggessero = ex Viris providis, idoneis et boni testimonij: cioè come comunemente si intende di condizione laicale. Anzi il sopra

lodati

(a) Card. de Luca l. 14. p. 2. Miscellan. Ecclesiast. d. 35. n. 11. ubi de triplici specie administrationis Ecclesiarum, et locorum ecclesiasticorum, quod scilicet alia est autorizabilis, istaque sit solius Episcopi, alia ministerialis, atque ista sit Ecclesiasticorum, et alia providentialis, vel sollicitudinis, et ista possit esse Laicorum ex magistrali edicto Archidiaconi in cap. Bene 11. c. q. 7. cui quo alij Canonistae pertranseunt.

(b) Sess. 22. de Reform. c. 9

(c) cap. Quia contingit de Religiosis domibus in Clementinis

lodato Concilio di Trento non solamente suppone e con tale supposizione approva autorizza canonizza il detto diritto de' Laici col dire = administratores tam Ecclesiastici quam Laici, ma ancora non mette loro altro peso, che di rendere conto all' Ordinario dell' amministrazione loro e in fine all' espressi li da questo peso ogni qualvolta = secus porto in institutione et ordinatione talis ecclesie seu fabrice, cautum esset = ben chiaramente significa non essere i Laici incapaci di tale amministrazione anche senza quel peso.

Questo è quel diritto di cui devesi ora cercare se convenga nel suo io- mo alla città di Udine e convenendole in qual misura le convenga

Quanto al primo di questi punti è assai chiaro che la detta sede canonico titolo di amministrare la fabbrica e la camera del Domo di Udine l'ed stabi: live questo diritto non abbia, nano altre prove che quelle che si veggono nelle carte dall' una delle Parti prodotte, nè dall' altra rigettate, nelle quali si dice del commune di Udine in mira protetione et regimine ...

[illegible] cita

dita Ecclesia est sua i. Ed altrove si dice
della Chiesa stessa = quae est Comunis
litri cioè quanto all'amministrazione
e al governo. A questi titoli si riferisco-
no le elezioni de' camerari i registri,
e maneggi delle rendite le fabbriche
le reparazioni e li altri provvedimenti
della Chiesa stessa che emanarono nel-
le parti prese a tali oggetti dalla me-
ritissima Città dall'anno 1341 sino a'
tempi presenti. E questa ingerenza del-
la città siccome non si è mai posta,
nè ora si pone così non può porsi
in controversia.

Quanto all'altro de' punti soprade-
tti che riguarda il modo e la misura
in cui proceda l'amministrazione della
fabbrica e camera del Domo alla cit-
tà convenevole primieramente molte
carte dimostrano che dall'anno 1333
sino all'anno 1341 stava l'uffizio
della camera assieme appoggiato a
persona laica ed a persona ecclesiastica.
È pure anche verisimile che la pratica
stessa durasse sino all'anno 1390. nel
qual anno con parti della città
fu deliberato che il camerario fos-

se laico

se [illegible] e che assieme con esso nes-
sun Ecclesiastico potesse esser camerario.
Di questa deliberazione della città non
si mostra ne' tempi andati querela ve-
runa, nè mai sino al giorno d'oggi
si vede rimessa in pratica la società
dell'Ecclesiastico col laico e però dono
tempo sì lungo non sarebbe ben fon-
data la pretesa di volerla rinnovare(d)

Secondariamente apparisce dal-
le carte [illegible] che il detto Came-
raro a cui sono contribuiti con titolo
di onorario o sia regalia soli ducati
venti di lire sei e soldi quattro nel
suo impiego di un anno maneggia
le rendite della [illegible] [illegible] con
dipendenza dalla città a cui rende pu-
re i conti della sua amministrazione.
ma senza dipendenza alcuna da qua-
lunque podestà Ecclesiastica. Non lasciò
questa pratica la città di tenere nep-
pure allora quando Mr Cesare de'
Nores Vescovo di Parenzo e Visitatore
Apostolico della Diocesi di Aquileja con
sua costituzione la proibì nell'anno
1585 in vigore del sopraccennato De-
creto del S. Concilio di Trento [illegible]

innanzi

(d) Cap. i de Praescrip. I. 6. Nisi tanti
temporis allegetur praescriptio, cuius
contrarii memoria non existat

Tale è il tempo cuius origo excedit
memoriam hominum scilicet hominum qui
nunc vivunt l. hoc iure § [illegible] du-
ctus aquae, iuncta [illegible] c. memoriam
dig. de aqua quotidiana ec. can. . . per
quibusdam 26 de verborum significatione

Il tempo di questa sorte da nissuno de'
dottori è più esteso, che a cento anni, ma
si molti e tesi lo estendono a tempo minore

La possessione di tanto tempo est instar
tituli, imo quo non potest allegari melior
titulus, ed è totto mancio, come parla il
Fagnano in c. Apostolicae n. 6. de [illegible]
fiunt a Praelatis ec.

(e) Card. de Luca l. 14. in adnot. ad Conc. Trid. d. 10. n. 12. Ubi vero de illis temporalibus ditionibus agatur, in quibus ex consuetudine, vel particularibus privilegiis seu legibus et statutis diversa habeatur praescriptio multo minus certa desumi potest regula, ideoque in hoc relinquendo [illegible] potius quam legalis regulae, tuo casui confinentia in hujusmodi quaestionibus decidendis adhiberi solent ut serventur antiquae observantiae, nimium deferendo, ut novitatis frequenter inconvenientias movere soleant, ut praxis saepius doceat, ut in eadem ditione varia sit forma ac diversa observantia.

Reiffenstuel in l. 3 Decretal. tit. 38. de jurepatr. § 5. n. 123. Ubi notandum circa ultima verba non obstante quacumque consuetudine quia licet nullus laicus vi consuetudinis ante Conc. Trid. introducta possit se ingerere bonis et reditibus Ecclesiae, nihilque de iis disponere possit tamen id ipsum vi consuetudinis post Concilium legitime introducta quia [illegible] ista clausula non derogat consuetudini futurae.

Questa dottrina egualmente si adatta alla disposizione dello stesso Concilio circa il diritto di rendere i conti all'Ordinario ai fabbricieri tanto laici, quanto ecclesiastici [illegible]

(f) Card. De Luca l. 3. p. 1. de jurisd. d. 96 n. 12.

innanzi pubblicato. E però in quella Regione non andò in disuso, ma come pare non ebbe uso alcuno il detto Decreto del Concilio (e). Anzi per questo non uso si rende non poco credibile che qui abbia luogo l'eccettuazione posta a quel decreto dallo stesso Concilio = nisi secus forte in istitutione et ordinatione talis Ecclesiae, seu fabbricae, expresse cautum esset, quando questa eccettuazione si voglia interpretare coi sentimenti di gravissimi e sanissimi scrittori, che godono il vanto di essere veneratori al sommo, non solamente de' sacri Concilj, ma ancora di essere assai gelosi di quei diritti che convengono agli Ordini Clericali e quando che però seguire troppo strettamente la lettera non vogliasi deviare dallo spirito di essa (f).

Sieguono i lavori nel restaurato della Chiesa tanto intorno grandi esterno direzioni riparazioni abbellimenti pitture ed altre provvisioni. Nelle pitture di muri del [illegible] lo e di

to e di altre simili aveva che erano
per se un pezzo della Corte eppure
riconosce, la Città il proprio debito di
dipendere, dall'assenso e permissione
dell'Ordinario, e di tale osservanza si
mostrano chiarissime prove in molte
delle carte, dove per la nuova fab-
brica del Duomo si viene con parte della
Città ordinata, siccome non doveva farsi
canonicamente (g) così debbe presumersi
che fatta non sia, senza dipendenza
dalla ordinaria Potestà Ecclesiastica.
Le riparazioni, gli abbellimenti mate-
riali della Chiesa, e le altre provi-
sioni di simil fatta, per quanto sono
di providenza, e economica ammi-
nistrazione, aspettano totalmente a
laici nei quali per la lunga consue-
tudine per cui [illegible] fras-
[illegible] l'amministrazione ora detta.
per quanto poi nelle provisioni siano
mancanti e disonorevoli alla [illegible]
[illegible] debbe, in questo caso, aver
luogo il zelo Pastorale, di cui nell'anno
1547 diede un santo esempio di mira-
bile [illegible] Monsignor Vicario
di Aquileja Marino Grimani con
lettera scritta alli sette Deputati
della magnifica Città di Udine [illegible]

n. 1. Advertunt del Pane -
et Paginaliques juro scilicet quamvis
per S. Concilium dicto [illegible] exigatur quod
expresse alias in [illegible] cautum sit.
attamen [illegible] satisfiat quamvis
non expresse, et in verbis, sed per aequi-
pollens de eadem intentione constet. Quod
mihi probabile videtur . . . et ea pro-
positione quae semper certi ante
omnia per judices prae oculis habenda
esse ut scilicet in omnibus humanis
actionibus et dispositionibus tam inter vivos
quam per ultimae voluntatis -
per verba, et figura verborum sed
substantia verisimilis voluntatis magis
attendi debeat.

(g) Can. Nemo de consecr. dist. 1.
Novella constitutio 67. c. 1 Justiniani
Imperatoris fatta coerentemente cu'
Canoni sacri

in cui li ammonì essere cosa in=
degna, che nella Chiesa maggiore
sia la principale Capella an=
gusta, & malamente ornata. già an
degna di essere ristretta dallo stesso
zelo Pastorale la deliberazione, fe
contro al rito della Chiesa nell'anno
1566. fece la Città nel commettere
ai Canonici, che se ad essi "ero ultra
= divinae reverentiae et dignitate. Civita
= tis expediens videbatur tabernaculi
= insertus, in quo sacratissimum Corpus
= Domini nostri, eius Cives certis tem=
= poribus asservari consuevit, in tase
= cremisino ... Per queste, e
altre simili cause, vostro M. Fran=
cesco Barbaro Patriarca di Aquil. in
dall'anno 1593. sino all'anno 1606.
lasciò scritto: La Comunità cioè di
Udine, che ha la fabbrica di questa
Chiesa nelle mani, e di una certa
autorità, et in alcuno modo si vede
ingerire nelle cose Ecclesiastiche, delle
quali vuole per altro riconoscere, ...
La Città ha la fabbrica della Chiesa
nelle mani, nè altro rimane che le
intromettersi di essa Città nelle Ecclesia=
stiche cose.

Parè

dare, per sul punto che ora trattiamo
più atte, si estendano certe, atte della
stessa Città, in una delle quali si ordina
à quelli Cittadini" Quibus alias facta
fuit commissio ad videndum quicula
facta super reformatione Altarium
maioris Ecclesiae, che "debeat esse
cum venerabilibus Dominis Decano
et Canonicis maioris Ecclesiae, et tracta-
re de modo tenendo" et in un altra
si dice ch'essendo stato preso nel Con-
silio della Città di costruire un Altare
in onore di S. Eugenio Martire "Ve-
nerabilis Dominus Thomas Fabricius alter
ex Cancellariis Illustrissimae Civitatis
nomine totius Civitatis eiusdem
nunciavit Domino Ioannice Marinis
Decano ut Dominis Canonicis referret"
e poi si dice che dovendosi fare un
Congresso colla presenza di un Architetto
chiamato per la costruzione di quell'
Altare, "Ad hoc congressum advocati
sunt per unum ex Cancellariis Civitatis
Reverendissimi Domini Decanus, et
Canonici, ut ex eorum consensu
mente et Consilio omnia decerne-
rentur" ma se dovessimo dire

questo

quello, che appare; da questi fatti non altro si ricava, che un uso di atti volontarj, di urbane maniere, di buona concordia (che voglia Dio si serbare a tutti anche nelle presenti emergenze) non già diritto della Città col Capitolo, nè diritto del Capitolo contro la Città.

Sono poi da considerarsi le licenze a certe Confraternità, et ad altre persone divote per farvi fabbriche, e lavori nella Chiesa di nuovi Altari, e Cappelle, di ferramenta, pitture e d'altre opere a maggior ornamento della Chiesa medesima. Poiche come si è dimostrato di sopra, da nessuno si nega, che la Città abbia diritto legittimo di presidenza e governo della fabbrica della Chiesa; parrebbe assai inconveniente, e disdicevole, che il Capitolo de' Canonici, o qualch'un altro dasse licenza a tal'uno di fabbricare o di alterare nel materiale della Chiesa stessa senza la sopraintendenza, e buona grazia della Città, che ne ha la Presidenza, et il Governo.

Vengono da esaminarsi nè qualsiasi Al-tari in faccia come sopra nè fatti in=

innanzi la disposizione di essi per Capellanie (1) da conferirsi a nomina de' Rettori, o Consultori, o per altre Cristiane ufficiature, massimamente di certe pie, e divote Confraternità e queste disposizioni per lo rapporto che anno alle cose spirituali ben con[ven]gono alla Potestà Ecclesiastica; nè possono essere in questo rapporto rinunziate da Persone di stato secolare, e neppure intiere Comunità. Debbono porsi pure in questo genere le traslazioni delle suddette Capellanie da un Altare all'altro colla provisione, che questo portano di materia spirituale. (2).

Anche la distribuzione delle Sedie vere hanno un rapporto allo spirituale per l'uso santo, che di esse si fà nel rito cristiano. Hanno altresì un altro rapporto al solo materiale per la materia di cui sono fatte le sedie, e per la buona simmetria in ordine al complesso della fabrica tutta. Questo stesso rapporto si ravvisa nella distribuzione de banchi oltre al rapporto ad una certa onorificenza spirituale nell'assistenza delle sacre funzioni

La

(1) Augustinus Barbosa juris Eccles. univ. lib. [illegible] ... An in Altari constructo possit in aliquo fundari nova Capellania et in ea [illegible] servari [illegible] ... rondent Rocha et Lambertinus [illegible].

(2) Ceme videat [illegible]

è cura delle Campane massimamente, di gravissimo rilievo acciochè non se ne faccia uso diverso con pericolo di danno grande, e la custodia degli utensili delle suppellettili e d'altri istrumenti materiali della Chiesa per ciò che riguarda la providenziale amministrazione solo appartiene di chi presiede alla Camera della Fabbrica (m). Mà perche tale Economia non sia turbata da qualche forse di ragione, cosa tanto perche non sia pregiudiciale al culto divino e decoro relativo alle sacre funzioni secondo le quali la Camera stessa questa è parte della Pastorale vigilanza che conviene all'Ecclesiastica podestà.

Ora non può dubitarsi che la Città di Udine abbia canonico titolo di reggere governare e proteggere la Camera e fabbrica di quel Duomo, che abbia il detto titolo in tutte le parti che riguardano la Camera e Fabbrica stessa, giacchè sino dall'anno 1368 in un tempo in cui nel Consiglio del Comune interveniva come era solito anche il Capitanio di Udine rappresentante del Patriarca nel quale risiedeva allora il Governo la spi-

(m) Ut receptio Clavium atque custodia sacrarum Reliquiarum, aliarumque imaginum ex consuetudine competere possit Laicis ..... probatur exemplo. In Civitate celeberrimae imaginis S. Mariae in Porticu in Urbe retentis per custodes saeculares ... de custodia quam in Civitate Neapolis habent qui deputati ut dicitur insignis Thesauri reliquiarum in ipsa Ecclesia Metropolitana cum custodia et administratione sacrae supellectilis ac reddituum atque in Urbe Laici Gubernatores Hospitalis S. Salvatoris tenent claves celeberrimi vultus Domini nostri Salvatoris aliarumque insignium reliquiarum existentium in eius oratorio Sancta Sanctorum qui dicitur, [illegible] Sanctorum ad [illegible] Laterani, et in Civitate Neapolis celeberrima et ditissima est ecclesia Annunciatae quae per Laicos administratur cum similibus exemplis per totum orbem. Cardinalis de Luca lib. 14. part. 2 Miscellaneor. Ecclesiasticor: discurs: 35. num: 10 —

Idem Cardinalis eod: loco num: 12. Quando autem Operarij vellet benedicere, seu consecrare vestimenta, et vasa sacra, vel alia in eodem servitio usu se ingerere, aut oblationes et legata ultra vel praeter vim [illegible] applicare, tunc intraret prohibitio, sed nulla dignosci videtur prohibitio circa merè temporalem administrationem providentialem ut vestimenta et vasa sacra bene custodiantur atque non alienentur nisi usibus ipsius capellae cui destinata sunt.

spirituale anche più temporale potestà
del Comune, ossia di Udine, si dice "in
cuius protectione regimine et guberna-
tione existit fabrica pariter Ecclesiae
antedictae". Se pariter, dunque in
tutte le parti existit fabrica Ecclesiae
antedictae in protezione, regimine, et
gubernazione della Città. Ma come
si è poco innanzi osservato sì per rap-
porto al materiale, di ciascheduna di
esse parti.
"Prova con ciò la Città stessa atti d'ingerenza
in tutte quelle parti per lo corso de' più
secoli ogni qual volta si è accaduta
l'occasione". Al contrario mostra il Ca-
pitolo de' Signori Canonici atti di simile
fatta se non in tutte, almeno in molte
delle parti medesime e col rapporto di
quegli atti allo spirituale, ne ha uno
de' più tanti in questi secoli, che
provviene dalla venerabile persona
in cui tutta risplende l'autorizzabile
amministrazione.
Perlochè le ingerenze tanto Ecclesiastiche
quanto Laiche, che si rimostrano in tali
atti dovrebbero considerarsi non come
contrarie, incompatibili e distruttrici
l'une delle altre, ma intendersi le
Laiche col rapporto al materiale, e il

... il rapporto allo spirituale si o[bbliga agli] Ecclesiastici: e se con benigna Chiesa di Cristiana carità si vuole interpretarsi, o presumersi tacitamente quello che [i Capitoli] non si sottoscrissero espressamente.*

*Così sarebbe adempito il desiderio che con somma paterna predilezione si degna Vostra Serenità di nudrire, che il presente affare possa amicabilmente comporsi.

Anche la detta Chiesa senza un minimo pregiudizio de' veri diritti di ciascheduna delle parti sarebbe atta a sgombrare affatto l'origine della controversia or fatta sì grande per la concessione della Sepoltura a Signori Conti de [illegible] nella Cappella di S. Marco cum toto ejus ambitu colla interpretarla e presumerla espressamente fatta da' Signori Canonici per lo rapporto allo spirituale, e fatta tacitamente dalla [illegible] Città per rapporto allo materiale; giacchè per altro la concessione della Capellania colla nomina del Sacerdote Cappellano a detti Signori Conti Oratori per lo solo rapporto di essa allo spirituale tutta è della ecclesiastica potestà, come si è avvertito di sopra.

In questi sensi ben anche si vede tra suoi confini indipendente l'amministrazione della Città, ed indipendente tra confini suoi l'amministrazione degli Ecclesiastici.

Resta un'altra considerazione intorno alle elezioni de' Predicatori del Duomo che da due secoli in dietro costumano farsi dalla Città a proprie spese, col mezzo del Camerario ministra per lo stipendio di sostentazione. Questa consuetudine si rende opportuna atta a sostenere e giustificare il diritto delle elezioni ora dette che altra figura non hanno che di Nomine, ossia di presentazioni delle persone idonee per essere poi approvate ed autorizzate dalla missione Episcopale.

Queste mie umilissime considerazioni che con ossequio profondissimo rassegno alla somma sapienza di V. S. non lascio di soggiungere alcuni ripieghi prudenziali suggeriti in casi alle presenti questioni assai simili dal dottissimo Cardinal de Luca

di Lucca più volte di sopra lodato e
di aggiungerli colle parole di lui stesse.
Unquam questo gran Cardinale che gode
il pregio di aver ridotta a perfettissima
ed lodevole pratica e Canonica e Civile
giurisprudenza coll'opera (1) Iis idem
quoque concurrentibus pluribus motivis,
et considerationibus prudentialibus...
ob generalem considerationem non re-
trahendi saeculares ab hujusmodi [illegible]
operibus et [illegible] sive eorum
devotionem et aedificationem non-
nullique modi in [illegible] fundatis. praesertim
quia citra praejudicium eorumdem Eccle-
siasticorum in plerisque partibus expe-
rientia docuit quod [illegible]
diligenter administrata [illegible] loca ita
existentia sub regimine et administra-
tione laicorum quam sub immediato re-
gimine Ecclesiasticorum quamvis id
citra eorum culpam causali contingentia
forte referri quoque possit."
Quello che vagliono nella causa ora corrente
i prudenziali riflessi qui esposti, vedrà
ben chiaro V. Maestà dal reggio trono di
un Principato di cui è pregio risplendentissimo
la

(1) L. 3 p. [illegible] de [illegible]

La Prudenza

12. Gennaro. 1798.

Dopo Nona.

Congregato questo Rmo Metropolitano Capitolo in cui intervennero li Nobb. e Rmi Monsig.ri Girolamo Co: Pistulario Decano, Carlo Co: Belgrado Primicerio Innocente Rainis ed altri in n.o di 15: ed esposto da M.r Decano l'offizio a lui fatto dal Presidente della Rappresentanza Distrittoriale di questa Città fu proposta la seguente Parte che letta fu appro·

Atti del Capitolo di Udine
alla Città.

decisione e giudizio di essa Rappresentanza ben certo che si darà tutta la premura di conciliare i dovuti riguardi al decoro della Chiesa ed al comodo e divozione de' fedeli assicurandola di suo pieno consenso a qualunque deliberazione che fosse per prendere su questo argomento

Udine. Dalla Resid.a Caplare. 13. Gen.o 1798.

Dagli Atti Capitolari

Alfonso Franceschinis Can.co Secret.

12. Gennaro 1798.

Dopo Nona

Congregato questo Rmo Metropolitano Capitolo in cui intervennero li Nobb. e Rmi Monsig.ri Girolamo Co: Fistulario Decano, Carlo Co: Belgrado Primicerio Innocente Rainis ed altri in n.o di 16: ed esposto da M.r Decano l'offizio a lui fatto dal Presidente della Rappresentanza Distrittoriale di questa Città fu proposta la seguente Parte che letta fu approvata a pieni voti.

Segue la Parte

Ricercato col mezzo di M.r Decano il sentimento del Metrop.o Capitolo dal Presid.e della Rappresentanza Distrittoriale di questa Città rapporto o al rimettere li Banchi in questa Chiesa alla maniera di prima od al pensare ad una miglior disposizione si propone di rispondere che in quanto ad esso Capitolo compete in tal affare rimette il tutto alla decisione e giudizio di essa Rappresentanza ben certo che si darà tutta la premura di conciliare i dovuti riguardi al decoro della Chiesa ed al comodo e divozione de fedeli assicurandola di suo pieno consenso a qualunque deliberazione che fosse per prendere su questo argomento

Udine. Dalla Resid.a Capit.re 13 Gen.o 1798.

Dagli Atti Capitolari

Alfonso Francescinis Can.co Secret.o

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Qualunque volta accade la vacanza
in questo Ill.mo Metropolitano Capitolo
di qualche Canonicato di nomina Regia,
li quattro Religiosi che per la nuova elezione vengono ~~proposti~~
proposti ai voti Sovrani dell'Ecc.mo Collegio,
non contenti di documentare, come devono, ~~li requisiti~~ le qualità prescritte
~~voluti~~ dal venerato Decreto dell'Ecc.mo
Senato 16. Sett.e 1756., s'affrettano
di trasferirsi alla Dominante, affine
di procurarsi personalmente anche con
la via del maneggio ~~un premio riservato~~ ~~che fu e è~~ un Posto, che
dalla Chiesa, e dal Principe ~~al solo~~ fu sempre riservato al solo
merito.

Quindi è, che l'urto di questi confronti,
e lo sforzo troppo avvanzato di privati
uffizj facendo spesso dimenticare agli
Aspiranti senza avvedersene
le convenienze sociali, e li reciprochi
riguardi, producono fra di loro non meno
che fra le rispettive Famiglie la
diffidenza, ed il rancore con evidente
pericolo di quelle più gravi conseguenze,
che seco trae necessariamente la
disunione degli animi in una medesima
Città, e Provincia.

Dall'aspetto di così riflessibili inconvenienti
scossi noi divotissimi Deputati di questa
Fed.ma Città, e Patria, ci crediamo in dovere
di assoggettarli alle prudenti considerazioni

di V. E. umilmente supplicandola
che voglia rappresentarli alla Pubblica
sovrana maturità, onde a salvezza
della decenza ecclesiastica, e della
pace fra le Famiglie, degni decretare,
che da qui in poi a tutti degli Aspiranti
a questi Canonicati, ~~[illegible]~~
~~[illegible] Capitolo~~ o sia ed a qualunque
altra persona per loro conto sia ~~più~~ vietato
~~[illegible]~~ in tale circostanza di portarsi
a Venezia, ma che per provvedere con
quella onestà, e modestia, che convengono
al carattere del Uomo civile, e del
buon Religioso abbiano soltanto a
valersi di Fede, ed altri documenti
autentici comprovanti le rispettive loro qualità, e ~~loro~~ benemerenze. Grazie

1'85
9 D

22 Luglio 1772 Ud:e

Casa di Carità

Essendo insorte alcune discrepanze frà il
Rev.do Sig.r D. Domenico Calderari Parr.o di S. Valentino da
una parte e gl'Ill.mi Sig.ri Co: Sordoio Coretta
Co: Fabio Asquini Co: Pantaleone Gabrici Nob: Sig.r
Tomaso Gabrieli Sig.r Francesco dal Dotto ed il
Sig.r Mattia Castello dall'altra come Presidenti
del pio luogo degli orfanelli situato nel distretto
della Parrocchia di S. Valentino, sopra la Conven=
zione fra esse parti seguita li 6. 7bre 1768
in occasione di aprire la nuova Chiesa della
Madonna della Carità, in d.to pio luogo eretta, sia=
no stati dalle parti stesse ricercati noi sottoscritti
di dire il nostro parere sopra queste discrepanze,
e di dichiarare ove facesse uopo la Convenzione
stessa: Per ciò siamo convenuti, e dichiariamo,
come ne seguenti Capi.

1. Sopra il Cap. 6. di essa Convenzione, in cui
frà le altre cose ivi contenute si fa menzione
della Dottrina Cristiana da insegnarsi in d.ta Chiesa
della Madonna della Carità salva sempre e riser:
[illegible] qualunque altra dovrà